DELLE COSE
DEL
PORTOGALLO
E' DELLA
FRANCIA
RAPPORTO
A' PP. GESUITI
E LORO ESPULSIONE PERPETUA
DA QUESTI REGNI

O sia Raccolta de' più scelti Monumenti, Novamente riordinati, e ristampati su quest' importante sogetto, e ve ne sarà aggiunti di nuovi. Opera sin'ora ridotta in [illegible] mi XVIII.

VOLUME XIII.

IN LUGANO, MDCCLXV.

Con Licenza de' Superiori.

Si vende in Venezia da Giuseppe Bettinelli.

TAVOLA

Delle cose contenute in questo
Volume XIII.

LETTERA
ENCICLICA
DEL SOMMO PONTEFICE
BENEDETTO XIV.

Diretta all' Assemblea Generale del Clero Gallicano, illustrata, e difesa

CONTRO L' AUTORE

DE' DUBBJ, O QUESITI

PROPOSTI

AI CARDINALI, E TEOLOGI

Della Sacra Congregazione di Propaganda

DA EUSEBIO ERANISTE.

TERZA EDIZIONE

Accresciuta di Lettera, ed aggiunta Apologetica, e di varj Documenti.

IN VENEZIA, MDCCLXI.
PRESSO GIUSEPPE BETTINELLI
Con Licenza, e Privilegio de' Superiori.

A V V I S O
AL LETTORE.

LE *presenti cinque Lettere, che ora soltanto vengono in luce, furono dall' Autore fin dall' anno scorso composte, e dirette ad un suo Amico di Roma, che ne l' avea con calde istanze richiesto, giusta la data, che apparisce in fronte di ciascheduna. Varj sono i motivi, per cui indugiossi finora a pubblicarle. Parve primieramente all' Amico doverle mettere sotto l' esame più severo di Teologi sapienti, e versati nelle materie concernenti la* Lettera Enciclica; *nel che non breve tempo si consumò. Credette inoltre essere cosa spediente, e necessaria l' aspettare da lontani paesi alcuni documenti, che molto giovar potevano a convalidare certo punto di grande importanza in una di esse posto in totale chiarezza. Quindi sopravvenne la morte del S. Pontefice* BENEDETTO, *che fe' sospendere più mesi ogni trattato per la stampa. E finalmente altri ostacoli si frapposero, che nulla importa di quì ricordare, cosicchè l' Autore avea quasi perduta ogni speranza, che dovessero più pubblicarsi. Se non che essendo esse avventurosamente cadute nelle mani di un Cavaliere di gran pietà, e dottrina, amantissimo del vero, e tutto acceso di brama di farlo, per quanto mai gli è possibile, conoscere al Mondo; questi ne prese con tale impegno la cura della Edizione, e tanto si maneggiò, acciocchè fosse eseguita, che ven-*

ne finalmente a capo de' ſuoi deſiderj, e premure. *Servì anche a dare più forte impulſo alla Stampa lo Scritto infame, che ſi divulgò manoſcritto al tempo di Sede vacante, nel quale tra gli altri capi ripieni d' ingiurie, e ſtrappazzi contro di Perſone le più riſpettabili, prendeſi a maltrattare di propoſito uno de' lumi primarj, che adornano il ſacro Collegio, appunto pel motivo della* Lettera Enciclica, *che quì ſi difende, della quale ſe ne ſpaccia lui ſteſſo per Autore, o almeno per quello, che più d' ogni altro ebbe mano nel preparare, e diſporre le materie contenute nella medeſima. Quello ſcritto, diſſi, infame, e deteſtabile diede più forte impulſo a promuovere con calore la Stampa delle preſenti Lettere, coſa troppo indegna parendo, che un sì gran Perſonaggio, e lo ſteſſo Sommo Pontefice, che dell' opera ſua ſi prevalſe, reſtaſſero sì vituperoſamente trattati, non che dall' infelice Autore de'* Dubbj, *da quello eziandio (ſe pure non è il medeſimo) della nuova eſecrabile Scrittura, per una* Lettera, *che, oltre il carattere venerabile di* Breve Pontificio, *è un capo d' opera di ſapienza, e dottrina. Ricevi dunque, ſaggio Lettore, con pieno aggradimento queſte cinque Lettere, che oggidì vengono in luce, e da eſſe raccogli, ſiccome da un canto la ſtima grande, che far ſi dee dell'* Enciclica *Pontificia, così dall' altro il giudizio, che dee formarſi della temerità, e impudenza di coloro, che preteſero di cenſurarla, e impugnarla.*

PRE-

PREFAZIONE
DELL' AUTORE

Della Traduzione Francese di queste Lettere.

LE Lettere, ch' io presento al Pubblico, scritte già furono nell' Italiana favella da un de' più dotti Personaggi di quel Paese. S' io far ne volessi il giusto convenevole elogio, temerei di detrarre al fino discernimento de' Leggitori; dacchè gl' Intendenti, e fra gli altri quelli, che sono nelle Sacre Materie versati, viepiù ne concepiranno, ch' io medesimo non saprei dirne. Le opere di questo illustre Scrittore girano qui per le mani di tutti; nè vi è, chi non gli renda da lungo tempo quel tributo di lodi, ch' ei giustamente si merita. Quindi è, che hassi di qua da' monti una persuasione costante, che la Difesa della Enciclica di Benedetto XIV., contra gli attacchi dello sfrontato Autore de' *Quattro* iniqui *Dubbj*, esser non potesse affidata a mano migliore.

L' Amico, cui sono indiritte, non è già immaginario, nè finto a capriccio: Egli è un Personaggio distinto di grado e di merito nella Chiesa; Egli è uno di quegli Amici, che il nostro Autore ha saputo col suo merito senza numero procacciarsi; ed è quegli medesimo, che lo ha posto all' impegno di scriverle, e fors' anche per ispezial commissione del Santo Padre. Ciò che vi ha di certo, si è, che la Santità Sua n' era bene

informata; che le Lettere han conseguito le Approvazioni de' Romani Censori; e che si stava già per metterle sotto il Torchio, allorchè il Santo Padre Benedetto XIV. fu chiamato a vita migliore.

La morte di questo Illustre Pontefice per poco non defraudò il Pubblico di un'Opra così importante: Conciosiachè l'Autore (il quale, pel numero grande di Opere luminose in difesa della verità da lui prodotte, era da certuni soverchiamente preso di mira) stavasi infra due, cioè se dovesse all'intutto sopprimerle, ovvero al più al più non lasciarle correre sennon manoscritte nelle mani di alcuni Amici di confidenza. Privo egli di quel valido Patrocinio, che dal Santo Padre defunto avrebbe potuto sperare, temeva, e a gran ragione, di rimanersi esposto a quanto sa ispirare la disperazione a coloro, che in veggendosi irreparabilmente al di sotto, si recano a fare gli ultimi sforzi, e all'impazzata avventurano il tutto. La temeraria audacia dell'Autore de' *Quattro Dubbj* era bastevole per far concepire, quanto saprebbono attentare contra un Privato coloro, che oltra ogni dovere aveano sì maltrattato il Papa medesimo. In fatti, se han potuto lasciarsi spingere dallo sdegno tant'oltre, fino a non sentir orrore nell'assalire di fronte e con tale impertinenza un'Enciclica del Santo Padre, che è poi un Decreto solenne, emanato dalla Cattedra di Si San Pietro, e un Decreto sì universalmente applaudito; come avranno eglino il menomo riguardo per chi alle loro idee stravaganti si oppone? La Enciclica avea loro tolto di mano il frutto di tanti anni di cabbale; quindi ponendosi con queste lettere in una chiara evidenza il lor torto, non avea forse l'Autore di esse ogni ragion

gion di temere del loro risentimento. Ma un Soggetto di rango, in cui lo zelo per la verità va del pari colla Pietà e Dottrina, e nel cui seno deposto avea il nostro Autore le dubbiezze e timori, onde si sentiva agitato, diedegli cuore a non ritrarsi da sì bel cammino, ed a sagrificarsi piuttosto, se pur bisognasse, anzichè tradire con un vile silenzio quella verità, per cui altre fiate sì generosamente e con esito sì felice e glorioso avea combattuto. Si arrese pertanto alle generose insinuazioni di un Amico, della sua stima e confidenza sì degno; e quindi è che ai maneggi dell' Illustre Cavaliere l' Italia è debitrice della prima impressione di queste Lettere.

Non si tenne perciò ristretto all' Italia sola lo zelo di questo Signore; dapoichè bramoso altresì di farne parte alla Francia, cui pare abbiano le nostre Lettere più particolare rapporto, fissò l' occhio sopra di me, per affidarmene la Traduzione. Avrebbe potuto certamente fare una scelta migliore: nondimeno la parzialità, onde mi onora, e la certezza di poter di me francamente disporre, lo hanno determinato ad addossarmene l' incombenza, a che la sola ubbidienza potè rassegnarmi. Una interna persuasione della poca mia abilità mi stimola a chiedere al Leggitore perdono di que' difetti, in cui pel lungo soggiorno da me fatto in istranieri Paesi potrò esser caduto: imperciocchè egli si accorgerà senza dubbio, esser io di lunga mano men felice nelle espressioni di coloro, che sopra di me hanno il vantaggio del dolce commercio socievole della Francia. Di buona voglia perciò mi protesto, che se alcune macchie vi si scopriranno, (e forse ve ne saranno anche troppe) dovranno esse a mia sola colpa recarsi: Laddove per lo contrario, se l' Opra

avrà la fortuna di pur piacere, dovrassene tutto il merito nella bontà del Testo dell' Autore rifondere. Ma pure se non mi è venuto fatto di giugnere a quella eleganza di stile, che a gran ragione si ammira nell'Opere, ch' escono alla luce oggidì nella Francia; so nondimeno di aver fatto ogni sforzo per rendermi intelligibile. Non ho mancato neppur un jota nella fedeltà della Traduzione; e se pure qualche libertà mi son preso, ciò non fu, sennon quanto per sostenere il genio della Lingua è lecito ad un Traduttore, senza che in niente il nerbo dell' Originale resti alterato. Ho amato dappertutto di attenermi ai sentimenti dell' Autore; eziandio in que' luoghi, dove (per quanta stima io abbia per la di lui dottrina e pietà) confesso di non intieramente con esso accordarmi. E ciò mi sono avvisato di dover fare, perchè sostenendo i Francesi e gl' Italiani delle Opinioni diverse, credute da ciascun di loro assai ben fondate, nè per anche espressamente dalla Chiesa dannate; sarei stato poco fedele, se avessi stiracchiato i sentimenti dell' Autore, ovvero li avessi trasformati ne' nostri. Senzachè, oltre l'avere adempiuto male all' uffizio di Traduttore, avrei altresì tradito la confidenza dell' Illustre Cavaliere, da cui l' Opera mi fu commessa, e procacciato fuor di proposito de' rimproveri al degno Autore.

I sentimenti di questo Scrittore insigne son quelli, che dalla sua educazione, da' suoi Studj, dalla sincerità, onde fa professione, e dal suo giusto rispetto per la Corte di Roma sonogli stati dettati. Egli opportunamente ha fatto buon uso della libertà concedutagli; e può dirsi, che niun' Opera, fino al dì d' oggi in Roma approvata, tanto accordi alle Massime appellate colà *Oltra-*

mon-

montane. Effetti son questi della forza della verità, dell'amor della pace, e della cognizione che si ha oramai di chi mira a turbarla; per le quali cose certamente ci viene adesso tanto accordato. Un somigliante zelo pertanto dee farci misurare le nostre espressioni, e persuaderci a conservare l'Unità Cattolica, che mai sempre ci fu sì preziosa, usando tolleranza con chi ci tollera, non impegnandoci che per la sostanza, senza passione per cotali formule o minuzie, che pajono non accordarsi co' nostri sentimenti, e rette intenzioni. Spieghiamci con tutto il rispetto per la Corte di Roma, che fuor di dubbio lo merita; mostriamo quella dolcezza, che ispira la carità: E sì le viscere di Chiesa Santa, che sempremai ci ha tenuti per veri Figliuoli, non verran meno di quella tenerezza di Madre, onde i Figliuoli risguarda generati da Lei in Gesù *Cristo*, e de' quali essa sola è la consolazione e il ricovero. Già siam resi accertati, che questa Madre comune non dubita più, se i nostri sentimenti sieno Cattolici, dacchè il Vicario di G.C. ha permesso, che queste Lettere munite dell'Approvazione di celebri Censori ne prendano la Difesa. Già la Dottrina dell' Evangelio, e la Sana Morale sono in sicuro; dacchè i Sovrani Pontefici han preso a sostenerla, e per consentimento de' medesimi altresì un numero grande d' Illustri Teologi delle Scuole Agostiniana e Tommistica; e per fine dacchè la Santa Sede non cessa di fulminar Censure contra le Dottrine poco sane, equivoche ed empie, che o sotto l'ombra della Bolla, o anche alla scoperta, si è fatto forza d' intrudere e di autorizzare. Rendiamo adunque le più umili azioni di grazie al Dio delle Misericordie, il quale, colla venerabile Enciclica di

Benedetto XIV. di Santa memoria, si è degnato di restituire la pace alle Chiese della Francia, in un tempo, che sembrava il più critico, e in cui non vi era la menoma apparenza di sperare un sì gran benefizio. Speriamo altresì, ch' Egli conserverà questa desiderabile pace per mezzo delle cure paterne dell' Illustre Pontefice Successore Regnante; e ringraziamo di cuore la Divina Clemenza, la quale permette, ch' essa vieppiù si raffermi con queste Lettere, che distruggono da capo a fondo i pessimi macchinamenti dei perturbatori della tranquillità della Chiesa. Queste Lettere, che incontrano qui l' applauso di tutti, metter dovrebbono sigillo alla nostra quiete; se pur non verranno attaccate da novelle contese sopra minuzie ridicole, che sole turbar possono quella felicità, onde per la grazia dell' Altissimo incominciamo a godere. Se da ambe le Parti tenuto si fosse quel metodo pacifico e pien di prudenza, di cui molti Soggetti di merito si servirono; senza dubbio le dispute state sarebbono meno violenti, e più presto sarebbono terminate. Ma certuni, cui erano vantaggiose queste discordie, aveano troppo interesse ed impegno per fomentarle e fiancheggiarle con tutto il credito loro e potere. Essi hanno scaltramente sparso la zizzania sul Campo del Padre di Famiglia, e con false relazioni hanno irritato lo spirito de' Fratelli, affine di avanzare i loro interessi sotto l' ombra delle dissensioni. Fu senza dubbio la Provvidenza Suprema, che pe' suoi fini maisempre adorabili volle permettere, che quest' Incendiarj prevalessero per qualche tempo. Ma dove finalmente andò a terminare la loro malizia? La verità ha dovuto trionfare, e da queste medesime dispute Iddio Signore ne ha tratto la sua

mag-

maggior gloria: Imperciocchè non hanno esse ad altro servito, sennon se a porre in una chiarezza più risplendente i punti più essenziali della Dottrina e della Morale Cristiana, e a far sempre meglio conoscere, quai fossero i veri nimici della verità e della pace. Quindi, allorchè piacque al nostro Iddio di bontà infinita, la tranquillità si è veduta risorgere; il cuor de' Figliuoli si è riunito a quello de' Padri, con legami di carità vicendevole sì stretti e forti da non più rompersi; il credito delle malvagie Dottrine, malgrado l' impegno grande di farle valere, e di sostenerle, appoco appoco è caduto; ed esse al presente sono del tutto screditate, ed esposte all' obbrobrio che meritano. Ed o felici i lor Partigiani, se (mediante la Grazia onnipotente dell' Altissimo, che tutti i Buoni implorar debbon per essi) sapranno approfittarsi di questa confusion salutevole, per umiliarsi sotto la Potente Mano di Dio, per rientrare in loro medesimi, e per recare in avvenire altrettanto vantaggio ed edificazione a' Fedeli, quanto per l' addietro furono le lor Dottrine di danno e di scandalo! Può egli cotanto sperarsi? E perchè no? *Non est abbreviata manus Domini*: Ed egli è non meno utile che lodevole il dimandarlo con voti ardenti, e con rassegnazione al Divin beneplacito. Tanto fa, e tanto far dee, chiunque ha ferma credenza, tutto potere il Signore, nè esservi nulla, che sperar non si possa dall' Alta Divina Clemenza. Preghiamolo adunque, ch' Egli accordi a' nostri voti una grazia sì grande; ch' Egli ci riunisca tutti in un medesimo spirito di carità; ch' egli spezzi i cuori di pietra degl' Increduli e de' Peccatori; ch' Egli conceda a noi tutti un cuor nuovo e pieghevole alla voce

de'

de' ſuoi precetti; ch' Egli ſi faccia oprar bene per puro amore; e per fine ch' egli viva in noi tutti, e noi in Lui. Opre ſon queſte della ſola Mano Onnipotente di Dio, nè altri, fuori di Lui, può effettuarle. Preghiamlo dunque, ch' Egli le faccia per la ſua Grazia: Preghiamlo, ch' Egli ci muova a pregare, che la pienezza del ſuo regno venga ſu i noſtri cuori, e che la ſantiſſima volontà ſua facciaſi in noi ed in tutti, adeſſo, e nell' eternità ſempiterna. Così ſia.

INDICE
DELLE LETTERE.

LETTERA PRIMA.

LETTERA II.

LETTERA III.

LETTERA IV.

LETTERA V.

NOI

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

AVendo veduto per la Fede di revisione ed approvazione del P. F. Serafino M. Macharinelli Inquisitore del S. Offizio di Venezia nel Libro intitolato *Lettera Enciclica del Sommo Pontefice Benedetto XIV. diretta all' Assemblea del Clero Gallicano con aggiunte MS.* non v' esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimenti per attestato del Segretario Nostro niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo Licenza a *Giuseppe Bettinelli Sampatore di Venezia*, che possa essere stampato, osservando gli ordini in materia di stampe, e presentando le solite copie alle pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Data li 28. Maggio 1761.

(Angelo Contarini Proc. Rif.
(Bernardo Nani Ref.
(Francesco Morosini 2. Cav. Proc. Ref.

Registrato in Libro a carte 90. al num. 273.

Giacomo Zuccato Segretario.

Addi 2. Giugno 1761.
Regristrato nel Magistrato Eccellentiss. degli Esecutori contro la bestemmia.

Gio: Pietro Dolfin Segretario.

ERRORI.	CORREZIONI.
Pag. 17. l. 8. persecuzioni	prevenzioni
Pag. 22. l. 1. ad un legittimo	da un legittimo
Pag. 83. l. 17. dimandano.	dimandano?
Pag. 84. l. 19. taceret, & ex hoc fides	taceret, & ex hoc traderetur, vel quod non haberet fidem, vel quod fides.
Pag. 110. l. 29. vel alii	vel aliis
Pag. 116. l. 2. n. atcatto	attaccato
Pag. 118. l. 26. iniustas	inustas,
Pag. 156. l. 33. *agli infedeli*	*d' infedeli*
Pag. 189. l. 28. ricavasi	ricavisi
Pag. 191. l. 26. richiamo	rechiamo

LET-

LETTERA
PRIMA

CHE SERVE D'INTRODUZIONE ALLE LETTERE SEGUENTI.

AMICO CARISSIMO.

I. Ottobre 1757.

I. IO non ſo, ſe debba rendervi grazie, o dolermi di voi per lo ſcritto infame, ſedizioſo, e ſciſmatico, che m'inviaſte nel paſſato Ordinario, contenente i dubbj propoſti agli Eminentiſſimi Cardinali, che preſiedono alla Sacra Congregazione *de Propaganda*. Se da un canto riconoſco per eſſo, e mi è gratiſſima, la premura, che dimoſtrate di ragguagliarmi delle coſe più intereſſanti, che van ſuccedendo in codeſta alma Città di Roma; dall' altro voi con eſſo dato mi avete motivo di tanta pena, e alterazione di animo, che ne ho riſentito, e ne riſento pur anche notabile aggravio. Che indegnità! Che impertinenza! Che inſoffribile temerità! Chi mai penſato l'avrebbe, cariſſimo Amico, che tra' Cattolici trovar ſi poteſſe Uomo sì preſontuoſo, ed ardito, che nulla curando le Umane, o Divine Leggi, poſtoſi ſotto de' piedi ogni riſpetto verſo la Suprema Autorità della

Sede Apostolica, della Sacra Congregazione, del Vicario di Gesù Cristo, pigliasse in mano la penna per impugnare, per censurare, e, diciamolo pure, per deridere la Venerabile *Lettera Enciclica* del nostro Santo Padre, diretta all' Assemblea del Clero Gallicano; che è a dire, un Oracolo Pontificio emanato, dopo le più serie, e mature deliberazioni, dalla Augusta Cattedra di San Pietro, da quella Cattedra, che fu costituita da Cristo Maestra infallibile di verità? Qual più orribile attentato di questo? Un Luterano, un Calvinista, un dichiarato nimico della Sede Apostolica potea far di vantaggio? Chi può mai riflettervi senza sentirsi commovere ad alto sdegno; ed esclamare a tutta voce, *o tempora! o mores!* E' vero, che l' infelice Autore dell'abbominevole scrittura, atterito dall'enormità dell' eccesso che commetteva, non ebbe il coraggio di dirigerla immediatamente al Santo Padre; ma piuttosto *Amplissimis*, siccome leggiamo nel titolo, *S. R. E. Cardinalibus*, *&* *Clarissimis Theologis in Urbe Præneste congregatis*; de' quali parla poi nella proposta de' dubbj, quasi dessi ne fossero della *Enciclica Lettera* gli unici Autori. Ma converrebbe essere affatto cieco, o privo del comun senso, per non vedere, che questo fu un miserabile suo pretesto, inventato affine di esprimere con più libertà i sentimenti dell'animo suo maligno. Imperocchè, e chi non sa, che la *Lettera Enciclica* è Opera del Capo visibile della Chiesa, pubblicata dall' Apostolico suo Trono, munita della Suprema sua Autorità, e inviata a suo nome ai Vescovi della Francia? Poteva per avventura ignorarlo lo sciagurato Scrittore; mentre chiaro apparisce dalla *Lettera* stessa, che impugna? Or da ciò chi non

vede,

vede, a qual grado sia giunta la temerità di costui? Tutte quelle espressioni, e formole insolentissime, che ha avanzate nel suo detestabile scritto, tutte tendono a ferire, non che i soli Eminentissimi Cardinali, (che pur sarebbe un eccesso gravissimo) ma il Sovrano Gerarca, il Sommo Pastore della Chiesa Benedetto XIV. A lui si attribuisce di avere alterate colla sua *Lettera* le Costituzioni del suo Predecessore Clemente XI. A lui l'avere avuta maggior premura di rendersi benemerito de' Giansenisti, che di conservare il Sacro Deposito della Fede spiegata nella Bolla *Unigenitus*: *benemereri potius de Jansenistis studuit, quam fidem explicatam in Bulla Unigenitus prædicare*. A lui l'aversi prevaluto di una economica disposizione sempre abborrita dalla Chiesa di Dio, siccome consta nelle cause di Onorio, e Liberio, dell' Enotico di Zenone, e del Tipo di Costante: *ab hujusmodi Oeconomia abhorruit semper Ecclesia Dei, uti factum scimus in causa Honorii Papæ, in causa Liberii, Hoenotici Zenonis, & Typi Constantis*. Sopra di lui vanno a cadere quelle accuse, di aver procurato di mettere al coperto la fama degli Eretici con pregiudizio delle regole, e sentimenti perpetui della Chiesa: di aver malamente intesa, e applicata la Dottrina dell' Angelico Dottor S. Tommaso, e stabilite risoluzioni contrarie alle comuni sentenze de' Dottori, e Teologi. Contro di lui finalmente sono diretti quei sarcasmi, quelle ironie, quelle tante altre malediche proposizioni, di cui va sparsa da capo a fondo l'infame scrittura. Può esservi un solo Cattolico, che non inorridisca al pensiero di eccesso sì enorme, e non senta ribollirsi nelle vene il sangue contro chi presunse d'insorgere con arroganza sì esecranda, *adver-*

ſus Dominum, & adverſus Chriſtum ejus.

II. La temerità di coſtui tanto più move a ſdegno, che va congiunta con una ſomma ignoranza, per cui pretende d' inſegnare, di correggere, di convincere di errore il Santo Padre, e Maeſtro di tutti i Fedeli, ſenza ſapere coſa ſi dica, o ſcriva, ſenza ben rilevare i ſentimenti della Lettera, che ardiſce d' impugnare, ſenza capire le Dottrine, di cui fa uſo, o per dir meglio, un'abuſo intollerabile. Non vi aſpettaſte quì già, Cariſſimo Amico, che io ſia per prendere in mano l' indegna ſcrittura, farne di eſſa un minuto eſame, e notarvi la ſtravolta intelligenza de' teſti della Divina Scrittura, e di San Tommaſo, e gli sbaglj, ed errori groſſolani, ne' quali è caduto. Voi ſteſſo abbaſtanza ſcoperti gli avrete con quel lume, e diſcernimento, di cui ſiete fornito, e gli avrà parimente rilevati ogni perſona intelligente, e capace, che abbia prima letta, e ponderata la lettera del noſtro ſapientiſſimo Pontefice. Io poſſo aſſicurarvi in parola di verità, che eſſendo quì ſtata letta fin da principio, e riletta con attenzione da Teologi dottiſſimi, e verſatiſſimi nelle teologiche diſcipline, tutti di comune conſenſo la giudicarono un capo d'opera di ſapienza, di prudenza, di dottrina: tutti la celebrarono con alte lodi; nè mi è accaduto di udirne un ſolo, che ritrovaſſe in eſſa materia di qualche, avvegnache leggieriſſima, critica. E con ugual ſentimento di applauſo, e di ſtima, ſiccome voi ben ſapete, fu accolta, e in Italia, e in Francia da tutte le perſone, cui o la paſſione, o lo ſpirito di menzogna non travolge la mente. E' ella dunque coſa ſoffribile, Amico, che in mezzo di tante acclamazioni di ſtima fatte da' più ſapienti a

ti a

ti a quella dottissima *Lettera* per sì gran tempo, ardisca ora un misero Teologuccio, il quale non ha saputo tampoco riferire a dovere il testo dell' Apostolo ai Corinti (*a*), di porsi all'impresa di screditarla, di combatterla, di censurarla? Se l'infelice non rispetta il Sacro Augusto Carattere del Capo visibile della Chiesa; non dovea almeno per interesse suo proprio rispettare il giudizio del Pubblico, e temere di trarsi addosso le derisioni, e le beffe di tutti i saggi, al tempo stesso, che presumeva di mettere in discredito la *Lettera* di un Pontefice, che si è fatto ammirare da tutto il Mondo, non solo per le cose grandi che ha operate, ma ancora per la vasta, e profonda sua dottrina, e scienza della Religione, siccome dicono i Vescovi della Francia (*b*), e di cui per confessione de' medesimi Eretici non ha avuto da gran tempo la Chiesa sul trono di Pietro il più dotto, e versato in ogni genere di erudizione.

III. Voi ben vedete pertanto, Carissimo Amico, quanto intollerabile sia la temerità di questo ignorante presontuoso Scrittore per qualunque verso vogliamo considerarla: e potete ancora argomentarne, che a maggiori estremità sarà ella

(a) *L' Apostolo scrive* Judæis quidem scandalum: Gentibus autem stultitiam: *e l' Autore l' ha riferito all' apposto:* Gentibus scandalum: Judæis vero stultitiam. *Non può questo presumersi un fallo del Copista, poichè tutte le diverse Copie, che ho potuto vedere, convengono nella medesima lezione.*

(b) *Nella Lettera a lui scritta sull' affare presente.*

per giugnere, quando repressa non venga con qualche sonoro, esemplare, severissimo castigo. Ne dubitate voi per avventura? Attendetemi, che io spero di rendervi capace di ciò con una osservazione, che voi forse avrete fatta più volte. Le circostanze di questo fatto sono tali, che determinano ogni mente sensata a giudicare, che l'infame scritto sia parto della penna di qualcheduno di quei malcontenti, i quali dopo di avere usate in Roma tutte le diligenze, e tentativi possibili, perche l'*Enciclica Lettera* formata fosse a norma del loro genio, e dopo di aver impiegati de' forti maneggj in Parigi, affinche accettata non fosse, se non coll'aggiunta da loro pretesa e colle determinazioni conformi ai loro privati disegni; non avendo potuto ottenere l'intento, hanno declamato altamente contro di essa, e in Francia, e in Italia. E senza anche questa sì chiara riprova, basta leggere lo scritto, ed avere qualche notizia de'fatti succeduti a'giorni nostri, per tosto certificarsi, che non altronde sia egli sortito, che dalla fazione di que' Molinisti, i quali ubriachi degli onori, e glorie della illustre lor Società, nulla curano le rette sue massime, e gli esempj di umiltà, e moderazione Cristiana, che risplendono in tanti, e tanti lor Confratelli. Richiamate, Amico Carissimo, alla memoria le condotte di poco rispetto tenute da parecchi di loro verso la Santa Sede, non vi dirò già quelle del passato Secolo, specialmente sotto Alessandro VII., e Innocenzo XI., o ancora del Secolo nostro sotto Clemente XI., ed altri Romani Pontefici; ma quelle sole, che abbiam vedute sotto il Ponteficato presente: e da queste argomentate, qual giusto motivo vi sia, di temere, che giungano a commettere maggiori eccessi di

di arditezza, e temerità, qualora raffrenati non vengano con esemplari gastighi . Ricordatevi de' libri, e scritture, che pubblicarono a favore del P. Benzi, malgrado il Decreto del Santo Padre, che vietate rigorosamente le avea ; del famoso libello della *Ritrattazione solenne di Fra Concina*, che ristamparono più volte, dopo ancora la proibizione di Roma, e l' esecrazione di tutti i buoni Fedeli ; della divulgazione, che han fatta pel Cristianesimo del pericoloso libro dell' *Istoria del Popolo di Dio* , nulla curando i divieti non solo de' Vescovi, ed Arcivescovi , ma eziandio della Sede Apostolica . Vi risovvenga , qual conto mai fecero del giudizio autorevole della Sagra Congregazione, e dello stesso Sommo Pontefice, che rigettò le denunzie fatte delle sentenze ortodosse dei PP. Berti, e Belleli, cioè della Scuola Agostiniana , e sopra tutto dell' audacia incredibile , onde si opposero al Decreto condannatorio della *Biblioteca Giansenistica* , scrivendo insolentissime lettere per deprimerne, ed annullarne l' autorità , e ristampando in onta di esso il dannato libro col titolo di *Dizionario Giansenistico* . E confrontando poi questi , ed altri coll' ultimo temerario attentato di cui parliamo , riconoscete l' avanzamento nell' arditezza, che van facendo questi Uomini torbidi, e rivoltuosi, e gli eccessi sempre maggiori, che abbiamo a temerne, se con maniere risolute, e forti repressa non venga la loro baldanza .

IV. Giustissima pertanto è stata la deliberazione presa , siccome voi mi assicurate , dal nostro Sommo Pontefice, il quale persuaso della necessità di mettere riparo a un disordine sì scandaloso ; ha data commissione , e ordini pressantissimi al Tribunale del Sant' Offizio di fare perquisizioni severe dei delinquenti : ma che malagevole riesca

il discoprirli, attesi i motivi che mi accennate, e il giuramento fatto da certuno, sopra cui cadeva massimamente il sospetto. Qualunque però sia la difficoltà, che possa incontrarsi nella scoperta de' rei, io non dubito punto, che non si venga finalmente a capo di questo importante affare, quando si adoprino diligenze non ordinarie, e il processo si formi senza umano riguardo, e senza badare a' giuramenti, che far si potrebbono dalla parte sospetta; giacchè poco, o niun caso far si può de' giuramenti di Probabilisti, e di Probabilisti, che hanno in alto credito i Sanchez, i Tamburini, i Castropalai, e simili altri Scrittori, i quali colle dottrine su gli equivoci, restrizioni, e amfibologie rendono lecite le attestazioni giurate di falsità perfino ne' più sacrosanti, e rispettabili Tribunali: per lo che è necessario nel caso nostro di servirsi di altri mezzi più efficaci, e vaevoli a discoprire la verità: e tai mezzi non mancheranno di usare i savissimi, e prudentissimi Giudici destinati a tal' oggetto dal nostro Santo Padre: cui tutti i buoni desiderano lunga vita, e prospera salute a vantaggio sempre maggiore della Chiesa Cattolica, da Lui governata con tutta la vigilanza, e saggezza, e illustrata con tante azioni gloriose, e con tante Opere insigni, che ha date alla luce. Se in questa lettera, Carissimo Amico, scritta a scorsa di penna per uno sfogo del mio dolore, qualche cosa col discernimento vostro ritrovate, che vi dispiaccia, laceratela tosto, senza participarla neppure a' più stretti confidenti. Ed io frattanto col più sincero sentimento mi protesto ec.

LET-

LETTERA II.

In cui, premessa una breve notizia di ciò, che diede occasione alla Lettera Enciclica del Sommo Pontefice, si dimostra la sodezza, e la saggezza ammirabile delle sue decisioni.

CARISSIMO AMICO.

Li 29. *Novembre* 1757.

I. IN somma, malgrado tutte le ragioni, che ho saputo addurvi, voi non volete punto acquietarvi al mio parere, e saldo sempre più persistete nell' esigere da me una accurata, e compiuta risposta dell'infame, sediziosa, scismatica lettera, scritta contro l' *Enciclica* del nostro Santo Padre diretta ai Vescovi della Francia. Che farò io dunque, cui tanto preme di non incorrere la vostra disgrazia con una risoluta ripulsa? Mi soggetterò a' vostri voleri, e procurerò di compiacervi nel miglior modo, che mi sarà possibile, attese le grandi occupazioni, onde voi ben sapete, che sono da ogni parte assediato, ed oppresso. Egli è ben vero, Carissimo Amico, che voi con ciò mi obbligate a fare all' indegna *Lettera* un'onore, che essa non si merita in verun conto: sendo che non di confutazione ella è degna, ma solamente di abbominazione, di esecrazione, e di esser lasciata eternamente sepolta in quelle caliginose tenebre d' ignominia, e d' infamia, a cui la condannò il Decreto tremendissimo della Sede Apostolica. Voi

mi

mi ſcrivete nell' ultima voſtra, che ſiaſi ſparſo coſtì, e prima, e dopo eziando la terribil condanna, *come i quattro dubbj propoſti non ammettevano alcuna ſoda riſpoſta*, e che il medeſimo ſia ſtato diſſeminato altresì in qualche luogo della Francia. Se altri che voi mel diceſſe, vi proteſto, che non potrei indurmi a credere, che, o l'infelice Autore, o veruno de' ſuoi parziali poteſſe mai giugnere a tal' eccesso, non dirò già, di sfacciataggine, ma di accecamento, di giudicar degno di qualche pregio uno ſcritto, il quale non è altro in verità, ſe non ſe un aborto moſtruoſo di malignità, di malvagia fede, d' ignoranza, di abbaglj, ed errori i più groſſolani, e ſenſibili, e laſciatemi pur dirlo, di ſcempiaggini, e ſcioccherie: dimanierachè conviene eſſer privo affatto di ogni lume, e diſcernimento per credere, che *non ammetta riſpoſta*. La riſpoſta, Cariſſimo Amico, è di già fatta compiutamente, e compariſce ella chiara, e lampante nella ſteſſa *Enciclica* del noſtro Santo Padre. Baſta fiſſare attento lo ſguardo ſoltanto ſu queſta ſaviſſima, e ſenſatiſſima *Lettera*, e porla in faccia all' indegna ſcrittura del temerario Cenſore, perchè toſto ſi vegga, quanto ſiano miſerabili, e ſciocche le oppoſizioni, che ha preteſo di farvi. E queſto è il motivo, per cui volendo pure, per ſoddisfare alle voſtre brame, confutarla diſteſamente, ho diſegnato di eſporvi prima ſotto agli occhi le deciſioni fatte dal Santo Padre, dichiararvi con tutta nettezza, e preciſione i venerabili di lui ſentimenti, e quindi paſſare a confrontarli con ciò, che ha detto il petulante Cenſore: e per tal guiſa farvi ravviſare con ogni chiarezza quei caratteri di *malignità*, *di cattiva fede*, *di ſomma imprudenza*, *di profonda ignoranza*, che

che risaltano in ogni parte della insolentissima lettera.

II. Ma, perchè, Amico Carissimo, abbiate sempre più maggiori argomenti della propensione, e premura che ho di servirvi, e d' incontrare, per quanto mai posso, il genio vostro, a questa fatica voglio aggiugnerne un' altra, che voi per avventura non vi aspettate: ed è di confuttare insiememente, almeno ne' punti principali, alcuni Anonimi Scrittori Francesi del numero degli opponenti alla Bolla *Unigenitus*; i quali in quest' anno medesimo han preteso di criticare in alcuni luoghi la medesima *Lettera Encilica* del nostro Sommo Pontefice, con maggior rispetto però verso l' alta sua dignità, ed il sublime suo merito, di quello abbia praticato l' impudente nostro Censore. Il titolo delle Opere loro è il seguente: 1. *Lettres sur le pechè imaginaire* scritte sul Mandamento, o Istruzione Pastorale dell' Arcivescovo di Parigi. 2. *L' Esprit du Noveau Bref de N. S. P. le Pape Ben. XIV. ec.* 3. *Question importante, si le Bref du Pape Ben. XIV. en reponse aux Evesques de l' Assemblee autorise les refus des Sacremens ec.* Per non divertirmi però troppo dallo scopo mio principale, contro di questi non parlerò, se non se nella dichiarazione de' punti della *Enciclica*, o sia *Breve* del Santo Padre, riservandomi d' impugnare a parte, e separatamente l' Autore dell' *infame lettera*. Ed ecco, Amico mio, l' idea, e disegno dell' impresa, cui mi accingo per ubbidirvi. Io divido la materia in più lettere, che non so per anche quante saranno, se tre, o quattro. Nella prima mi fermerò unicamente nella dichiarazione dell' *Enciclica* di Sua Santità, e nel confutare opportunamente le critiche de' tre accennati Autori

tori Franceſi. Nelle altre poi farò l' eſame accurato della *lettera infame*, e porrò ſotto gli occhi voſtri le portentoſe moſtroſità, che la rendono eſecrabile preſſo di tutti. E per procedere con chiarezza maggiore, diſtribuirò le mie lettere in varj paragrafi giuſta la qualità delle materie, o delle oſſervazioni. Siccome ho cominciato a ſcrivervi in linguaggio Italiano, così proſeguirò in queſto ſteſſo, che penſo ſia di voſtro maggior genio, e aggradimento. Cominciamo dunque da una breve notizia, che mi ſembra importante, di ciò che diede occaſione, e motivo alla *Lettera Enciclica*, e dell' effetto, che ha prodotto nel Reame di Francia, per cui fu ſcritta.

§. I.

Occaſione della Lettera Enciclica, e proſpero effetto della medeſima.

III. Nell' ultima Aſſemblea Generale del Clero Gallicano tenutaſi l' anno 1755., e compoſta di trentadue tra Cardinali, Arciveſcovi, e Veſcovi, e di trentadue altri Deputati, trattoſſi la quiſtione riguardo la condotta da tenerſi cogli Opponenti alla Bolla *Unigenitus* nell' amminiſtrazione del Sacramento dell' Eucariſtia. Tutti convennero nella maſſima di non eſigere *i Biglietti di Confeſſione, o la nomina del Confeſſore*, ſiccome eraſi praticato, e ſi praticava tutt' ora in alcune Dioceſi. Queſta parve loro con ragione una inſolita novità da non introdurſi nella Chieſa, e che veniva tacitamente riprovata dal contrario coſtume delle altre Chieſe del Mondo Criſtiano. Tutta la controverſia versò ſoltanto intorno il rifiu-

rifiutare, o accordare agli Opponenti il Sacro Viatico, e le regole da osservarsi su questo soggetto. I pareri degl' Illustrissimi Prelati non furono su varj punti uniformi, e si divisero in due partiti quasi uguali. Diciasette di loro, Capo de' quali e Presidente dell' Augusto Consesso era il Cardinale M. de la *Rochefoucault*, cui aderirono ventidue Deputati, spiegarono i lor sentimenti in dieci Articoli: e gli altri quindici Prelati (*a*) con dieci Deputati, in otto: cosicchè trentanove erano in tutti da una parte, e venticinque dall' altra: e per tal modo divisi senza mai poter insieme accordarsi persistettero fino al termine del Congresso. Nulla perciò potendosi fissare, o stabilire di positivo ne' punti controversi, attesochè le leggi di quelle Sacre Assemblee richiedono due terzi per lo meno de' voti per la validità de' Decreti, ed essendo già prossimo il fine del tempo a questa prefisso, tutti con unanime sentenza si riunirono in questa deliberazione di rappresentare al Vicario di Cristo, e Capo della Chiesa Universale le differenti loro opinioni, e sottomettersi a quanto sarebbe da lui giudicato, e deciso. Laonde fu data la commissione a Monsignor Vescovo de *Puy* di stendere a tal' effetto la lettera da inviarsi a Sua Santità, la quale fu poscia li 30. Ottobre dell' anno medesimo letta nell' Assemblea, e a pieni voti approvata, e segnata dal Cardinal Presidente. In codesta sensatissima lettera si dichiarano con gran nobiltà di espres-

(a) *Nella lettera circolare diretta dall' Assemblea ai Vescovi del Regno di Francia se ne contano* sedici: *ma il motivo si è, perchè durante l' Assemblea, uno de' Deputati fu eletto, e consecrato Vescovo di* Dyon.

pressioni, ed elevatezza di sentimenti, le circostanze, che gli obbligavano a ricorrere alla Santa Sede, il rispetto, e l' amore del Clero Gallicano per la Chiesa Romana, Madre, e Maestra di tutte le Chiese, la discrepanza de' loro pareri, la quale risultava dagli stessi Articoli uniti alla *Lettera*, e la ferma loro fiducia specialmente nella persona del Regnante Sommo Pontifice, che avria co' suoi lumi rischiarate le tenebre, e disgombrate le difficoltà, che li tenevano divisi di opinione. *Noi ci stimiamo felici*, dicono tra le altre cose, *che in questi tempi sì critici Iddio abbia dato alla sua Chiesa un Capo tanto versato nella scienza della Religione, quanto amante della pace, e della concordia. Voi di già, Santo Padre, vi siete fatto amare, ed ammirare da' Popoli della Francia, sì per le testimonianze reiterate della vostra Benevolenza, che per tutto quello, che fatto avete di grande per la Chiesa. Il novello benefizio, che a noi sarà più prezioso di tutti gli altri, che abbiam fin quì ricevuti da voi, metterà il colmo alla riconoscenza, e alla venerazione, di cui la Francia sarà eternamente per voi penetrata ec.*

IV. Essendo già per isciogliersi la Sacra Assemblea rimisero i Prelati la *Lettera* in mano del Re, affinchè si compiacesse di spedirla egli stesso al Santo Padre, e d' insistere per la risposta: siccome in effetto la spedì li 19. *Dicembre* dell' anno medesimo, accompagnata da un' altra sua, ripiena essa pure di espressioni di quel singolare rispetto, e venerazione, che ha ereditata da' suoi Maggiori verso la Sede Apostolica, e che specialmente conserva verso il nostro Sommo Pontefice, il quale col suo glorioso Pontificato si è conciliata la stima, e l' ammirazione di tutto l'

Orbe

Orbe Cristiano. Ricevuta ch' ebbe il Santo Padre l' una e l' altra ossequiosissima lettera con varj scritti spettanti la quistione, deliberò d' impiegare le cure più seriose dell' animo suo per aggiustare le differenze insorte con una decisiva risposta, che ponesse fine alle controversie, e rendesse la calma alla Chiesa di un Regno sì benemerito, e sì diletto alla Santa Sede. Deputò primieramente all' esame degli *Articoli* i più dotti Cardinali del Sacro Collegio, i quali, e coi lumi loro proprj, e col mezzo de' più sapienti, e disappassionati Teologi, discussero a fondo la materia, le memorie trasmesse da' quindeci, e da' diciassette Prelati, e le ragioni, che militavano, o militar mai potevano per l' una, e per l' altra parte. E quindi poi volle egli stesso coll' alta sua dottrina, e penetrazione di mente, farne de' loro pareri registrati in iscritto un profondo accuratissimo squittino, riflettendo maturamente sopra tutte le circostanze de' fatti, sopra le varie parti della quistione, e sopra i diversi progetti, che si giudicavano più adattati a pienamente risolverla. E dopo più mesi di assidua applicazione, dopo di aver fatto offerire per tal effetto Orazioni, e Sacrificj all' Altissimo, e dopo di avere con calde preghiere invocato il Divino Spirito, e implorato il Santo suo lume, dichiarò finalmente le ultime sue deliberazioni nella *Lettera Enciclica* diretta a' Cardinali, Arcivescovi, e Vescovi, del Reame di Francia, in data de' *16. di Ottobre* dell' anno passato 1756. Questa *Lettera*, o sia *Breve* del Santo Padre giunse nelle mani del Re li 27. del detto mese: ed egli ricevutala con piena riverenza, e sommissione, la fece stampare al *Louvre* li 14. del seguente mese di Novembre, e con altra sua circolare la indirizzò a ciascun Ve-

sco-

ſcovo del ſuo Regno, perchè eſeguiſſe le Pontificie determinazioni, e regolaſſe in conformità le ſue condotte nel rifiutare, o concedere agli Opponenti il Sacro Viatico. Voi forſe, Amico mio, aggradirete di ſentire il contenuto di queſta Lettera del Re a' Veſcovi della Francia, la quale è poco nota in Italia: ed io non voglio privarvi di sì giuſta ſoddisfazione; tanto più, che eſſa può ſervire per meglio conoſcere la temerità, e l' impudenza di quel miſero Scrittore, che ha avuto l'ardimento d' inſorgere contro di un *Breve Apoſtolico* di un Pontefice sì venerato, e ſtimato da un sì gran Sovrano del Mondo. Eccolo.

V. „ M. Veſcovo di..... Il noſtro Santo Pa„ dre il Papa mi ha inviata la ſua riſpoſta alla „ lettera, che l' ultima Aſſemblea Generale del „ Clero del mio Regno gli ſcriſſe con mio ag„ gradimento li 31. Ottobre, per dimandargli i „ ſuoi avviſi, ed iſtruzioni Paterne ſulla diver„ ſità di opinioni, che era ſucceduta nelle deli„ berazioni di queſta Aſſemblea. Io vi comuni„ co queſta riſpoſta..... (a). Ed io mi atten„ do dal voſtro zelo per il bene della Religione, „ e tranquillità dello Stato, che voi vi unirete „ alle premure, e a' ſentimenti *di un Pontefice*, „ *le di cui virtù, e i di cui lumi ſono l' ornamen*„ *to, e la conſolazione della Chieſa*: e che per „ quanto dipenderà da voi ſteſſi, concorrerete „ colle mire, che io mi propongo, per conſerva„ re i diritti della giuriſdizione, che appartengo„ no alla Chieſa, e per aſſicurare ſolidamente il

„ ri-

(a) *Quì ſi ommettono due, o tre righe, che nulla ſervono all' intento.*

„ rispetto dovuto alla Religione, e ristabilire la
„ tranquillità del mio Regno. “

VI. Questo *Breve* infatti ha prodotti felicissimi effetti, e promossa la *tranquillità*, e la calma in quel sì florido Reame. Il Corpo de' Prelati si è sottomesso alle saggie disposizioni del Santo Padre: gli Opponenti alla Bolla han deposte per la maggior parte quelle persecuzioni, che li rendevano men disposti a riceverla: i Molinisti, cui più dispiacciono le decisioni del *Breve*, non ardiscono di sparlarne in pubblico per timore del Re, e de' Parlamenti, che invigilano sopra le loro condotte. In somma siccome scrive un moderno Autore Franzese (*a*). *Dio volesse, che un simile Breve fosse stato inviato alla Francia fino dal principio delle turbolenze, che sarebbe stato riguardato fin d' allora come il regolamento più opportuno, e più utile ai bisogni del Regno, e della Chiesa.*

VII. Tal'è, Carissimo Amico, in ristretto la serie istorica della *occasione*, o *motivo* della *Lettera Enciclica* del nostro S. Padre, e de' salutevoli effetti da essa prodotti. Ora a confusione di chiunque ha avuta l' arditezza di criticarla, e impugnarla, mi avanzo ad esporvela sotto de' sguardi nel suo vero, e naturale prospetto, in cui dee rimirarsi, e che ci dimostra le savissime intenzioni, e deliberazioni di Sua Santità. Lascierò di riflettere sulla introduzione, o preludio della medesima. Contien questa in poche parole i sentimenti di amarezza, e dolore del Santo Padre nel vedere agitata per tanti anni da divisioni, e discor-

(a) *Lettre de M. . . . . ou examen impartial ec. p.* 82.

ſcordie la Chieſa di un fioritiſſimo Regno: i gemiti, e lagrime, che ſparſe avea dinanzi il trono della Maeſtà Divina, per impetrare dal Dio della pace una ſtabile, e ſoda tranquillità: le cure, e ſollecitudini, onde l'avea ſempre mai proccurata dal canto ſuo; e le lodi che ſi meritavano i Prelati dell'Aſſemblea a motivo della loro attenzione, e travaglj per iſvellere gli abuſi nelle Chieſe introdotti; e la pietà, e Religione del Re, che in nulla avea mancato di adoperarſi, affine di promuovere, e ſtabilire la concordia, e la pace. Tutto ciò dunque laſciando da parte vengo al corpo principale, o ſoſtanza della Lettera: e per diſtinguerla giuſta l'ordine delle materie, conſidererò prima l'autorità, che ſi attribuiſce alla Bolla *Unigenitus*: di poi il rifiuto de' Sacramenti preſcritto: Quindi la notorietà, che richiedeſi per tal rifiuto: in quarto luogo i caratteri di queſta notorietà: e finalmente l'applicazione delle Regole aſſegnate.

§. II.

Autorità, che ſi attribuiſce nella Lettera Enciclica *alla Bolla* Unigenitus.

VIII. Il noſtro Santo Padre premette alla determinazione della controverſia propoſta le ſeguenti parole: *Tanta eſt profectò in Eccleſia Dei Auctoritas Apoſtolicæ Conſtitutionis, quæ incipit* Unignenitus, *eademque ſibi tam ſinceram venerationem, obſequium, & obedientiam ubique vindicat, ut nemo fidelium poſſit, abſque ſalutis æternæ diſcrimine a debita erga ipſam ſubjectione ſe ſe ſubducere, aut eidem ullo modo refragari*. Egli, tralaſciati ſaviamente altri titoli, o appellazioni ſogget-

gette a litigj; chiama la Bolla *Unigenitus* con quella denominazione medesima, che data le'avea il suo Predecessore, che la promulgò, *Clemente XI.* nella lettera diretta ad un' altr' Assemblea Generale del Clero Gallicano tenuta l'anno 1714., cioè *judicium Apostolicum*, che vale lo stesso, che *Apostolica Constitutio*. Siccome in altri luoghi lo stesso Papa Clemente l'appella, ed afferma, tanta essere la sua Autorità nella Chiesa di Dio, e doversele tale venerazione sincera, ossequio, ed ubbidienza, che nessun Fedele possa sottrarsi dalla soggezione ad essa dovuta, o resistervi in qualche maniera, senza esporre a pericolo la sua eterna salute. Questa determinazione del Santo Padre è il fondamento, e la base di tutte le altre, che seguono. Alla Bolla *Unigenitus* devesi da ogni Fedele la venerazione, l'ossequio, e l'ubbidienza, se la consideriamo anche soltanto come una legge, o un Decreto del Vicario di Gesù Cristo, del Supremo Pastore delle anime, e Maestro della Chiesa Universale, di cui ciascun Fedele è tenuto ad ascoltare umilmente la voce, e sottomettersi alle sue ordinazioni, e comandi. Ma anche più se le deve ogni soggezione, e rispetto, considerando la grande autorità, che già gode in tutta la Chiesa di Dio: atteso che negar non si può da veruno, o mettere in dubbio con qualche soda apparenza di ragione un fatto troppo visibile agli occhi di tutti, che ella sia stata ricevuta con sommissione dal Corpo Gerarchico de' Sacri Pastori, che formano, e rappresentano principalmente la Chiesa, e generalmente dal Mondo Cattolico: e chi ha preteso fino ai nostri giorni di negare questo fatto, o cavillare su tale accettazione, non altro dovrebbe per ravvisarlo, che aprire ben gli occhi, e sgombrare d' intorno

le nebbie di certi pregiudicj, che loro impedifcono di vedere una luce troppo chiara, e brillante. Or ciò fuppofto non vi può effere verun Fedele, che non fia ftrettamente obbligato a preftarvi foggezione, ed ubbidienza, in vigore di quel precetto generale, che ci comanda di ubbidire ai legittimi noftri Superiori: precetto chiaramente efpreffo nella Divina Scrittura con quelle formole affai frequenti: *qui vos audit, me audit, & qui vos fpernit, me fpernit. — Obedite Præpofitis veftris, & fubjacete eis. — Omnis anima Poteftatibus fublimioribus fubdita fit. — Qui Poteftati refiftit, Dei ordinationi refiftit*: precetto, che obbliga di fua natura fotto peccato grave, e *mortale*; ficcome è manifefto dalle parole, che aggiugne l'Apoftolo: *qui autem refiftunt, ipfi fibi damnationem acquirunt*: e ficcome prova l'Angelico Dottor S. Tommafo nella 2. 2. q. q. 104., e 105. *Peccatum mortale eft*, dice il Santo nell'Artic. 1. del fecondo luogo citato: *quod contrariatur charitati, per quam eft fpiritualis vita. Exigit autem charitas Dei, ut ejus mandatis obediamus.... In præceptis autem Divinis continetur, quod etiam Superioribus obediatur. Et ideo etiam inobedientia, qua quis inobediens eft præceptis Superiorum, eft peccatum mortale, quafi Divinæ dilectioni contrarium, fecundum illud ad Rom. 13.: qui poteftati refiftit, Dei ordinationi refiftit &c.* Il Sommo Pontefice Paftore Sovrano della Chiefa, e legittimo fuperiore de' Fedeli pubblica una Coftituzione Apoftolica, comanda che oguno vi fi fottometta: La Chiefa Univerfale l'accetta: e di più nella Francia vien fatta *Legge di Stato*. Come dunque potranno fcufarfi da grave, e mortale peccato coloro, che ricufano d'accettarla, che vi refiftono, che vi fi oppongono, che negano in fomma di pre-

prestarvi la dovuta soggezione? Se pecca gravemente colui, che nega di soggettarsi ad una legge intimata dal suo legittimo temporale Sovrano, come non peccherà gravemente chi rifiuta di soggettarsi alla legge del suo legittimo Superiore spirituale, e ad una legge già accettata da tutta la Repubblica Ecclesiastica? Non si avverano quì le parole dell' Apostolo, che questi tali resistendo *potestatibus sublimioribus*, *Dei ordinationi resistunt*, *& ipsi sibi damnationem acquirunt*? Che è quanto per appunto esprime il nostro S. Padre con dire *tanta est in Ecclesia Dei Auctoritas &c. ut nemo Fidelium possit absque salutis aeternae discrimine a debita erga ipsam subjectione se se subducere, aut eidem ullo modo refragari* (*a*).

§. III.

a) *L' Autore del* Peccato Immagin. *su questa conseguenza scrive così p.* 307. „ *La proposizione è* „ *falsa nella sua applicazione. Imperocchè quand'* „ *anche fosse vero, che la Bolla sia stata ricevuta da per tutto, non ne seguirebbe, che* „ *nessuno de' Fedeli potesse far difficoltà di* „ *soggettarvisi, senza esporre a pericolo la sua* „ *eterna salute. Quante ragioni scusabili, in-* „ *nocenti, o anche legittime possono far dispa-* „ *rire queste idee di delitto! Il Breve stesso* „ *non accorda, che questo peccato dipenda prin-* „ *cipalmente dalle disposizioni dell' animo? Or* „ *quante circostanze nell' affare della Bolla pos-* „ *sono concorrere a rendere innocenti le disposi-* „ *zioni interne dei non sommessi ec.?* " *Ma egli confonde ciò, che è peccato mortale di sua natura*, e per se, *come dicono gli Scolastici, con ciò, che può* per accidente *scusare dal peccato.*

 L'

§. III.

Rifiuto de' Sacramenti ai pubblici, e notorj refrattarj alla Bolla.

IX. Dalla premessa proposizione il Santo Padre ne deduce una conseguenza, che non può essere più naturale, e legittima. I Refrattarj alla Bolla essendo colpevoli di un grave mortale peccato di disubbidienza, e sommissione ai legittimi loro Superiori, si rendono indegni di partecipare in questo stato dell' Eucaristica Mensa: e perchè la controversia proposta versava su i Refrattarj pubblici, e notorj, che chiedevano il Sacro Viatico, perciò risolve, che a questi tali senza veruna esitanza non si debba accordarlo per la regola generale, che esclude dalla Sacra Mensa i pubblici, e notorj peccatori. *Hinc porro consequitur, ut in ea quæ exorta est controversia, utrum hujusmodi refractariis Santissimum Corporis Christi Viaticum expetentibus denegari debeat, sine ulla exitatione respondendum sit, quoties prædictæ Constitutioni publice, & notorie refractarii sint, denegandum eis*

L' opposizione alla Bolla intimata ad un legittimo Superiore, è un peccato di disubbidienza per se stesso, o di sua natura mortale, *siccome abbiam detto con San Tommaso, anzi colla Divina Scrittura, e di questo parla il Santo Padre. Se poi possano darsi circostanze, o ragioni, che diminuiscano la gravità di tal peccato, o anche la tolgano del tutto; questa è un' altra quistione, sopra cui parleremo più abbasso.*

eis esse, ex generali nimirum regula, quæ vetat publicum, atque notorium peccatorem ad Eucharisticæ Communionis participationem admitti, sive eam publice, sive privatim requirat. Nulla di più vero, di più gusto, e di più conforme ai prescritti della Chiesa, e della Teologia. Il Refrattario alla Bolla è un peccatore, poichè tale il costituisce la volontaria, e deliberata sua disubbidienza al legittimo Superiore, e indegno per conseguenza di ricevere in tale stato il Divinissimo Corpo di Cristo. Se questo suo peccato sia segreto, ed occulto, pecca egli bensì chiedendo, e mangiando il Divin pane, e, come dice l' Apostolo, si fa reo del Corpo, e Sangue del Signore, e mangia egli stesso il suo giudizio: ma il Sacro Ministro, tuttochè sia consapevole del suo reato, non può negarglielo, quando pubblicamente lo chiegga. Allora nè può, nè deve concederglielo, quando pubblico, e notorio sia il suo peccato, comunque, o privatamente, o pubblicamente lo ricerchi. *Circa peccatores*, dice l' Angelico dietro la tradizione de' Padri, e della Chiesa (*a*), *distinguendum est. Quidam enim sunt occulti: quidam vero manifesti, scilicet per evidentiam facti, sicut publici usurarii, aut pubblici raptores, vel etiam per aliquod juditium Ecclesiasticum, aut sæculare, Manifestis ergo peccatoribus non debet, etiam petentibus, Sacra Communio dari:* e lo conferma coll' autorità di S. Cipriano, che così scrive nell' *Epist.* 10: „ pro dilectione tua consulendum me exi„ stimasti, quid mihi videatur de histrionibus, „ & Mago illo, qui apud vos constitutus ad„ huc in artis suæ dedecore perseverat; an talibus

(a) 3. *p. q.* 80. *art.* 3.

„ bus Sacra Communio cum ceteris Christianis
„ debeat dari ? Puto, nec Majestati Divinæ,
„ nec evangelicæ disciplinæ congruere, ut pudor,
„ & honor Ecclesiæ tam turpi, & infami contagione
„ gione fœdetur. " Questo stesso comprovar io
potrei col testimonio di cinquanta, e cento Rituali
sì antichi, come moderni, e colle sentenze
d' innumerabili accreditati Teologi, se la cosa
non fosse troppo chiara, o soffrisse qualche difficoltà
la decisione Pontificia.

X. Nulla sapendo opporre contro questa parte
del *Breve*, che apparenza avesse di verità, l' Autore
de l' *Esprit* ha avanzato a capriccio una falsità
manifesta. Egli si è infinto, che il Sommo
Pontefice seguendo i sentimenti dei Prelati dell'
Assemblea del Clero Callicano, parli quì di un
peccato pubblico, e notorio di Eresia, che attribuisca
ai Refrattarj alla Bolla: e quindi si mette
a difenderli, e purgarli da questa taccia ignominiosa.
„ Questi, dice pag. 7., senza errar nella
„ la fede non hanno altra colpa, che di non
„ essere sommessi ad una Bolla, che è un capo
„ d' opera d' indeterminazione. Ma quando questa
„ Bolla capace fosse di fissare a credenza,
„ che se ne può conchiudere contro di quelli, la
„ cui fede è pura ? " E a tal fine mette in
campo quanto ha operato Sua Santità a difesa
della Dotrina del Cardinal Noris, del Berti, e
Belleli, con che dice *ha convinto tutti gli spiriti
giudiziosi, che gli Opponenti alla Bolla hanno una
fede pura, e senza macchia, giacchè essi assicurano
con tutte le forze loro, e altamente si protestano
di non tenere altra Dottrina, che la insegnata da
quei Teologi*: e per tal guisa varie altre cose va
ripetendo per dimostrare, che non possono annoverarsi
tra gli Eretici. Ma questa osservazione

del

del nostro Autore a che serve mai quì? Non si è trattato nè presso il Santo Padre, nè presso l' Assemblea di Francia del peccato di Eresia; ma del peccato di disubbidienza certamente gravissimo. In tutto il testo del Santo Padre già riferito, e in tutto il rimanente della sua lettera v' ha ombra, o vestigio, onde ricavarne, che agli Opponenti attribuisca il peccato di Eresia? E i Prelati medesimi dell' Assemblea, che ricorsero al Papa per lume, e direzione delle loro condotte, hanno detta una parola, o fatto alcun cenno di questo delitto, o ne' *dieci*, o negli *otto* Articoli, che proposero? A che dunque fingersi a talento un nimico per vibrar contra d' esso i suoi colpi? A che impugnare lo scudo per difendere gli Opponenti da una accusa, che non è loro apposta nè dal Papa, nè dai Prelati? La colpa, che vien loro meritamente imputata, è colpa per se stessa grave, e mortale, è la loro disubbidienza, il loro orgoglio, la lor presunzione di resistere, e di opporsi ad una *Costituzione Apostolica*, e di già ricevuta in tutta la Chiesa: e se tal colpa sia pubblica, e notoria, gli costituisce peccatori pubblici, e notorj, e indegni per conseguenza di essere ammessi alla Sacra Mensa (*a*). Del resto per quanto spetta al reato di Eresia ne parleremo in altro luogo.

§. IV.

(a) *Frivolo, e vano è ciò, che quì dice l' Autore per iscusare la propria, e l' altrui non soggezione alla Bolla, che sia* un capo d' Opera d' indeterminazione; *volendo significare con questo non potersi sapere, nè il senso preciso, in cui furono le* 101. proposizioni *proscritte, nè la censura,*

§. IV.

Si distinguono più sorte di notorietà.

XI. Dopo di avere assegnata la generale Dottri-

sura, o qualificazione, che a ciascheduna di esse conviene. Imperocchè se non possono esso, e gli altri socj suoi rilevarne di quelle il senso preciso, accettino dunque la Bolla nel senso, in cui l' ha accettata la Chiesa, che infallibilmente è un senso Cattolico, e in nulla discordante dalle Dottrine di S. Agostino, e di S. Tommaso, e delle Cattoliche Scuole, siccome tante volte han dichiarato i Sommi Pontefici. Se non possono sapere precisamente, qual censura delle venti, e più, che leggonsi nella Bolla, debbasi dare ad ogni proposizione, se di malsonante, *se di* scandalosa, *se di* sospetta di errore *ec. basta, che essi accordino, che tutte ne meritano qualcheduna, considerate nel senso inteso dai Sommi Pontefici, che le condannano: e accettando frattanto la Bolla, aspettino, che i Papi, e la Chiesa più si dichiarino, se lor piacerà, su tal punto. Non ha tutta la Francia, senza che alcuno reclami, accettate in tal modo le Bolle contro le proposizioni del* Molinos, *e di Monf. di* Fenelon, *tuttocchè, e il senso di alcune di esse sembri a prima vista Cattolico, e giusto, e le censure, o qualificazioni siano non meno* indeterminate *di quelle della Bolla* Unigenitus? *Perchè dunque non vogliono accettare pur questa, che ha pari autorità nella Chiesa? Non è questa loro un' ostinazione vituperevole.*

trina intorno il rifiuto da farsi del Sacro Viatico ai Refrattarj pubblici, e notorj, passa il Santo Padre a stabilire, quali debbano dirsi in verità *pubblici*, o *notorj* Refrattarj: e con somma perizia delle Teologiche Dottrine, e delle regole ancora civili, ne distingue più generi, che sono i seguenti. 1. Coloro, che sono stati dichiarati rei di aversi opposto, o resistito alla Bolla per sentenza di un Giudice competente. *Publici autem, atque notorii sunt refractarii in casu, de quo agitur, quicumque per sententiam a Judice competente prolatam rei declarati sunt, eo nomine, quod debitam prædictæ Constitutioni* Unigenitus *venerationem, obsequium, & obedientiam contumaciter denegaverint*. 2. Coloro, che avranno confessata in giudizio la loro contumacia: *quicumque etiam hujusce contumaciæ reos se in juditio confessi sunt*. E questi sono nel caso medesimo dei primi: e gli uni, e gli altri ugualmente si chiamano notorj *notorietate juris*.

XII. Abbenchè nella Francia, generalmente parlando, altra *notorietà* non si ammetta dai Parlamenti, che l' accennata, cioè la *notorietà di diritto*; nulladimeno convengono gli Autori stessi Francesi, che nelle Chiese di quel Reame, siccome in tutte le altre si riconosca, e si ammetta, anzi debbasi ammettere l' altra *notorietà*, che si appella di *fatto*, *notorietas facti*: quando tali circostanze vi concorrano, che la riducano ad una *evidenza di fatto*: e di tal sorta sono i casi specificati in seguito dal Santo Padre rispetto ai Refrattarj della Bolla. Laonde in terzo luogo annovera tra i *Refrattarj notorj* coloro, che da se stessi, senza esserne provocati, o richiesti, nel tempo medesimo, che sono per ricevere il Sacro Viatico, spontaneamente dichiarano la pro-

pria disubbidienza, e contumacia contro la Bolla: *vel eo tempore, quo Sacrum Viaticum suscepturi sunt, propriam inobedientiam, & contumaciam sponte profitentur*. Questa è una *evidenza di fatto*, la quale ed è assai più lampante, e tutt' insieme più sicura della stessa *notorietà di diritto*, in cui talvolta può succedere qualche sbaglio. E quì è ben degna di osservazione quella parola *sponte*, con che il Papa saggiamente prescrive, che non debbansi dai Sagri Ministri con interrogazioni, o dimande non necessarie su tal suggetto vessare, o inquietare i moribondi. Il fare simili dimande, e ricerche a chi specialmente si trova vicino a morte, è contro il costume, e le regole praticate in tutta la Chiesa: e il Sacerdote dee contenersi nel ben eseguire ciò, che prescrivono i Sacri Rituali in ordine a tali persone, nè estendersi di proprio capo ad interrogazioni o richeste, che non si esigono da quelli, nè necessarie si credono: altrimenti, come ognun vede, potrebbero tali dimande moltiplicarsi all' infinito: e siccome questi giudica suo dovere di ricercare dall' infermo, se abbia accettata la Costituzione *Unigenitus*, così un altro potrebbe dimandare, se abbia accettata la Costituzione *Ex illa die*: un' altro la Bolla, *Omnium solicitudinum*: e così senza fine.

XIII. La quarta specie di Refrattarj pubblici, e notorj notata nel *Breve*, è quella, che a primo aspetto sembra lasciare pel rifiuto de' Sacramenti una carriera più libera alle volontà arbitrarie de' Sacri Ministri, le quali sono l' origine, e la cagione di grandi abusi, e disordini. Ma chiunque si porrà ad esaminare con attenzione, e buona fede le proposizioni, e i termini del Testo Pontificio, vedrà, che il Santo Padre con

gran

gran ſaggezza ha caratterizzata talmente, e circoſtanziata codeſta *notorietà*, che poi in fine viene a ridurſi all'*evidenza di fatto*. Riuniamo quivi le differenti circoſtanze, che devono, ſecondo il Breve, concorrere, affinchè il rifiuto de' Sacramenti ſia giuſto, e legittimo. La prima è, che ſappiaſi con evidenza, che abbia taluno nel corſo di ſua vita commeſso qualche atto manifeſtamente oppoſto al riſpetto dovuto alla Bolla: *qui in anteactæ vitæ decurſu aliquid evidenter commiſiſſe noſcuntur manifeſte oppoſitum venerationi, obſequio, & obedientiæ eidem Conſtitutioni debitæ*. La ſeconda: deve ancora conſtare, ch'egli mortalmente perſeveri in queſto atto di contumacia, diſubbidienza, o contraddizione alla Bolla, coſicchè non ſiavi motivo alcuno di credere, che ſiaſi ravveduto, che abbia ritrattato, o rivocato, o diſapprovato quanto egli fece: *in eoque facto moraliter perſeverare*. La terza finalmente, che tutto ciò noto ſia, e manifeſto, dimanierachè non ſia per anche ceſsato lo ſcandalo pubblico, che quindi è derivato: *quod ita vulgo cognitum eſt, ut publicum ſcandalum inde exortum, non adhuc ceſſaverit*. Nulla di più giudizioſo, e alla verità più conforme potea ſtabilirſi per impedire gli abuſi graviſſimi, che naſcono dal laſciare in arbitrio di ognuno il giudizio della *notorietà di fatto*. Quando tutte, e tre le preſcritte circoſtanze nel caſo noſtro concorrano, allora la certezza della *notorietà*, che quinci ne riſulta, ella è equivalente alla certezza della *notorietà giuridica*, o all'*evidenza di fatto*, le quali ſecondo le regole aſſegnate dai Sacri Canoni, e dalle leggi politiche coſtituiſcono alcuno un delinquente pubblico, e notorio, che merita di eſſere punito colle pene, o Eccleſiaſtiche, o Civili, o dall' une inſieme,

e dall'

e dall' altre. *In his enim casibus*, son parole dell' Enciclica, *eadem omnino adest certitudo, quæ habetur de iis factis, super quibus judex sententiam tulit, vel saltem alia suppetit moralis certitudo prædictæ similis, & æquipollens.* La decisione è sì giusta, e sì ben fondata, che i tre mentovati Autori Franzesi nulla han saputo produrre in contrario, se non qualche cavillazione su i termini non ben intesi, o spiegati, della quale non dee farsene conto veruno. Ma essa condanna lo sciagurato Scrittore della *infame Lettera*, che sul fondamento dell' autorità di alcuni Teologi, de' quali anche ha travisato il legittimo lor sentimento, ha preteso nel *quarto quesito* di stabilire il rifiuto de' Sacramenti sopra di un piano sconosciuto da tutta l' antichità, e riprovato dalle leggi Ecclesiastiche, e Civili. Ma di ciò diffusamente a suo luogo.

§. V.

Caratteri necessarj per discernere la natorietà del fatto, di cui si tratta, dagli altri.

XIV. Quì è dove, Carissimo Amico, tutti, e trè gli Autori Francesi hanno preso un grande abbaglio nell' intelligenza del *Breve* del nostro Sapientissimo Pontefice, e preteso perciò di ritrovare contraddizione ne' detti suoi, e fondare un discorso totalmente alieno dalla sua mente, e dalla verità. Trascriviamo le parole del *Breve* prima di confutarli: *in quo tamen præ oculis habenda est differentia, quæ intercedit inter notorium illud, quo merum aliquod factum deprehenditur, cujus facti reatus in ipsa sola externa actione consistit, ut est notorietas Usurarii, aut Concubinarii:* &

& aliud notorii genus, quo externa illa facta notari contingit, quorum reatus ab interna ETIAM animi dispositione PLURIMUM pendet: de quo quidem notorii genere nunc agitur. Alterum enim illud gravibus sane probationibus evinci debet: sed alterum gravioribus, certioribusque argumentis probari oportebit. Che ne ricavano da questo testo gli Autori accennati? Che per sentimento del Papa la sola opposizione alla Bolla, comecchè volontaria, e deliberata, non sia per se stessa peccato, contro quello, che avea stabilito da prima: ma che solo divenga peccato a motivo di qualche disposizione dell' animo, estranea, e diversa dalla volontaria, e deliberata opposizione alla Bolla, la quale la corrompa, e la renda malvagia. Laonde ne inferiscono, che quando anche fosse notorio, o *notorietate juris*, *o evidentia facti*, che qualcuno si opponesse deliberatamente alla Bolla, la mera sua opposizione, o resistenza non basti a costituirlo pubblico, e notorio peccatore; ma inoltre richiedasi, che sia pur notoria quella rea disposizione, che lo muove a contraddirvi, o resistervi. Questo è, nè altro può essere, il senso delle loro parole, atteso tutto il loro discorso, e la contraddizione, che di ritrovare pretendono ne' detti di Sua Santità (*a*). Ma questa è una prava, e stravolta intelligenza della mente, e delle parole del nostro S. Padre. Tanto è lun-

(a) *L' Autore della* Quest. import. *così scrive p. 6.*
„ *L' usure, e le concubinage sont des crimes de*
„ *leur nature. L' opposition a la Bulle n' est*
„ *pas criminelle par elle meme ec., e pag. 7.*
pour

è lungi, ch' ei punto si contraddica nelle sue decisioni, che anzi dagli stessi termini della sua dottrina ne apparisce la perfetta consonanza: e l' avrebbero certamentte quegli Autori veduta, se la passione, o l' impegno non avesse loro annebbiata la vista, o lasciato meglio riflettere su quelle due voci *etiam*, e *plurimum*, che esposte si leggono nella stessa regola. Il Santo Padre ha detto, e ha detto benissimo, che bisogna distinguere due generi di peccati, che possono divenire pubblici, e notorj: altro, che consiste nella sola azione esteriore sensibile, e crassa, e che però facilmente discernesi, *cujus facti reatus in ipsa sola externa actione consistit*, siccome è il peccato dell' Usurario, e del Concubinario, *ut est notorietas Usurarii*, & *Concubinarii*: che ferisce facilmente la vista, nè ammette ignoranza, che possa scusarlo: altro, la notizia della cui pravità dipende *ancor molto* dalla notizia dell' interna disposizione dell' animo di chi lo commette: & *aliud notorii genus*, *quo externa illa facta notari contingit*, *quorum reatus ab interna etiam animi dispositione plurimum pendet*. Laonde suppone, che l' uno

---

„ *pour etre en droit de traiter un homme de* „ *pecheur public*, *a titre d' Opposant a la Bulle*, *deux choses sont absolument necessaires*, „ *outre la notorietè de son opposition*. *Il faut* „ *tout à la fois*, & *qu' une disposition criminelle soit le principe de cette opposition*, & „ *qu' il y ait une vraie notorietè sur cette disposition criminelle ec*: " *e così dicon gli altri due*, *de' quali mi dispenso dal riferire le parole*.

l'uno, e l'altro fatto esteriore sia per se stesso, o, come dicon le Scuole, *objective* peccato, e peccato mortale, e da questa parte vadano entrambi dal pari. Ma non si può dire lo stesso, se il consideriamo l'uno, e l'altro *subjective*, riguardo al soggetto, che li commette. Per avere certezza di un peccato del primo genere, basta, che abbiamo certezza dell' atto esteriore, imperocchè nulla essendo, che possa scusare la sua reità, colla certezza del atto si ha parimente la certezza del peccato. Ma non è così degli atti del secondo genere, che posson ammettere scuse, o ragioni, dalle quali viene o diminuito, o tolto il formale reato. Per giudicare con fondamento del reato lor *subbiettivo*, convien attendere eziandio alla disposizione dell' animo, da cui l' atto esterno procede: sendo che può succedere, che la disposizione dell' animo sia o innocente, o in qualche modo scusabile. Laonde, se anche divenga bastantemente notoria l' esterna azione, questa ad ogni modo non basta a costituirlo pubblico, e notorio peccatore, quando non sia altresì bastantemente notoria la rea disposizione dell' animo. Mi spiegherò con quello stesso esempio, di cui servesi, comecchè ad altro proposito, l' Autore della *Quest. import.*, ed ha una grandissima affinità col caso nostro. Siavi un figliuolo disubbidiente, e contumace al proprio Genitore. La disubbidenza, siccome abbiam detto, *objective*, e di sua natura è peccato mortale, perchè è contro l' ordine stabilito da Dio. Tuttavia possono darsi ragioni, per cui il figlio non obbedindo in questo o in quel caso, ed opponendosi ai voleri del Padre, non pecchi, o almeno sia scusato da grave peccato, per esempio, se giudicasse, per errore invincibile, che il Padre non potesse co-

mandargli la tale o tal cosa, se credesse di aggravare la sua coscienza coll'eseguirla ec. In tal caso la sua disubbidienza non nascerebbe, da una rea disposizione di animo: ma da un altra cagione, che per errore invincibile non lo costituisce peccatore: onde, se anche sia pubblico, e notorio l' atto esterno della sua disubbidienza, non per questo solo dee dirsi peccatore notorio. Allora soltanto potrà giudicarsi tale, quando per un concorso di varie circostanze si renda pubblica, e notoria la rea disposizione dell' animo suo, che lo muove a resistere, e disubbidire a colui, cui è tenuto prestare soggezione, e ubbidienza. E lo stesso può dirsi a proporzione di chi abbia pubblicamente proferita una proposizione non esattamente Cattolica, e di altri simiglievoli casi, la di cui malizia non è sì evidente, come ne' casi di un pubblico *Usurario*, o *Concubinario*, che diventano facilmente notorj, e non ammettono scusa alcuna legittima, che possa giustificarli nè dinanzi a Dio, nè dinanzi agli Uomini.

XV. Da ciò potrete raccogliere, Amico, con quanta avvedutezza abbia soggiunte il S. Padre quelle parole: *Alterum illud* (notorii genus) *gravibus sane probationibus evinci debet: sed alterum gravioribus, certioribusque argumentis probari oportebit*. Quando anche si tratta di peccati materiali, e grossolani, che *facile incurrunt in oculos*, si dee avere grande avvertenza nel formar giudizio della loro *notorietà*: poiche alle volte succede, che *notorj* da taluno si pensano, mentre in effetto realmente nol sono. Per tal motivo Papa Alessandro III. consultato da un Vescovo, se deferire dovesse alle appellazioni fatte da certuni, che si giudicavano pubblici adulteri, e percussori di Chierici, rispose di no: ma aggiunse incontanen-

nente, che bisognava usar ben attenzione per non prendere abbaglio intorno la loro notorietà: *quum multa* (a) *dicantur notoria, quæ non sunt, providere debes, ne quod dubium est, pro notorio videaris habere*. E questo avverte il celebre Panormitano nel suo Commentario del detto Testo num. 2.: *Nota*, dice, *non esse de facili procedendum super aliquo tanquam notorio: quia multa dicuntur notoria, quæ non sunt: quia notorium non facile comprehenditur sensu corporis, sed juditio boni intellectus: adeoque etiam periti titubant, an & quando factum dicatur notorium. Unde alibi dicit Glossa: de notorio loquimur, & quid sit notorium, ignoramus*. E ben con ragione: poichè, se il *notorio*, secondo i Giuristi, dee avere tai caratteri chiari, e manifesti, *quod non possit aliqua tergiversatione celari, aut alio modo juris suffragio excusari*, ognuno ben vede non esser frequenti quei casi, che non possano in qualche guisa celarsi, o con qualche apparente pretesto scusarsi. Per questo nel Rituale di *Meaux* stampato l' anno 1738., e in quello di *Eureux* dell'anno 1741. si prescrive ai Curati, che debbano avere gran cautela, e circospezione nel negare i Sacramenti a quegli stessi, che si credono pubblici Usuraj, o Concubinarj, quando pubblicamente li chiedono, per la difficoltà, che v' è di ben discernere anche in questi la verace notorietà del loro peccato. Che però con gran ragione ebbe a dire il nostro Santo Padre, che eziandio la *notorietà* di tal sorta di peccatori *gravibus sane probationibus evinci debet*.

XVI.

(a) C. *Consul. extra. de Appel.*

XVI. Ma se tanta avvertenza usar ci conviene, trattandosi ancora della *notorietà* di fatti grossolani, e sensibili, e che da se stessi si manifestano; quanto maggiore dovrà ella essere di quei favellando, che molto dipendono dalle interne disposizioni dell' animo, le quali sfuggono la vista, e difficilmente si rendono palesi, e palesi di una maniera, che *non possint aliqua tergiversatione celari, aut alio modo juris suffragio excusari*? Sarà certamente necessario, che la notorietà di codesti fatti, *gravioribus*, come dice Sua Santità, *certioribusque argumentis probetur*. Un grave moderno Canonista (*a*), parlando de' pubblici percussori di Chierici, osserva, che per essere qualcuno notoriamente scomunicato, ed escluso perciò dai Sacramenti, non basta, che sia notoria la percussione; ma dee inoltre esser anche notoria l'ingiustizia della medesima, *notoriam non tantum debere esse ex facto percussionem, sed & ipsam iniuriam*. Imperocchè può darsi, che abbia percosso il Chierico per sua necessaria difesa, o ignorando, che fosse Chierico, o trasportato da un subitaneo movimento, che prevenne l'uso della ragione. Se dunque riguardo di un fatto, che per altro è assai sensibile, tanto ricercasi per una notorietà, che indegno lo renda della Comunione dei Fedeli, e de' Sacramenti della Chiesa; molto più sarà di bisogno per la notorietà di altri fatti, che sono meno sensibili, e materiali, e molto *più gravi*, *e più certi* dovranno essere gli argomenti, che cospirino a *comprovarla*, sicchè possa giustamente negarsi la Sacra Comunione a chi pubblicamente la dimanda. Per tal guisa venendo al caso, di cui si tratta, per la

(a) *Zipeo Anal. jur. de Sent. Excom.*

la notorietà di un fatto, onde possa negarsi agli Opponenti alla Bolla il Sacro Viatico, che dimandano, sarà duopo, che consti; e sia pubblica non solamente la loro opposizione, ma eziandio la prava disposizione dell' animo, che li muove ad opporsi: stantechè può darsi, che il principio movente a un tal' atto non sia già o il rifiuto di soggettarsi alla Chiesa, o ai loro Superiori legittimi, o uno spirito di arroganza, o di orgoglio, onde si persuadano di meglio intendere le verità Cattoliche, che tutto il Corpo de' Sacri Pastori ec.: ma qualche altro principio per le circostanze, che l' accompagnano, o innocente, o almeno scusabile: per cagione di esempio possono alcuni men periti, e versati nelle materie, darsi a credere, che la Chiesa non abbia parlato ancora a sufficienza sulla Bolla, o non siavi per essa il comune consenso della medesima, o non sia stata da essa accettata: e tanto più possono entrare in tal persuasione, mentre sentono, ciò ripetersi continuamente da persone da loro riputate, dotte, e pie. Possono altri apprendere, che la Bolla sia di pregiudizio a certe preziose verità approvate in tutta la Chiesa, e favorisca errori manifesti: e l' uso, o abuso continuo, che della Bolla ne fanno certuni, possono confermarli nei vani loro timori; poichè odono da loro tutto giorno dirsi, e ridirsi, che la Bolla abbia canonizzate le dottrine Moliniane, e le massime della Morale rilassata, e condannate le dottrine di Sant' Agostino, e di S. Tommaso, dai Concilj, dai Pontefici, e da tutto il Mondo Cattolico venerate. Possono ancora altri per simile errore esser preveduti, che il Papa sia stato dagli artificj di alcuni ingannato nelle materie di certi fatti concernenti la Bolla,

 e co-

e così discorrendo. Si aggiungano le diverse condizioni di persone semplici, idiote, ignoranti, che per la loro professione, e talento sono fuori della portata di avere la nozione di Bolla, e Costituzione. Lo stato di Contadini, Artigiani, Soldati, e Donniciuole in moltissime congiunture a quante prevenzioni per errore, è esposto? Non si dirà mai, che tali errori non possano essere rispetto almeno di molti, in qualche modo innocenti, o scusabili? Si pretenderà, che la loro ignoranza non possa essere *invincibile*: mentre è di cose, che non appartengono al loro stato? Ma se si ammetta *ignoranza invincibile*, come pare, che debbasi ammettere, almeno in una gran parte, e forse nella maggiore di essi, ecco tolta dall' animo quella *rea disposizione*, da cui dipende il reato *subbiettivo* della opposizione, o non sommissione alla Bolla: poichè una tale ignoranza, a detta di S. Tommaso, e di tutti i Teologi, *causat involuntarium*, senza il quale non v' ha peccato: e per legittima conseguenza ecco tolta eziandio la notorietà del reato, che poteva costituirli pubblici peccatori. In fatti si sono mai risguardati come Scismatici, e pubblici Peccatori i Francesi, che nel Secolo ottavo per un' errore, o innocente, o scusabile ricusarono di accettare i Decreti del settimo Concilio Generale, e secondo Niceno, in ordine al culto delle Sacre Immagini? Si è mai considerato come indegno de' Sacramenti il Ven. Card. Bellarmino con altri Teologi, che hanno creduta ingiusta per errore di fatto certa condanna pubblicata del sesto Concilio Ecumenico? O furono indegni de' Sacramenti tutti i Padri del sesto Concilio, che secondo il sentimento del medesimo Bellarmino per errore di fatto si avvisarono di pubblicare la det-

detta Censura? Non già certamente, perche si presume, che la resistenza, ovvero oppolizione di questi, e di altri non nascesse da una perversa disposizione di animo, ma da altri innocenti principj, o da errore, ed ignoranza invincibile. Perche dunque non si potrà, e non si dovrà presumere lo stesso di molti almeno tra gli opponenti alla Bolla?

XVII. Che se pur anche l'opposizione di alcuni provenga da errore, o *ignoranza vincibile*, questa, è vero, non li fa esenti da colpa; ma nondimeno, quanti Teologi credono, che la ignoranza tolga la *pertinacia dell' animo*, che costituisce principalmente la *rea disposizione* di chi ricusa di sottommettersi ai voleri del legittimo suo Superiore! Onde anche per questa parte, secondo essi, viene a cessare, o scemarsi di molto quel peccato, che essere dovrebbe l' oggetto della pubblica notorietà. Perchè in tal caso sarebbe bensì notoria la sua opposizione alla Bolla: ma notoria non sarebbe quella prava disposizione, che la corrompe, e la rende una formale contumace disubbidienza. Ma lasciando d' insistere su questa ignoranza *vincibile*, sopra cui sarebbero da farsi più osservazioni, che necessarie non sono all' intento nostro: non devono tutti convenire, che parlando generalmente, non sia di tutti il ben discernere, e l' assicurarsi, quando siano malvagie le interne disposizioni dell' animo, donde nasce l' opposizione alla Bolla, e quando no, ma o innocenti, o scusabili almeno da colpa mortale? E molto più il discernere, e l' assicurarsi della notorietà di un tal fatto, cosicchè si possa giustamente rifiutare il Sacro Viatico agli Opponenti, che lo dimandano in pubblico? Per questo il Santo Padre con gran ra-

gione ebbe a dire , che la notorietà di tai fatti *gravioribus , atque certioribus argumentis probari oportebit* .

§. VI.

Conseguenza , che risulta dalla regola stabilita .

XVIII. Se la regola stabilita dal nostro Santo Padre è certissima , ed incontrastabile ; come tal' è fuor di ogni dubbio , che altro ne dobbiamo raccogliere , se non se quello appunto , ch' ei ne raccolse , ed espresse colle parole , che seguono nella sua *Lettera Enciclica* . *Ea vero quam supra innuimus , certitudo minime adesse dicenda est in aliis casibus , in quibus crimen nititur conjecturis , præsumptionibus , incertisque vocibus , quæ originem suam plerumque debent hominibus aut malo animo affectis , aut qui præjudicatis opinionibus , vel partium studiis ducuntur : quibus dum fides habetur , satis compertum est , tum præteritorum temporum , tum ætatis nostræ experientia , quot modis homines errare , & falli , ac in transversum agi contingat* . Il Santo Padre con queste parole prescrive ai Sacri Ministri , che nei rifiuti del Sacro Viatico agli infermi , che lo dimandano , non si appoggino sopra semplici conghietture , sopra sospetti vaghi , sopra rumori incerti . Egli riprova le persone mal intenzionate , che si lasciano preoccupare la mente da falso zelo , dai pregiudizj , da prevenzioni verso le sentenze della loro scuola , da soverchia premura di sostenere il loro partito , e da simili altri principj , che sono l' origine funesta d' infiniti errori , ed inganni . Queste regole , dice l' Autore del *Peccato Immaginario* pag.

336.

338. *sono bellissime*: ma non solamente sono bellissime, ma ancora solidissime, e fondate sulla disciplina della Chiesa, e sulle massime dell'equità, e della ragione: e noi vedremo nell' Esame del *Quarto Quesito* dell' Autore dell' *infame lettera*, che ha preteso di roderle con dente maligno, e avvelenato dalla passione, qual sia la sua ignoranza, e temerità nel volerne sostituire delle altre ignote, anzi riprovate da tutte le leggi Ecclesiastiche, e Civili, pei gravi sconcerti, e disordini, che ne seguirebbono. Qualora per formar giudizio della notorietà del fatto, e per rifiutare i Sacramenti a chi pubblicamente li chiede, non ci atteniamo ad una certezza almeno morale della medesima; ma diasi luogo alle sole congetture, presunzioni, rumori, sospetti; a quanti sbagli, ed errori si viene ad aprire una larghissima porta? Quanti innocenti saranno tattati da pubblici Peccatori, e puniti colle pene spirituali, e temporali, che non hanno meritato? Quanti disordini è necessario, che succedano nello Stato, e nella Cristiana Repubblica? Noi gli abbiamo veduti, Carissimo Amico, codesti disordini, e turbolenze, e compianti con amare lagrime nel fioritissimo Regno della Francia. Uno dei più impegnati Difensori della Bolla, cioè Monsignor Languet Arcivescovo di Sens, avea detto in una sua Lettera dei 14. *Luglio* 1740. scritta a *M. de la Fare*, *che la maggior disgrazia, che arrivare potesse al Reame, ed alla Chiesa di Francia, sarebbe lo spingere tant' oltre le cose di rifiutare la Sacra Comunione agli Appellanti, e che tal separazione pretesa da Monsignor Vescovo di Laon, non era secondo lo spirito, e le massime di Sant' Agostino, e tendeva a precipitare la Francia in abissi, donde non sarebbesi più trovata l' uscita.*

Pre-

Prevedeva il prudente Arcivefcovo, che coll' aprire quefta ftrada fi dava luogo a prendere per regola de' rifiuti le conghietture, le prefunzioni, i rumori, i fofpetti, donde farebbero nati infiniti torbidi, e fciagure. Ma alle fue parole non fi preftò orecchio da molti: e fi volle inoltrarfi con zelo impetuofo, e poco confiderato fino a quefta eftremità. Perlomeno però contentati fi foffero i Sacri Miniftri di rifiutare foltanto i Sacramenti a coloro, che erano già diffamati nel pubblico per contumaci Oppofitori, e prevaricatori dei loro doveri, o il peccato de' quali era manifefto, e palefe *notorietate juris*, o *evidentia facti*. No; fi è voluto eziandio dar luogo in quefta materia ai fofpetti, alle congetture, alle prefunzioni, che è lo fteffo; che rendere arbitraria la difciplina, ed aprire un campo fpaziofo alle calunnie, e ad ogni forta di delazioni, o accufe, dettate dall' intereffe, e dalla malignità. E quindi aperta codefta porta, migliaja, e migliaja di perfone fono divenute *fofpette* di Gianfenifmo, di Quefnellifmo, di oppofizione alla Bolla, e indegne perciò de' Sacramenti. „ La Divota, dice l' Autore dell' *examen impartial pag.* „ 49., che recitava le fue preghiere in lingua „ Francefe, e non era afcritta ad alcuna Confraternità: il Prete, che non diceva con voce „ affai baffa il Canone della Meffa: la Maeftra „ di Scuola fgraziatamente imbrogliatafi col Vicario: la Dama della Parrocchia, che avea l' „ efteriore mortificato, e penitente: tutti que„ fti, ed altri innumerabili divennero violente„ mente fofpetti, per non dire convinti, del pec„ cato di Gianfenifmo, " e della difubbidienza, o non fommeffione alla Bolla; e tutto il Mondo fi trovò ripieno di Gianfenifti, di opponenti,

di

di trafgreffori delle loro obbligazioni, con una confufione indicibile, con diffenfioni, diffapori, perturbazioni, tumulti, che han lacerata quella nobiliffima Chiefa, e con eftremo cordoglio ferite le vifcere amorofe del piiffimo noftro Pontefice, e cavate tante lagrime dagli occhi fuoi, e tanti gemiti dal fuo cuore penetrato dalla compaffione di mali sì gravi.

XIX. Ma di mali sì gravi, Amico mio Cariffimo, chi n' è poi la prima origine, e la principale cagione? Quegli Uomini *aut malo animo affecti, aut qui præjudicatis opinionibus, vel partium ftudiis ducuntur, quibus, dum fides habetur, fatis compertum eft, tum præteritorum temporum, tum ætatis noftræ experientia, quot modis homines errare, & falli, ac in tranfverfum agi contingat.* Sono, lafciatemi pur dirlo più chiaramente, que' molti tra i Molinifti, i quali pretendono di far trionfare col mezzo della Bolla *Unigenitus* le loro dottrine, ed il loro partito. Fino da' primi giorni, che promulgata fu quella Venerabile Coftituzione, fi videro, e fi udirono le fefte, e i trionfi, ch' effi ne fecero, quafi che da effa foffero ftate autorizzate le loro opinioni fulla grazia, e fu varj punti della Morale, ed erette in dogmi di fede. Dentro l'anno fteffo, in cui pubblicoffi, ebbe a dolerfi Monfignor Vefcovo di *Metz*, „ che nella fua Diocefi fotto le apparen„ ze di un zelo fenza termini per le decifioni di „ Sua Santità, v' erano perfone, che fi davano „ la libertà d' interpretare a grado loro la fua „ Cenfura, di cui effe fi facevano come uno fcu„ do per foftenere le novità dei loro fiftemi full' „ economia della grazia, e per accreditare la cor„ ruzione della loro morale, la quale ha fempre „ per effi un' attrattiva invincibile, malgrado il di-

„ discredito universale, in cui è caduta, e i ful-
„ mini della Chiesa, da cui è stata sì di soven-
„ te, e sì solennemente percossa. " (*a*) Pochi
anni dopo il Cardinal di Noaglies attestò „ di
„ aver delle prove per le tesi pubbliche, e scrit-
„ ti impressi, che i Difensori della Morale ri-
„ lassata si prevalevano apertamente della censu-
„ ra delle 101. *proposizioni* per erigere le loro no-
„ velle opinioni in dogmi di fede, come se aves-
„ se il Papa proscritta la dottrina di S. Agosti-
„ no, e di San Tommaso, e non temevano di
„ assicurare, che la Chiesa Romana autorizzava
„ quegli errori, e rilassamenti, che ha condan-
„ nati più volte, ed è certo, che non approve-
„ rà giammai. " E in una lettera scritta allo
stesso Santo Padre Clemente XI. dopo di avere
accennato ciò, che della Costituzione spargevano
calunniosamente gli Eretici, soggiunse: „ Ciò,
„ che vie più sensibilmente ci affligge, è il vede-
„ re, che si trovano tra noi Teologi, i quali
„ avendo più in vista gl' interessi proprj, che
„ quei della Santa Sede, e più passione per far
„ dominare le loro opinioni, che di sostenere la
„ gloria della Chiesa, hanno fatto quasi il mede-
„ simo abuso della Costituzione. Hanno avuta
„ la temerità di pubblicare sotto il nome vene-
„ rabile della Santa Sede i medesimi errori sul
„ dogma, sulla Morale, sulla disciplina, che i
„ Sovrani Pontefici sono stati obbligati di pro-
„ scri-

(a) *Io riporto quì l'autorità di questi, (e così nelle seguenti Lettere di altri Soggetti) in qualità di semplici testimonj di un fatto; nel che non può darsi loro eccezione.*

„ ſcrivere coi più chiari contraſſegni del loro ri-
„ ſentimento , e della loro indignazione . “ E
così proſeguiſce a lungo a deſcrivere , che difendevano
teſi pubbliche, che ſtampavano libri, nei
quali colla Bolla alla mano , combattevano , e
dichiaravano dannate le dottrine di Sant' Agoſtino
, e di San Tommaſo ſulla predeſtinazione
, ſulla grazia per ſe ſteſſa efficace , ſulla differenza
delle due alleanze, e ſopra varj altri punti
di dogma , e di Morale , e ſoſtenevano come
canonizzate dalla Bolla le ſentenze Moliniane ,
e varj errori, e opinioni laſſe da loro già adottate,
e difeſe.

XX. Prevenuti dunque i ſeguaci di Molina , e
della rilaſſata Morale, da queſte falſe idee , tutte
l' altre dottrine , che alle loro ſi oppongono ,
han creduto , e credono pure tuttora , che opponganſi
alla Bolla *Unigenitus* , e ſiano per conſeguenza
, o Eretici, o almeno *ſoſpetti* di ereſia ,
e di oppoſizione alla Bolla quei , che le difendono
. E quindi han traveduti , e traveggono
innumerabili Opponenti, e Gianſeniſti, che ſpacciano
francamente per tali , e però meritevoli di
tutte quelle pene , e caſtighi , onde ſon puniti
i Refrattarj . Senza , che io v' arrechi cento ,
e mille eſempj , ſiccome potrei , di queſta loro
condotta *tum præteritorum temporum* , *tum ætatis
noſtræ* , ſenza che io vi preſenti ſotto degli occhi
ciò , che han detto gli Autori della *Biblioteca* ;
e *Dizionario Gianſeniſtico*, dei *Noris* , dei *Berti* ,
e *Belleli* , dell'Arciveſcovo di Tours Monſignor
di *Raſtignac* , dei *Genetti* , *Serry ec.* e di tanti ,
e tanti altri , fiſſate ſoltanto lo ſguardo ſu quello
, che ha ſcritto in queſti ultimi anni di tanti
buoni Cattolici il P. Zaccaria nella ſua *Storia
Letteraria* . Non dà egli al M. R. P. Rotigni Bene-

nedettino l' avviso, *di attenersi alle determinazioni della Santa Chiesa, che è la regola viva, che Gesù Cristo ci ha lasciata de' nostri sentimenti* : qui Ecclesiam non audierit, sit tibi Ethnicus, & Publicanus? Non gl' inculca, che *vorrebbe, che ben s' intendesse questa sentenza: perchè dove non è vera ubbidienza alla Chiesa di Dio, ivi non è, nè vi può essere vera carità verso Dio* (*a*)? Eccovi dunque, a giudizio del P. Zaccaria *un disubbidiente alla Chiesa*, e un pubblico Peccatore, che vien da lui caritatevolmente ammonito, non per altro motivo certamente, se non perchè il P. Rotigni è contrario alle Moliniane opinioni. Non ha detto, che il Padre Berti *insegna le stesse dottrine, che furono prima insegnate da Lutero, e Calvino, e poi da Giansenio* (*b*)? Eccovi a detta sua un Luterano, un Calvinista, un Giansenista, tuttocchè sia stato dichiarato Cattolico nelle sue dottrine dal nostro Santo Padre. Non ha accusato il Reverendissimo P. Migliavacca (su que' fondamenti, che voi ben sapete), *di avere scritta una Lettera piena di villanie ec. contro la Bolla* Unigenitus, *onde protestasi, che finchè avrà fiato, non lascierà, viva Dio, di riprovare gli errori, che la Chiesa Romana riprova* (*c*)? Eccovi, se a lui diam retta, un pubblico notorio contumace Opponente alla Bolla. Ma voi, Carissimo Amico, giacchè ho toccato tai punti, dovete avere ancora la sofferenza di udire un testo dello stesso Autore contro i Domenicani di

(a) *T. 4. pag.* 371.
(b) *Ivi pag.* 290.
(c) *T. 9. p.* 221.

di Francia, trascritto da un Tomo della sua Storia pubblicato in questo medesimo anno 1757., donde forse meglio rileverete, quanto sia opportuna al bisogno l' avvertenza del nostro Santo Padre. Così dunque scrive *T.* 10. *p.* 455.

XXI. „ L' Anonimo (che senza dubbio è un „ Molinista), che nel 1727. rispose al Domeni- „ cano Autore del *Tomismo Trionfante* " (dopo il Breve di Benedetto XIII, che approva la sentenza de' Tomisti sulle materie della Predestinazione, e della Grazia, e li anima a sostenerla, e difenderla) " dopo avere nella nona lettera fatto „ un terribile novero di eccessi de' Padri Domeni- „ cani in materia di Appello, così soggiugne al suo Avversario: *Io sono in istato di provarvi, che de' vostri* 175. *Conventi di Francia non ve n' ha* 15. *che non siano quasi interamente GUASTI. Io ho le mie memorie belle, e preparate per ciò: e queste memorie sono conclusioni presso voi difese, scritti dettati nelle vostre Case, atti di appello delle vostre Comunità, sentenze date contro di voi, Pastorali di Vescovi, e Vescovi Cattolici, che vi condannano* (nella guisa, che i due Arcivescovi di Vienna, e di Sens condannarono Berti, e Belleli) *processi fatti da' Magistrati, giuridiche attestazioni di molti Vicarj Generali, e di altre persone costituite in dignità.* " E dopo il 1727. co- „ me ella è ita? In grandissima parte si è se- „ guito, come dianzi: e sono in istato io pu- „ re di provarlo con simili documenti. Or dia- „ mo a tutti i Conventi 12. sole persone, quan- „ te secondo le Bolle ce ne dovrebbono essere, „ qual portentoso numero di Appellanti avre- „ mo noi? " Fin quì il P. Zaccaria, che poscia anche soggiugne tanto aver fatto i PP. Domenicani *per disprezzo dell' Autorità Pontificia*.

Ec-

Ecco dunque, se crediamo a lui, e all'altro Molinista Scrittore, un numero immenso di opponenti alla Bolla, e di peccatori notorj: ecco una pubblica accusa avanzata come certissima, e fondata su che? Su vani sospetti, su congetture ridicole, su presunzioni capricciose, in somma non in altro realmente fondata, siccome già è stato provato, che sulle Dottrine dei Domenicani vere, e Cattoliche, ma contrarie a quelle de'Moliniani: attesochè, e gli Appelli di alcuni pochi sono da gran tempo affatto cessati, e nelle *Tesi*, di cui fan menzione, e *scritti* sì pubblici, che *dettati nelle case private*, non altro apparisce, se non la difesa della Predestinazione gratuita, della Grazia da se stessa efficace, o alcuna di quelle sentenze, che la Santa Sede obbligò il P. Ghezzi a confessare per Cattoliche, e ritrattare quanto avea detto in contrario. La stessa accusa, che si dà in Francia ai Domenicani, si dà parimente ai Benedettini, agli Agostiniani, ai Padri della Congregazione dell' Oratorio, e ad altri moltissimi, sicchè compresi eziandio gli aderenti, o seguaci di queste scuole, che sono in grandissimo numero, è necessario giusta le idee de' Molinisti, che tutta la Francia sia ripiena di Giansenianì, di Quesnelliani, di pubblici Opponenti alla Bolla, che, siccome peccatori notorj, o *sospetti*, debbonsi escludere dalla partecipazione de' Sacramenti (*a*). Che ve ne pare, Amico mio?

(a) *Queste stesse calunnie si spargono francamente pure in Italia, e si danno a credere alla gente di buona fede; ed io posso attestare tra gli altri casi che non sono tre anni, che un gran*

smio? Non sarebbe ella così, se la Chiesa fosse regolata a piacere, e talento de' Molinisti. Ma sia pur benedetto mille volte, e mille il nostro Santo Padre, che ben prevedendo i disordini, e mali gravissimi, che quindi ne verrebbero contro la verità, e la giustizia, saggiamente avvisò, che nel formar giudizio della notorietà del peccato degli Opponenti, non si dovesse prestar credenza *hominibus, aut malo animo affectis, aut qui præjudicatis opinionibus ducuntur*, per non precipitare in errori, ed abbaglj perniciosissimi alla pubblica quiete, e tranquillità.

§. VII.

Applicazione delle regole prescritte ne' casi dubbiosi.

XXI. Dopo le regole stabilite sul peccato, e sulla notorietà del peccato degli Opponenti alla Bolla necessaria per potersi loro rifiutare i Sacramenti, si avanza il Santo Padre a farne l'applicazione pei casi dubbiosi, e ad istruire quei Parochi, o Ministri della Chiesa, i quali chiamati ad amministrare il Sacro Viatico, per valide, e prudenti congetture stanno esitanti, e dubbiosi, se quei, che il dimandano, siano del numero degli

gran Cavaliero di pietà, e di merito, per le impressioni ricevute da certuni, ebbe a dire di una rispettabile religiosa Comunità in un congresso: que' Religiosi sono assai degni, ed esemplari: ed io loro vorrei bene, se non fossero Giansenisti.

gli Opponenti, e però debbano, o no, conferirglielo: e prescrive per questi una regola certa da seguirsi nella pratica, *certam subnectimus agendi regulam*. Primieramente, dice, osservare si deve se l'infermo, che chiede il Viatico, sia stato per l'avanti comunicato dal Curato della sua Parrocchia, specialmente nel tempo di Pasqua. Imperocchè, se in vita non gli fu negata la Sacra Comunione, questo servirà di argomento, per dover giudicare che o quegli colpevole non è di peccato, o per lo meno, che non sia stato riputato Peccatore realmente notorio: donde ne segue, che non possa negarsegli negli estremi di sua vita il Pane Eucaristico, che dimanda, purchè dopo l'ultima sua Comunione non avesse commesso qualche fallo, per cui abbia contratta la nota, e l'infamia di pubblico, e notorio peccatore, *juxta premissa*, conforme a ciò, che si è spiegato di sopra, parlando delle condizioni richieste per una vera, e reale notorietà.

XXII. Questa osservazione, che è giustissima, non era stata, per quanto apparisce, ben avvertita da alcuni Vescovi della Francia, e del Ceto di quei medesimi, che proposero le loro controverse questioni a Sua Santità. E però sembra, che vi fosse della contraddizione, o incoerenza nelle loro condotte; mentre non negavano, o sapevano, che non si negavano dai Curati agli Opponenti alla Bolla i Sacramenti della Chiesa in vita: e poi credevano doversegli negare nelle angustie della morte. Attesochè, se si reputa alcuno indegno de' Sacramenti in morte, perchè, essendo medesime le circostanze, non avrà a riputarsi anche in vita: e se tale non si reputa in vita, e se gli dispensano i Sacramenti; perchè poi si potranno rifiutarglieli in morte;

spe-

ſpecialmente ordinando il primo Concilio Niceno, e la diſciplina della Chieſa, che uſare ſi debba ſpecial cura di non laſciar morire gl' Infermi ſenza i Sacramenti (*a*). Io ſo bene, che uno di quei Prelati aſſai riſpettabile (*b*) ſi è ſtudiato in una ſua *Paſtorale Iſtruzione* di aſſegnare la ragione di queſta differente condotta. Ma, ſe mi è permeſſo di dire con iſchiettezza il mio ſentimento; non mi pare, che conchiuda, e che tolga l'incoerenza. Il noſtro Santo Padre coerentiſſimo in tutte le ſue deciſioni preſcrive quanto abbiam riportato; onde ſtabiliſce qual regola certa, che trattandoſi di perſone anche ſoſpette di non aderire alla Bolla; ſe ſiano ſtate ammeſſe alla Sacra Menſa in tempo di ſanità, e nulla ſucceda di nuovo, non debba negarſi loro il Sacro Viatico nel tempo d' infermità, e di morte. E la ragione è evidente, poichè, qualora non ſi cangiano le circoſtanze, v' ha tutto il fondamento di preſumere, che almeno baſtan-

te-

(a) *Le parole del Can. 13. del Concilio Niceno ſon queſte*: De his, qui ad exitum veniunt etiam nunc, lex antiqua, regulariſque ſervabitur, ita ut ſi quis egreditur de corpore, ultimo & neceſſario Viatico minime privetur. Quod ſi deſperatus, & conſecutus Communionem .... iterum convaluerit, ſit inter eos, qui communionem orationis tantummodo conſequuntur. Generaliter autem omni cuilibet in exitu poſito, & poſcenti ſibi Communionis gratiam tribui, Epiſcopus probabiliter ex oblatione dare debebit.

(b) *Monſignor Arciveſcovo di Parigi.*

temente notorio non sia il suo peccato: mentre se esso fosse notorio, sarebbe stato rigettato già prima dalla partecipazione del Corpo di Cristo.

La regola del Santo Padre può illustrarsi colla Dottrina di un moderno Autore Francese dei più moderati, che mi sia accaduto di leggere, e che in più luoghi condanna l'ostinazione di chi ricusa di accettare la Bolla (*a*) " Riguardo, scriv'
" egli *T*. 3. *p*. 143. ec. agli Opponenti alla Bol-
" la, o essi sono semplici Chierici, o Laici,
" ovvero Sacerdoti. Se non sono, che semplici
" Chierici, o Laici, quando dopo di essere stati con-
" vinti di opposizione ec., han goduto in segui-
" to de' diritti comuni agli altri Fedeli, e siano
" stati ammessi in pubblico alla Sacra Mensa,
" si dee presumere a favore della loro innocen-
" za, e che abbiano deposti i primieri sentimen-
" ti, e fatta penitenza del loro fallo: ciò che
" basta, perchè non si possa rifiutar loro pubbli-
" camente la Comunione in vita, e molto me-
" no alla morte. Imperciocchè seguendo la di-
" sciplina di tutti i Secoli, e le Leggi Ecclesia-
" stiche, la Chiesa ha sempre usata indulgenza
" maggiore verso i moribondi, che verso le per-
" sone sane. Che se le persone convinte siano
" Sacerdoti, o dopo di ciò hanno esercitate pa-
" cificamente le funzioni del loro Ordine, o so-
" no stati interdetti, o sospesi. Se sono rimasi
" in possesso pacifico del loro stato, ed abbiano
" continuato nell'esercizio delle Sacre loro Fun-
" zioni, senza che uscita sia contro di loro sen-
" tenza alcuna di proibizione, di sospensione, di
" Scomunica; non v'ha in questo caso il meno-
" mo pretesto per rifiutare loro alla morte il Sa-

cro

(a) *L'Autore del* Traitè des Refus ec.

„ tro Viatico. In fatti un Sacerdote, che venga interdetto dalle Funzioni del suo Ordine, „ conserva ancora nella disciplina presente il diritto di pubblicamente dimandare la Comunione ec. Ma se non è stato interdetto; se il suo „ Superiore l' ha lasciato nell' esercizio delle sue „ funzioni; se ha continuato ad offerire all' Altare il Divin Sacrifizio della Messa; sarebbe „ un roversciare tutte le regole, e distruggere la „ Polizia Ecclesiastica, rifiutargli alla morte pubblicamente il Viatico. " Fin quì il moderno Scrittore tutto conformemente ai prescritti del Sommo Pontefice.

XXIII Ma come si diporterà il Paroco nel caso nostro, se gli manchi il detto fondamento di presunzione legittima? Il Papa lo dichiara nel paragrafo, che segue, in questi termini. Se concorrano, dice, contro l' Infermo presunzioni, ed indizj gravi, ed urgenti, per cui il Sacro Ministro non possa ragionevolmente deporre il suo scrupolo; allora, *remotis arbitris*, senza testimonj, conviene riconvenire da solo a solo l' infermo, e con dolci, e mansuete parole, non già disputando con lui, o volendo convincerlo, rappresentargli i motivi, che rendono sospetto il tenore di sua vita, pregandolo, e scongiurandolo, che si ravveda, almeno in un tempo, da cui dipende l' eterna sua sorte, e dichiarandogli, ch' egli dal canto suo è pronto ad amministrargli il Santissimo Viatico, e che anzi glielo amministrerà per ubbidire alla Chiesa, la quale, oltre la cura di evitare i pubblici scandali, procura d' impedire l' infamia di chi non è pubblicamente riconosciuto peccatore: ma egli frattanto si guardi dal farsi reo di un nuovo, ed orribile

peccato, ricevendo indegnamente il Corpo, e Sangue del suo Signore. In una parola la condotta, che dee in questo caso tenere il Sacro Ministro, riducesi ad una visita amorosa dell' Infermo, e ad una segreta caritatevole rimostranza su i proprj doveri: premessa la quale dee abbandonarlo al giudizio di Dio, e conferirgli il Santo Viatico, che dimanda.

XXIV. Gli Autori più volte accennati del *Peccato Immaginario*, e della *Question import.* han trovato, che ridire su questa regola. Essi la credono capace di produrre gravi sconcerti, di somministrare i mezzi ad un zelo fanatico di tormentare i poveri moribondi, e dar fomento agli abusi, che possono farsi della medesima. Ma tutte le meschine loro opposizioni far si potrebbono ugualmente pei casi, ne' quali è certissimo, che il Sacro Ministro dee portarsi in tal guisa, per cagion di esempio, se egli fondatamente dubitasse, o temesse, che l' infermo fosse un usurario, o che la Donna, che tiene in casa, fosse sua concubina, e simili. Non sarebbe duopo in tali casi, e la carità non l' obbligherebbe a premettere quei caritatevoli avvisi, che il Santo Padre prescrive? Perche dunque non si potranno fare altresì, trattandosi di un dubbio fondato, se l' infermo sia un' Opponente alla Bolla, e però reo di grave mortale peccato di disubbidienza nel Divin Tribunale? Che poi taluni possano abusarsi della Dottrina, e lasciarsi trasportare da un zelo fanatico nell' interrogare, e vessare con soverchie ricerche il moribondo, che ne segue da ciò? O cosa mai può conchiudersi? L' abuso, che si fa della regola, non cangia punto la sua rettitudine: e il Santo Padre suppone, e presume, che quella stessa prudenza,

e ca-

e carità, onde egli è animato, animerà parimente gli altri Sacri Ministri della Chiesa. Questa regola del nostro Sommo Pontefice tanto più rispettar si dovea dai mentovati Scrittori, ch' ella è tutta conforme a quanto fu stabilito da' Sinodi, e Rituali della Francia, dei quali eccone alcuni.

XXV. Nel Sinodo di *Langres* tenuto l'anno 1404. si legge questo Decreto: " Si aliquis se offerat Sacerdoti ad accipiendum Corpus Christi ,, & Sacerdos sciat (non però per notorietà pubblica) illum esse excommunicatum propter aliquod ,, forte factum, ut quia ille percussit, præsente ,, Sacerdote aliquem Clericum, aut Præsbyterum, ,, aut aliquid tale, vel aliud enorme peccatum ,, commisit: & Sacerdos nescit, quod ille sit con- ,, fessus & absolutus; in tali casu Sacerdos *loqua-* ,, *tur secrete* cum prædicto volente recipere Sa- ,, cramentum, & dicat: *Amice tu scis, quod fe-* ,, *cisti tale quid, propter quod tu es excommunica-* ,, *tus: caveas, quid tu vis facere? Tu enim si ac-* ,, *cipis Corpus Christi, sumes in tuam damnationem.* ,, Persuadet sibi (illi), quod desistat a perceptio- ,, ne Sacramenti. Quod si ille non vult desiste- ,, re, tunc Sacerdos sibi (illi) ministret: quia in ,, publicis negotiis Sacerdos non debet illos exclu- ,, dere &c."

XXVI. Nel Rituale di S. Omer del 1641. al titolo *de Sacramento Eucharistiæ* così prescrivesi. ,, Quoad peccatores occultos attinet, opus est di- ,, stinctione. Nam si ita occulte petant, ut pos- ,, sit iis absque ulla infamiæ nota Eucharistia ,, denegari, utique deneganda est. Si vero pe- ,, tant ita publice, ut sine nota non possint præ- ,, teriri, utique communicandi sunt..... Cete- ,, rum *privatis admonitionibus* adniti debet Paro-

„ chus ut ab illo deinceps indignæ comunionis
„ flagitio deterreat."

XXVII. Nel Rituale di Avranches del 1741. ove determinatamente si parla circa la Comunione degli infermi, si ha questa ordinazione. " Cavendum in primis, ne cum aliorum scandalo
„ deferatur (Sacrum Viaticum) ad publice indignos . . . . . Nisi de eorum pœnitentia, &
„ emendatione constet, & publico scandalo prius
„ satis fecerint. Quod quidem ut competenter
„ executioni demandetur, Ministris Eucharistiæ
„ summa cautione opus est. Unde si *Pastores timeant*, ne tales peccatores impudenter, & pro-
„ terve Sacram Communionem petant, eos *privatim*, *&* *remotis testibus* ab infando illo sacri-
„ legio deterrere enitantur."

XXVIII. Il Rituale di Bourges stampato l'anno 1746. per ordine di Monsignor Cardinale de la *Rochefoucault* dichiarasi con queste parole. "
„ Se un Curato avesse motivo di credere, che
„ peccatori scandalosi non denunziati fossero per
„ presentarsi alla Santa Comunione, egli procu-
„ rerà di *prevènirli*, rappresentando loro *con dolcezza*, *e carità* tutto l'orrore del passo, che
„ meditano. Se tuttavia egli non possa distor-
„ narli, consulterà noi, o i nostri Vicarj Ge-
„ nerali, quando abbia tempo di farlo . . . .
„ Altrimenti si determinerà secondo il principio,
„ che abbiamo stabilito, " cioè che non essendovi notorietà sufficiente deboano comunicarsi: e le medesime regole estende eziandio alla comunione degli infermi. Questo stesso Decreto si trov tra critto *ad litteram* nel Rituale ancora di Soissons del 1753. E da tutto ciò apparisce la consonanza ammirabile della regola assegnata dal nostro Santo Padre coi Decreti della Chiesa.

Conclusione della Lettera Enciclica.

XXIX. Assegnate dal Sommo Pontefice le sodissime, e sensatissime regole, che abbiamo fin quì descritte, e spiegate, conchiude la sua *Enciclica* con una grave esortazione ai Sacri Pastori della Francia, perchè si prevalgano ne' casi occorrenti di questo metodo con tanta maggior sicurezza, che ei nulla ha risparmiato di diligenza, e di studio sì nell' esaminare, e discutere accuratamente gli *Articoli* proposti, sì nel ponderare i sentimenti, e gli scritti de' Cardinali, e Teologi sopra di ciò consultati, sì nell' eseguire tutto ciò ch' era bisognevole, ed implorare con ardenti voti il lume celeste. Onde confida, che mediante il Regio favore, e la premura de' Sacri Pastori nel secondare le sue mire, ed intenzioni, *nobilissime Galliarum Ecclesiæ &c. suum pristinum decorem retinuisse*, & *perturbatam ad tempus tranquillitatem citò recuperasse lætentur*: il che, la Dio mercè, come già vi dissi, è seguito felicemente con somma lode, e gloria del nostro Santo Pontefice, e singolar consolazione di tutti gli Uomini di buona volontà.

XXX. Tale è, Carissimo Amico, la celebre Lettera Enciclica del nostro Santo Padre Benedetto XIV. Or fatemi ragione voi stesso, non è egli vero ciò, che v' ho detto fin da principio, non v' esser bisogno di prendersi la pena di confutare l' infame Scrittura del novello temerario Censore: poichè la *confutazione è già fatta*, *ed apparisce bella*, *e lampante* nella medesima Lettera Pontificia. Confrontate pure questa Lettera coi miserabili, e sciocchi *quesiti*, e li vedete

drete tosto pienamente sciolti, dissipati, distrutti. Nulladimeno, giacche a voi così piace, m'assumerò io stesso di farne il confronto nelle seguenti mie lettere, e coi lumi delle più sode, e sane dottrine disgombrare le tenebre di malignità, d'imprudenza, d'ignoranza, di mala fede, che formano l'unico vero carattere dello scritto, e dello Scrittore. E frattanto sono ec.

LET-

LETTERA III.

In cui si dimostrano la malignità, la passione, la pessima fede, e la imprudenza dell'Autore dell' Infame Lettera scritta contro l'Enciclica del N. S. Padre.

CARISSIMO AMICO.

Li 15. *Dicembre* 1757.

I. VEngo a soddisfare all' impegno, che preso mi sono con Voi, Amico Carissimo, nell' ultima mia, di farvi chiaramente, e distintamente conoscere coll' *Enciclica* in mano di Sua Santità, i gravissimi eccessi, che ha commesso il temerario Scrittore dell' infame *Lettera* indiritta agli Eminentissimi Cardinali di *Propaganda*. Il nostro Santo Padre, che l' ha condannata, proibita, e riprovata con tutto il giusto risentimento dell' animo suo, ci dichiara in breve nel Decreto le pessime detestabili sue qualità, cioè contener essa *assertiones respective falsas, temerarias, scandalosas, multimode injuriosas, contumeliosas, impudentes, captiosas, seditiosas, & schismati faventes*. In effetto molto ben le convengono tutte queste marche d' ignominia, e d' infamia, che furonle impresse per dimostrarla uno scritto de' più abbominevoli, ed esecrandi: e basta soltando fissare in essa gli sguardi, per restarne incontanente, più che abbastanza persuaso, e con-

convinto. Giacchè dunque, Cariſſimo Amico, nella mia precedente altro non feci, che eſporvi con preciſione, e nettezza la Venerabile *Lettera Enciclica* del noſtro Santo Padre, e diſſipare ſu varj punti le inette oppoſizioni di alcuni Autori Franceſi, mi accingo in queſta, e nell'altra, che ſeguirà d' appreſſo, non vi dirò di pigliarne la difeſa, di cui non ne abbiſogna, ma di mettervi in chiaro le impoſture, e calunnie del novello indegno Cenſore, che d'impugnarla preteſe, e le propoſizioni *falſe*, *temerarie*, *ſcandaloſe*, *per molti capi*, *ingiurioſe*, *contumelioſe*, *impudenti*, *capzioſe*, *ſedizioſe*, *e ſciſmatiche*, di cui *l'infame lettera* va da capo a fondo ripiena: in ſomma rappreſentarvela qual è in verità, un' aborto moſtruoſo dell' umano ingegno, un dettato della paſſione, dell' aſtio, dello ſpirito di livore, e vendetta, che travolſe lo Scrittore al più enorme orribile ecceſſo di porſi ſotto de' piedi il riſpetto dovuto alla ſuprema Apoſtolica Autorità, ed inſultarla con maniere le più temerarie, e ſcandaloſe. E per ridurre ad alcuni capi particolari quanto ho diviſato di ſcrivervi a queſto effetto, rileverò in primo luogo la *malignità dell' Autore*; quindi la *peſſima ſua fede*: dipoi le *impertinenti coſe*, che in eſſa vi ſparſe: e affinchè meglio ravviſar voi poſſiate, quale ſtata ſia la ſua inſana paſſione, vi darò in quarto luogo a conoſcere la di lui *imprudenza*, e *acciecamento* nel vibrare contro l' *Enciclica* le ſue avvelenate ſaette, che tutte ſi rivolgono a danni ſuoi, e de' ſuoi aderenti. Queſto ſarà il ſoggetto della preſente mia lettera, riſerbandomi a dimoſtrarvi in un' altra la ſua profonda, e vergognoſa *ignoranza* di ciò, che ſcrive. Cominciamo dalla prima.

§. I.

§. I.

Malignità del Censore, che risulta dall' infame sua Lettera.

I I. La malignità dell' animo con tal chiarezza apparisce nell' infame lettera scritta contro il *Breve* del nostro Santo Padre, che può dirsi a tutta ragione formar essa il carattere proprio, e particolare del suo Autore, cosicchè a lui solamente convenga, e non a verun altro, ch' ebbe pur l' ardimento di porsi a criticarlo. Tutti e tre gli Autori Francesi da me mentovati più volte nella lettera precedente, hanno, non v' ha dubbio, gravemente mancato ai loro doveri, procurando di attaccarlo su varj punti, che non erano di lor gradimento. Ma finalmente convien confessarlo, se lo spirito di partito travolse la mente loro, sicchè non riflettessero a ciò, che rifletter doveano, non si può ad ogni modo asserire, che nei loro scritti vi compariscano tratti di malignità, o di reo talento, e contro degli Eminentissimi Cardinali, della cui opera, e consiglio si prevalse il Sommo Pontefice per la decisione delle differenze insorte tra i Vescovi dell' Assemblea di Francia, e molto meno contro dello stesso Santo Padre, di cui anzi parlano con gran rispetto, e procurano eziandio di giustificarne le rette intenzioni. L'Autore del *Peccato Immaginario*, comecchè forse più libero, o men contenuto degli altri due, lo chiama un Papa *il più giudizioso, e piu illuminato, e prudente*: confessa che la *Posterità avrà a commendare la sua sapienza, e il suo merito*: protesta, che i *sentimenti del di lui cuore sono i più nobili,*

e i

e i più degni di un Vicario della carità di Gesù Cristo, e non si possano ammirare abbastanza: e cose simili va ripetendo. Al modo stesso favella di lui l'Autore dell'*Esprit* ec., dicendo, che *ha fatte cose aggradite agli occhi del Signore*: che *devesi rendere giustizia alle buone intenzioni di Sua Santità*: che *si è mostrato più prudente, e più illuminato degli altri ec.*: e così a un dipresso favella parimente l'Autore della *Question importante*: e, generalmente parlando, posso, Amico, attestarvi, che essendomi accaduto di leggere varie scritture, e libri pubblicati in questi ultimi anni dalla parte degli *Opponenti*: in tutti ho osservato del gran rispetto verso del nostro Santo Padre, che riconoscono, e confessano dei più illuminati, e più dotti, che abbia avuto da lungo tempo la Chiesa, ripieno di saggezza, di prudenza, di erudizione e di lumi singolari, per non far quì menzione delle lodi, che gli hanno date anche Autori Luterani, e Calvinisti.

III. Ma non può già dirsi altrettanto dell'Autore della infame Lettera. Egli, perduto ogni rispetto, e verso i Cardinali, e verso il medesimo Sommo Pontefice, altro non fa nell'abbominevole suo scritto, se non se sfogare il suo rio talento, il suo astio, la sua malignità con maniere, siccome le più indecenti, così le più velenose. Codesta *malignità* ci fu specialmente in lui notata dal nostro S. Padre nel Decreto condannatorio, e proibitivo della sua lettera, dicendo, che *per assertiones reprobatas carpere atque traducere ausus est rectissimam agendi rationem eorum Cardinalium, quorum Nos consilio, & opera usi sumus, ubi actum fuit de conscribenda Epistola Encyclica: idemque con-*

tra

tra ipsam Epistolam nostram Encyclica audendo ; nos etiam, qui eam conscripsimus, MALIGNITATIS suæ jaculis petere non veretur. Ha dunque il temerario Scrittore dimostrata la sua *Malignità*, e contro i Cardinali consultori, e contro lo stesso Capo Supremo della Chiesa, che fu dell' *Enciclica* il vero Autore. E voi di ciò, Amico, potete di leggieri chiarirvene, scorrendola dal principio fino al fine; e riflettendo su i capi principali, che vi propongo.

IV. Comincia egli a palesarla nella stessa direzione, che fa della insolentissima sua Lettera. Affine di mordere i Cardinali, che concorsero coi loro pareri a rischiarare le materie, e risolvere le differenze de' Prelati Francesi, ei la indirizza *Amplissimis S. R. E. Cardinalibus, & Clarissimis Theologis &c.* della Congregazione de *Propaganda*, quasi che il Papa deputata avesse questa Sacra Congregazione per esaminare, e discutere i dubbj proposti dal Clero Gallicano: mentre ognuno sa, ed è certissimo, che tal commissione fu data ad alcuni Cardinali de' più dotti, e versati nelle discipline Teologiche scelti dal Sacro Collegio, e non a quella Congregazione. Il motivo di questo infingimento, voi lo sapete, Carissimo Amico, risulta abbastanza dalla stessa sua Lettera. Il maligno Scrittore sfogar volea l' astio dell' animo suo conceputo contro di quella Sacra Congregazione, la quale per deliberare intorno al metodo più profittevole da tenersi negli studj de' Missionarj, che s' inviano per il Mondo a propagare la fede tra i Teologi, che consultava per tal' effetto, non avea ammesso veruno dei Partigiani della sua scuola; e senza ascoltare il parere di questi era già per fissare,

re, e ſtabilire la regola da oſſervarſi. Una ſiffatta non curanza di tai Teologi acceſe di ſdegno, e furore l' Autore della *Lettera:* onde accoppiando inſieme i Cardinali, e Teologi, che cooperarono all' *Enciclica*, e quei, che attendevano a formare un nuovo metodo degli ſtudj per gli allievi di *Propaganda*, tutti in un faſcio inſulta, maltratta, deride con modi i più indegni, e ſacrileghi. Per queſto motivo il Cenſore pieno di cruccio, e diſpetto, dopo di avere propoſti i ſuoi ſciocchi queſiti ſi avanza ad eſigere, che ſiano dai Cardinali riſolti, *antequam Methodum ſtudiorum proponant Alumnis de Propaganda fide*. Per queſto ardiſce di ſuggerire con inſoffribile audacia, e con inſultanti eſpreſſioni, ciò, che apprendere dovranno i Candidati *ex nova methodo ſtudiorum Præneſte longis vigiliis elaborata*, purchè *in dicta methodo inſeri non omittantur, quæ docuit Apoſtolus &c.* Per queſto ancora quella temeraria preteſa, che per inſegnare ai banditori del Vangelo, quanto ricerchi da loro l'offizio, che aſſumono, debbanſi *in nova methodo* ben dichiarare le ſentenze, che apporta, di S. Agoſtino, e di S. Tommaſo. Non ſono queſti contraſſegni evidenti di quel livore maligno, che gli rode le viſcere.

V. Ma proſeguite pure a leggere, che tratti vie più velenoſi, e maligni vi ſi preſenteranno alla viſta. Qual aſtio, e qual malignità mai non ſpira quel dubbio, che muove, e di cui ne dimanda l' eſplicazione: *utrum hæc* (che oppoſto avea con grande arditezza, ed inſieme con grande ignoranza) *cum iis, quæ inſinuata ſunt in Littera Encyclica conveniant, explicabunt ſapientiſſimi Cardinales Præneſte congregati, quos Benedictus XIV.*

Con-

Consiliarios adhibuit pro dicta Littera Encyclica, quosque gloriari vidimus pro pace Galliæ restituta, pro fœdere concordiæ inter Catholicos, & Jansenistas inito, quod a sæculo nullus Romanorum Pontificum, nullus Theologorum tentare, non dicam perficere conatus est. Qual amaro fiele non vomita nell' altro dubbio, che in seguito propone: *at num bono fidei, vel potius Religionis detrimento pax, & concordia cesserint, congruo tempore disputabitur a Romanæ Curiæ Theologis: quos spiritus assentationis non tenet, & nova Theologia ad hæreticorum auram captandam accomodata transversum non egit &c.?* Ma soprattutto non vi sembra scritta più che coll' inchiostro, con vipereo veleno quell' ultima derisoria proposizione; onde chiude l'infame sua lettera: *Horum dubiorum solutio petitur, & expectatur ab Amplissimis Cardinalibus, a spectatissimis Theologis, quorum fides, & rerum Theologicarum doctrina omnibus in Urbe nota est, & prædicatur in Universo Mundo, sive pro Littera Encyclica pacem Ecclesiæ Gallicanæ afferente, sive pro methodo studiorum mox edendo ad fidelium ædificationem, ad hæreticorum, & Atheorum* (conversionem), *remoto timore a quibusdam male præconcepto, qui dictam novam methodum odio habent, quique cum Vincentio Lirinensi cap. 9. in rebus Theologicis ad novitatem rei reclamandum putant, creduntque semper retinendam antiquitatem, & explodendam veritatem?*

VI. Se non che si può dire, che fin quì lo sciagurato Scrittore colle mentovate malediche proposizioni non attacchi di fronte, ed investa, se non gli Eminentissimi Cardinali, e Teologi della Sacra Congregazione di *Propaganda*, i quali ebbero parte coi loro consigli, e dottrine nell'

affare dell' *Enciclica* : ma egli non fu pago di questo solo abbominevole delitto, mentre non ebbe nemmen orrore di scagliare pur anche a dirittura *Malignitatis suæ jacula*, le sue maligne saette contro del medesimo Sommo Pontefice, che fu il vero, e solo Autore di quella sì rispettabile Lettera. Codesto sì orribile attentato in più maniere rende esso manifesto, e palese: e primieramente nel titolo stesso dell' infame suo Scritto, in cui finge, che i dubbj, i quali poi descrive, vengan proposti contro l' *Enciclica* da persone zelanti della purità della fede Cattolica, *ab aliquibus fidei Catholicæ zelatoribus*, affinchè i Missionarj, che sono per annunziare il Vangelo nell' Universo Mondo non si dipartano dalla regola della fede, che devono insegnare, *quo Alumni* (della Congregazione di *Propaganda*) *fidem per universum orbem disseminaturi a fidei regula non declinent, & in annuntiatione Evangelii ab Ecclesiastica traditione non discedant*: con che significare presume, che nell' *Enciclica* siano stati alterati i dogmi di nostra Santa Fede, le Costituzioni di Papa *Clemence XI.* ricevute, e approvate dalla Chiesa, e le regole inviolabili della tradizione, siccome più chiaro apparisce da quanto scrive nella risposta al primo quesito. Che indignità! Innanzi. Ardisce in secondo luogo di accusare, i Cardinali, e il Sommo Pontefice di avere approvata una economia la più vituperevole, di tacere, ed occultare le formole adoperate dalla Chiesa *in explicatione Mysteriorum fidei*, fino col paragonare tale economia all' *Enotico di Zenone*, *e al Tipo di Costante*, Decreti, che sempre mai furono abborriti, e detestati nella Chiesa di Dio: e aggiunge ciò, che ben può dirsi *cane pejus*, *&* *angue*, per mordere

tutti

tutti loro con dente rabbioso, e attossicato, che tanto fecero più premurosi, e solleciti di rendersi benemeriti de' *Giansenisti*, che di predicare la fede di già spiegata nella Bolla *Unigenitus: benemereri potius de Jansenistis studuerunt, quum fidem explicatam in Bulla* Unigenitus *prædicare*. Che sfrontatezza! Innanzi ancora. In terzo luogo altra accusa avanza l' indegno Scrittore, nella risposta al terzo quesito, che non meno palesa l' animo suo malvagio, cioè, che per provvedere alla fama degli Eretici, *ad consulendum famæ hæreticorum*, non abbiano nè i Cardinali, ne il Papa avuto riguardo, o rispetto alle regole più sacrosante, e al sentimento perpetuo, e invariabile della Chiesa: e addotta a tal fine la legge dei Santi Pontefici *Leone*, e *Gelasio*, che obbligava i Manichei alla Comunione sotto ambedue le specie del pane, e del vino, pretende, che affatto opposta sia stata la condotta tenuta da loro nella Lettera *Enciclica*, ove grandemente s'inculca di mantenere illesa la riputazione degli Eretici: *quæ in Littera Encyclica tantopere servanda sarta tecta inculcatur*. Che temerità intollerabile! Ponderateli alquanto, Amico Carissimo; questi tratti troppo visibili di malignità tanto enorme, e vedrete, se il nostro Santo Padre abbia avuto giusto motivo di farne speciale menzione nel Decreto condannatorio della *Infame Lettera*.

§. II.

Mala fede dell' Autore della Lettera.

VII. Se il petulante Censore ha fatto conoscere al Mondo la malignità dell'animo suo nell'

attaccare l' *Enciclica* del nostro Santo Padre, non ha certamente men dimostrata la *mala fede;* onde studiato si è d' impugnarla, e combatterla, aggiugnendo, variando, travolgendo i veri, e legittimi sensi della medesima, siccome più a conto tornava de' suoi iniqui disegni di farle perdere la stima, ed il credito, ch' erasi meritamente acquistato presso di tutti. E quì specialmente, Amico, dovete tenere dinanzi gli occhi quella savissima, e sensatissima Lettera, per meglio discernere gli artificj, le frodi, le imposture, e menzogne dell' infelice Autore. Il nostro Sommo Pontefice rispondendo ai dubbj proposti dalla Generale Assemblea del Clero Gallicano intorno il rifiuto del Sacro Viatico agli Opponenti alla Bolla, avea premesso qual base, e fondamento delle sue risoluzioni, *tanta essere nella Chiesa di Dio l' autorità della Costituzione Apostolica* Unigenitus, *e doversele tal sincera venerazione, ossequio, ed ubbidienza, che nessun fedele potea sottrarsi dalla soggezione alla medesima, o in qualche modo resistervi, senza esporre a pericolo la sua eterna salvezza.* Nulla di più era necessario di premettere, per quindi stabilire sodamente la decisione della question controversa: ed ogni altra aggiunta sarebbe stata soverchia all' intento, e fuor di proposito: siccome avrete veduto dalla esposizione già fattavi nella mia precedente. Ma coloro, cui non piacque questo contegno, il quale non si accordava colle loro mire, e coi loro privati interessi, han declamato fortemente contro di quella proposizione, pretendendo, che Sua Santità dovesse esprimersi di vantaggio, e dichiarare eziandio, che la Bolla *Unigenitus* fosse una *regola di fede*, un *giudizio dommatico della Chiesa Universale*, o cosa simile, e in conseguenza *Ere-*

tici

tici tutti quei, che non l'accettavano, e su questa pretesa l'Autore dell'*Infame Lettera* ha inventate nella risposta al *primo quesito* tre evidenti imposture: la prima delle quali si è, che la Bolla *Unigenitus* sia stata ricevuta da tutta la Chiesa, come *regola di fede*, e così pur dichiarata dalla Sede Apostolica: *ab Ecclesia universali tamquam fidei regula accepta, & in Sede Apostolica ita pariter declarata*. Della impostura di questo fatto voi rimarrete chiarito nell'esame, che ne farò nella lettera susseguente. La seconda è, che la Bolla *Unigenitus* sia predicata nell'*Enciclica solum tamquam lex Ecclesiæ conducibilis*, *MUTATIONIBUS obnoxia*. E questa è una aperta menzogna, che così si predichi nell'*Enciclica* quella Bolla, mentre non solo nel luogo citato, ma neppure in tutto il rimanente v'ha una sola parola, che la dichiari, o la insinui *mutationibus obnoxia*, nè altro di essa si esprime, se non quanto ho già riportato, *tanta est profecto in Ecclesia Dei auctoritas Apostolicæ &c.* Ma la terza impostura, che pubblica francamente nella risposta medesima al primo quesito, è ancora più vituperosa delle altre due. Reciriamo le sue parole: *Et cane pejus, & angue, abstinetur a confitenda FIDEI REGULA, quam Clemens XI. non sine Jansenistarum indignatione in Bulla* Unigenitus *contineri inquit, & universam Ecclesiam docendo prædicavit in Bulla incipiente* Pastoralis, *edita anno* 1718. Notate bene tutte le sue parole. Quì chiaramente afferma, che Papa Clemente XI. abbia detto nella Bolla *Unigenitus*, e confermato, ammaestrando tutta la Chiesa nella Bolla *Pastoralis*, contenersi in quella Costituzione la *Regola della Fede*: onde abbia gravemente mancato al suo dovere il no-

ſtro Santo Padre tralaſciando di attribuirle queſta denominazione, o titolo. La sfacciataggine, e mala fede del Cenſore qui giungono agli ultimi termini. Chi mai potrebbe indurſi a credere in udirlo a parlare con tal confidenza, e animoſità, che non aveſſe una totale ſicurezza del fatto, che aſſeriſce, e non poteſſe comprovarlo coi teſti alla mano i più chiari, e lampanti? E pure queſta è una falſità patentiſſima, di cui ognuno può di leggieri accertarſene. Scorrete voi, Amico, quelle due Pontificie Coſtituzioni, e ſpecialmente la ſeconda, ſu cui più inſiſte il Cenſore, e che è una dichiarazione dell' autorità della prima; e vedrete, ſe poſſa eſſere più ſpacciata la ſua menzogna. Queſta formola, o denominazione, di *regola di fede* in neſſun luogo dell' una, o dell' altra Bolla ritrovaſi: ed io provoco l' ardito Cenſore ad aſſegnarmene un ſolo, ove così ſia chiamata: e aggiugnerò di vantaggio, che nè tampoco potrà aſſegnarne un ſolo, in cui o gli abbia dato quel Pontefice un titolo equivalente, o poſſa da eſſo ricavarſi con ſodo fondamento di verità, tale eſſere ſtato il preciſo di lui ſentimento. Anzi dirò di più, che tutte l' eſpreſſioni di Papa Clemente intorno il carattere della ſua Bolla, e il riſpetto, e ſommiſſione, che eſige per eſſa, non altro ſignificano, ſe non ſe quello ſteſſo, che eſprime il Noſtro Santo Padre in quel primo già traſcritto periodo. Nel numero 2. della Bolla *Paſtoralis* parlando Clemente XI. di quei, che l' aveano con ſommiſſione accettata, dice, che *plures debita ſubmiſſione complexi ſunt*. Nel num. 5. nulla altro ricerca per eſſer vero figlio della Romana Chieſa, ſe non *Conſtitutioni noſtræ debitam, & omnimodam obedientiam*, nella

gui-

guisa che nella Costituzione *Ex illa die* con sorrole ancor più caricate avea detto, che il suo Decreto dovesse osservarsi *exacte*, *integre*, *absolute*, *inviolabiliter*, & *inconcusse* sotto pena della separazione dalla comunione della Chiesa. Non con altri termini chiama gli Opponenti alla Bola, se non *aperte inobedientes*, *notorie contumaces*, *ac refractarios*: siccome pure i trasgressori dei Decreti su i Riti Cinesi vengono chiamati nelli Bolla *Ex quo singulari*, *inobedientes*, *captiosi*, *perditi*, *contumaces*. In somma in tutta la Bolli *Pastoralis* non v' ha una espressione sola, su cui possa il Censore legittimamente fondare la sua pretensione, che la Costituzione *Unigenitus* sia stata caratterizzata, come *Regula Fidei*: e che perciò il nostro Santo Padre siasi opposto in qualche guisa a quella Bolla, così non chiamandda.

VIII. Tanto è vero ciò, Carissimo Amico, che l' Autore spesse fiate accennato dell' *Esprit* ec. dala conformità appunto, che passa tra le espressioni di Clemente XI. nella Bolla *Pastoralis*, e quelle di Benedetto XIV. nella *Enciclica*, prende motivo di mettere pur questa in un odioso prospetto. Udite, come ei favella alla pag. 13. „ Non v' ha, egli dice, a temere (per quello, che Sua Santità scrive nel *Breve*), che i „ Nimici della pace trovino l' adito, e il fondamento di rendere perpetue le turbolenze, e „ le dissensioni? Essi diranno, che siccome le „ Lettere *Pastoralis Officii* (che non furono ricevute nella Francia) dimandavano per la „ Bolla *Unigenitus* una intiera ubbidienza, *omnimodam obedientiam*; il *Breve* altresì (del „ Santo Padre) afferma, che nessun Fedele „ possa sottrarsi da questa sommissione, o re-

 „ sistere

„ sistere in maniera veruna , *nullo modo refra-*
„ *gari* . Se le Lettere *Pastoralis Officii* hanno
„ detto , che la Bolla era un giudizio ricevu-
„ to in tutto il Mondo Cristiano ; il *Breve* pa-
„ rimente dichiara , ch' essa abbia un' autorità
„ assai grande nella Chiesa di Dio . Se le let-
„ tere *Pastoralis Officii* ordinavano di rompe-
„ re i legami di Comunione cogli Opponenti :
„ il *Breve* pure stabilisce , che senza esitan-
„ za debba a loro rifiutarsi il Sacro Viatico .
„ Finalmente l' uno , e l' altre , il *Breve*, e
„ le Lettere *Pastoralis Officii* trattano i non
„ Accettanti da *Refrattarj* , e da *pubblici Pec-*
„ *catori* . " Altrettanto con più brevità pro-
nuncia l' Autore del *Peccato Immaginario pag.*306.
cioè, „ che il Santo Padre Benedetto XIV.
„ ripete oggidì sulla Bolla *Unigenitus* ciò, che
„ avea prima detto Clemente XI. nelle Let-
„ tere *Pastoralis* con quelle parole , *animabus*
„ *pretiosissimo Christi Sanguine redemtis certum*
„ *parare potest exitium* . " Sicchè questi Scritto-
ri han ravvisata , e confessata la perfetta con-
sonanza tra le Lettere , o Bolla *Pastoralis*, e il
Breve , o l' *Enciclica* del nostro Santo Padre .
E frattanto l' indegno Censore non ha avuto
ribrezzo di pubblicare con aperta menzogna una
opposizione totale dell' una coll' altra : *sic men-*
tiris , lasciatemi pure rivolgere contro di lui
quel rimprovero , che fu fatto da Papa Cle-
mente VIII. ad un altro , *sic mentiris co-*
ram Pontifice ! e dirò ancora *contra Pontefi-*
cem !

IX. Non vi pensaste però , che a queste sole
restringansi le sue imposture . Nel secondo quesi-
to un' altra ne inventa , che è coerente , e può
dirsi lavorata sul medesimo tornio dell' ultima or

ora

ora considerata. Il dubbio, che propone si è: *utrum fidei Praeconibus ad evitandam sive haereticorum, sive infidelium perturbationem, liceat uti Æconomia reticendo, & occultando formulas ab Ecclesia in explicatione mysteriorum fidei usurpatas?* E risponde, che *hanc Oeconomiam* di tacere, ed occultare le formole adoperate dalla Chiesa nella esplicazione de' Misterj della Fede, *approbarunt anno praeterito Amplissimi Cardinales in Littera Encyclica, in qua benemereri potius de Jansenistis studuerunt, quam fidem explicatam in Bulla* Unigenitus *praedicare*. Voi ben vedete, Amico, che l'Autor qui suppone, che siavi una *formola* usitata, e adoperata nella Chiesa, nella quale contengasi la fede spiegata nella Bolla *Unigenitus*, e che tal formola non possa trascurarsi, o nascondersi, per evitare la turbazione degli Eretici, o degl' Infedeli, trattandosi di spiegar loro i Misterj della nostra Santa Fede. Ma non è questa doppia palpabile falsità? Imperocchè, e dove è questa formola, che sia in uso nella Chiesa di Dio? Chi l' ha prescritta? Chi l' ha intimata, e ordinato ai Missionarj, che debbano valersene, spiegando i Misterj della Fede, senza riguardo alcuno allo scandalo, o turbamento degl' Infedeli? La produca egli, se può, questa formola, questa ordinazione, o comando: e se produrla non può, siccome non può certamente, riconosca almeno la sua temerità, la sua pessima fede nel parlare sì franco, quasi che l' una, e l' altra fosse pubblica, e notoria a tutto il Mondo. Io gli dirò, ove si trova la formola, e il formolario prescritto dalla Chiesa ai Missionarj destinati a predicare il Vangelo ne' Paesi Orientali, e formola, che devono solennemente giurare, e ad essa per espresso coman-

mando della Sede Apoſtolica puntualmente attenerſi nella eſplicazione de' Miſterj della noſtra Religione. Legga egli la Coſtituzione *Ex illa die*: legga l'altra Coſtituzione *Ex quo ſingulari*, che la vedrà, e nell'una, e nell'altra a chiare note propoſta. Vedrà verſo il fine della prima, *formula juramenti, ſicut præmittitur, præſtanda eſt a Miſſionariis, quæ ſequitur: ego N. Miſſionarius &c. præcepto, & mandato Apoſtolico ſuper ritibus, & ceremoniis Sinenſibus &c., plene ac fideliter parebo, illudque exacte, abſolute, & inviolabiliter obſervabo, & abſque ulla tergiverſatione adimplebo. Si autem (quod Deus avertat,) quoquo modo contravenero, toties, quoties id evenerit, pœnis per prædictam Conſtitutionem impoſitis me ſubjectum agnoſco ac declaro. Ita tactis ſacroſanctis Evangeliis, voveo, & juro &c.* Vedrà nell'altra la ſteſſa formola di Papa Clemente XI., ma ampliata con alcune addizioni, per chiudere ai contumaci ogni ſutterfugio, e preteſto di traſgredire le ordinazioni fatte dalla Chieſa contro que' riti dichiarati idolatrici, e ſuperſtizioſi.

X. Ma quì ancora oſſervate, Amico, un'altra impoſtura infinta a diſegno di dar più colore, ed apparenza alla prima, cioè, che eſſendo ſtata diretta l'*Enciclica* a convincere gli errori de' Gianſeniſti, dovea apertamente eſprimere la confeſſione della fede intorno la Bolla: *quæ quum directa fuerit ad convincendos Janſeniſtarum errores, præſeferre debuit explicitam fidei confeſſionem, ſecundum illud Apoſtoli &c.* Che ne dite, Amico mio, di queſta rifleſſione del noſtro ingenuo Cenſore? Non vedete voi qui un' Uomo, il quale acciecato dalla ſua paſſione ſcrive ciò, che gli viene ſulla penna, ſenza riguardo alla verità, e ſenza riſpet-

to

to al giudizio del Pubblico? Non è chiaro fino dalla stessa direzione dell'*Enciclica*, che essa non fu scritta per convincere gli errori de'Giansenisti, ma unicamente per rispondere ai Cardinali, Arcivescovi, e Vescovi del Clero Gallicano radunati nell'ultima Assemblea? E da tutto il progresso della Lettera non costa ad evidenza, che altro non era, nè poteva essere lo scopo delle sue determinazioni, se non se di soddisfare ai dubbj di quegli illustri Prelati, e porre termine con un finale giudizio alle differenze insorte tra loro in ordine ad alcuni punti di disciplina, sopra di cui interrogato l' aveano? E in faccia di cosa sì chiara, e visibile per fino a' ciechi, l'Autore della Lettera non teme d' infingere, che l' *Enciclica* fu diretta *ad convincendos Jansenistarum errores*? Chi può mai trattenere i movimenti di un giusto sdegno alla vista di siffatte imposture?

XI. Non è men solenne la calunnia, che apparisce nella risposta al *terzo quesito*, ove fingendo, che la controversia proposta dai Vescovi a Sua Santità risguardasse gli Eretici, dopo di avere accennate le premure, e diligenze usate dalla Chiesa per discoprire gli occulti Manichei, che corrompevano coi loro esecrandi errori l'animo dei buoni Fedeli, soggiugne, che tutto all' opposto nella Lettera *Enciclica* con grande ardore s' inculca di mettere al coperto la fama degli Eretici, *quæ in Littera Encyclica tantopere servanda sarta tecta inculcatur*. Che dovrò mai dire di sì patente menzogna? Nella lettera *Enciclica* tanto s' inculca, *tantopere inculcatur* di conservare più, che sia possibile la riputazione degli *Eretici*, che ne tampoco ne fu fatta parola dai Prelati dell' Assemblea, che ricorsero al Papa per la risoluzione dei loro dubbj. E tutte

le

le loro dimande furono intorno gli *Opponenti* alla Bolla, che riguardavano unicamente quai pubblici Peccatori, e la condotta da tenersi con loro nell' amministrazione del Sacro Viatico.

XII. Ma eccovi un' altra impostura, che mi si appresenta nella stessa risposta al *terzo quesito*. Dimanda il Censore, *utrum liceat Missionariis de propaganda fide Sacramenta ministrare iis, contra quos gravia, & urgentia militant inditia de haeresi?* E risponde: *hoc concesserunt Amplissimi Cardinales &c. Veruntamen hoc semper negavit S. Mater Ecclesia, quae pro nihilo habuit famam haereticorum, quos de haeresi suspectos detegi coram fidelibus voluit, etiam per negationem Sacramentorum*. E la prima prova, che ne arreca, è questa: *id clarissimè evincunt leges Canonicae in cap. in FIDEI FAVOREM de haereticis in 6.*, sicchè in questo capo, a detta sua, *chiarissimamente* rinvenire si deve l' espresso comando d' indagare, e scoprire alla presenza de' Fedeli i sospetti di Eresia, eziandio col rifiuto de' Sacramenti, che *coram fidelibus* essi ricercano. Ora si consulti il luogo addotto, e si vedrà, che di ciò neppure si fa parola, comecchè ivi appunto si tratti di sospetti di Eresia. Ivi soltanto prescrivesi la regola da osservarsi dagli Inquisitori della fede in ordine a tali persone, quando vengono denunziate, e si forma loro il Processo. Ed ecco il testo della Decretale: *in fidei favorem concedimus, ut in negotio Inquisitionis haereticae pravitatis excomunicati, & participes, vel socii criminis ad testimonium admittantur, praesertim in probationum aliarum defectu, contra haereticos, credentes, fautores, receptatores, & defensores eorum, si ex verisimilibus conjecturis, & ex numero testium, aut per-*

so-

sonarum tam deponentium, quam eorum, contra quos deponitur, qualitate, ac aliis circumstantiis sic testificantes falsa non dicere præsumentur. Sicche la sua chiarissima prova è una chiarissima menzogna. *Idque*, aggiunge per maggior conferma l' Autore, *luculentissime ostendit historia Manicheorum sub S. Leone, & S. Gelasio, qui occultos Manicheos, eosque de hæresi infami vage suspectos detegendos &c. voluerunt &c.* Anche quì manca di buona fede il nostro Censore. I Santi Leone, e Gelasio *voluerunt detegi Manicheos*, perche sparsi occultamente in Roma, ed altre Città, insinuavano le loro esecrande Eresie, e corrompevano con pratiche le più abbominevoli i costumi de' buoni Cristiani. *Circa vage suspectos de hæresi infami* nulla nel Decreto si stabilisce.

XIII. Osservatene un' altra, Carissimo Amico, che risulta dalla maniera, onde esprimesi l' Autore dell' *infame lettera nel quarto quesito*. Dopo di avere esposta la questione, se debbansi da' Missionarj amministrare i Sacramenti ai Peccatori, i quali, sebbene non sono notorj, militano ad ogni modo contro di loro gravi indicj di peccato; risponde: *Affirmant Eminentissimi Cardinales in littera Encyclica perperam intellecta doctrina S. Thomæ in 3. p. q. 80. quam extendere non dubitant etiam ad hæreticos, contra quos graves sunt hæresis suscipiones.* Dimando: può esservi alcuno, che in leggendo questo periodo, non concepisca tosto, che gli Eminentissimi Cardinali, o per dire con verità, il Sommo Pontefice abbia addotta dal luogo citato la sentenza dell' Angelico Dottor S. Tommaso: e quindi dopo di averla malamente intesa, ed applicata ai Peccatori indiziati di qualche delitto, l'abbia estesa eziandio agli Eretici? Non è questo il senso

ovvio,

ovvio, e naturale, che risulta dalla sua proposizione? Eppure questa è una falsità inventata a genio, e capriccio: e basta prendere in mano l'*Enciclica* per accertarsene appieno. Quivi nè si apporta sentenza alcuna di S. Tommaso non solo dalla questione 80. della terza parte, ma da nessun luogo delle Opere sue: e molto meno si estende la di lui dottrina agli Eretici, i quali nè tampoco son nominati. Non è degna di ogni rimprovero tale infedeltà del nostro Censore?

XIV. Se non che nella stessa risposta al *quarto quesito* un'altra infedeltà egli vi ha aggiunta più ancor meritevole di riprovazione. *Negant*, scrive, *passim Doctores* (quanto avea detto il S. Padre), *qui deneganda putant Sacramenta peccatoribus gravibus, & urgentibus peccatorum indiciis laborantibus apud Laymanum in tract. 4. c. 6., ubi citat Ricardum &c. Paludanum &c. Henriquez &c. Suarez disput. 67. sect. 6.* Io qui non considero l'autorità, che possono avere codesti Scrittori nella controversia, di cui si tratta; ma rifletto soltanto sulla mala fede del nostro Autore in citarli. Egli allega la sentenza del *Laimano*, che non riferisce, se non i detti quattro: e sopra di una citazione di soli quattro Teologi stabilisce la massima generale, *negant passim Doctores*; & *Theologi &c.*, quasi che il Laimano recati ne avesse un gran numero a confermazione della sua dottrina. Ma lasciando anche da parte questa soperchieria, che sarebbe mai, se il Censore non avesse fedelmente addotta l'opinione del Laimano? State attento: il testo del Laimano, siccome l'abbiamo nell'Edizione di Venezia dell'anno 1706., è il seguente: *Adde tertio: Propter PUBLICA quoque, & VEHEMENTIA Criminis*

nis indicia, quæ VIOLENTAM præsumptionem inducant, sanctissimam Eucharistiam negandam esse, donec INFAMIA LABORANS se purgaverit. Vi sembra, Amico mio, che l'asserzione del Laimano punto corrisponda alla massima, che il Censore di stabilire pretese contro di ciò, che prescrivesi nell'Enciclica? Egli nel quesito dimanda, se debbansi rifiutare i Sacramenti ai Peccatori, i quali comunque non siano peccatori notorj, *licet non sint notorii peccatores*, contro di loro però militano gravi indicj di peccato, *contra eos tamen gravia militant indicia peccati*, e null' altro; e conformemente alla dimanda risponde, che *negant passim Doctores, & Theologi, qui deneganda putant Sacramenta peccatoribus gravibus, & urgentibus peccatorum indiciis laborantibus apud Laymanum &c.* Ma tale è forse il sentimento del Laimano, attese le sue parole da me fedelmente trascritte? Il Laimano di quali indicj favella? D'indicj pubblici, e veementi, *publica, & vehementia*: d'indicj, che inducono una presunzione violenta, *quæ violentam præsumptionem inducunt*: d'indicj, che cagionano una pubblica infamia, o diffamazione, *donec infamia laborans se purgaverit*. Sa egli, che siano presso de' Giuristi, e Canonisti siffatti indicj? Essi insegnano, che indicj di tal sorta equivalgono ad una *notorietà di diritto*, per cui si possa condannare il reo presunto alle pene tassate dalle leggi. " Suspicio violenta est, quæ cogit Judicem ad credendum, " nec qualicumque tergiversatione refellitur &c. " ..... Suspicio *violenta*, & præsumptio *juris*, " & *de jure* coincidunt in idem convertibiliter, " Utrique hoc convenit, quòd contra *talem præsumptionem* non admittitur probatio directa, " quæ tamen admittitur contra suspicionem vee-

men-

„ mentem,... Et hæc ſuſpicio *violenta*, ſeu præ-
„ ſumptio juris, & de jure ſufficit, ut reus præ-
„ ſumptus damnetur ad pœnam ordinariam (a) “
Mettete dunque la riſoluzione del Laimano a confronto del queſito, e riſpoſta del noſtro Autore, e vedrete quanto ſia ella diverſa, e con qual buona fede abbia eſſo recata l' opinione del Laimano.

XV. Io voglio ſupporre, che il Cenſore non abbia conſultati *in fonte* i tre Autori dal Laimano citati *Ricardo*, *Paludano*, ed *Enriquez*. Ma chi mai potrà perſuaderſi, che non abbia almen letto il P.. *Suarez*, e diſaminata la ſentenza di un Teologo di tanto credito nella Moliniſtica Scuola? Vediamo pertanto coſa dica il P. Suarez ſulla noſtra queſtione, ad oggetto ſoltanto di convincere la ſua poca buona fede nel riferirlo. Queſti nella detta *Diſp. 67.* ſopra la *terza parte* della Somma di S. Tommaſo così prima ſcrive nella ſezione 5. “ Doctores ci-
„ tati (l'Angelico Maeſtro, ed altri) abſolute
„ docent, ut Euchariſtia poſſit negari peccato-
„ ri publice petenti, neceſſarium eſſe, ut pec-
„ catum ſit *publicum*, *vel juridice*, *vel publica*
„ *notitia facti*, *quæ juridicæ manifeſtationi æqui-*
„ *valeat* (ed è quello appunto, che inſe-
„ gna il noſtro Santo Padre nell' Enciclica):
quod

(a) *Paſſer* de Hæret. in lib. 56. *Decret.* Cap. ut Inquiſ. q. unica n. 36., e 38., *ove riferiſce in conferma l' autorità di Eimerico, del Penna, e di altri molti Dottori citati dal Farinacio* de Hæres. q. 187.

„ quod SOLUM contingit, quando tam PU-
„ BLICUM est delictum, ut nulla tergiversatio-
„ ne possit celari: nec D. Thomas hic aliam as-
„ signat regulam, nec alii DOCTORES GE-
„ NERATIM aliam tradunt “. Sicchè per sen-
„ timento, e dottrina del P. Suarez, di S. Tommaso, e generalmente degli altri Dottori, non v' ha regola da osservarsi nel rifiutare la Sacra Comunione ad un peccatore, che pubblicamente la dimanda, se non che allora possa farsegli un tal rifiuto, quando il peccato sia pubblico, e notorio, o *giuridicamente*, per sentenza di un Giudice competente, o per una *pubblica notizia* del fatto, la quale equivalga ad una manifestazione giuridica. Tale dunque in questi casi è la regola da seguirsi necessaria, e indispensabile, regola riconosciuta, e confessata dal P. Suarez, e comprovata da lui stesso coll' autorità di S. Tommaso, e generalmente di tutti i Dottori; e ognuno vede, che questa regola è apertamente contraria a quanto pretende l' Autore dell' *infame lettera*, il quale non ammette necessaria la notorietà, o di *diritto*, o di *fatto* (*licet non sint notorii peccatores*), a lui bastando i soli gravj indicj, o congetture del peccato, *contra eos tamen gravia militant indicia peccati*.

XVI. Che se tale è la dottrina del P. Suarez con tanta fermezza, e chiarezza stabilita nella 5. sezione; potremo mai dire, che una diversa ne abbia egli insegnato nel §. *6*. citato dal Censore, e siasi sì dappresso contraddetto? Nessun per certo giugnerà ad asserirlo: e però è duopo ridurre ciò, che insegna nella *sesta sessione* al senso della dottrina insegnata nella *quinta*: e ne abbiamo perciò in questo stesso luogo un sodo fondamento. Imperocchè cosa qui scrive l' esimio Dottore? Dimanda

 egli,

egli, *utrum hoc Sacramentum dandum sit hominibus de crimine aliquo suspectis?* E dopo di avere distinti due modi, in cui la questione può intendersi, il primo de' quali nulla serve al proposito nostro, venendo al secondo dice: ,, circa posteriorem partem Soto absolute docet non posse negari hoc
,, Sacramentum alicui propter solam criminis suspicionem. Sed distinctione opus est, quam significat Glossa in cap. *Dixit Dominus*, ubi distinguit triplicem suspicionem, temerariam, probabilem, *violentam*. " E dopo di avere rigettata non solo la prima, ma eziandio la seconda; cioè, la *suspizione probabile*, come insufficente; passando alla terza scrive; *tertia suspicio, quæ VIOLENTA est, & probabili ratione deponi non potest, sufficit ad negandum Sacramentum &c.* E quindi confermata la sua asserzione coll'autorità, e colla ragione soggiunge: ,, hæc vero doctrina intelligenda est juxta principia suprapofita. Nam si *suspicio* (violenta) sit *publica*, sufficit ad negandum Sacramentum publice. Si vero sit privata
,, & occulta, sufficiet ad negandum Sacramentum occulte, *non tamen publice*. Aliqui vero limitant hanc doctrinam, ut non procedat in articulo mortis &c. Quæ doctrina mihi non displicet: quia est pia, & non tam est limitatio, quam *declaratio communis sententiæ*. Nam, ut diximus, eo in casu signa occurrunt, quæ suspicionem enervant. "

XVII. Da questa Dottrina del P. Suarez risulta chiaramente, che per negare la Sacra Comunione ad un peccatore, che pubblicamente la chiede, debba essere la suspizione del suo peccato, e *pubblica*, e *violenta*, dimodochè venga esso perciò ad essere pubblicamente diffamato, e rimettendosi il *Suarez* a quanto avea insegnato di sopra, deve essere per

esso

esso notorio il suo peccato di una notorietà, o pubblica notizia di fatto, *quæ juridicæ manifestationi æquivaleat*. Per tal motivo, perchè ne' moribondi, che chiedono il Sacro Viatico, concorrono d'ordinario tai contrassegni di ravvedimento, che snervano presso del Pubblico la notorietà, o suspizione violenta del loro peccato, non bisogna loro negarlo: e questa non è una limitazione; ma una dichiarazione della comune sentenza dei Dottori, *non tam est limitatio, quam declaratio communis sententiæ*. Si può affermare, che questa sia la sentenza esposta dall'Autore dell'*Infame Lettera*, il quale positivamente esclude la notorietà del peccato, e vuole, che i soli gravi indicj sieno bastevoli per negare i Sacramenti, e lo stesso Sacro Viatico ai Moribondi, che lo dimandano. Ma si può altresì mai credere, che non abbia egli veduta tutta questa Dottrina del P. Suarez, contraria alle sue idee, e pretensioni? Nulladimeno francamente pronunciò, che il P. Suarez *apud Laymanum* sosteneva la dottrina, ch' ei promoveva, affine d'impugnare l'*Enciclica*, dando con ciò una prova, o testimonianza novella di quella mala fede, onde riempì lo scritto suo di tante altre menzogne.

§. III.

Impertinenze, che s' incontrano nella infame Lettera.

XVIII. Voi certamente stupite fuor di modo, Amico Carissimo, nell'osservare tante imposture, e menzogne sparse in uno scritto di sole tre pagine: ma stupirete per avventura vie più, se rifletterete pur anche, che tutto il rimanente è ri-

pieno, o di ſentenze, o di eſpreſſioni affatto impertinenti al ſoggetto, e fuori di ogni propoſito, in riguardo al diſegno perverſo, che ſi preſiſſe l' Autore d' impugnare l' *Enciclica Pontificia*; ed offuſcare quel credito, che ſi era acquiſtato nel Mondo Cattolico. Una lettera in fatti la più ſaggia, la più ſenſata, la più uniforme alle regole della Chieſa, ai principj della Teologia, e ai dettami della ſteſſa ragione naturale, non ſi poteva in altra guiſa combattere, ſe non, o con impoſture, o con impertinenze; e così ha fatto per appunto l' infelice Cenſore. Fiſſate l'occhio nella ſentenza di S. Tommaſo, che arreca nella riſpoſta al *primo queſito*, e ripete da poi più ſteſamente, cioè, che il precetto di confeſſare la fede obbliga, *quando per ommiſſionem hujus confeſſionis ſubetraheretur honor debitus Deo, & etiam utilitas proximis impendenda; puta ſi aliquis interrogatus de fide taceret, & ex hoc fides non eſſet vera, vel alii per ejus taciturnitatem averterentur a fide*, coll' altra, che vi aggiunge di Papa Innocenzo I. *veritas, cum non defenſatur, opprimitur*. Ha egli inteſi, e rilevati i ſentimenti di queſte due autorità? Ha riflettuto allo ſcopo, che ſi propoſe, e dovea unicamente propoſi il Sommo Pontefice coll' Enciclica? Ma ſe tanto ha capito, ſe a tanto ha riflettuto, perchè mai produrre in campo quelle ſentenze, che nulla appartengono all' intento? E di che ſi tratta, e trattar ſi dovea nell' *Enciclica*, ſe non di riſolvere i dubbj intorno l' amminiſtrazione del Sacro Viatico, ch' erano ſtati propoſti al Santo Padre dalla Generale Aſſemblea del Clero Gallicano? E mentre di ciò ſoltanto trattavaſi, era obbligata Sua Santità a fare una confeſſione della Fede, di

cui

cui non fù in verun modo interrogata, o porſi a ſtendere una Diſsertazione a difeſa di verità, che poſte non erano in controverſia, per adempiere il precetto *Confeſſionis fidei ne ſubtraheretur honor Deo, & utilitas proximis impendenda*! Può mai darſi preteſa più impertinente, e più ſciocca di queſta?

XIX. Per qual fine mai il Cenſore nella riſpoſta al *ſecondo queſito* allega l' autorità dell' Apoſtolo nella Epiſtola a Tito, *ut potens ſit exhortari in dottrina ſana, & eos, qui contradicunt arguere*? Preſume egli per avventura, che non ſia *dottrina ſana* l' eſpoſta nella *Lettera Enciclica* intorno la notorietà richieſta per rifiutare i Sacramenti a chi ſi oppone alla Coſtituzione *Unigenitus*? O che per eſsere *Dottrina ſana*, dovea dirſi piuttoſto, che non ricercaſi per negarli notorietà alcuna; ma che baſtano i ſoli ſoſpetti, o congetture, e ſu queſte eſcludere pubblicamente dalla Sacra Menſa gli Opponenti, *licet non ſint notorii peccatores*? Sarebbe queſta per verità una preſunzione d'Uomo inſenſato, e che non altro ſi meriterebbe ſe non le beffe, e le fiſchiate di tutte le perſone di qualche diſcernimento.

XX. A che ſerve la ſtoria, che accenna nella riſpoſta del *terzo queſito* de' Manichei accennati di ſopra, e la legge, che fecero per diſcoprirli i due Santi Pontefici Leone, e Gelaſio, di obbligare i Fedeli di comunicarſi ſotto le ſpecie del pane, e del vino da quelli abborrito? Imperocchè ſa egli coſa foſsero i Manichei, gli errori eſecrandi, che ſoſtenevano, e le abbominazioni più nefande, che praticavano? Non erano eſſi Eretici già dichiarati da tutta la Chieſa, e dagli ſteſſi Pubblici Magiſtrati condannati a

rigorosissime pene, per isfuggire le quali si occultavano con tutto lo studio, e procuravano secretamente di avvelenare coi loro pestilentissimi dogmi l' animo de' buoni Fedeli? E che? Vorrebbe egli forse darci ad intendere, che Eretici parimenti, ed Eretici di sì pessima condizione siano tutti gli Opponenti alla Bolla? Ma chi gli ha dichiarati finora per Eretici se non i Molinisti, che non sono certamente la Chiesa, e taluni de' quali non anno men bisogno di loro di sottomettersi umilmente, e ubbidire ai Decreti della medesima?

XXI. A che serve quella patetica esortazione, che dopo i suoi quesiti ardisce di fare agli Eminentissimi Cardinali di *Propaganda* di ben istruire gli Alunni di quella Sacra Congregazione, se *tanquam Missionarios teneri externam fidem confiteri, & defendere, etiam effuso sanguine, ubi fides periclitatur, vel ad instructionem aliorum fidelium, sive ad confirmationem, vel ad reprimendam infidelium insultationem*? E così l' altra non men presuntuosa, che aggiugne: *immo docendi sunt de præcepto fidei articulos prædicandi, licet infideles, & Eretici commoveantur, & scandalum patiantur*. Pretende egli forse, che i Missionarj abbiano debito di andar divulgando tra gl' Infedeli, ed Eretici le opinioni di Molina, quasi altrettanti articoli di nostra Fede, e difenderle *etiam effuso sanguine*?

XXII. A che serve quella sentenza dell'Apostolo: *corde creditur ad justitiam: ore autem confessio fit ad salutem: dicit enim scriptura: omnis qui credit in illum non confundetur*? Ovvero quella di

Sant'

Sant' Agostino *de Fide*, *& Symb.*: „ quando- „ quidem in sempiterna justitia regnaturi, a „ præsenti sæculo maligno salvi esse non possu- „ mus, nisi & nos ad salutem proximorum ni- „ tentes etiam ore profiteamur fidem, quam „ corde gestamus? " Vuol' egli per avventura, che per far ogni giorno la professione di nostra Fede, in vece del Simbolo Apostolico, recitiamo la Costituzione *Unigenitus*? Oppure, che i Missionarj, i quali vanno pel Mondo a predicare il Vangelo, interrogati di ciò, che essi credono, e annunziano, spieghino in faccia dei Popoli, e de' Tiranni la Bolla, e dicano, che ivi tutta si contiene la loro fede? Se tanto egli non ricerca da loro, per qual fine, o disegno mai con sì grande impegno, e calore raccomanda agli Eminentissimi Cardinali di ben inculcare agli Alunni di *Propaganda* quelle sentenze o di San Paolo, o di Sant' Agostino, o di San Tommaso, che fuor d'ogni dubbio parlano della pubblica professione di fede di quei dogmi, senza la notizia dei quali non v'ha salute?

XXIII. Voi siete già infastidito, Carissimo Amico, di tante impertinenze, e di tante cose fuor di luogo, fuor di proposito, lontanissime più che il Cielo, e l' Inferno dallo scopo del Censore, che apparisce nella sua lettera. Ma dovete avere la pazienza di udirne altre due, che non son men osservabili. Potete mai darvi ad intendere, che serva punto all' intento suo quel detto di San Girolamo: *sit inter nos una fides, & illico pax sequetur: omittamus Hæreticorum patrocinium: & nulla erit inter nos contentio*. Se egli non è persuaso, o significare non voglia, che la Lettera Enciclica abbia divisa l'unità del-

la Fede Cattolica: se non pretende, che i Cardinali, ed il Papa abbiano preso il patrocinio degli Eretici; il che sarebbe ella frenesia di un pazzo da catena; il detto di S. Girolamo tanto fa al proposito, quanto per valermi della volgar espressione, la Luna coi cancri.

XXIV. Ma che dirò poi dell' ultima sentenza di Vincenzo Lirinese, che accenna soltanto, e con che chiude l' infame sua Lettera, cioè *in rebus Theologicis ad novitatem rei reclamandum, semperque retinendam antiquitatem, & novitatem explodendam*? In questo luogo, siccome di sopra notai, l'Autore se la piglia massimamente contro degli Eminentissimi Cardinali per il nuovo metodo, che meditavano, da introdursi negli studj della Sacra Congregazione di *Propaganda* a maggior profitto, e vantaggio de' Missionarj, e della Fede Cattolica, che anno a disseminare, e predicare nell' Universo. A che dunque produrre l'avvertimento, che trattandosi dei dogmi della nostra Santa Fede *debbasi ritenere mai sempre l' antichità, e rigettare la novità* delle dottrine? Il metodo di ben istudiare appartiene anch' esso ai dogmi della nostra fede, così che chi ne ritrova qualcuno più adatto al bisogno, o all' utilità de' prossimi, abbia a riputarsi un novatore, un' Eretico, che abbandona la venerabile antichità della Chiesa per tener dietro ai proprj capriccj? Questa sarebbe la cosa più leggiadra, e più stravagante del Mondo, e per verità una foggia di pensare, che *ab orbe condito* non sarebbe più caduta nella mente di alcuno. Io tuttavia, Amico mio, vi dirò, che questo ultimo sentimento, e tanti altri dell' Autore, dell' *Infame Lettera*, servono molto, anzi moltissimo: ma sapete a che servono? Servono a me per confon-

fon-

fonderlo altamente, e per far conoscere a lui, ed al Mondo la sua imprudenza, e inconsideratezza, onde somministrò l'armi, che si rivolgono a ferire, e lui stesso, e quei suoi aderenti, de' quali follemente ha creduto colla sua lettera di sostenere la causa: siccome vi dimostrerò nel seguente paragrafo.

§. IV.

Imprudenza, e inconsideratezza dell' Autore della Lettera.

XXV. Io vi attesto, Carissimo Amico, in parola di verità, che fino dalla prima volta, che mi avvenne di leggere l' *infame Lettera*, rimasi fuor di me stesso sovrafatto dallo stupore, riflettendo oltre la temerità, ed insolenza dell' Autore, la somma di lui imprudenza, e prodigioso acciecamento nel toccar tasti, ed avanzare proposizioni, che una dramma sola di giudizio bastar poteva, perchè passar le dovesse sotto di un' altissimo silenzio. Già vel notai in altra mia, e vel ripeto pur di presente, che le circostanze di questo fatto son tali, che determinano ogni mente sensata a giudicare, che l' abbominevole scritto sia parto della penna di qualcheduno, (chiunque poi precisamente egli sia) di que' malcontenti, i quali dopo aver impiegate in Roma tutte le diligenze, e tentativi possibili, affinchè l' *Enciclica* formata fosse a norma del genio loro, e dopo di aver messi in opera i più gagliardi maneggi, perchè accettata non fosse in Parigi, e dai Vescovi del loro partito; non avendo potuto ottenere l' intento, proruppero in alte declamazioni contro di essa, e in Francia, e in

e in Italia, e in Roma medesima, in cui voi stesso, siccome mi attestate già in una vostra, ne udiste colle proprie orecchie i lamenti. E senza anche sì forti riprove, basta leggere lo scritto, ed avere qualche notizia de' fatti occorsi a' nostri giorni per accertarsi ben tosto, che non altronde è sortito, che dalla fazione Moliniana. Or ciò supposto agevole vi sarà di comprendere, che la imprudenza, e cecità dell' Autore non potea giungere più oltre, nè rendersi più visibile di quello apparisce, nell' *infame sua Lettera*. Poichè chi mai sarà, che non vegga, che tutti i dardi avvelenati, che vibra contro l' Enciclica del nostro Santo Padre, vengono a ritorcersi, e ricadere sopra di lui, e sopra di parecchi aderenti suoi, a motivo delle condotte, affatto simiglievoli a quelle degli Opponenti, tenute da loro riguardo altre Pontificie Costituzioni non men venerabili della Costituzione *Unigenitus*. Io già di passaggio ve ne ho dato qualche cenno nelle osservazioni precedenti. Ma voi potrete meglio comprenderla, Amico mio, codesta imprudenza dell' Autore, se prenderete in mano le tante Bolle emanate dalla Sede Apostolica sul soggetto de' Riti, e Ceremonie Cinesi, e Malabariche dichiarate Idolatriche, e superstiziose, e le porrete dirimpetto alle due Bolle *Unigenitus*, e *Pastoralis Officii*. Voi vedrete, che le Bolle, che anno condannate, e proibite quelle ceremonie; e ordinato di non permetterle in conto alcuno, non parlano con minor chiarezza, ed energia, nè intimano minori pene, e castighi di quello si legge nelle dette due Bolle spettanti la causa Quesnelliana: e che anzi le espressioni, e formole, che in quelle s' incontrano sono ancora più forti, più significanti,

ti, più espressive della mente, e volontà de' Romani Pontefici, e della obbligazione strettissima di prestarvi una totale ubbidienza, *quovis contrafaciendi colore, seu prætextu penitus sublato*. Voi vedrete, che in codeste Bolle si tratta di mantenere la purità della Religione Cristiana, e di rigettare pratiche, e riti contrarj alla Dottrina Evangelica, e di conservare in tutto il Sacro Deposito di certe verità più preziose, e importanti. Voi vedrete nella Bolla *ex quo singulari*, che la disubbidienza, e contumacia dei difensori de' Riti Cinesi non è per lo meno niente inferiore a quella degli Opponenti alla Bolla *Unigenitus*, nè men riprovata dalla Sanra Sede, e dai Sommi Pontefici. Imperocchè se gli Opponenti sono chiamati *inobedientes, contumaces, refractarii*; essi pure si chiamano *inobedientes, captiosi, contumaces, perditi, refractarii*. Voi vedrete, che se gli Opponenti persistono da molti anni nel ripugnare alla Bolla *Unigenitus*; da molti, e più anni ancora resistono alle altre Bolle i difensori de' Riti, senza che nè le Scomuniche, nè i formolarj, che sono stati obbligati di sottoscrivere con giuramenti solenni, nè tanti altri tentativi adoperati dalla Sede Apostolica abbian potuto piegarli all' adempimento dei loro doveri (*a*).

XXVI.

(a) *Qui si avverta alle falsità, che spaccia francamente il P. Zaccaria nel Tomo* 10. *della Storia pubblicato in quest' anno* 1757. *pag.* 455. *ove scrive*: La pretesa disubbidienza non può cominciare, che dall' anno 1715., nel

XXVI. Tanto voi chiaramente vedrete. Amico mio, confrontando le Bolle Pontificie dell' una

---

nel quale Clemente XI. fece la sua Bolla *Ex illa die*: perciocchè questa è la prima formale Costituzione Pontificia su i Riti Cinesi. (*pretendendo, che i Decreti del* 1704., *e* 1710. *siano stati condizionati*): nè passa il 1742., nel quale il sapientissimo Regnante Pontefice pubblicò la sua *Ex quo singulari*, avendo egli stesso avute chiarissime prove della obbedienza de' Missionarj Gesuiti alla Bolla. *Potrebbe egli parlare con più intrepidezza, se non altro scrivesse, che la semplice, e netta verità? Eppure sono tutte imposture quelle, che avanza. E' falso, che la Bolla* Ex illa die *sia la prima formale Costituzione su i Riti Cinesi, e che il Decreto del* 1704. *sia stato condizionato, o ippotetico: ed egli affermandolo con arditezza vituperevole viene ad opporsi a quanto decise Papa Clemente XI. nel* 1710. *dichiarando, ch' era* assoluto, e che la causa era finita, *e viene ad opporsi eziandio al suo P. Reverendissimo Generale, che riceve come tale il Decreto intimatogli. Legga egli il Bollario di Papa Clemente XI, e vedrà pag.* 513. *la seguente decisione*: die 25. Septembris 1710. Sanctissimus D. N. in causa Rituum &c. decrevit, & declaravit responsa alias in causa ejusmodi ab eadem Congregatione data, & a Santitate Sua die 20. Novembris 1704. confirmata, & approbata &c. ab omnibus, & singulis, ad

una, e dell' altra parte. E vedrete eziandio, che tutte le scuse, e pretesti, che hanno saputo addurre i difensori de' Riti per giustificare, o copri-

---

ad quos spectat, inconcusse, & inviolabiliter &c. sub censuris &c. observanda esse, ac potissimum non obstante quacumque appellatione &c. *E questo Decreto essendo stato di ordine di Sua Santità intimato da Mons. Assessore del S. Officio al P. Generale della Compagnia, questi rispose:* che riceveva colla dovuta venerazione i sentimenti, e comandi di Sua Santità, e lo pregava ad assicurare Sua Santità, che si conformerebbe ad essi, e li eseguirebbe colla maggior attenzione, e farebbe tutto il possibile, perchè con ugual puntualità fossero eseguiti anche dagli altri tutti della Compagnia. *E' falso parimenti, che* la disubbidienza non passi l' anno 1742. attesocchè *anche negli anni posteriori fino al presente, si è proseguito sulla carriera di prima, e vi sono memorie recenti, e deposizioni fatte in Roma l' anno passato di un Padre Minore Osservante, e di un Vescovo Francese Visitatore di quelle Missioni esistente oggidì in quella Capitale del Cristianesimo; ed io medesimo posso attestare di essere stato assicurato l' anno scorso di questo stesso dal pio, e zelante Missionario Gio: Pietro di Mantova venuto ultimamente dalla Cina, e già ora passato a miglior vita, mentre colà ritornava, il quale avea radunati molti autentici documenti da comprovar questo fatto.*

prire la loro disubbidienza, sono o le medesime, o di eguale tempra di quelle, che hanno addotte, o che adducono gli Opponenti alla Bolla. Essendo dunque per lo meno uguale la causa degli Opponenti, e dei Difensori de' Riti, fissate, Amico, lo sguardo sopra quanto scrive l' Autore dell' *infame Lettera*, e rilevatene, se possa essere più manifesta, e visibile la di lui somma imprudenza, e cecità nell' indirizzare, contro l' *Enciclica*, e gli Opponenti que' colpi maligni, che ritornano in dietro a danno suo, e de' suoi aderenti. Considerate tutti, e quattro i *quesiti*, che propone agli Eminentissimi Cardinali. Nel primo s' imputa con atroce calunnia agli Autori dell' *Enciclica* di non aver fatto quel conto, che far doveano, della Bolla *Unigenitus*, non riconoscendola qual regola di fede immutabile; ma cangiandola in una legge utile bensì, ma soggetta a mutazioni, *mutationibus obnoxiam*: Questa è una falsità patente, poichè nulla di ciò v' ha nell' Enciclica; ma è bensì una verità lampante, e certissima, che tanto pretesero i Fautori de' Riti Cinesi delle Bolle Pontificie, che li dichiararono Idolatrici, e superstiziosi: e ne abbiamo di ciò un testimonio *omni exceptione majus*, nella Costituzione *Ex quo singulari*, ove leggesi, che *inobedientes*, & *captiosi homines exactam ejusdem Constitutionis observantiam se effugere posse putarunt ea ratione, quod illa præcepti titulum præfert, quasi vero non indissolubilis legis, sed præcepti mere Ecclesiastici vim habuerit*: E in appresso: *perinde ac ipsa supremam Apostolicæ Sedis decisionem non contineret*, & *id, quo de agitur, non ad Religionem spectaret, sed quid per se indifferens foret, aut quædam VARIABILIS disciplinæ ratio*. E quivi sì, che in conseguenza ha luo-

luogo quella sentenza di S. Tommaso, che apporta il Censore: attesocchè trattandosi di cose spettanti alla Religione, e di un culto superstizioso, e Idolatrico, *urget Divinum praeceptum adigens fidei Praecones ad fidem, publice confitendam, ne subtrahatur* HONOR DEBITUS DEO, *& utilitas proximis impendenda:* siccome pure quel detto di Papa Innocenzo I. *Veritas*, una verità sì importante, e necessaria alla salute di que' Popoli ravvolti nelle tenebre dell' Idolatria, *tum non defensatur*, quando strenuamente non si difenda, ma a bello studio si trascuri, e si taccia, malgrado gli espressi comandi de' Superiori legittimi, *opprimitur*, resta oppressa.

XXVII. Così pure le avvelenate saette, che vibra l' Autore nel *secondo quesito* contro l' *Enciclica*, non hanno altro effetto, che di ritorcersi ad imprimere mortale ferita contro di lui, e de' suoi partigiani. Dimanda egli: *Utrum fidei Praeconibus ad evitandam sive haereticorum, sive infidelium perturbationem, liceat uti Oeconomia reticendo, & occultando formulas ab Ecclesia usurpatas?* Ma questo quesito per chi egli mai serve principalmente, se non per confondere que' disubbidienti, i quali appunto *ad evitandam perturbationem infidelium* tentarono tutte le vie, perchè rimanesse oculto colà nella Cina il Decreto Apostolico condannatorio dei Riti, che ivi si praticavano, e si risentirono altamente contro il Legato della Santa Sede Monsignor Illustrissimo, e poi Eminentissimo Cardinal di Tournon, che malgrado tutti i loro sforzi, volle pubblicarlo, e in effetto lo pubblicò nella Città di *Nanchin*. Tanto essi fecero, perchè in verità, *benemereri*, per valermi delle parole stesse dell' indegno Censore,

ſore, *potius ſtuduerunt* dell' Imperadore della Cina, dei Mandarini, dei Colai, e degli altri Grandi di quel vaſto Reame, *quam fidem explicatam* ne' Decreti della Santa Sede, *prædicare*. Per queſto ſi perſuaſero degna di approvazione, *approbarunt Oeconomiam, a qua ſemper abhorruit Eccleſia Dei*, ſiccome appariſce *in cauſa Honorii, in cauſa Liberi, Henotici Zenonis, & Typi Conſtantis*, i quali eſempj *ſatis vulgata in hiſtoria Eccleſiaſtica*, doveano ben rifletterſi, e ponderarſi da loro, e non permettere mai pratiche, e cerimonie, che ſono profanazioni del Culto a Dio dovuto, e della Religione Criſtiana.

XXVIII. Io non mi eſtendo di vantaggio ſu tal confronto, che voi far potrete a bell' agio, ponderando il reſtante dell' infame Scrittura. Ma conchiuderò la preſente lettera con due rifleſſioni, che opportune mi ſembrano, e reſultano dal fin qui detto. La prima è intorno la comparſa odioſa, e indecente, in cui parecchj Moliniani, e dietro loro l'Autore della *infame lettera*, hanno poſta la Bolla *Unigenitus*, e la felice memoria del piiſſimo Pontefice Clemente XI., che la promulgò, preſſo degli Opponenti, e preſſo ancora i Nimici della noſtra Santa Fede Cattolica. Siccome eſſi fin da principio ſi diedero a credere, che quella Bolla favorevole foſſe alle loro opinioni, e che anzi le approvaſſe, e canonizzaſſe tutti i loro maneggi, tutti i loro tentativi impiegarono toſto, ed impiegano tutt' ora, per farle col mezzo ſuo prevalere nel Mondo Cattolico, ed erigerle in altrettanti dogmi di fede. E quindi per venire più facilmente a capo di queſto loro diſegno, ſi poſero a promovere, ed eſaltare quanto

to mai han potuto, le prerogative, e l' autorità di questa Bolla, di spacciarla un *giudizio propriamente*, *e rigorosamente dommatico*, una *regola della nostra fede*, ed attribuirle altri caratteri, che non mai le avea dati la Sede Apostolica, e Papa Clemente XI., che la pubblicò; affine di meglio stabilire con questo, e autorizzare le loro sentenze, decantando dapertutto a piena bocca, che desse erano quelle medesime, che la Bolla approvava colla condanna delle 101. Proposizioni estratte dal Libro del P. Quesnel, e dichiarando per Eretici, e Novatori tutti coloro, che ripugnavano di abbracciarle, o difendevano contrarie Dottrine. Che n'è succeduto da ciò? Ch' essi hanno offuscata la riputazione, e la fama del glorioso Pontefice Clemente XI. presso dei Luterani, dei Calvinisti, ed altri Nimici della Cattolica Religione, e confermati maggiormente gli *Opponenti* nella loro ostinata resistenza a detta Bolla. Imperocchè dando tutti questi credenza ai vanti, e pretese loro, che risuonare facevano per ogni parte, si persuasero di leggieri, che quel Santo Pontefice abbia di fatto colla sua Bolla consacrate, ed approvate le Moliniane opinioni, che essi abborriscono, e che la Romana Chiesa le avesse adottate coll' abbandonare le dottrine sempre per l' adietro tenute, e venerate dei Padri, e specialmente di Sant' Agostino, e di San Tommaso. Per il che a tutta ragione potrebbe di loro dolersi altamente quel pio Pontefice, e ripetere ciò, che disse Giacobbe ai crudeli suoi Figlj: *Turbastis me*, *& odiosum fecistis me Chananeis*, *& Pheresеis*.

XXIX. L' altra riflessione, che far voi dovete, Carissimo Amico, è sulla diversa condotta, che hanno tenuta, e che tengono molti Molini-

sti riguardo la Bolla *Unigenitus*, e le altre Bolle non men venerabili, e rispettabili de' Romani Pontefici, e dello stesso Papa Clemente XI. Per collocare quella Bolla nel più alto posto di onore, e di riputazione, per promoverne il rispetto, per farla accettare da tutti puramente, e semplicemente, che hanno essi fatto, e non fanno pure oggidì? Sarebbe senza dubbio lodevole il loro zelo per tal' oggetto impiegato, quando nascesse da quel nobile giusto motivo, onde nascer dovrebbe, cioe dal rispetto, e ubbidienza, che deve ogni Fedele al Vicario di Gesù Cristo, e Capo visibile della Chiesa. Ma bramate voi di vedere con totale chiarezza, che punto non deriva da tale motivo, ma dalla unica premura, e passione di mettere in credito le proprie opinioni, di sostenere il partito di avvantaggiare i privati loro interessi? Considerate quanto mai diversamente si diportino, trattandosi della osservanza di altre Bolle, Brevi, o Decreti Pontificj. Voi già dalla Costituzione, *Ex quo singulari*, e dall'altra *Omnium solicitudinum*, che ne comprendono più altre, rilevar potete, qual resistenza abbian fatto alle Costituzioni su i Riti della Cina, e le superstizioni Malabariche, e quali, e quanti mezzi abbiano inutilmente adoperati i Sommi Pontefici per costringerli ad ubbidirvi. Ma senza ricorrere a quelle Bolle, eccovi sotto degli occhi un argomento ovvio, palmare, decisivo nella *infame Lettera* scritta contro l' *Enciclica* del nostro Santo Padre. Quanto zelo non dimostra l' Autore per la venerazione, e rispetto, che si deve alla Costituzione *Unigenitus*, e perche non restino in un' apice solo pregiudicate, o trascurate le sue disposizioni, fino ad esigere, che venga riconosciuta per *Regola della nostra Fede*, e spaccia-

ciare per Eretici formali quei, che di accettarla ricusano. Ma egli, che tanto zelo manifesta pel rispetto di quella Bolla di Papa Clemente XI. qual rispetto poi mostra per il Breve, o Lettera Enciclica *ex omnibus* di Papa Benedetto XIV.? Poteva egli scrivere contro di essa una Lettera più irriverente, più insultante, più maligna, più contumeliosa? Poteva egli attentar di vantaggio, affine di screditarla, e renderla oggetto di avilimento, e dispregio? Come dunque va la bisogna? Se Clemente, che pubblicò la Bolla, *Unigenitus*, fu Vicario di Cristo, Capo, e Maestro della Chiesa Universale; non è altresì Benedetto XIV., che pubblicò la sua Enciclica del pari Vicario di Cristo, Capo, e Maestro della Chiesa Universale? Perchè dunque tanta riverenza, e venerazione per l' una; e tanta irreverenza, e disprezzo per l'altra? Perchè tanto zelo, e premura per l'osservanza di quella, e tanto astio, e malignità per impedire l' osservanza di questa? Non è visibile al pari del Sole, che altro riguardo non si ha in una sì differente condotta, che al proprio interesse? Che non si misura la venerazione, o il dispregio pei Decreti della Sede Apostolica se non se a norma de' particolari vantaggi, che unicamente si cercano, e si procurano per tutte le vie possibilii, comecchè tra se ripugnanti, e contrarie? Fatemi Voi ragione, Amico Carissimo, non è questo un' argomento, una dimostrazione evidente, infallibile, ineluttabile, che dovrebbe convincere ogni animo anche più appassionato, e prevenuto a favore di chi opera di una maniera sì irregolare, e riprovata dalle Divine, ed Umane Leggi? Tanto per ora vi basti: e mi protesto ec.

G 2 LET-

LETTERA IV.

In cui si pongono all' esame i due primi dubbj, o quesiti proposti dall' Autore della Lettera alla Sacra Congregazione, e si dà a conoscere la crassa di lui ignoranza circa le materie di cui favella.

CARISSIMO AMICO.

Li 29. Dicembre 1757.

I. BEn mi persuado, che non lieve impressione abbia prodotto nell' animo vostro, l' ultima mia Lettera, Amico Carissimo, considerando gli enormi gravissimi eccessi, in cui la passione più smodata, e furiosa trasportò l' infelice Autore dell' infame Scrittura diretta contro la Venerabile *Enciclica* del nostro Santo Padre. Altra idea in fatti essa non risveglia nella mente di chiunque la legge, e la pondera con qualche attenzione, se non se quella, che vi divisai di una incredibile malignità, di una detestabile mala fede, di una estrema impertinenza insieme, ed imprudenza di chi la compose, e pubblicò. Tale è appunto il giudizio, che ne hanno formato tutte le persone illuminate, che l' hanno letta: e in questi ultimi giorni mi è accaduto di vederlo confermato da uno Scrittore Oltramontano, il quale dopo di averne data qualche generale notizia, così riflet-

flette: *Quante osservazioni vi sarebbono da fare sopra di uno Scritto, che è visibilmente lavorato sul conio della insolenza, e della malignità. Più che si legge, più si comprende, ch' esso è un colpo da disperato. Coloro, che l' hanno fabbricato, arrischiano tutto per sempre: perchè troppo essi risentono, che il frutto, che hanno preteso ritrarre dalla Bolla* Unigenitus, *e dai loro intrighi scampa lor totalmente dalle mani ec.* Così egli. Ma se mal non mi avviso, crescerà molto più in Voi l' abborrimento, e lo sdegno contro dell' infelice Scrittore, qualora vi dia a conoscere accompagnate a tante sue pessime qualità una profonda ignoranza, che le rende vie più degne di esecrazione, e di errore. Sarebbe stato senza dubbio un delitto gravissimo, e meritevole di ogni più severo esemplare castigo in qualunque più dotta, e intelligente persona il porsi alla impresa d' impugnare una *Lettera Enciclica* del Vicario di Gesù Cristo, del Supremo Pastore, e Maestro della Chiesa, dalla cui bocca dee pendere ossequioso ogni Fedele, e ricevere con umiltà, e venerazione gli oracoli, senza nemmen replicare una sola parola, se non di sommissione, e rispetto. Ma qual temerità sarà poi, qual delitto, se chi presume contro ogni dovere di contraddirvi, sia un' ignorante, uno sciocco, che altro capitale non abbia se non di una portentosa arditezza, e impudenza, nè altro ingegno, o talento dimostri, se non d' inventare menzogne, e spacciare imposture. Un tale ignorante, Amico mio, si è per appunto l' Autore dell' *infame sediziosa Lettera*: E voi lo ravviserete assai chiaro dalle osservazioni, che son per farvi su i *quattro quesiti* da lui proposti, affine di screditare l' *Enciclica*. Io le dividerò seguendo l' or-

l' ordine di essi in altrettanti paragrafi : e vi farò toccare con ambe le mani, che in nessuno ha saputo addurre cosa, non dirò vera, ma che nè tampoco abbia qualche apparenza di verità : e che anzi in tutti affatto è caduto in errori i più grossolani, e vergognosi. Cominciamo dal primo.

§. I.

Osservazioni sul primo dubbio, o quesito.

II. Da quanto l' Autore della *Lettera infame* scrive nel primo *dubbio*, o *quesito*, che agli Eminentissimi Cardinali, e Teologi della Congregazione di *Propaganda* presenta da risolversi, con ogni chiarezza risulta, pretender egli, che la Bolla *Unigenitus* chiamar si dovea nell' *Enciclica* di Benedetto XIV., *regula fidei*, regola della Fede, e come tale proporsi, e farsene una pubblica confessione. A tale oggetto asserisce, che sia stata così accettata *ab Ecclesia Universali*, e così pur dichiarata *in Sede Apostolica*. E all' oggetto medesimo aggiugne non potersi giudicare se non cosa la più biasimevole, l' aversi omesso nell' *Enciclica* di esprimere, e confessare qual *Regola di fede* una Bolla, che Papa Clemente XI. nella sua Costituzione *Pastoralis*, avea detto, e predicato, che la conteneva in qualità di Dottore, e Maestro insegnando alla Chiesa Universale codesto Articolo : per il che concitata erasi l' indignazione de' Giansenisti : *Et cane pejus, & angue abstinetur a confitenda fidei regula, quam Clemens XI., non sine Jansenistarum indignatione in Bulla* Unigeni-

genitus *contineri inquit, & Universam Ecclesiam docendo prædicavit in Bulla incipiente* Pastoralis &c.

III. Or questa sua pretesa non è solamente un frutto della sua malignità, e pessima fede, siccome già mostrai nella precedente mia lettera, ma ancora della sua profonda ignoranza, vergognosa in qualunque Teologo; ma troppo più in chi ha l' arditezza di alzar tribunale, e pronunciare sentenza contro del Supremo Pastor della Chiesa, e censurare i suoi Decreti, e le sue decisioni. Per darvela, Amico, a conoscere da tutti quei lati, onde si può rimirare, fingiamo prima, che il titolo di *Regola di Fede* convenga realmente alla Bolla *Unigenitus*, e che per tale stata sia dichiarata da Papa Clemente XI., o nella Bolla *Pastoralis*, o in qualche sua *Lettera*, o *Breve*; Era per questo tenuto *Benedetto XIV.* a farne menzione nella Risposta alle difficoltà propostegli dall'Assemblea Generale del Clero Gallicano, sicchè, non facendola, venisse a contravvenire ad un suo preciso dovere? Chi mai può asserirlo, che abbia in capo qualche filo di discernimento, e di senno? Tenete pure, Amico mio, ben fisso dinanzi gli occhi ciò, che v' ho altrove notato, e chiaro apparisce dall' *Enciclica* medesima, che altro non era, nè esser poteva il disegno del nostro Santo Padre, se non se di calmare la dissensione di pareri, e comporre le differenze insorte tra quei Prelati in riguardo alla amministrazione del Sacro Viatico agli Opponenti. Che altro dunque per tal fine facea di mestieri, se non che egli premettesse soltanto ciò, che serviva a stabilire sodamente la risoluzione de' dubbj, di cui era richiesto? E tanto per appunto ei fece premet-

tendo quelle parole : *Tanta est profecto in Ecclesia Authoritas Apostolicæ Costitutionis, quæ incipit* Unigenitus, *eademque sibi tam sinceram venerationem, obsequium, & obedientiam ubique vindicat, ut nemo Fidelium possit, absque salutis æternæ discrimine, a debita erga ipsam subjectione se se subducere, aut eidem ullo modo refragari*. Egli per tal guisa diede alla Bolla tutte quelle prerogative, che necessarie erano per un sodo fondamento delle sue deliberazioni. Ogni altra aggiunta, o dichiarazione era affatto impertinente al soggetto, fuor di luogo, fuor di tempo, e che ad altro non avrebbe servito, che a suscitar nuove brighe, e perpetuar le discordie.

IV. Ma oltre ciò in questo fatto ben dimostra il Censore la sua grande imperizia dello stile usitato presso de' Romani Pontefici nel mentovare le Bolle dei loro Predecessori. Ei si adira, e freme, perchè il nostro Santo Padre facendo parola della Bolla *Unigenitus*, non l' abbia chiamata con altro titolo, se non di una Costituzione Apostolica, *Apostolicæ Constitutionis*. Ma questo non è forse l' uso, e il Costume de' Sommi Pontefici, quando anche rammentano Bolle, che risguardano dogmi di fede, di non chiamarle con altro nome, se non se di *Costituzioni Apostoliche*? Legga egli la Bolla *Ad sanctam* di Papa Alessandro VII. confermativa, e declarativa di quella di Papa Innocenzo X. *Cum occasione*, intorno le cinque famose Proposizioni Gianseniane. Legga le due Bolle, *Ex quo singulari*, e *Omnium solicitudinum* di Benedetto XIV., le quali parecchie altre de' suoi Predecessori ne contengono, e confermano: e vedrà, che a tutte non altro titolo, o nome si at-

si attribuisce, se non di *Apostoliche Costituzioni*. E pure, chi potrà mai negare, che ad esse con assai maggior fondamento, che alla Bolla *Unigenitus*, competa l' essere Regole di fede? Poichè espressamente, e distintamente notano, e condannano errori, che devono rigettarsi da tutti i Fedeli, e per esse veniamo a determinatamente sapere il grado di malignità, che a ciascheduna proscritta proposizione in particolare conviene. E perchè dunque in grazia de' Molinisti avrebbe dovuto il nostro Santo Padre alterare questo sì ordinario costume de' Pontefici Romani, e chiamare nel suo *Breve* la Bolla *Unigenitus* non semplicemente una *Costituzione Apostolica*, ma una *Regola di Fede*, quando anche ad essa adattar si potesse codesta prerogativa? Non dimostra il petulante Censore con tal pretensione d' ignorare affatto quelle pratiche, che esattamente si osservano nella Curia Romana?

V. Il vero però si è, Carissimo Amico, che egli ignora eziandio i caratteri, che convengono alle Bolle de' Sommi Pontefici. Tutte fuor di ogni dubbio le Bolle, o Decreti, che si promulgano dal Vaticano a vantaggio de' Fedeli meritano un' alta sincera venerazione, e rispetto, e a tutte dee prestar soggezione, ed ubbidienza chiunque ha premura di stare unito con quella Cattedra, che fu costituita da Cristo per Maestra di verità. Ma non a tutte si può, e si dee egualmente attribuire la medesima dignità, il medesimo titolo, o denominazione: e in ispecie alla Bolla *Unigenitus*, comunque ella sia di grandissima autorità nella Chiesa, non conviene tuttavia, nè può convenire in rigore, e proprietà il carattere, e il

nome

nome di *Regola di Fede*; cosicchè il pretendere, che tale ella sia, debba dirsi lo stesso, che il non avere alcuna idea, o nozione del vero significato di que' termini. Un gran Personaggio di somma autorità, e de' più dotti, e più versati nella cognizione della qualità, e merito de' Pontificj Decreti, (che per giusti riguardi lascio di nominare) ebbe a dire, non è molto, che forte stupivasi, come in Francia vi fosse qualche Vescovo, il quale desse il titolo di *Regola di fede* alla Bolla *Unigenitus:* mentre *in Italia non v' era*, se non al più qualche *ignorante*, *che cader potesse in questa illusione*. Or questo *ignorante*, Carissimo Amico, si è appunto tra gli altri, l' Autore della *infame Lettera*, il quale non solo è *caduto in questa illusione*; ma inoltre la fa risuonare altamente, ed è giunto per fino alla insolenza eccessiva di censurare l' *Enciclica* del Sommo Pontefice, perchè non l' ha così dichiarata: e se voi ben rifletterete da un canto alla forza, e significazione propria di una *Regola di Fede*, e vi porrete dall' altro a ponderare la qualità della Bolla *Unigenitus*, vi chiarirete di leggieri, che non altri, se non un grande ignorante, potea altrettanto presumere.

VI. E vaglia il vero cosa propriamente significa la parola di *Regola*, e di *Regola di fede*, e qual idea risveglia nella mente? Il nome di *Regola*, siccome quivi si prende, importa lo stesso, che una direzione, una dichiarazione, un dimostramento di qualche cosa. Chi dice *Regola*, dice un lume, che rischiara, che istruisce, che insegna ciò, che in particolare far ci conviene, o schivare, se è Regola di Polizia, e di disciplina: ovvero ciò, che bisogna credere o condannare, se è regola, che

con-

concerna la fede. E però deve ella generalmente essere chiara, distinta, precisa, che non lasci l'animo fluttuante, ed incerto, ma venga con facilità, e sicurezza di non errare ravvisata, ed intesa da coloro, cui dee servire di guida, e di regola. Codesta condizione necessaria ad ogni regola, molto più è indispensabile nelle regole di fede, ove la Chiesa spiega i suoi sentimenti intorno qualche dottrina, proponendola, o perchè sia dai Fedeli creduta, come rivelata da Dio, o perchè sia rigettata, come contraria alla rivelazione Divina. Se i misterj, di cui esige da noi la credenza, sono superiori al nostro intendimento; la proposizione almeno, che ne fa, deve essere chiara, e distinta, poichè per tal guisa uniformasi ai disegni di Cristo, che ci lasciò nella Chiesa un Giudice visibile, ed infallibile capace di dissipare tutti i nostri dubbj, e incertezze nella intelligenza della sua Divina parola, o scritta, o trasmessa per mezzo della tradizione. Dal che poi ne segue, che chi contraddice ad una tal regola, o dogma chiaramente dalla Chiesa proposto, o rifiuta di accettarlo, abbia a considerarsi, *sicut Ethnicus, & Publicanus*, come uno straniero, un Eretico, e degno di tutte quelle pene, che furono contro degli Eretici stabilite. Così per cagione di esempio *Regole di fede* si chiamano, e sono que' tanti Canoni, che esposti si veggono nel Sacrosanto Concilio di Trento, ed espressi chiaramente con quelle parole, *si quis dixerit &c. si quis &c.*, *anathema sit*. Poichè ognuno, che li legga, conosce tosto, ed intende determinatamente, che questa, o quella dottrina sia Cattolica, e da tenersi, ovvero Eretica, e da fuggirsi. Così parimente nella Bolla di Papa Innocenzo X., e confermata da Papa

Alef-

Aleſſandro VII. noi vediamo, e ſappiamo preciſamente, qual ſia il vizio, e la malignità delle cinque famoſe propoſizioni, cioè, che la prima ſia *temeraria*, *empia*, *ed Eretica*, la ſeconda, la terza, e la quarta ſiano ſimilmente condannate come *Eretiche*: e la quinta in un ſenſo ſia *falſa*, *temeraria*, *e ſcandaloſa*: e in un' altro anche *Eretica*. Onde abbiamo un lume chiaro, e ſicuro per diſcernere diſtintamente gli errori, che dobbiam riprovare, e le verità contrarie, che dobbiamo abbracciare, e tenere ſiccome Cattoliche, e rivelate da Dio. Lo ſteſſo poſſiamo dire del Decreto di Papa Aleſſandro VIII., che condannò due propoſizioni qualificando la prima come *Eretica*, e proibendola ſotto le cenſure, e pene taſſate contro gli Eretici: e la ſeconda come *ſcandaloſa*, *temeraria ec.*, *ed erronea*, e come tale proibendola ſotto pena della ſcomunica da incorrerſi *ipſo facto* da chiunque la inſegnaſſe, o difendeſſe. (*a*)

VII. Di tal ſorta dunque, o carattere deve eſſere una Bolla, o un Decreto Pontificio, affinchè poſſa dirſi, parlando con proprietà, *Regola di* *fede*

(a) *Queſta è la famoſa propoſizione del* peccato filoſofico, *la quale malgrado la proibizione Pontificia*, *e la ſcomunica anneſſa*, *pur troppo s'inſegna*, *e ſi difende anche oggidì*, *o formalmente*, *o equivalentemente*: *ed il* P. La Croix, *che ſcriſſe dopo il Decreto*, *ha avuto ciò non oſtante il coraggio d' inſegnare i principj*, *che neceſſariamente la inferiſcono*, *e la ſteſſa formale Dottrina colla variazione*, *o aggiunta di un ſolo termine*, *che vi laſcia tutto il veleno*, *per cui fu condannata*.

fede. Ma di tal sorta, o carattere non è certamente la Bolla *Unigenitus*, comecchè *per altro dignissima di sincera venerazione*, *ossequio*, *e rispetto*, o noi vogliamo considerare la materia di essa Bolla, o il senso delle proposizioni ivi condannate, o finalmente le qualificazioni, o censure, che non sono alle proposizioni, se non *respective*, e in *globo*, come suol dirsi, applicate.

VIII. Se noi consideriamo primieramente la Bolla quanto alle materie generali, che comprende, in essa si condannano, è vero, cento, ed una proposizioni estratte dall' Opera *Le Nouveau Testament ec.* di Pascasio Quesnello: ma nessuno dirà mai, che tutte siano errori contrarj alla fede, o alla rivelazione Divina. Ve ne sono senza dubbio di Eretiche, e che *rinnovano antichi errori*, *e spezialmente delle cinque famose proposizioni*, siccome parla la stessa Bolla. Ma molte ancora ne sono, che risguardano, o la pura disciplina, o la Polizia Ecclesiastica: e però saranno bensì, o *temerariæ*, o *Ecclesiæ*, *&* *ejus praxi injuriosæ*, *in Potestates sæculi contumeliosæ*, *Schismati faventes &c.*: ma non già Eretiche, o contrarie ai dogmi di nostra Santa Fede: e di quelle stesse, che non appartengono alla disciplina, o Polizia Ecclesiastica, non si possono, nè si devono tutte chiamarsi altrettante eresie, o errori formali contro la fede: attesochè lo stesso Papa Clemente dichiara, che tutte non le condanna come Eretiche, ma come o *falsas*, o *malesonantes*, *captiosas*, *scandalosas*, *perniciosas &c.* *suspectas*, o con altre simili note, le quali sono bensì marche d'infamia, che degne le rendono di riprovazione, ma non si possono perciò giudicare eresie. Posto ciò io non veggo come si pos-

posſa da alcuno attribuire aſſolutamente alla Bolla *Unigenitus* la denominazione di *Regola di fede*, o anche di Bolla propriamente *Dogmatica*, ſenza confondere i caratteri, e le qualità proprie delle Bolle Pontificie. Udiamo come ſu queſto la ſentano i Teologi di maggior grido, ed autorità nella Chieſa.

Il ſapientiſſimo Veſcovo Melchior Cano nel *lib.* 5. *de locis Theologicis cap.* 5. ragionando dei caratteri dei Decreti, e giudicj ſolenni de' Romani Pontefici, e de' Concilj, i quali *toti Eccleſiæ proponuntur*, *&* *cum obligatione etiam credendi* dice così: " Sed animadvertendum eſt diligen„tius, & quæ natura rerum ſit, & quæ verbo„rum proprietas, & pondus. Nimirum enim Eccle„ſiaſticæ doctrinæ, quam amplecti etiam tene„mur, non idem eſt gradus, nec omnia judicio„rum Decreta eodem loco habenda ſunt .... Id „dicimus nec omnia, quæ aut juris, aut Conci„liorum volumina continent, doctrinæ Chriſtia„næ eſſe judicia, *nec omnia rurſum doctrinæ judi„cia, fidei cenſuras eſſe*. Multa ſiquidem ad ſa„nam Eccleſiæ diſciplinam attinent, quæ fidei „Decreta non ſunt. " E non molto dopo ſtabiliſce queſta regola per diſcernere i Decreti di fede, o dogmatici. " Si quicquam *expreſſe*, & „proprie a fidelibus firmiter credendum, aut „tamquam dogma fidei catholicæ accipiendum „dicatur, vel alii ſimilibus verbis, " E nel *lib.* 12. *cap.* 6. avverte, che allora i Decreti della Chieſa ſono di fede, e di dogma ſtabilito, *cum & abſolutam veritatis Catholicæ exhibent formulam*, *& notas quoque certiſſimas, quibus hæreſes contrariæ dijudicentur*.

Al modo ſteſſo ragiona ſu tal materia il chiariſſimo P. Maeſtro Orſi in varj luoghi della

sua dottissima Opera *De Romani Pontificis Auctoritate*; ma spezialmente nel *lib.* 3. *cap.* 42. fino al 48., ove confutando l'obbjezione, che produceva Monsignor Bossuet dalle Bolle di Nicolò III., e Giovanni XXII. sulla Povertà de' Francescani, prova, che la Bolla *Exiit* del primo *non ea mente condita est a Nicolao III. ut tanquam regula fidei Catholicæ susciperetur*: e lo dimostra riflettendo sopra varie condizioni, che si esigono da' Teologi, perchè dommatiche, o regola di fede siano le Costituzioni Pontificie, ed allegando spezialmente l'autorità di Giacomo Cardinale di Santa Prisca, che fu poscia Sommo Pontefice col nome di Benedetto XII. Per non allungarmi di troppo vi rimetto ai luoghi accennati dall' erudito Scrittore, e solo addurrò una osservazione, che propone tra le altre appoggiata al sentimento del detto Cardinale, cioè che per aver la giusta idea di una Bolla dommatica non basta, che si propongano, e si enunzino in essa alcuni capi di cose appartenenti alla fede, mescolati con altri spettanti alla disciplina, o Polizia; nè che si fulmini la sentenza di scomunica contro coloro, che non l'accettano; ma è duopo, che le cose di fede siano espressamente determinate, come altrettanti Articoli di fede: *quod Ecclesia expresse determinet* (sono parole del Cardinale di S. Prisca) *quod tale quid sit tenendum sicut pertinens ad fidei articulum, determinans, quod dicentes, & tenentes contrarium sicut hæretici sunt, hæretici sunt habendi*. E ciò, che dicesi delle Bolle nel definire punti di fede, dee dirsi similmente delle Bolle nel condannare errori contrarj alla fede. Per il che se in una Bolla si condanneranno tesi miste, parte delle quali possano appartenere alla fede, e parte alla disciplina,

ben-

benchè i difenfori delle medefime fiano dichiarati contumaci, ribelli, e fcomunicati, ciò non oftante ella non farà mai *dommatica*, o *Regola di fede*, qualora gli errori contrarj alla Fede non faranno *efpreffamente determinati*, e coloro, che a fiffatte decifioni ripugnano, non verranno profcritti, o tenuti per Eretici.

IX. Del medefimo parere fono i Canonifti, che hanno trattato di quefta materia. Addurrò unicamente il tefto del Van Efpem, il quale così fcrive (*a*): " Bulla *Dogmatica* proprie dicitur „ a dogmate, feu doctrina, quæ per Bullam *tamquam fide credenda*, & populo proponenda definitur, vel e contrario tamquam *hæretica* profcribitur. Hoc modo fumpta Bulla *Dogmatica* „ nequaquam comprehendit Conftitutiones, aut „ Decreta, quibus morum difciplina, vel Ecclefiaftica Politia, five aliqua ad illam pertinentia præfcribuntur. Similes enim Conftitutiones, feu Decreta, non tam *Dogmatica*, quam „ *difciplinæ Decreta* dicuntur. Hac diftinctione „ utens Synodus Tridentina, Decreta ad difciplinam morum fpectantia inter Decreta Reformationis retulit, & fpeciatim a Decretis Dogmaticis, quibus fidei Articuli continentur, „ feparavit... Fatendum quidem eft Decreta quædam, licet dumtaxat ad difciplinam pertineant, atque ita pro temporum, locorum, „ & perfonarum diverfitate varia, & mutationi obnoxia, poffe effe *conducibilia ad fidei*, „ *& doctrinæ puritatem* confervandam, & ftabiliendam: fed tamen quia nullum fidei dogma

(a) *P.* 5. *l.* 1. §. 1.

„ ma tamquam a Deo revelatum proponunt, aut
„ definiunt, proprie dici non possunt *Decreta Dogmatica aut Decreta fidei* (ovvero *Regulæ fidei*)
„ nulli mutationi, aut variationi obnoxia, sed
„ inter Decreta disciplinæ referenda sunt, quæ
„ pro temporum, locorum, aut personarum conditione ad conservandam fidei integritatem, &
„ puritatem possunt esse convenientia . . . Dum
„ igitur quæstio est de Bullis dogmaticis, *illæ
„ dumtaxat vere dogmaticæ dicendæ sunt*, quibus
„ certum, & determinatum dogma ut credendum,
„ vel ut rejiciendum fidelibus proponitur." Ponderate, Amico Carissimo, con attenzione tutte queste dottrine, e vedrete, se alla Bolla *Unigenitus* possa convenientemente, & propriamente adattarsi il titolo, e il carattere di *Regola di fede*. (a)

X. Mol-

(a) *Con queste comuni dottrine de' Teologi, e Canonisti si può determinare quel punto, che l' Autore dell'* infame Lettera *accenna nella risposta al primo quesito. Egli impone temerariamente al Sommo Pontefice di aver detto, anzi predicato nella* Enciclica, *non altro essere la Bolla, che una legge conferente alla Chiesa, soggetta a mutazioni*, Bulla *Unigenitus &c.* in Encyclica prædicatur solum tamquam lex Ecclesiæ conducibilis, mutationibus obnoxia: *poichè nulla affatto di ciò espresse il Santo Padre. Ma tuttavia io gli dirò, che quantunque non v' abbia proposizione delle molte estratte dal libro di Quesnel, ed esposte nella Bolla, che non sia meritamente proscritta; ad ogni modo la materia di alcune, che*

 ap-

X. Molto meno poi la Bolla *Unigenitus* può chiamarsi *Regola di fede*, se noi riflettiamo al senso delle proposizioni in essa condannate. Siccome abbiam notato, quello, che costituisce una *Regola*, di qualunque sorta ella sia, e ne forma il proprio carattere, si è il dimostrare con precisione, e chiarezza ciò, che dee farsi, o fuggirsi, di modo che, se ella è *Regola di fede*, noi veniamo col suo lume a conoscere, e sapere distintamente, e con sicurezza di non ingannarsi, la verità, che abbiamo a credere come rivelata da Dio, e così proposta dalla Chiesa, e rigettare l'errore contrario, senza pericolo di confondere l'una coll'altro, o quello che positivamente è un errore contro la Fede con quello, che tale non è; ma o una verità mal espressa, o una proposizione equivoca, o sospetta, o temeraria. Ora il senso, in cui furono le cento, ed una proposizioni dalla Santa Sede dannate, egli è oscuro, ed ambiguo, o almeno riguardo una gran parte di esse non è sì netto, e chiaro, che possa farsene da noi un sicuro, ed accertato discernimento. Più ve ne sono per sentimento comune, le quali o si trovano nei medesimi termini nella Divi-

---

appartengono specialmente alla disciplina, può essere mutationi obnoxia, *cosicchè cessando, o variandosi le circostanze, che degne le resero di condanna, non più siano riprensibili, e viziose: sopra di che recar potrei qualche esempio: ma per iscansare le contese, e litigj soverchi, tralascio di produrlo, rimettendomi in questo, e in tutto il rimanente, al giudizio della Sede Apostolica.*

vina Scrittura, e ne' Santi Padri, o non presentano alla vista un senso cattivo, ed erroneo, il quale dipende dall' unione di varie circostanze, che poco son conosciute, anzi al comun de' Fedeli affatto ignote. La Sede Apostolica, che le ha condannate, intese senza dubbio il senso vizioso, che contenevano, e lo ricavò da molte serie, e mature riflessioni, che fece sulle Opere di *Quesnel*, dallo stato, e scopo dell'Autore, dalle dottrine antecedenti, e conseguenti, dalla connessione di una proposizione coll' altra, e da varj altri principj, e circostanze, a cui ebbe più riguardo, che alle sole materiali espressioni, le quali pajono talvolta a prima vista innocenti. Ma questo senso determinato, e preciso, in cui furono intese, non ci è stato finora palesato, e proposto, sicche sappiamo tale essere, e non altro il senso corrotto, e vizioso di questa, o di quella proposizione. Le Assemblee Generali del Clero Gallicano del 1714., e del 1720. procurarono, è vero, di esplicarlo, e assegnarlo, e lo stesso han fatto più Vescovi, e valenti Teologi. Ma oltrecchè non convengono tra loro nel fissare il vero senso di varie proposizioni, e quello, che taluno ha creduto un senso malsano, o erroneo, è stato riputato da altri ortodosso, e Cattolico (*a*); la loro dichiarazione, o interpretazione non

(a) *Noi di ciò ne abbiamo tra gli altri un' esempio nella* Istruzione *fatta dall' Assemblea del Clero Gallicano del* 1714.*, ove si mette nella Classe delle Dottrine, da cui si pretende, che* deb-

non è di tale, e tanta autorità, che sia capace di stabilire pienamente, e fermamente la creden-

---

debbano guardarsi i Fedeli, *che* il timor soprannaturale dell' Inferno lasci il cuore attcato al peccato; *così essi intendendo il senso delle due proposizioni 61.*, *e 62. della Bolla*. *Donde ne segue*, *che questa* Istruzione *decida l' opposta sentenza*, *che il* timore soprannaturale dell' Inferno non lascia il cuore attaccato al peccato, e colpevole dinanzi a Dio. *E pure questo non può essere il senso legittimo delle due proposizioni dannate: mentre esso è la Dottrina di Sant' Agostino*, *e di San Tommaso*, *difesa da Scuole Cattoliche*, *e da moltissimi Autori*, *e Francesi*, *e Italiani*, *sotto gli occhi degli stessi Romani Pontefici*: *e però Dottrina punto non intaccata nella Bolla*, *secondo la solenne protesta*, *che ne ha fatta lo stesso Papa Clemente XI. nelle Lettere* Pastoralis *ove al n. 3. apertamente dichiara*, non fuisse per Constitutionem proscriptas sententias quæ docentur in Scholis. *Lo stesso può dirsi in riguardo al senso*, *che applicò la stessa Assemblea alle proposizioni 79.*, *e seguenti*, *che concernono la lezione dei Sacri Libri*, *il quale per mio avviso non ben si accorda con quello*, *che vi assegnò un Personaggio di assai maggiore autorità*, *cioè il Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV. nel lib. 6.* De Synod. Diæces. *cap.* 10. *E in qual senso poi*, *certamente lontano dalle intenzioni dei Sommi*

denza di ogni Fedele, siccome sarebbe quella, che uscisse dalla Cattedra di San Pietro Maestra di quanto dobbiamo credere. Ma i Sommi Pontefici hanno avuto i lor giusti motivi per non assegnarcelo, o approvare con assenso positivo veruna delle interpretazioni già fatte da' Vescovi, e da' Teologi. A loro basta, che i Fedeli ubbidienti a' legittimi Superiori accettino la Bolla, che ad essi propongono, già dal Corpo Gerarchico della Chiesa accettata: e tengano tutti per fermo, ed infallibile, che nessuna di quelle ortodosse verità, che prima di essa Bolla s'insegnavano nella Chiesa, e si sostenevano nelle Cattoliche Scuole, spezialmente Agostiniana, e Tomistica, è stata mai punto intaccata, o in qualche foggia pregiudicata: ed aspettino, che ella più si dichiari sul

mi Pontefici, e della Chiesa, non s' intendono dai Molinisti, e dai Fautori della Morale rilassata, le molte proposizioni, che spettano alle materie della grazia, della carità, della differenza delle due Alleanze, della condotta de' Sacri Ministri coi Peccatori recidivi, mal abituati, consuetudinarj? Chi potrà mai dire, che abbiano essi rilevato il vero legittimo senso delle proscritte proposizioni inteso dalla Chiesa, mentre le dottrine, che essi perciò riprovano, sono anzi nella Chiesa con applauso comune de' Fedeli insegnate, e autenticate eziandio dalla medesima Chiesa coi più chiari contrassegni di stima, e di onore?

vero senso delle proposizioni proscritte, se a lei piacerà di farlo. Ma noi frattanto non potendo con certezza sapere, quale sia precisamente codesto vero senso inteso dai Sommi Pontefici, nè potendo noi stessi fissarlo senza timore di prendere abbagli, come mai avremo a riconoscere nella Bolla *Unigenitus la regola della nostra fede*, che ci guidi con sicurezza, e ci dimostri le verità rivelate da Dio, che creder dobbiamo?

X I. Quello però, che soprattutto comprova non potersi chiamare la Bolla *Regola di fede*, si è la maniera, onde furono le cento, ed una proposizioni dannate. Sono tutte esse bensì censurate, *tamquam falsæ*, *captiosæ*, *malesonantes*, *piarum aurium offensivæ*, *scandalosæ*, *perniciosæ*, *temerariæ &c.*, ed eziandio *erroneæ*, *hæresi proximæ*, *ac demum hæreticæ*: ma tutte queste censure sono pronunciate *in Globo*, o *respectivè*, siccome leggesi nella Bolla: ed il senso di questa parola *respective* ci viene assegnato dallo stesso Papa Clemente XI. nel Breve *de' 20. Novembre 1716.*, ove dice così: *Censuris variis*, *quas* respectivè, *ut ajunt*, *hoc est singuli* (articuli) *eorum saltem aliquam merebantur*, *injustos usitato more &c. proscripsimus*: e lo ripete nella Bolla *Pastoralis*, dicendo: *Constitutionem promulgavimus*, *in qua plures noxios articulos ex eodem libro excerptos censuris variis*, *quas* respective, *ut ajunt*, *hoc est singuli aliquam saltem earum notatos*, *pro hujusce Sanctæ Sedis more proscripsimus*. Essendo dunque così *in globo* dannate, e proscritte con varie censure le cento, ed una proposizioni, o articoli estratti dal libro del P. Quesnel, noi non sappiamo, qual sia la censura, o la nota, che a ciascheduna di esse in partico-

ticolare convenga, secondo il giudizio, che ne ha formato il Sommo Pontefice, e la Santa Sede, se di *falsa*, se unicamente di *malsonante*, se di *temeraria*, o di *perniciosa*, se di *prossima all' errore*, o formalmente *Eretica*, e così discorrendo delle altre fino al numero di ventiquattro. E così pur non sappiamo, quante ne siano di ciascuna specie, a quante debba attribuirsi una sola delle qualificazioni riferite, a quante più insieme, e quali esse siano determinatamente: poichè la Bolla non ci porge il lume per codesto discernimento. Confesso di buon grado non essere necessario, che tutti i Fedeli conoscano distintamente la nota, o qualità della censura, che merita ciascheduna proposizione; ma non possono tampoco conoscerla, ed applicargliela i Sacri Pastori, e i più sapienti Teologi, almen con certezza, e senza esporsi al pericolo di allontanarsi dal sentimento della Sede Apostolica. E noi abbiamo esempj di applicazioni delle censure, che ne fecero alcuni Vescovi, che furono rigettate da' Sommi Pontefici, e molto più dell' abuso intollerabile, che su questo punto ne han fatto, e ne fanno alcuni Teologi, i quali per meglio autorizzare le loro opinioni, applicano a lor talento le censure di *erronee*, e di *Eretiche* a certe proposizioni, le quali forse non saranno state qualificate nella Bolla se non come di *malsonanti*, o *capziose*. E chi è, che non vegga, quanto mai sia difficile di farne una applicazione giusta, e uniforme alla mente del Sommo Pontefice, che in termini generali espresse le censure, senza spiegarsi di vantaggio, e però non essere se non se una temerità di chi al di lui giudizio non ma-

nifestato pretende di sostituirvi il suo proprio, appropriando alle proposizioni le note, che gli vanno più a grado?

XII. Or questa indeterminazione di note, o censure ella è per mio credere l' argomento più decisivo per provare, che la Bolla chiamar non si possa *Regola di Fede*. Imperocchè per convenirle una tale denominazione, giusta l' idea che abbiamo premessa della natura di *Regola*, duopo sarebbe, che c' istruisse, e divisasse positivamente non la sola malignità in genere delle proposizioni dannate, ma i gradi eziandio della malignità medesima, i quali sono molto differenti l' uno dall' altro, di maniera che di ventiquattro censure, che nella Bolla si trovano, a riserva delle ultime, tutte le altre non costituiscono le dannate sentenze oggetto contrario alla fede, comunque ne esprimano qualità viziose, e vituperevoli. Come mai potrà dirsi *Regola di Fede*, se non illumina, non dimostra, non ci fa discernere ciò che è di fede, o contrario alla fede, da ciò, che non lo è: ma ci lascia su questo nella ambiguità, e nella incertezza, cosicchè non altro v' ha di certo, e sicuro, per confessione degli stessi M. M. Languet, di Bissi, di Charanys, e di altri, se non che tutte insieme le proposizioni meritano qualcuna qualificazione di quelle, ch' esposte furono nella Bolla. Può servire a maggior dichiarazione di ciò l' esempio d' un Giudice il quale supponiamo, che condanni cento persone accusate, e provate ree di varj delitti, e pronunci contro di loro la sentenza in siffatta maniera dicendo, che le condanna *respettivamente al merito loro*, alla pena pecuniaria, all' esilio, alla galera,

ta, alla forca, alla ruota, alle fiamme. Codesta sì generale sentenza, chi mai chiamar la potrebbe *regola di Giustizia*? Attesochè non si saprebbe per essa determinatamente la pena dal Giudice ad ogni reo stabilita, e i Ministri, o esecutori rimarebbero necessariamente fluttuanti, e dubbiosi senza poterne fare la distribuzione convenevole con sicurrezza, o anche probabilità di uniformarsi alla mente del Giudice. Si applichi questo esempio al caso nostro, e si vedrà, se la Bolla *Unigenitus*, che appunto in tal guisa pronunzia le' censure sulle cento ed una proposizioni *Quesnelliane*, possa a ragione appellarsi *Regola di fede*. Ben è vero, e voi dovete attentamente notarlo, Carissimo Amico, che in tutto non vale la parità della detta sentenza del Giudice, con quella, che far sogliono più di ordinario i Sommi Pontefici: stantechè quella sarebbe biasimevole, e inutile per l' effetto preteso: la dove le sentenze, che così formano i Sommi Pontefici condannando le ree dottrine con censure, o qualificazioni conglobate, o *respettive* hanno le sue grandi utilità, e sono conformi alla pratica osservata eziandio nella Chiesa antica, ai Decreti del Concilio di Costanza, alle Bolle di Leone X. contro gli errori di Lutero, e ad altre molte de' Pontefici più recenti: sopra di che legger potete, se vi aggrada il mentovato Monf. Languet nella sua quinta Lettera n. 137., e segg., ove tratta diffusamente di questa materia.

XIII. Queste ragioni parvero di tal peso, e forza agli stessi più fervidi, e zelanti impugnatori degli Opponenti alla Bolla, che ingenuamente confessarono di non potersele attribuire il titolo di *Regola di Fede*: Tuttavia alcuni pochi di loro,

loro, velendo pure in qualche modo dare a quelli la nota di *Eretici*, pensarono di chiamarla *Regola in ordine della Fede*. Io non mi fermerò nel confutare questa sottigliezza capricciosa, che non ha verun sodo fondamento, e che resta bastevolmente confutata dalle osservazioni già fatte. Qualunque differenza immaginare si voglia tra la *Regola di Fede* propriamente detta, e la *Regola nell' Ordine della Fede*; convien trovare nell' una, e nell' altra ciò, che costituisce una *Regola*, ciò, che ne forma il suo proprio, e particolare carattere. Convien dunque, che l' una, e l' altra sia intelligibile, e intesa da chi dee servire di *Regola*: conviene, che l' una, e l' altra sia una guida, un fanale, un dimostramento, o di quello, che si dee credere, come di fede, o di quello, che si dee rigettare, come contrario alla fede. Ora la Bolla *Unigenitus* non si spiega con maniera chiara, e precisa nè quanto al vero legittimo senso delle proposizioni dannate, nè quanto alle censure, o qualificazioni, che a ciascheduna proposizione conviene: sicchè restiamo incerti, e dubbiosi, e intorno l' oggetto determinato della sua decisione, e intorno la qualità del vizio, che corrompe ogni proposizione. Laonde ella è sì poco capace della denominazione di *Regola in ordine della Fede*, che del titolo assoluto di *Regola di Fede*.

XIV. Se le addotte ragioni non bastano ancora a confondere lo Scrittore della *infame Lettera*; bastar perlomeno dovrebbe l' autorità, e il sentimento, che ebbero della Bolla quei medesimi, cui più dovea premere di rilevarne il merito, e le prerogative. Nella seconda mia Lettera, se ben vi rimembra, Carissimo Amico, io vi

vi ho rappresentata l' insigne impostura del Censore nell' asserire francamente, che Clemente XI. nella Bolla *Pastoralis* abbia detto contenersi nella Costituzione *Unigenitus* una *regola di fede*, e per *tale l' abbia predicata ammaestrando tutta la Chiesa*. Ma ora di vantaggio vi aggiungo, che non l' ha così mai chiamata, nemmeno in tanti *Brevi*, *Lettere*, o Decreti, che scrisse, e pubblicò su questo soggetto della sua Bolla. Io ne ho trascorsi coll' occhio, quanti ne ho potuto trovare nel gran Tomo del Bollario di questo Papa, ed altrove, e in nessun luogo mi è avvenuto d' incontrare questo titolo, o denominazione di *regola di fede*, o anche di *regola in ordine della fede*. Esso non apparisce nè nella lettera da lui scritta a Ludovico XIV. Re di Francia nell' inviargli la sua Costituzione l' anno 1713., nè nell' altra allo stesso diretta gli 8. di Marzo 1714., nè nel Breve dei 17. del medesimo mese, ed anno all' Assemblea Generale del Clero Gallicano in risposta alla Lettera a lui inviata colla accettazione della Bolla, e in altri *Brevi*, o Decreti dello stesso anno. Così pure non leggesi nelle *Lettere*, o *Brevi* degli anni susseguenti, o a Monsignor Reggente Duca d' Orleans, o ai Cardinali *Polignac*, e *Bissi*, comecchè già espresso si fosse con questi Cardinali, di dichiarare, *quo loco habeat illam Constitutionem*. In somma non si adurrà da tutti i documenti, che ci restano, di quel gran Pontefice un luogo solo, ove le abbia dato quel titolo, che sì francamente pretende, e sì alto decanta il buggiardo Censore (*a*). Clemen-

(a) *Deridevole al pubblico troppo egli si renderebb-*

mente si contenne mai sempre nel chiamarla, o *Costituzione*, o *giudizio Apostolico*, o con altro simile vocabolo, e nell' esigere unicamente una intiera ubbidienza alla medesima, riconoscendo gli Accettanti *tamquam veros obedientiæ filios*, e trattando gli Opponenti da *Refrattarj*, e da *Contumaci*, che *Constitutioni obedientiam præstare nolebant*: e questo è il solo delitto, che loro rinfaccia, senza mai nominare, o *Eresia*, o *errore contro la fede*. E nella stessa maniera si sono contenuti i di lui Successori fino al presente felicemente Regnante Benedetto XIV.

XV.

---

rebbe, se nella disperazione di trovare il preteso titolo in verun Breve, o Decreto *di Papa Clemente XI., presumesse ricavarlo, e fondarlo su quelle generali espressioni, che talvolta adoprò parlando, o della Dottrina di Quesnel, o della Bolla, per cagion di esempio, che in quel libro vi sono* noxia zizaniorum semina, *che si procura, che* perniciosæ institutionis contagium pertranseat de gente in gentem: *che si doleva* Gregem in viam perditionis sensim abduci, *o altre: poichè simiglievoli espressioni s' incontrano in cinquanta, e cento Decreti Apostolici, che non si vorranno certamente* Regole di fede, *come nel Decreto di Alessandro VII. contro le lasse, e scandalose proposizioni de' moderni Casisti, nella Costituzione di Innocenzo XI. contro il pernicioso libro di* Amadeo Guimenio, *e in altre senza numero.*

XV. Che se dai Romani Pontefici passiamo a considerare il sentimento del Regno, e della Chiesa di Francia, per cui fu specialmente promulgata la Bolla, il titolo di *Regola di fede* non le fu attribuito nè dall' accennata Assemblea del Clero del 1714., o nella *Lettera* al Papa, o nell' *Istruzione* pei Vescovi del Reame, nè da quella del 1720., ne da' Prelati radunati nel 1730., i quali non vollero neppure appellarla un *giudizio dommatico*, ma le diedero la sola denominazione di un *giudizio della Chiesa in materia di Dottrina*. *Giudizio dommatico*, è vero, chiamata fu nel Concilio Provinciale di Embrun: ma forse que' PP. non presero in tutto il rigore il significato di questo termine (*a*): E così in generale, a riserva del Vescovo di Chalons (il di cui Mandamento fu tosto soppresso per ordine del Parlamento di Dyon), e di alcuni altri in piccolissimo numero, non si trova, che gli altri Prelati nè uniti, nè separati abbian creduto di poter attribuire alla Bolla il carattere di *Regola di fede*. Dirò ancor di vantaggio, che secondo le leggi stabilite del Reame di Francia, non si può dare alla Bolla il titolo, o di *regola di fede*, o di *regola in ordine alla fede*, o anche di *giudizio dommatico della Chiesa*: ma soltanto o di *Legge della Chiesa*, e *dello Stato*; o di un *giudizio della Chiesa universale in materia di Dottrina*. Queste sono le sole qualificazioni autorizzate dalle leggi del Re-

(a) *Questo istesso può dirsi dei Prelati dell' ultima Assemblea, i quali così parimente la chiamarono.*

Regno, e che permettono i Parlamenti; e tanto, dopo inteſo il parere più comune de' Veſcovi, ſi determinò nell' *Articolo* 3. della Dichiarazione del 1730.: e il Re ſignificò agli altri Prelati del Regno con una Lettera Circolare dei 22. *Luglio* 1731., facendo loro ſapere, che ei non approvava, che ſi deſſe alla Bolla *Unigenitus* la denominazione di *Regola di fede*, e che ognuno doveſſe attenerſi all' eſpreſſione di *giudizio della Chieſa Univerſale in materia di Dottrina*. E ſecondo queſto Decreto, nella riſpoſta, che fece Monſ. Cancelliere ai Deputati del Parlamento di Roano 2. *Settembre* 1753., confermando la detta denominazione di *giudizio della Chieſa* ec., aſſicurò i Deputati, che Sua Maeſtà *non permetterebbe giammai*, *che ſe le deſſero altre qualificazioni*. Lo ſteſſo finalmente ordinò la Maeſtà Sua nell' anno 1756. volendo, che foſſe accettata, e riſpettata la Coſtituzione: purchè però *non ſi chiamaſſe Regola di fede*. Da queſto comprendaſi, quanto ſpacciata ſia l' ignoranza, e impoſtura dell'Autore della *infame Lettera*, che franco aſſeriſce eſſere ſtata ricevuta la Bolla come *regola di fede* dalla Chieſa Univerſale: *Ab Eccleſia Univerſali tamquam fidei regula accepta*.

XVI. Io ben mi avviſo, che voi, Cariſſimo Amico, non laſcierete di opporre a tutto ciò la qualificazione di *Regola di Fede* data alla Bolla *Unigenitus*, ed eſpreſſa chiaramente nel *Capo* 2. del Concilio Romano celebrato ſotto Papa Benedetto XIII. in queſti termini: *Curandum eſt*, *ut Conſtitutio a San. Mem. Clemente XI. edita*, *quæ incipit* Unigenitus, *quamque*, *noſtræ uti ejuſdem* FIDEI REGULAM *agnoſcimus*, *ab omnibus cujuſcumque conditionis*, *&* *gradus omnimoda*;

da, ac debita obedientia, & executione observetur. E quindi mi farete osservare, che a questo testo verisimilmente abbia voluto alludere l' Autore della *Lettera infame* con quelle parole, *Bulla* Unigenitus *ab Ecclesia tamquam fidei regula accepta, & in SEDE APOSTOLICA ita pariter declarata ec.*

XVII. Che dovrò quì rispondervi, Amico Carissimo? Potrò io parlar chiaro, e con tutta libertà a difesa della verità, e confusione della menzogna? Parlerò sì, e parlerò liberamente, giacchè a così parlare mi obbliga l' indegno Scrittore, e il tacere altro non sarebbe, che dare un maggior fomento, ed appogio all' impostura. Così è, quanto voi dite, e divisate: ed io pure sono del parer vostro, che l' Autore infelice abbia voluto colle mentovate parole insinuare quel testo del Concilio Romano. Ma perchè mai non si espresse più apertamente? Perchè non addurlo a conferma della sua pretensione, e andare a ricercarlo piuttosto, ed infingerlo nella Bolla *Pastoralis?* Possiamo noi credere, Amico, ch' ei non avesse notizia del Concilio, o non sapesse, che ivi appunto si ritrovava quella denominazione data alla Bola *Unigenitus*, che tanto premevagli di mettere in comparsa, e farla valere a confutazione dell' *Enciclica?* Eh, lo sapeva egli pur troppo: ma pensò con fina malizia, che più a conto tornavagli di dissimularlo, o non farne espressa menzione, che di esporlo alla pubblica veduta. Temette egli, e ben con ragione, che mettendolo in vista, fosse anzi per recare pregiudizio alla causa sua, che promoverla, e sostenerla. Temette, che proponendolo avessero ad insorgere contro di lui migliaja di testimonj, e rendere più

più manifesto un fatto, che da alcuni si studia di tenerlo più occulto, che mai sia possibile. Temette in fine, che il nostro Santo Padre, che fu presente a quel Concilio, ed è pienamente consapevole di quanto ivi passò su questo punto, giustamente irritato dalla sua temeraria presunzione, avesse a svelare autorevolmente l' intrigo, e smascherare l' impostura. Il fatto, diciamolo pure, è abbastanza manifesto, e palese. Nel Decreto di quell' Augusto Consesso, che fu formato, letto, e approvato dal Sommo Pontefice Benedetto XIII., e dagli altri Vescovi, o Prelati, che v' intervennero, altro non v' era su tal punto, se non se, *curandum est ab omnibus Episcopis*, & *animarum Pastoribus*, *ut Constitutio a Sanc. Mem. Celemente XI. edita quæ incipit* Unigenitus, *ab omnibus cujuscumque conditionis*, & *gradus omnimoda ac debita obedientia*, & *executione observetur*: Quel membro del periodo, che leggesi tra la parola *Unigenitus*, e *ab omnibus*, cioè, *quamque*, *nostræ uti ejusdem fidei regulam agnoscimus*, vi fu intruso, ed aggiunto posteriormente da persona di cui si sa il nome, ma è bene di tacerlo (*a*). In Roma è già a molti nota codesta alterazione del testo: è nota in varie parti d' Italia; ed è nota altresì nella Francia, e pubblicata colle stampe da varj Scrittori

(a) *Aggiugnerò*, *che si sa pur anche il luogo*, *e la stanza precisa*, *ove fu tramata*, *ed eseguita la nera frode*, *e la qualità delle persone*, *che corruppero l' indegno impostore*.

tori: de' quali chi fa aperta menzione della *addizione inserita dopo il fatto*, *senza essere stata nè proposta*, *nè deliberata*, *nè approvata dal Concilio*: chi chiaramente attesta, che *la qualificazione aggiunta di Regola di fede*, *non era punto nel Decreto tal quale fu letto*, *e stabilito nel Concilio*: Chi la biasima come *una insigne furberia di chi falsificò gli atti del Concilio*: e chi in altri modi lo stesso insinua, e dichiara. Per tal motivo l' Editore del Trattato *de Gratia* del Tournelly, stampato in Parigi l' anno 1748. rapporta alla pag. 392. del T. 1. ec. il Canone del Concilio Romano, come fu veramente dai Padri di esso steso, ed approvato, senza l'aggiunta, che poi vi fu intrusa, cioè *ut Constitutio a S. M. Clemente XI. edita*, *quæ incipit* Unigenitus, *ab omnibus cujuscumque conditionis*, *&* *gradus omnimoda*, *ac debita obedientia*, *&* *executione observetur*.

XVIII. Da qui potete, Amico, comprendere, qual fede si meriti Monf. Laffitau, il quale nella sua *Storia della Costituzione*, venendo a parlare del Concilio Romano, in tal guisa ci rappresenta il fatto lib. 5. pag. 269. " Tra i ,, Decreti, che vi furono fatti intorno il Dog- ,, ma, uno si fu, che la Bolla *Unigenitus* dovea ,, da tutti essere tenuta *per regola di Fede*, proi- ,, bendo tutti i Libri MS., o stampati contro ,, di essa. Allora (notate) vedesi il Papa, e il ,, Sacro Collegio con i Vescovi suburbani, e con ,, un gran numero di Prelati uniti in Conci- ,, lio, riconoscere nella Bolla *Unigenitus* la *Re-* ,, *gola della nostra credenza*. " Poteva egli spacciare con aria più franca una solenne certissima falsità? Ma molte, e molte di simili alterazioni, e infedeltà ne' racconti s'incontrano in quel-

la *Storia*, per cui già, e in Francia, e in Italia ella è ſcreditata abbaſtanza.

XIX. Ma frattanto, Amico mio, l'indegno Autore della *infame Lettera* non laſcia di prevalerſi di queſto fatto, comecchè ignorare non ne poſſa l'impoſtura. E' vero, ch' egli per gli accennati motivi non ſi avanzò a produrre il teſto, ed inſiſtere ſul medeſimo per combattere, giuſta il maligno ſuo diſegno, più validamente l' *Enciclica Pontificia*. Ma che? Se ei tanto maliziosamente non fece, non v' ha, Amico mio, tutta la ragione di credere, che ſiano un giorno per farlo altri pari ſuoi, e valerſi di quella autorità, come di un' arma la più poderoſa contro dei loro Avverſarj? Laſciate, che ſcorrano trenta, o quarant' anni, ſicchè più non ſopraviva veruno di quei, che furono preſenti al Concilio, ed hanno ſicura contezza di quanto ſeguì ſu tal affare, e vedrete qual uſo ſapranno eſſi farne a loro vantaggio, e quanto ſapranno con quel teſto promovere la propria cauſa, ſenza che più veruno abbia in mano teſtimonianze irrefragabili, onde obbligarli a tacere. Imperocchè, e quai teſtimonj potranſi allora allegare, cui non ſiano per dare eccezione? Forſe che perſone digniſſime di fede aveano già ſaduta di certo, ed atteſtata l'alterazione ſeguita pel Concilio? Ovvero, che ſi trova eziandio notata, ed avvertita da Autori contemporanei? Ma che gioverà tutto ciò? Eſſi riſponderanno, che gli Oppoſitori fingono a talento le teſtimonianze di perſone, che più non vivono, onde non ſi dee preſtare ad eſſi credenza alcuna. Quanto agli Scrittori, che già l'hanno notata nei libri loro, diranno, che ſono Gianſeniſti, che mentiſcono ſenza vergogna contro le verità più pal-

palpabili: che il teſto ſi legge bello, e lampante nel Capo ſecondo del Concilio Romano: che Monſig. *Laffitau* ha pubblicato quel fatto nella ſua *Storia della Coſtituzione*, riſtampata in Roma, e dedicata alla Santità di Benedetto XIV. ſenza che veruno l'abbia contraddetto: e mille altre belle coſe andranno dicendo, e inculcando, ſicchè renderanno credibile al Mondo una certa, e ſicuriſſima impoſtura. Affinchè dunque in neſſun tempo la falſità mai prevalga, e trionfi ſempre la verità, e una verità di grande importanza, che far mai dovremmo noi, Cariſſimo Amico, ſe non andare a gettarſi ſupplichevoli ai piedi del benigniſſimo noſtro Santo Padre, e ſcongiurarlo per quell' amore, e zelo, che ha ſempre avuto per la verità, e per l'onore della Sede Apoſtolica, a non permettere, che poſſa mai in alcun tempo la menzogna naſconderſi, e autorizzarſi col teſto di quel Concilio, che egli onorò colla ſua preſenza, e illuſtrò coi lumi ſingolari di ſua erudizione, e dottrina: e giacchè l' Autore dell' *infame lettera* ebbe l' arditezza, comecchè con aſtuzia, e malizia di abuſarſene, paghi egli il fio della ſua temerità, ed abbia il diſpiacere, e lo ſcorno di vedere con autorità ſuprema, e irrepugnabile ſvelata un' impoſtura, che tanto gli preme, che occulta rimanga.

XX. P. S. Dopo di aver terminato queſto paragrafo ecco capitarmi felicemente quattro documenti, i quali con tal evidenza dimoſtrano l' alterazione fatta nella ſtampa del teſto del Concilio Romano, che per mio avviſo non vi dev' eſſere più verun dubbio. A maggior luce di ciò dovete riflettere, Amico, che il Concilio Romano fu celebrato nel meſe di Maggio

del anno 1725., e la ſtampa del Concilio non fu pubblicata per la prima volta in Roma, ſe non dopo i 25. di Ottobre dell'anno medeſimo: per il che, qualora ſianvi edizioni di quel Decreto, di cui ſi tratta, fatte anteriormente dai Moliniſti ſenza quella clauſola di *Regola di fede;* queſto è un argomento irrefragabile, che deſſa frodolentemente inſerita vi fu nell' edizione Romana. Or così per appunto paſſa la coſa. Trè edizioni noi abbiamo del Decreto fatte dai Moliniſti, e pubblicate dentro i meſi di Giugno, e di Luglio del 1725. cioè quattro meſi, o circa prima della ſtampa Romana, nelle quali non v'ha la clauſola, che in queſta fu intruſa.

XXI. La prima Edizione del Decreto fu fatta in Toloſa dai Padri della Compagnia di Gesù giuſta l'eſemplare del Decreto, che fu loro ſpedito da Roma in un foglio volante ſtampato a due colonne, in una delle quali v'è il teſto Latino, e nell'altra la verſione Franceſe. Un eſemplare ſe ne conſerva nella inſigne libreria di San Germano de'Prati di Parigi, di cui vi preſento la Copia tal quale fu a me traſmeſſa nella forma ſeguente.

„ Decretum Concilii Romani Præſidente SS.
„ Benedicto Papa XIII. depromptum ex ſeſſione
„ habita in Baſilica Sancti Petri. V. Idus Maii
„ MDCCXXV.

„ Cum ad profeſſionem fidei Catholicæ in-
„ tegre inviolateque retinendam, & cuſtodien-
„ dam neceſſarium ſummopere ſit, ut ſuccreſcen-
„ tes per hæc recentia tempora circa eandem fi-
„ dem errores a Sede Apoſtolica damnatos fide-
„ les

„ les omnes vigilanti ſtudio præcaveant, & ab-
„ bominentur: idcirco ab omnibus Epiſcopis, &
„ animarum Paſtoribus tota ſollicitudine curan-
„ dum eſt, ut Conſtitutio a S. M. Clemente XI.
„ edita, quæ incipit *Unigenitus* ab omnibus cu-
„ juſcumque conditionis, & gradus debita, &
„ omnimoda obedientia, & executione obſerve-
„ tur.

„ Si quem itaque cognoverint, ſive Diœce-
„ ceſanus aut Provincialis ſit, ſive exterus, de
„ Conſtitutione prædicta non bene ſentire, aut
„ male loqui, in eum pro ſua paſtorali poteſta-
„ te, & jure procedere, & animadvertere non
„ negligant: & ubi remedii efficacioris opus eſſe
„ ſenſerint, ad Sedem Apoſtolicam pervicaces ta-
„ les, & Eccleſiæ rebelles deferant.

„ Invigilent etiam libros contra dictam Con-
„ ſtitutionem editos, aut falſas doctrinas in dicta
„ Conſtitutione damnatas propugnantes, perqui-
„ rere, ſibique tradi curent.

„ Segue la traduzione Franzeſe ec. . . .
. . . .
. . . . ec.

„ Collationnè par les Conſeillers du Roy
„ Notaires au Chatelet de Paris ſouſſignès ſur
„ une feuille imprimèe, & inſerèe entre les pa-
„ ges quatre, & cinquième, d'un Volume in
„ quarto portant pour titre. *Concilium Roma-*
„ *num in Sacroſancta Baſilica Lateranenſi celebra-*
„ *tum anno univerſalis Jubilæi* 1725. *a Sanctiſſimo*
„ *Papa Benedicto* XIII. *Pontificatus ſui anno* 1.
„ *Romæ*, *ex Typographia Rocchi Bernabò*, *anno*
„ 1725. *ſumptibus Franciſci Giannini ſuæ Sancti-*
„ *tatis Bibliopolæ*. *Cum Privilegio Summi Ponti-*

„ *ficis:* apres qu' il eut etè observè qu' au dos de
„ la D. feuille imprimèe en ecrit, en ecriture
„ pure, & ce qui suit: l' Extrait de ce Decret
„ a ètè imprime a' Toulouse par les soins des
„ Jesuites de cette Ville là, dans l' etat qu' ils
„ le reçurent de Rome: Le *fidei Regulam* ne s'y
„ trouve point: ce qui confirme qu'il a etè ajou-
„ tè apres la Collation sans aucune signature.
„ Le tout represente, & rendù ce Jourduì huit
„ Mars 1758. Rayè un mot nul.

„ Signè &c.

XXII. Questo documento, siccome voi ben vedete, Carissimo Amico, è affatto decisivo dell' alterazione fatta al Decreto del Concilio nell'Edizione Romana. Ma eccone due altri non meno valèvoli a comprovare l' alterazione medesima. Dentro il tempo di sopra accennato più mesi prima dell' Edizione di Roma si stampò in Lovanio lo stesso Decreto del Concilio in un foglio spiegato ad uso di Editto per ordine di Monsignor Arcivescovo, e Cardinale di Malines, il quale lo fece affiggere in tutti i pubblici luoghi di quella Città sul principio del mese di Luglio, e in questo pure non apparisce vestigio della nota clausola intrusa poi nel Concilio Romano. Una Copia di tal Editto si trova nell' Appendice alle Memorie della Costituzione toccanti i Paesi Bassi Austriaci, stampate due anni sono in Olanda in quattro Tometti in ottavo.

XXIII. Il terzo documento si ha da una stampa del Decreto inserita da un Autore Molinista in una sua Lettera diretta all' Assemblea del Clero di Francia l' anno 1725. Lo scopo di chi scrisse, si è di ricavare dalle sole espressioni di *omnimo-*

nimmda obedientia contenute nel Decreto del Concilio, che Papa Benedetto XIII. avea riconosciuta la Bolla *Unigenitus* per Costituzione *Dommatica:* e su quelle parole fa tutta la forza: contrassegno evidente, che nel Decreto da lui ricevuto non v' era la clausola di *Regula fidei*, che avrebbe deciso codesto punto. Questa Lettera, che è di 40., e più pagine in quarto, è assai rara: ma si trova nella Raccolta di varj Scritti appartenenti alla Bolla, ed è mentovata altresì dall' Autore della Storia della Costituzione Tom. IV. Che vi pare, Amico mio, di tali documenti? Non provano essi con tutta quella evidenza, che possa mai desiderarsi in materie di fatti, la interpolazione, che fatta fu del Decreto nella Edizione Romana?

XXIII. Bramate ancor di vantaggio? Eccovi un altro documento non men decisivo dei tre mentovati. Noi abbiamo il Diario di quanto passò tra i Padri del Concilio Romano, siccome su altri, così sul punto della Costituzione *Unigenitus*. L'Autore di esso è Monsignor Formaliari Vicario Generale dell' Arcivescovo di Bologna, che fu presente al Concilio, e lo diede alla luce in un Libretto, che ora è rarissimo. Questi dunque riferisce quanto trattossi circa il Decreto, che parla della Costituzione, e lo dichiara ne' seguenti termini alla pag. 84.: *Settima Congregazione Presinodale Venerdì* 11. *Maggio* 1725. " -- Quindi si cominciarono a leggere i
„ Decreti da Monsig. Fini, e sopra quello del-
„ la Costituzione *Unigenitus*, circa il farsi nuo-
„ va Pubblicazione della medesima, tutto il
„ Consesso a viva voce disse: *Placet*, Ma il
„ Signor Cardinale Salerno oppose alle parole

 poste

„ poste nel Decreto, *excipiatur ubique*, *&* *ob-*
„ *servetur debita cum reverentia*, suggerendo, che
„ si dovesse lasciare, e levare la suddetta parola
„ *excipiatur*, per non far nascere qualche dubbio,
„ che la detta Costituzione non sia stata per l'
„ addietro ricevuta, ed accettata dappertutto,
„ come pur troppo pretendono i refrattarj di
„ Francia. A questa opposizione rispose il Papa,
„ che non recava alcun pregiudizio la detta pa-
„ rola *excipiatur*. Ma poi venendo il Signor
„ Cardinale Salerno spalleggiato dal Signor Car-
„ dinale Polignac, il Papa comandò di mettere
„ il partito, se si dovesse lasciare detta parola,
„ che in fine colla maggior parte de' voti si le-
„ vò. Poscia il medesimo Signor Cardinale Sa-
„ lerno oppose, che si dovesse anche levare la
„ parola *debita*, allegando, che anche i Refrat-
„ tarj di Francia pretendevano di accettare det-
„ ta Costituzione *debita cum reverentia*, restrin-
„ gendo essi il loro obbligo a tal qual rispet-
„ to conforme il lor sentimento cattivo ec.,
„ onde bisognare, che si trovasse altro termi-
„ ne più universale, e più obbligatorio: al
„ che si oppose il Papa dicendo di non voler-
„ lo fare: perchè in tutti i Concilj sì Pro-
„ vinciali, che Ecumenici si era praticata det-
„ ta parola: al che aderirono alcuni Signori
„ Cardinali, fra i quali il Signor Cardinal
„ Corradini: onde avendo soggiunto il Signor
„ Cardinal Pereira, che si dicesse *debita*, *&*
„ *omnimoda reverentia*, a ciò acconsentì Sua
„ Santità, e tutto il Consesso: e così si
„ accordò il Decreto. " Questa relazione
di Monsignor Formaliari di quanto trattos-
si nel Concilio Romano intorno il Decre-

to

to ſpettante la Coſtituzione *Unigenitus*, corriſponde eſattamente al manoſcritto ſteſo dal celebre P. Maeſtro Belleli, che fu altresì preſente al Concilio, e ſi conſerva nella *Biblioteca Angelica* de' RR. PP. Agoſtiniani di Roma. Dopo tutto ciò vada ora l' Autore dell' *infame Lettera* a pubblicar francamente, che la Bolla *Unigenitus* ſia ſtata *ab Eccleſia tamquam fidei regula accepta, & a Sede Apoſtolica ita pariter declarata.*

§. II.

Oſſervazioni ſopra il ſecondo queſito.

XXIV. Tutto il diſegno del ſecondo dubbio, o queſito, e della riſpoſta, che ne aſſegna l' Autore della *infame Lettera*, tende unicamente a confermare ſempre più le impoſture del primo, e dimoſtrare, che i Cardinali, e il Sommo Pontefice hanno taciuto nell' Enciclica, ed occultato ciò, che duopo era di ſpiegar chiaramente per adempiere i preciſi loro doveri. *Utrum fidei Præconibus* (così lo propone) *ad evitandam ſive hæreticorum, ſive infidelium perturbationem liceat uti oeconomia, reticendo, & occultando formulas ab Eccleſia in explicatione myſteriorum fidei uſurpatas?* E in tal foggia riſponde: „ Hanc Œconomiam „ approbarunt anno præterito Ampliſſimi Cardi- „ nales in littera Enciclica, in qua benemereri „ potius de Janſeniſtis ſtuduerunt, quam fidem „ explicatam in Bulla *Unigenitus* prædicare. Sed „ ab hujuſmodi œconomia ſemper abhorruit Ec- „ cleſia Dei, uti factum ſcimus in cauſa Hono- „ rii, in cauſa Liberii, Hoenotici Zenonis, & „ Typi Conſtantis. Satis in hiſtoria Eccleſiaſti-

„ ca

„ ca vulgata sunt hæc , sed non satis perpensa
„ in littera Encyclica , quæ cum fuerit directa
„ ad convincendos Jansenistarum errores , præse-
„ ferre debuit explicatam fidei confessionem , se-
„ cundum illud Apostoli &c. “

Io già , Carissimo Amico , nella precedente mia Lettera v' ho divisato abbastanza la malignità , l' impostura , l' impertinenza , e l' imprudenza dell' Autore , che da questo testo con vivo lume risaltano . Per farvi ora conoscere eziandio la sua ignoranza rifletterò più su quello , che di significare pretese , che su quanto con chiarezza abbia detto . Suo pensiero è d' insinuare , che i Cardinali , e il Papa fossero astretti da un debito preciso di esprimere nella *Enciclica* , che la Bolla *Unigenitus* , era una formola , o dichiarazione dei Misterj di nostra Fede già adoperata , e posta in uso dalla Chiesa : attesochè tali erano le circostanze , che concorrevano allora , che non poteva ciò , o tacersi , o occultarsi senza contravvenire al precetto, che obbliga in certi casi a far professione pubblica della nostra fede : e per questo motivo in due luoghi della sua lettera ripete , e vuole , che sia ben osservata la dottrina dell' Angelico Dottor San Tommaso dell' *art.* 2. *q.* 3. 2. 2., ove parla sul Precetto di professare la fede . E a tal fine quivi adduce gli esempj di Liberio , di Onorio , di Zenone , e di Costante , che asserisce non essere stati *satis perpensa* dagli Autori della *Enciclica* .

XXV. Voi ben vedete , Amico Carissimo , non essere siffatta accusa del petullante Censore in altro fondata , che sopra di una falsità manifesta , cioè che la Bolla *Unigenitus* sia una formola , o regola di Fede adoperata dalla Chiesa per esplicare i Misterj della credenza nostra .

Pure

Pure fingiamo, per meglio riconoscere la profonda sua ignoranza, che tanto sia vero, e che alla Bolla convengano in realtà quelle doti, che le attribuisce; avrebbe perciò il Santo Padre mancato in qualche modo al dover suo, lasciando di farne professione nell' *Enciclica*? E qual altro se non chi non abbia neppure una leggiera, e superficiale notizia delle Teologiche dottrine, può tanto affermare? Che insegna su tal proposito quel Santo Maestro, al cui tribunale appella la causa l' ignorante Censore? Recitiamo le sue parole del citato Articolo secondo. „ Confessio fidei, dice nel corpo, cum sit quoddam „ affirmativum, non potest cadere, nisi sub „ præcepto affirmativo. Unde eodem modo est „ de necessariis ad salutem, quo modo potest „ cadere sub præcepto affirmativo Divinæ Legis. Præcepta autem affirmativa, ut supra dictum est, non obligant ad semper, etsi semper obligent: obligant autem pro loco, & „ tempore secundum alias circumstantias debitas, secundum quas oportet actum humanum „ limitari ad hoc, quod sit actus virtutis. Sic „ ergo confiteri fidem non semper, neque in „ quolibet loco est de necessitate salutis, sed in „ aliquo loco, & tempore, quando scilicet per „ omissionem hujus confessionis subtraheretur honor debitus Deo, & utilitas proximis impendenda; puta si aliquis interrogatus de fide, taceret, & ex hoc crederetur, vel quod „ non haberet fidem, vel quod fides non esset vera, vel alii per ejus taciturnitatem „ averterentur a fide. In hujusmodi enim casibus confessio fidei est de necessitate salutis. “

XXVI. Tale è la Dottrina dell' Angelico Dot-

Dottore. Ora intende il Cenfore, e penetra il fenfo di codefte parole, e quanto egli infegna ful prefente foggetto? Il precetto della confeffione della fede a detta fua, non obbliga *femper*, ma foltanto *pro loco*, *&* *tempore fecundum circumftantias debitas*, quando tali circoftanze concorrano, che omettendolo, ne refterebbe pregiudicato l' onore a Dio dovuto, o l' utilità, che fia neceffario di procacciare ai noftri Proffimi. Ma erano tali per avventura le circoftanze, che concorrevano per obbligare il Sommo Pontefice a far menzione fpeziale di quelle prerogative, che fi afcrivono dall' Autore alla Bolla *Unigenitus?* Anzi per oppofito le circoftanze efigevano, che punto non fi faceffe quella dichiarazione: poichè quefto in guifa alcuna non era, (e l' abbiamo già avvertito più volte) lo fcopo, cui tendevano le dimande della Generale Affemblea de' Prelati di Francia, e in confeguenza neppur dovea effere quello del Santo Padre nella Rifpofta. Quanto egli efprime nel primo paragrafo con quelle parole, *tanta eft in Ecclefia Dei &c.*, era onninamente baftevole all' intento fuo di ftabilire il fondamento di una giufta, foda, e autorevole decifione dei dubbj propofti, ed ogni altra aggiunta farebbe ftata foverchia, e fuor di propofito; anzi il fomento di nuove diffenfioni, e difcordie. E qual *onore* mai *a Dio dovuto* rimafe per quefto contegno di Sua Santità *pregiudicato*, o qual *utilità dei proffimi impedita*, fe anzi colla fua Enciclica ha maggiormente promoffo l' onore di Dio, e i vantaggi de' Proffimi colla pace, e tranquillità, che ha riftabilita nella Chiefa di un fioritiffimo Reame? V' ha dunque cofa, che tacciare fi poffa nella fua condotta, come men coerente

te alla dottrina dell' Angelo delle Scuole, che è quella stessa, che insegnano tutti gli altri Teologi (*a*).

XXVII.

(a) *Io stimo superfluo di qui addurre in conferma i sentimenti dei Teologi più accreditati, che spiegano la mente del Santo Dottore. Tuttavia non lasciamo di addurne almeno un solo, cioè, del Padre Valenza, il quale* disp. 1. in 2. 2. q. 3. punc. 2. *sul detto luogo di San Tommaso scrive:* „ Subtrahi honorem debitum „ Deo *in proposito est Deum vel affici* „ *ignominia, vel etiam in aliquo casu ne-* „ *gligi magnum aliquem honorem Dei,* „ *qui ex fidei confessione potuisset ad il-* „ *lum pervenire. Quo circa illud verbum* „ subtrahendi *accipiendum est hoc loco vel* „ contrarie, *vel etiam* privative, *in ca-* „ *su, quo opportunitas suppetebat augendi* „ *maxime honorem Dei. Alterum dubium* „ *est, quid sit etiam hoc loco* subtrahi pro- „ ximis utilitatem debitam; *non confiten-* „ *do fidem? Respondetur esse illos aut* „ *privari magno commodo spirituali, quan-* „ *do per confessionem alicujus facile trahe-* „ *rentur ad fidem in casu, quo alias non* „ *potest illis oportune provideri, aut etiam* „ *illos perverti, nisi quis fidem suam con-* „ *fessione tueatur, & confirmet.* " *Fin qui il Valenza. Consideri l' Autore questo commentario della Dottrina di S. Tommaso, e vegga se cosa alcuna vi sia, che favorisca l' assurda sua pretensione.*

XXVII. Ma, perchè più chiaro ancora veggiate, Amico, l' acciecamento dell' insolente Censore, e che non altro se non se la passione, e l' astio conceputo contro l' *Enciclica* gli reggono la penna, dimandategli un poco, perchè non riprenda, e censuri al modo stesso la condotta di Papa Clemente XI? Di già vi ho notato a suo luogo, che questo gran Pontefice nella Lettera scritta ad un altra Adunanza Generale del Clero Gallicano, e in tante altre sue Lettere, Brevi, e Decreti, in cui parla della Bolla *Unigenitus*, non ha mai fatta quella professione, che esige dal nostro Santo Padre il miserabile Autore, anzi non l' ha mai pur anche chiamata *Regola di Fede*, ma soltanto o *judicium Apostolicum*, o *Apostolica Constitutio*, siccome l' ha pur chiamata nella sua *Enciclica* Benedetto XIV. Dimandategli dunque, perchè non rivolge anche contro di quel Pontefice quegli strali pungenti, quelle mordaci espressioni, che avventa contro di questo? E son sicuro, ch' ei nulla saprà, che risponderyi per ricoprire, o scusare in qualche maniera la sua malignità, e la sua ignoranza. Imperocchè se Papa Clemente non mancò al suo dovere *reticendo*, *&* *occultando* quelle formole, che pretende *ab Ecclesia usurpatas in explicatione mysteriorum fidei*; come potea scrivere, v' abbia mancato Papa Benedetto? Se a Clemente non si può rinfacciare di aver seguita un' Economia *a qua semper abhorruit Ecclesia Dei*, come mai ha arditezza di rinfacciarlo al nostro Santo Padre? Non è evidente, che egli scrive alla ventura, e si lascia guidar la mano da quella passione, che totalmente l' accieca? Ma più evidente ancora vi si renderà, considerando gli esempj, onde

onde ei procura di confermare la proposizione.

XXVIII. „ Ab hujusmodi, scrive, oeconomia semper abhorruit Ecclesia Dei, uti factum „ scimus in causa Honorii Papæ, in causa Liberii, Hoenotici Zenonis, & Typi Constantis. „ Satis in Historia Ecclesiasticâ vulgata sunt „ *hæc*, sed non satis perpensa in Littera Encyclica &c. " Questo paragone dei detti esempj coll' Enciclica è una delle maggiori iniquità dell' Autore, ed insieme un più chiaro argomento della sua profonda ignoranza. Tai fatti non solamente non furono da lui *satis perpensa* per addurli nel caso nostro, ma *nullo modo perpensa*, anzi dirò con più verità *penitus ignorata*. Imperocchè tanto sono essi diversi, e lontani dal soggetto dell' Enciclica, e dalle circostanze presenti, che nessun altro se non un inconsiderato, uno sciocco potea produrli in iscena. Io quì, Carissimo Amico, non mi stenderò ad esporvi nel suo giusto prospetto codesti fatti di Liberio, di Onorio, dell' Enotico di Zenone, del Tipo di Costante, ai quali l' Autore potea aggiugnere anco L' *Ectesi* di Eraclio: poichè giudico questa fatica affatto soverchia, ed inutile al bisogno di confutarlo, e dargli a conoscere, che non sa quello si scriva. Voi li potete leggere diffusamente descritti in *Natale Alessandro*, nei Volumi del Reverendissimo P. Orsi, e in mille altri Scrittori della Storia Ecclesiastica: e forse anche senza questi sussidj ne avrete una cognizione sufficiente. Voi già saprete, che Liberio sottoscrisse, giusta l' opinione più comune, non alla seconda, ma alla prima formola Sirmiense, la quale comunque non contenesse errore, passava sotto silenzio la voce *Omousion* consecrata dal Concilio

Niceno, ed eziandio alla sentenza di condanna contro di Sant' Atanasio: che circa Papa Onorio v' ha tra gli Autori grande discrepanza di opinioni, se, e quale realmente stata sia la sua colpa, e che secondo la più ricevuta mancò al proprio dovere con una connivenza, attese le circostanze, assai biasimevoli senza qui rammentarvi le varie sentenze, o che gli atti del sesto Concilio furono falsificati, o che il Concilio medesimo non fu ricevuto dalla Sede Apostolica, che fino alla promulgazione de' Canoni, o che la Lettera di Onorio sia stata alterata da' Monoteliti nella Greca traduzione, o di quei finalmente, che ad altre maniere si attengono per giustificarlo. Già noto vi sarà, che la Chiesa detestò sempre mai l' *Enotico*, o Decreto unitivo di Zenone, e il *Tipo* di Costante, perchè questi due Principi abusandosi inconsideratamente della podestà ricevuta da Dio sugli affari del secolo, stesero la sacrilega mano sulle cose, che il medesimo Iddio ha riserbate alla podestà, e giudizio de' Sacerdoti, il primo col voler soppressa la memoria del Sacro Concilio Calcedonese, e coperte sotto silenzio quelle voci, che ferivano a morte l' Eutichiana Eresia, *ex duabus, & in duabus naturis Christum subsistere*: il secondo coll' ordinare (siccome poc' anzi fatto avea coll' *Ectesi* il suo Predecessore Eraclio), che in tutto il suo Impero non più parlar si dovesse, nè di una, nè di due operazioni, e volontà di Gesù Cristo, con che veniva, per quanto era dal canto suo, a distruggere il Dogma Cattolico.

XXIX. Tutto ciò, come suppongo, essendo a Voi noto, Carissimo Amico, su questi fatti, voi avete in mano, onde confondere, e deri-

deridere ancora l'ignoranaza, e l'arditezza insieme del mal' avveduto Censore nel farne mostra a discredito dell'*Enciclica* del Sommo Pontefice, senza che duopo siavi di ulteriori discussioni, e confronti. Imperocchè cosa ne risultava da quegli Editti, o Decreti, che imponevano ai Popoli silenzio su i punti accennati, promulgati per esempio dall' Imperatore Zenone, da Costante, da Eraclio? Che in vigore di essi non si potea più parlare di certe verità di fede, le quali s'impugnavano dagli Eretici: che non si potea più predicare, insegnare, difendere un dogma certissimo della Cattolica Religione, cioè, che in Cristo sianvi due nature, due volontà, due operazioni, e combattere, e impugnare coloro, che lo negavano. Il *Tipo*, disse il Concilio Lateranense sotto S. Martino I., *condanna al silenzio un dogma de' nostri Padri, un dogma Ortodosso*. Questo era il suo delitto (siccome altresì quello dell' Enotico): ed era perciò un' azione santa, e doverosa il resistere intrepidamente a quei Decreti, e le persecuzioni, cui per tal motivo soggiacque il Papa San Martino, sofferte erano per la giustizia, e per la fede. Ma qual mentecatto vi sarà mai, che dica, che il nostro, Sommo Pontefice abbia colla sua Enciclica condannato al silenzio *un dogma de' nostri Padri, un dogma ortodosso, un dogma di fede?* Dica pure, se può, il presontuoso Censore, quale sia quel dogma, quella verità della Fede Cattolica, che non è permesso di più insegnare, o difendere dopo l' *Enciclica*, o qual' errore contro la Fede, che non si permette di più impugnare, o combattere? Se a' tempi, di Eraclio, e Costante si fosse fatta questa interrogazione a qualche Cattolico, *ecco*, avrebb' egli inconta-

nente risposto, *ecco la verità di Fede, che non si potrà più predicare, o difendere: che v' abbiano in Gesù Cristo due volontà, due operazioni: ecco l' errore, che non si potrà più combattere; che in Cristo siavi una sola volontà, una sola operazione*. E perciò, e l' *Ectesi*, e il *Tipo*, e così pure l' *Enotico* erano Editti malvagi, e detestabili. Ma potrà il Censore dire altrettanto della Enciclica del nostro S. Padre? Di una Enciclica, che lungi dall' imporre silenzio sopra alcun dogma della nostra Religione, non ha avuto altro oggetto, se non di calmare le discordie pericolose per la Chiesa, di comporre le differenze insorte tra i Prelati della Francia circa un punto di disciplina, senza la cui dipendenza si possono predicare, e si predicano oggidì, come per innanzi, tutte le verità della fede, e si combattono tutti gli errori, che alla fede ripugnano.

XXX. Ma non posso già persuadermi. Amico Carissimo, che il Censore sia stato sì privo di mente, che non discernesse pur esso l' enorme divario, che passa tra questi fatti. A che dunque inventò egli quelle sue menzogne, che *Amplissimi Cardinales* hanno approvato coll' Enciclica una Economia sempre abborrita nella Chiesa! A che mette egli in campo la condotta di Liberio, ed Onorio, e i Decreti di Zenone, e di Costante? A che mai infinge, che l' Enciclica era diretta *ad convincendos Jansenistarum errores*, e che perciò dovea professarsi in essa pubblicamente *fidem explicatam in Bulla Unigenitus*? A che finalmente inculca la sentenza dell' Appostolo San Paolo a Tito, che il Vescovo, e il Predicatore del Vangelo deve essere *potens exhortari in doctrina sana, & eos qui contra-*

di-

dicunt, *arguere*? A che mai tutto ciò, e il restante della sua Risposta? Eh, Amico mio, le sue mire vanno assai più avanti di quanto a prima vista apparisce, e abbastanza rilevansi da tutto il complesso della sua lettera. Ei pretende, siccome prima insinuato l' avea, che il Papa dichiarare dovesse la Bolla una *Regola di Fede*, un giudizio, o Decreto formalmente, e propiamente dogmatico, una Costituzione semplicemente necessaria *in explicatione Mysteriorum Fidei*, per ben ispiegare, ed intendere i Misterj di nostra fede. Pretende, che l' esplicazione, che far ne dovea Sua Santità, fosse tutta conforme alle idee, che ne hanno formate più Molinisti: che dicesse, che quella Bolla non è un Decreto sensato, e ragionevole, come essi dicono pur troppo, se non nel loro sistema: che la Dottrina della grazia per se stessa efficace sia la grande Eresia condannata nella Bolla, e la sentenza dell' equilibrio, e della grazia indifferente, e versatile il grande Articolo di fede da essa autenticato, e doversi perciò risguardare come Eretico chiunque la rigettava. Pretende, che la *Dottrina sana*, in vigor della Bolla, sia unicamente quella, che nelle scuole loro s' insegna, e in conseguenza proibire si dovesse nell' *Enciclica* di più insegnare nelle Cattoliche Scuole, che sia stata in ogni tempo necessaria per ottenere la salute la notizia più, o meno chiara, e distinta del nostro Divin Salvatore: che sianvi peccatori sì acciecati, e indurati nella malizia, che vengano per colpa loro privati di quegli ajuti interiori, che Iddio comunica agli altri: che per essere giustificato nel Sacramento della Penitenza siavi duopo di qualche amore, almeno iniziale, di carità: che nel ne-

gare, o differire il beneficio della Sacramentale assoluzione, abbiasi a tenere altra regola da quella, che insegnano, e prescrivono i loro Casisti. Questi, e simiglievoli contrarj punti di Dottrina, che moltissimi Molinisti della Bolla abusandosi, altamente sostengono con essa Bolla alla mano, pretende il nostro Autore, che Benedetto XIV. nella sua *Enciclica* confermare dovesse, e dichiararli come altrettanti dogmi Cattolici da notarsi *in explicatione Mysteriorum fidei*: e perchè tanto non fece, per questo si aventa contro di lui pieno di dispetto, e furore, e lo rimprovera di avere procurato piuttosto *in littera Enciclica benemereri de Jansenistis, quam fidem explicatam in Bulla* Unigenitus *prædicare* con una economia, *a qua semper abhorruit Ecclesia Dei*.

XXXI. Ma diasi pur pace il furibondo Censore. Benedetto XIV. non è di tal tempra, che per far piacere ai Molinisti, voglia intendere, e spiegare la Bolla a modo loro; ma secondo la dottrina sempre approvata nella Cattolica Chiesa, e da' suoi Predecessori, de' quali con tanta sua gloria segue le illustri vestigia. Quelle Dottrine, che tanti Molinisti pensano errori, condannati dalla Bolla, tali non sono, che nella alterata loro fantasia: ed anzi debbono dirsi preziose verità, le quali, anziche d' essere state intaccate punto dalla Bolla, sono approvate, e confermate dai Romani Pontefici, e dalla Chiesa. Per una compiuta, e inellutabile riprova di ciò bastar dovrebbe il Decreto pubblicato dal Sommo Pontefice Benedetto XIII. (cui per altro tanto fu a cuore di sostentar l' onore, ed il credito della Bolla *Unigenitus*) contro i calunniatori delle sentenze della Scuola Tomistica,

e de'

e de' PP. Domenicani, che a ragione si pregiano d' insegnarle giusta la vera mente del loro Santo Dottore, e Maestro Tommaso. Questo Decreto uscito l' anno 1724., che comincia *Demissas preces*, è già notissimo: ma è bene di quì addurne qualche tratto a confusione del troppo pretendente Censore, ed anche a conferma della poca sincerità di Monsig. Laffitau nel dare le relazioni dei fatti: *Tantum abest* (dice Sua Santità ai PP. Domenicani parlando) *ut vicem vestram doleamus* (per le calunnie, che si apponevano, e si appongono tuttora alla Scuola Tomistica) *ut vobis potius gratulemur, quod hac etiam in parte causa vestra ab hujus Sanctæ Sedis rationibus sejuncta esse non potuerit..... Illud potius jure mirandum, quod tam præpostero consilio in hac causa locus esse potuerit* (di calunniare le sentenze sostenute dai PP. Domenicani). E dopo la lode della Dottrina illibatissima di San Tommaso; *magno igitur animo*, proseguisce, *contemnite, dilecti Filii, calumnias intentas sententiis vestris de Gratia præsertim PER SE, & AB INTRINSECO efficaci, ac de GRATUITA Prædestinatione ad gloriam sine ulla prævisione meritorum, quas LAUDABILITER hactenus docuistis, & quas ab ipsis SS. Doctoribus Augustino, & Thoma SE HAUSISSE, & VERBO DEI, SUMMORUMQUE PONTIFICUM, & CONCILIORUM Decretis, & Patrum dictis consonas esse schola vestra gloriatur. Cum igitur bonis, & rectis corde satis CONSTET, ipsique Calumniatores, nisi DOLUM loqui velint, satis perspiciant SS. Augustini, & Thomæ inconcussa, sanctissimaque dogmata nullis prorsus antedictæ Constitutionis* (Unigenitus) *censuris esse perstricta; ne quis imposterum eo nomine calumnias struere, & dissensiones serere audeat*,

 sub

ſub canonicis pœnis diſtricte inhibemus. Pergite porro Doctoris veſtri opera ſole clariora, ſine ullo prorſus errore conſcripta ec. inoffenſo pede decurrere (*a*).

XXXII. Da queſto *Breve* del Sommo Pontefice più coſe riſultano direttamente oppoſte alle idee, e pretenſioni dell' Autore della infame lettera. Riſulta primieramente, che le ſentenze Tomiſtiche, ſpecialmente ſulle materie capitali della grazia, e della Predeſtinazione, non ſieno ſtate nemmen leggiermente toccate, o pregiudicate dalla Bolla *Unigenitus*. Siccome pel teſtimonio di Benedetto XIV., nè tampoco intaccate furono le ſentenze del Cardinal Noris, e della Scuola Agoſtiniana ſu queſte, ed altre materie. Riſulta in ſecondo luogo, che ſiano in conſeguenza ſpac-

---

(a) *Monſignor Laffitau nella ſua Storia della Coſtituzione ne dà di tal* Breve *queſta ſola, e ſecca notizia alla pag.* 266.: „ *Compoſe (Benedetto XIII.) dice, una* „ *Bolla... In cui proibiva di aſſerire* „ *tanto in voce, quanto in iſcritto, che* „ *la* opinione *della Grazia efficace per ſe* „ *ſteſſa, e quella della Predeſtinazione* „ *alla gloria indipendentemente da ogni* „ *previſione di meriti, abbiano qualche* „ *conformità cogli errori condannati nella* „ *Bolla Unigenitus.* " *Si confronti queſta notizia con quanto dice nel detto Breve il Papa, e ſi vedrà, ſe Monſignor Laffitau abbia con fedeltà, ed eſattezza rappreſentato il tenore, e la forza di eſſo Decreto.*

ſpacciati calunniatori tutti coloro, i quali collo ſcudo della Bolla in mano preſumono di tacciare come, o Gianſeniſtiche, o ſoſpette di errori contro la fede le ſentenze, che ſi difendono, e inſegnano nella Scuola Tomiſtica dai PP. Domenicani, e calunniatori non meno di queſti, che della medeſima Santa Sede, e della Chieſa Romana. Ma tutto ciò è poco. Riſulta in terzo luogo, che le Dottrine difeſe dai PP. Domenicani, e dai veri Tomiſti, maſſimamente ſulle dette materie della grazia, e della Predeſtinazione, non ſiano ſoltanto, o permeſſe, o tollerate nella Chieſa, come ſono le Moliniane Dottrine, ma poſitivamente approvate, e autenticate dalla Sede Apoſtolica (*a*). Tanto è manifeſto dalle eſpreſſioni del *Breve* Pontificio. Dichiara il Sommo Pontefice eſpreſſamente, che le ſentenze dai veri Tomiſti difeſe intorno la grazia *per ſe, & ab intrinſeco* efficace, e la gratuita Predeſtinazione *ſine ulla præviſione meritorum*, che aveano finallora con lode inſegnate, *quas laudabiliter hactenus docuiſtis*, ſiano ricavate dai Santi Dottori della Chieſa Agoſtino, e Tommaſo, ſiano conformi alla parola di Dio, ai Decreti de' Sommi Pontefici, e de' Concilj, e ai detti de' Padri, ſiccome ſe ne pregia la Tomiſtica Scuola, *& quas ab ipſis Sanctis Doctoribus Auguſtino,*

(a) *Queſto ſteſſo dee dirſi delle Sentenze de' Padri Agoſtiniani, Benedettini, e di altri moltiſſimi riguardo de' punti medeſimi: poichè quanto alla ſoſtanza convengono con quella de' Domenicani.*

no, *&* *Thoma se hausisse*, *&* *Verbo Dei summorumque Pontificum*, *&* *Conciliorum Decretis*, *&* *Patrum dictis consonas esse Schola vestra gloriatur*. Non pago di ciò chiama le dottrine di que' due Santi Dottori, che i Tomisti insegnano come proprie, e genuine di loro, *inconcussa*, *sanctissimaque dogmata* senza dubbio della Cattolica Religione; ed esorta con ardore i Tomisti medesimi a proseguire a difenderle sicuri di non errare, siccome niuno errore si trova nelle Opere del loro Santo Maestro, *sole clariora*, *sine ullo prorsus errore conscripta*. Che ne segue da ciò? Che per illazione legittima abbia a dirsi tutto l' opposto delle sentenze Moliniane, poichè essendo l' une, e l' altre trà se stesse contrarie, se quelle dei veri Tomisti vantano le prerogative, che ad esse attribuisce Benedetto XIII., è necessario, ch' esse manchino a quelle de' Molinisti: e però queste non siano conformi nè ai sentimenti dei due Santi Dottori Agostino, e Tommaso, nè alla parola di Dio, nè ai Decreti dei Sommi Pontefici, e dei Concilj, nè ai detti dei Santi Padri.

XXXIII. Io tuttavia, Carissimo Amico, mi asterrò dall' imprimere queste note ignominiose alle Molinistiche opinioni, che tollerare si devono, finchè piaccia alla Chiesa di tollerarle. Dirò piuttosto, che il mentovato *Breve* di Benedetto XIII. a favore delle sentenze Tomistiche, fu ampiamente da lui confermato nella celebre Bolla *Pretiosus*, e da' suoi Successori Clemente XII. nelle sue Costituzioni *Verbo Dei*, e *Apostolicæ Providentiæ*, e Benedetto XIV. felicemente Regnante nel *Breve* diretto l' anno 1753. all' Accademia di Tolosa, nel quale approva la proibizione, e condanna da essa fatta di una Tesi esposta da

un

un Teologo Moliniſta contro la ſentenza Tomiſtica intorno la mozione di Dio ec. E da tutto ciò ne conchiuderò contro l' Autore della *infame Lettera*, che non poſſono eſſere nè più inſuſſiſtenti, e chimeriche le ſue pretenſioni di erigere in dogmi di fede col mezzo della Bolla le ſentenze della Scuola Moliniſtica, nè più vergognoſa la ſua ignoranza, e più sfacciata la ſua temerità d' inſorgere contro l' *Enciclica* del noſtro Santo Padre, perchè nulla ha ſtabilito in eſſa di favorevole ai ſuoi diſegni.

XXXIV. Io penſava da principio di far in queſta ſteſsa lettera anche l' eſame degli altri due dubbj; ma eſsendo creſciuta più di quanto m' andai figurando; perciò mi riſervo ad eſaminarli in un' altra, che ſarà infallantemente l' ultima.

LET-

LETTERA V.

In cui si fa la discussione degli altri due dubbj, o quesiti proposti dall' Autore della Lettera, e si mettono in comparsa gli errori vergognosi ne' quali è caduto.

CARISSIMO AMICO.

Li 17. *Gennajo* 1758.

I. ECcomi con questa ultima mia a darvi il compimento della fatica per istanza vostra intrapresa, e insieme quella soddisfazione più piena, che mai dare vi possa, coll' esame, e confutazione degli altri due *Dubbj*, o *Quesiti* proposti, dall' Autore dell' *infame*, *sediziosa*, *scismatica Lettera* scritta contro la Venerabile *Enciclica* del nostro Santo Padre. Ben mi persuado, che voi a quest' ora, e dalla stessa *Enciclica* esposta nel suo vero, e naturale aspetto, e dalle osservazioni già fatte nella terza, e quarta mia lettera sulla malignità pessima fede, impertinenza, imprudenza, e ignoranza, che lo sciagurato Censore visibilmente dimostra nello scritto suo, avrete rilevato abbastanza non essere stata se non se una mera scempiag-

gine

gine di tutti coloro, i quali, per quanto voi stesso mi assicuraste, lo andavano vantando per Roma qual cosa *pregevole, e che non ammetteva risposta*. Se io altrettanto udito avessi da alcuno, vi attesto ingenuamente, che non avrei potuto trattenermi dal gettarmegli addosso, e strin- gendolo bene con alcuni de' prodotti argomenti, dopo avergli chiusa in bocca ogni replica, l'avrei licenziato colle beffe, e fischiate. Voi ora potete farlo in mia vece, Amico Carissimo, se mai più vi accadesse udire da taluno un simile vanto, e spezialmente dopo, che avrete lette le Osservazioni sopra gli ultimi due Quesiti, che spero saranno accolte da voi con quell' aggradimento medesimo, onde accoglieste già tutte le altre.

§. I.

Osservazioni sul terzo dubbio, o quesito proposto dall' Autore dell' infame Lettera.

I I. Il terzo dubbio, che propone l' ignorante presontuoso Censore è questo: *Utrum liceat Missionariis de Propaganda fide Sacramenta ministrare iis, contra quos gravia, & urgentia militant indicia de hæresi?* La risposta, ch' egli vi assegna è alquanto prolissa, ed io qui non la riporterò: poichè quanto ella contiene fu da me altrove riferito, e intieramente dissipato, e distrutto col dare a conoscere chiaramente, che quanto egli scrive, altro non è, che un complesso mostruoso di malignità, d' imposture, e d' impertinenze. Laonde lasciando essa risposta da

par-

parte mi fermerò piuttosto nell' esame, e confutazione di ciò, che pretende d' insinuare, e che attese le circostanze, e ciò che va replicando più volte nel rimanente della sua lettera è l'unico oggetto del suo quesito, cioè, che gli Opponenti alla Bolla siano da considerarsi come tanti Eretici, e che per tali considerar si doveano dagli Eminentissimi Cardinali, e dal Sommo Pontefice nell' *Enciclica*, e trattarli perciò senza remissione veruna coi più duri, ed aspri modi. Leggete in fatti, Amico Carissimo, tutta da capo a fondo l' infame Scrittura, e vedrete, se vi possa essere il minimo dubbio, che tale non sia per appunto il suo disegno. Nella stessa risposta al Quesito, che dice? *Hoc concesserunt Amplissimi Cardinales ad consulendum famæ hæreticorum*, cioè degli Opponenti; giacchè di questi parla l' *Enciclica*: e in progresso: *nullatenus consulto famæ hæreticorum, quæ in littera Encyclica tantopere servanda sarta tecta inculcatur.* Nel restante della Lettera quasi ad ogni passo così gli appella. Di Eretici parla nella direzione, o titolo, ai quali oppone i zelanti della Cattolica fede, *ab aliquibus fidei zelatoribus:* di Eretici nel primo dubbio, ove dimanda, se sia lecito ai Missionarj *articulos fidei occultare, dum versantur inter hæreticos:* di Eretici nel secondo, *utrum fidei Præconibus ad evitandam sive Hæreticorum, sive infidelium perturbationem liceat uti Oeconomia &c.*: e nella Risposta ad altri non allude se non ad Eretici. E così dopo i Quesiti ripete a piena bocca gli odiosi nomi di *Eretici*, agl' *Infedeli*, l' obbligazione de' Missionarj di predicare, e professare la nostra Santa Fede dinanzi gl' *Infedeli*, e gli *Eretici*, e di lasciare il patrocinio degli *Eretici*, valendosi a

tal

tal fine della sentenza di S. Girolamo, *sint inter nos una fides, & illico pax sequetur: omittamus Hæreticorum patrocinium, & nulla erit inter nos contentio*. In somma egli è sì evidente dalla *infame lettera*, che l'Autore risguarda come verissimi Eretici gli Opponenti, e pretende, che al modo stesso doveano riguardarsi dai Cardinali, e dal Papa, che converrebbe esser privo di ogni lume per non ravvisare codesta sua mira.

III. Or questa pretesa dell' Autore, che non è sua propria, ma comune agli altri del suo partito, non è che un' effetto della sua ignoranza, se non vogliamo dire piuttosto della sua passione, che gli fa travedere per cose vere, e reali quelle, che non sono se non sogni, e chimere della sua fantasia. Io ben mi avveggo, che a questa mia risoluta proposizione si risentiranno altamente coll' Autore tutti i suoi aderenti, e forse perciò daranno a me stesso il titolo di *Eretico*, o di difensore di *Eretici*. Ma io mi rido di tutti i loro schiamazzi, e sostengo francamente, ch' essi non possono tenere, e chiamare *Eretici* gli Opponenti, se non contro tutte le regole della ragione, dell' equità, e del rispetto eziandio, che devono avere ai Tribunali Eccelsi della Chiesa. Io condanno gli Opponenti in tutto ciò, che meritano di essere giustamente condannati, e in che gli condanna la Chiesa, al cui giudizio mi sottometto. Condanno la loro disubbidienza a' Superiori legittimi, la loro resistenza ad una Bolla già accettata dalla Chiesa: il loro orgoglio nel credere di meglio intendere la Costituzione *Unigenitus*, che tanti, e tanti altri Soggetti

per

per ogni titolo riguardevoli, i quali l'hanno accettata. Ma condanno insiememente coloro, che malgrado i Decreti della Sede Apostolica, si prendono la libertà incredibile di dare a loro talento la ignominiosa nota di Eretici a quelli, che non furono per anche riconosciuti, e dichiarati per tali dalla Chiesa, al cui Tribunale solamente appartiene di giudicarli. E molto più condanno la temerità intollerabile dell' Autore dell' *Infame Lettera*, che ha per ciò ardito di censurare l' *Enciclica* del nostro Santo Padre.

IV. Che in effetto la Chiesa non abbia per anche riconosciuti, e dichiarati Eretici gli Opponenti alla Bolla, noi ne abbiamo argomenti sì chiari, e irrefragabili, che convincere dovrebbono ogni mente più prevenuta contro di loro. Scorriamo tutte, o Bolle, o Brevi, o Decreti, che uscirono dalla Santa Sede pel corso di quarantacinque anni su questa causa: e troveremo bensì condannata in più luoghi la loro disubbidienza, e contumacia nel ricusar di accettare la Bolla *Unigenitus*: gli vedremo chiamati *disubbidienti*, *contumaci*, e *refrattarj*, o con altre simiglievoli voci, ma non mai col nome di *Eretici*. Chi più gli avrebbe così nominati di Papa Clemente XI., che siccome fu il Promulgatore della Bolla, così avea tutta la premura, e l'impegno di sostenerne l'onore, ed il credito? E nulladimeno non mai adoperò egli contro degli Opponenti, o Appellanti questo termine ignominioso, pago di riprovare soltanto *illorum damnabilem inobedientiam*, siccome già altrove notammo, e di riprenderli, come *inobedientes*, *contumaces*, *refractarios*. In due luoghi soli de' tanti suoi De-

Decreti sul presente soggetto, mi è avvenuto d' incontrare la parola di *Novatores*, onde gli appella, cioè nel *Breve* dei 20. *Novembre* 1716. diretto agli Arcivescovi, e Vescovi della Francia; e nella Bolla, o Lettera *Pastoralis Officii* del 1717. : ma da quanto ne' detti luoghi egli stesso soggiugne, è evidente, che ei non prende quel termine nel proprio significato di Eretici. Nel primo luogo dice così: *adduci minime potuerunt Novatores, hoc est perpetui Ecclesiæ, & pubblicæ tranquillitatis perturbatores, ut audaciam frangerent suam, decretisque nostris acquiescerent*: dal che si vede avere avuta Papa Clemente l' avvertenza di tosto spiegare, e dichiarare, cosa denotare intendeva con quella voce di *Novatori*, restringendone il significato, e confermando con ciò, che non li teneva per *Novatori* nel senso, in cui sogliono chiamarsi gli Eretici. Nel secondo luogo parimenti, ove una volta *Novatores* li chiama, chiaro apparisce da quanto si ha nel §. 4., non essere suo disegno di volerli spacciare come *Eretici*. Imperocchè non altro peccato loro ascrive, se non se di orgoglio, di disubbidienza, e di mancanza di carità. Recitiamo le sue parole. *Publice modo, & coram universa Ecclesia monitos facimus, ne sibi ulterius de falsa exactioris disciplinæ famâ blandiantur. Neque enim vera virtus absque humilitate, pietas absque obedientia, Christiana demum perfectio absque caritate potest consistere. Porro quæ humilitas? Sensum proprium communi fratrum sententiæ: quin & Supramæ B. Petri Cathedræ judicio obstinate præferre. Quæ obedientia? Apostolicis Constitu-*

ſtitutionibus reluctari . Quæ tandem Charitas ? Injuriis , & contumeliis agere , rixas , & contentiones ubique diſſeminare . Agnoſcant igitur Divini luminis irradiante fulgore , quam gravibus coram Deo , & Ecclesia reatibus , & periculis involvantur . Chi può mai perſuaderſi , che Papa Clemente XI., che rinfaccia agli Opponenti codeſti reati , non avrebbe loro altresì rinfacciato quello di Ereſia , quando di tal peccato gli aveſſe giudicati colpevoli .

V. Collo ſteſſo riguardo ſi ſono diportati mai ſempre verſo degli Opponenti alla Bolla i Succeſſori di Papa Clemente XI. fino al preſente felicemente Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV. , il quale non con altro nome gli appella , ſe non con quello , che in realtà ſi ſono meritati , cioè di *Refrattarj* , che *a debita erga Conſtitutionem* Unigenitus , *ſubjectione ſe ſe ſubducunt* : onde perciò li riconoſce bensì come peccatori , ma non come Eretici : e altronde ſappiamo non avere egli mai avuto , o conſiderato per Eretico Monſignor di *Chailus* Veſcovo di *Auxerre* , che è ſtato uno de' più dichiarati Opponenti alla Bolla , ſiccome nè tampoco per tale l' hanno mai riſguardato altri inſigni Perſonaggi di Roma , ed anche de' più ſapienti Cardinali , i quali ſe da un canto riprovavano la ſua renitenza nell' accettare la *Coſtituzione* , ammiravano dall' altro le doti , e prerogative , onde era fornito . Se dunque la Chieſa Romana , che è il Giudice Supremo , da cui tutti i Fedeli devono prendere la norma nei loro giudicj , non ha finora ſen-

sentenziati per Eretici gli Opponenti, non sarà una temerità la più vituperevole di quei privati, che si arrogano il diritto, che a lei sola appartiene, e gli spacciano francamente, e nel volgo, e negli scritti con quel sì odioso vocabolo?

VI. Tanto più degna di biasimo apparisce questa loro arditezza, che viene altresì riprovata dalla condotta, e dai sentimenti dei più illustri, e più rigguardevoli Prelati del Reame di Francia. In tutte le Assemblee Generali del Clero Gallicano tenute dopo la Bolla, e dopo l'accettazione della medesima fatta l'anno 1714., non si ritrova, che giammai gli Opponenti siano stati considerati, o trattati come Eretici, o come rei di qualche errore contrario alla Fede(*a*); ma solamente come disubbidienti, e refrattarj: e i Prelati dell' ultima Assemblea, quantunque sì divisi di opinione tra loro sopra altri capi, si riunirono su questo punto importante di non fare alcun rimprovero agli Opponenti sulla loro Fede. Gli accusano di disubbidienza, di pertinacia, di peccato; ma non di eresia, o di errore contro la

(a) *Noi abbiamo tra gli altri il testimonio reso a M. Reggente l'anno 1717. da più di trenta Vescovi in questi termini espresso*: Nel mezzo di questa diversità apparente, noi abbiamo tuttavia la consolazione di poter dire, che tutti abbiamo la medesima fede, il medesimo zelo contro l'errore, il medesimo amor della pace e dell' unità, e tutti siamo penetrati ugualmente dal medesimo spirito verso la Santa Sede.

la credenza Cattolica. Questo fatto, che è incontrastabile, e che chiaramente risulta dalla lezione degli atti di quella sacra Adunanza, e dagli Articoli inviati colla Lettera a Sua Santità dai 64. Assessori, cioè, 32. Vescovi, e 32. Deputati, questo fatto, dissi, non può essere di un maggior peso: attesochè non è in verun modo credibile, che non fossero per far menzione di qualche errore alla fede contrario, se scoperto realmente l'avessero negli Opponenti.

VII. Il concorde sentimento dei Vescovi più illuminati della Francia intorno la sana credenza degli Opponenti forse ancor meglio rilevasi dai Decreti fatti dal Re in qualità di Protettore della Chiesa, dopo di averli consultati più volte. Egli, siccome attesta, fu assicurato da loro, che nelle contese, che bollivano, non si trattava di punti di fede, ne' quali non v'era discrepanza di pareri; e in vigore di tal dichiarazione li 7. di *Ottobre* 1717. pubblicò un Decreto, col quale impose silenzio ai due partiti degli Accettanti, e degli Opponenti: ed ecco le parole del Decreto: „ Noi tanto più volentieri „ prendiamo questa deliberazione (d'imporre silenzio alle parti), che ci è stata ispirata, e „ suggerita da molti Prelati del nostro Reame, „ quanto che sappiamo, che quei medesimi, i „ quali sono comparsi fino al presente i più opposti gli uni agli altri nella loro condotta, „ hanno dichiarato più volte in presenza del „ nostro Carissimo, e Dilettissimo Duca d'Orleans, *che non v'era tra loro diversità veruna* „ *di sentimenti in ciò, che appartiene alla Fede*: „ e questa consolazione, che ci vien data da „ Dio in mezzo alle turbolenze, che ci affligono, diviene un nuovo motivo per inter-

„ por-

„ porre la nostra sovrana Autorità, dopo una
„ dichiarazione, che ci accerta, *essere la Fede in tutta sicurezza*, ed essere per conseguenza, siccome inutile, così pericoloso turbare
„ la pace della Chiesa colle dispute in tempi,
„ in cui si dee sperare, che i Vescovi uniti sul
„ dogma, troveranno ben tosto i mezzi di comporsi altresì perfettamente sulle difficoltà, che
„ rimangono ancor da appianarsi. "

VIII. Una tal dichiarazione fu confermata da quel Sovrano li 5. *di Giugno del* 1719. nella seguente forma. " Noi, dice, avremmo da principio esortati i Vescovi, che parevano essere
„ di sentimenti diversi a spiegarsi tra loro, e
„ a convenire sopra di ciò, che risguardare poteva i dogmi della fede: ma benchè abbiano essi attestato „ che *la Dio mercè, non v' era tra loro diversità alcuna di sentimento riguardo tutto ciò, che appartiene alla fede*; noi
„ abbiamo ancora trovati degli ostacoli ad una
„ tranquillità perfetta ec. " In conseguenza di questo il Parlamento di Parigi con un Decreto dei 9. *Agosto* 1719. soppresse lo scritto di un Vescovo del Moliniano partito, che pretendeva esservi la fede interessata nelle contestazioni degli Accettanti cogli Opponenti: e ne allegò per ragione, che egli tanto asseriva senza fondamento, e *contro l' unanime testimonio di tutti i Vescovi, i quali d' accordo affermavano, che nulla v' era in quelle differenze, che interessasse la fede*.

IX. Tutti i Vescovi di Francia, che ressero le respettive loro Chiese dopo l' anno 1719. parlarono sempre collo stesso linguaggio degli Opponenti, a riserva solamente di uno, o due appassionati Molinisti, de' quali non si dee far

 con-

conto: e così pure nella ſteſſa maniera parlano tutte le leggi del Reame dopo di quel tempo promulgate, e vietano agli Accettanti di chiamare, o trattare gli Opponenti da Novatori, e da Eretici, non volendo, che ſiano con altri nomi chiamati, ſe non di contumaci, di ſedizioſi, di perturbatori della pubblica quiete, che ſono appunto que' medeſimi, onde li chiamarono i Sommi Pontefici. Queſte ſono le proprie eſpreſſioni, ſiccome dei due Decreti mentovati, così di quello dei 4. *di Agoſto* 1720. dei 24. *di Marzo* 1730. dei 24. Settembre 1731., e dei 29. *Aprile* 1752. E ſecondo queſti regolarono tutte le occorrenti loro determinazioni i Parlamenti del Regno. Se dunque per tanti documenti è certiſſimo, che la Chieſa non riconoſce, e non tratta gli Opponenti da Eretici, non devono giudicarſi preſontuoſi, e temerarj que' privati, che preferendo il proprio giudizio a quello della Chieſa gettano loro di continuo ſul volto quella nota obbrobrioſa, e con franchezza incredibile pretendono, che tutti abbiano a così reputarli, e chiamarli?

X. Per convincere però pienamente della loro, o ignoranza, o malignità queſti uomini arditi, e maſſimamente l'Autore dell' *infame lettera*, ſarà bene meglio diſaminare queſta accuſa, e mettere in chiara luce una verità, (che non è di poca importanza, atteſe le conſeguenze, che quindi ne ritraggono i fautori di Molina, e della morale rilaſſata), colle dottrine de' Teologi, e con alcuni fatti innegabili. Coſa è l'Ereſia, e coſa è duopo, affinchè alcuno poſſa con ragione dirſi Eretico? L'Angelico Dottor S. Tommaſo di queſto argomento trattando nella 2. 2. *q.* 11. *art.* 2. inſegna così, e la

ſua

sua dottrina è quella degli altri Teologi: " De
" hæresi nunc loquimur, secundum quod impor-
" tat corruptionem fidei Christianæ. Non au-
" tem ad corruptionem fidei Christianæ pertinet,
" si aliquis habet aliquam falsam opinionem, in
" his quæ non sunt fidei .... sed solum, quan-
" do aliquis habet aliquam falsam opinionem cir-
" ca ea, quæ ad fidem pertinent: Ad quam
" aliquid pertinet dupliciter, uno modo directe,
" & principaliter, sicut articuli fidei; alio mo-
" do indirecte, & secundario, sicut ea, ex
" quibus negatis sequitur corruptio alicujus ar-
" ticuli fidei. Et circa utrumque potest esse hæ-
" resis. " La distinzione, che qui fa S. Tommaso, vien da lui chiaramente spiegata nella *Lezione* 4. sopra il Capo 11. della prima Epistola ai Corinti, ove parla in tal guisa: Pertinet ali-
" quid ad disciplinam fidei dupliciter. Uno mo-
" do *directe*, sicut articuli fidei, qui per se cre-
" dendi proponuntur. Unde error circa hos, se-
" cundum se, facit hæreticum, si pertinacia ad-
" sit .... Quædam verò indirecte pertinent ad
" fidei disciplinam, in quantum scilicet ipsa non
" proponuntur, ut propter se credenda, sed ex
" negatione eorum sequitur aliquid contrarium
" fidei: sicut si negetur Isaac fuisse filius A-
" brahæ, sequitur aliquid contrarium fidei, sci-
" licet Sacram Scripturam continere aliquid falsi.
" Ex talibus autem non judicatur aliquis hære-
" ticus, nisi adeo pertinaciter perseveret, quod
" ab errore non recedat, etiam viso quid ex hoc
" sequitur.

XI. Posta questa Dottrina del Santo Maestro comune presso dei Teologi, io affermo, che gli Opponenti alla Bolla non si possono reputare, e chiamare Eretici, o vogliamo noi con-

ſiderare ciò, che appartiene alla Fede *Directè*, *& principaliter*, in quanto che eſſi neghino qualche Dogma, o Articolo, che *per ſe* ſi propone a credere dalla Chieſa; o vogliamo conſiderare ciò, che alla Fede appartiene *indirectè*, *& ſecundariò*, in quanto che ſi oppongano a qualche verità, donde poi naſca, che eſſi rigettino qualche Dogma di fede: ed io m' impegno di provarlo quanto all' una, e all' altra parte con argomenti sì forti, che chiudano ogni adito a qualunque replica ſoda, e ſenſata. Cominciamo dalla prima, che è la principale, e forſe la ſola, che ſia poſta in conteſa dagli Avverſarj.

XII. In prova dunque pieniſſima, che gli Opponenti ſoſtengano tutti gli Articoli, o Dogmi inſegnati dalla Chieſa Cattolica, e rigettino tutti gli errori alla Fede contrarj da eſſa rigettati; noi abbiamo alcuni fatti, che ſono deciſivi a loro favore. Il primo è queſto. Le due già accennate Generali Aſſemblee del Clero Gallicano, la prima del 1714. di quaranta Veſcovi compoſta: l' altra del 1720. di cento, accettando la Bolla *Unigenitus*, giudicarono di dover dichiarare, e ſpecificare nell' *Iſtruzione Paſtorale*, e nel *Corpo di dottrina* quegli errori contro la Fede, che per loro ſentimento venivano riprovati, e condannati colla Bolla: e queſto ſteſſo poi fecero altri o Arciveſcovi, o Veſcovi nei loro Mandamenti. Gli errori, che furono ſpezialmente notati, e ne' quali fu più unanime il loro conſenſo, ſono i ſeguenti: cioè: „ che la „ Bolla condanna gli errori di coloro, i quali „ pretendono, che la grazia del noſtro Signor „ Gesù Criſto è neceſſitante: ch' ella diſtrugge l' uſo, e l' eſercizio del libero arbitrio: „ che non vi ſi può reſiſtere, o che non vi

„ ſi

„ ſi reſiſte giammai: che la volontà è pura-
„ mente paſſiva: che il timore delle pene eter-
„ ne è malvagio, e che rende i peccatori ipo-
„ criti, e maggiormente colpevoli: che altri
„ non ſiano veramente nella Chieſa, ſe non i
„ Santi, ed i Giuſti: che il peccato mortale
„ ſepara i cattivi dalla Chieſa, e priva i Pa-
„ ſtori del loro carattere, della loro autori-
„ tà, e del diritto di eſercitare validamente
„ le loro funzioni. " Queſti, e ſimili furono gli
errori eſpoſti dai Prelati di Francia, come ri-
provati, e condannati dalla Bolla. Ora gli Op-
ponenti tutti d' accordo fecero, e fanno le più
ſolenni proteſte, che non ſoſtengono un ſolo di
quegli errori; che li riprovano, e li condan-
nano nella guiſa, che li ha condannati, e li
condanna la Chieſa; che ſi uniſcono in ciò in-
tieramente agli Accettanti nel deteſtarli: che
ſono tutte impoſture, e calunnie de' Moliniſti,
e di alcuni Veſcovi di quel partito, le accuſe,
che ſopra di eſſi furono loro appoſte: e ſono
giunti fino a diffidare il Veſcovo di Marſiglia
tra gli altri, perchè provaſſe le imputazioni, che
loro faceva, chiedendo di eſſere giudicati ſopra di
ciò ne' Tribunali competenti, ed obbligandolo,
quando non provaſſe la verità delle accuſe, a
riparare il lor onore ingiuſtamente offeſo, e ſog-
giacere alle pene taſſate dalle Leggi contro de'
Calunniatori.

XIII. Le proteſte medeſime, che fecero gli
Opponenti più volte ſugli errori ad eſſi impu-
tati nelle materie della grazia, e nelle altre
accennate, hanno fatto altresì intorno quelli,
che riſguardavano l' amminiſtrazione del Sagra-
mento della Penitenza, e le hanno fatte ri-

suonare spezialmente in occasione della celebratissima *Istruzione Pastorale sulla Giustizia Cristiana* pubblicata da un Accettante della Bolla *Unigenitus*, cioè da Monsignor di *Rastignac* Arcivescovo di Tours. Che questa *Istruzione* sia in tutte le sue dottrine Ortodossa, e Cattolica., non l' hanno negato, se non l' Autore del *Dizionario Giansenistico*, il P. Zaccaria, e i Difensori della Morale rilasata. Ma contro di loro l' hanno riconosciuta come una fedele Dichiarazione dei sentimenti della Chiesa le Sacre Congregazioni di Roma, e tutto il savio Mondo. L' applauso universale, onde essa è stata accolta e nella Francia, e nell' Italia: le molte edizioni, che fatte ne furono in varie parti: l' aggradimento, che ne dimostrò tutta Roma, sono argomenti irrefragabili a favore di questa insigne salutevole Istruzione. Ora tutti gli Opponenti con unanime consenso hanno protestato, e protestano, che sulle materie, di cui ella tratta, non tengono, nè fanno professione di altra dottrina: e tra gli altri la dichiarò il mentovato Monsignor Vescovo di *Auxere*. E a maggiore riprova di questo tradussero ultimamente nella lingua Franzese, e ristamparono in Parigi l'Opera Latina pubblicata dal P. Daniele Concina Domenicano intitolata *De Sacramentali Absolutione impertienda, aut differenda recidivis consuetudinariis*, la di cui dottrina è in tutto affatto conforme a quella di Monsignor Arcivescovo di Tours.

XIV. Il secondo fatto, che prova invincibilmente la nostra proposizione, si prende dalla condotta, che tennero i Prelati del Concilio Provin-

vinciale di Embrun nella condanna di Monsignor di Soanem Vescovo di Senez. E' già notorio, che questo Concilio fu spezialmente adunato per esaminare, e discutere la causa di questo Vescovo uno de' più impegnati Appellanti della Bolla, e che da esso fu condannato, e deposto dal suo Ministero. Questo è un atto de' più solenni, che siasi fatto nel Reame di Francia contro degli Appellanti, e Opponenti nella di lui persona: e però, se in verità fosse stato scoperto in loro qualche errore ripugnante alla Fede Cattolica, fuor di ogni dubbio sarebbe stato specificato nella sentenza di condannazione. Leggasi dunque la sentenza pronunziata in quel Concilio contra Monsignor di Senez, e leggasi ancora il *Breve* del Sommo Pontefice, che la confermò: e non si troverà nell' uno, e nell' altra, se non delitti spettanti la soggezione, che mostrar dovea Monsignor di Soanem alla Sede Apostolica col sottoscrivere il Formolario di Alessandro VII., accettare la Bolla *Unigenitus*, e impedire la lezione dei libri del P. Quesnel; senza che siavi notata o qualche verità di fede da lui negata, o qualche errore contro la fede da lui difeso. In effetto, se giudicato l' avessero i Padri del Concilio per Eretico, non l' avrebbero licenziato senza obbligarlo a farne la ritrattazione, ne creduto degno di essere ammesso alla Sacra Comunione, che gli fu amministrata nella Chiesa medesima di Embrun dopo la sua condanna, e prima, e dopo il suo esilio.

XV. Il terzo fatto risulta dai famosi *dodici articoli*, che furono presentati l' anno 1725. al Sommo Pontefice Benedetto XIII. dall' Eminentissimo Cardinal di Noaglies a nome suo, dei Vescovi suoi aderenti, e di tutti gli Appellanti,

ti, o Opponenti, affine di aggiustare tutte le differenze, che passavano riguardo l' accettazione della Bolla, coll' approvazione, che di essi fatta ne avesse Sua Santità. Questi articoli, che espongono la dottrina, che nelle controverse materie insegnano, e sostengono gli Opponenti, sono tutti ortodossi, e il Papa, dopo di avergli fatti esaminare, ed esaminati egli stesso con tutta l' accuratezza, gli approvò, ed era già per pubblicare il Decreto di approvazione, il quale avrebbe posto fine ad ogni controversia, e restituita alla Chiesa di Francia la calma: ma i nimici della pace, che penetrarono il suo disegno, posero sossopra e Cielo e Terra per impedirne la pubblicazione, e misero in opera tante macchine (*a*) che il Sommo Pontefice fu ridotto alla impossibilità di far ciò, che voleva, e alla dura necessità di far ciò, che non voleva. Comunque però non sia stato pubblicato il Decreto approvativo dei 12. *Articoli*, dalla lezione di questi, *che* trovansi stampati in più libri, chiaro apparisce, che nulla essi contengono, che non sia ortodosso, e non esprima quelle verità, che sono per lo meno le più ricevute, ed approvate nella Chiesa: ed io provoco gli Avversarj ad assegnarmi in essi una dottrina sola, e provarmi, che insegnata ella non sia da Scuole Cattoliche. Monsignor *Laffittau* Scrittore tutto consacrato al partito Moliniflico, nella *sua Storia della Co-* *stitu-*

(a) *Si possono vedere queste macchine, che adoprarono i Molinisti per frastornare la pubblicazione del Decreto in più Autori., che ne hanno parlato.*

stituzione ha avuto il coraggio di spacciare, che quegli articoli *tutti erano equivoci, sospetti di un cattivo senso: che alcuni erano falsi per le troppo generali espressioni, nelle quali erano concepiti: che altri insegnavano manifesti errori: che molti* (quasi fossero cinquanta, o cento) *davano luogo a necessarie conseguenze, ma perniciose. E che più erano contrarj ai sentimenti comuni dei Teologi, e alla libertà delle Scuole Cattoliche.* Nulla v'ha di veridico in questa sua relazione, ed ogni persona dotta, che legga gli *Articoli* senza pregiudizj, o prevenzioni, non altro vedrà, se non che non corrispondono alle idee, e sentenze de' Moliniani sulle respettive materie. Già molti Opponenti, ed anche dottissimi Prelati hanno fatte le più valide difese della ortodossia de' medesimi, così che gli Avversarj han dovuto tacere senza replicare in contrario una parola. Bastar dovrebbe per una difesa convincentissima, prima che i Vescovi del Concilio di Embrun non ardirono di muovere alcuna querela a Monsignor di Sennez sostenitore impegnatissimo dei 12. Articoli, che sopra di essi avea confutati i sentimenti de' Molinisti, e di Monsig. di Marsiglia, che li favoriva: e inoltre, che Papa Benedetto XIII. già approvati gli avea, e gli teneva costantemente come verità da non porsi in contesa, siccome egli si dichiarò: e noi abbiamo da una lettera di Monsignor Cardinale di Polignac dei 3. Maggio 1725., che egli cedeva con suo dispiacere alle opposizioni gagliarde, che se gli facevano, ma che per altro era d'accordo con Monsig. Cardinal di Noaglies, il quale non altra dottrina espose nei detti Articoli, se nonse quella, che teneva egli stesso, e tutti gli Opponenti, che si protestarono in chiari termini

non

non sosternerne alcun'altra. Solamente per darne un qualche saggio riporterò qui i due primi Articoli fedelmente tradotti nella Italiana favella, donde si potrà raccogliere, qual giudizio formare si debba delle censure, che ha fatte, e di questi, e degli altri dieci Monsignor *Laffittau*, con altri. Il primo si è: *Dopo il peccato di Adamo non v' ha chi possa ottenere la vera giustizia, e la salute eterna senza la fede di un Mediatore, e Redentore, più, o meno svillupata, e distinta, giusta la differenza de' tempi, e delle persone*. Il secondo: *La Legge di Moisè non dava colla sua propria virtù la grazia, che è necessaria per adempiere i comandamenti di Dio*. V' ha in tali proposizioni *equivoco*, o *sospetto* fondato *di cattivo senso*? Sono esse *false per le troppo generali espressioni*? Insegnano forse *manifesti errori*? E non anzi la pura purissima dottrina dei Santi Dottori Agostino, e Tommaso, e delle loro Scuole, anzi dirò la comune della Chiesa? *Danno* esse *luogo a necessarie perniciose conseguenze*? Sono esse *contrarie ai sentimenti comuni de' Teologi*, seppure per Teologi non s' intendano altri, che i soli Molinisti? Chi può mai soffrire, che tali note s' imprimano a verità le più certe (*a*)?

XVI.

(a) *Sembra, che Monsig.* Laffitau *abbia prese di pianta queste censure dei* 12. *Articoli da un Vescovo appassionato Molinista, cioè Monsignor di Xaintes, che le espresse ne' medesimi termini. Or giacchè questi notò spezialmente gli* articoli, *che pretendea con-*

XVI. Ma ecco un quarto fatto, che, a mio parere è il più evidente, e decisivo di tutti gli altri, e a tutti aggiugne una forza inelluttabile. Esso

---

contenere errori manifesti *; mi si permetta di qui riferirli, affinchè meglio apparisca l' ortodossia de' medesimi. Tali articoli sono, a detta sua, il* quinto*, il* settimo*, e sopra tutt' il* quarto. *Descriviamoli dunque, e resterà ognun convinto, che gli Avversarj traveggono vergognosamente* manifesti errori, *ove non v' è, se non dottrina Cattolica, o in nulla discordante dalle dottrine, che tra i Cattolici s' insegnano. Ecco il quinto :* Più Teologi celebri sostengono senza pericolo di errore, che i ciechi, e gl' indurati nella malizia, siano talvolta privati, in castigo dei precedenti loro peccati, di ogni grazia interiore : ma non si può dire per questo, che coloro i quali, essendo privi di ogni grazia, commettono dei peccati considerabili, non siano colpevoli per essi dinanzi a Dio. *Questa dottrina* è sostenuta in effetto da molti Teologi Cattolici : ed io la tengo per verissima. *Verrò dunque ad essere perciò un' Eretico ? Può essere, che così mi tengano i Molinisti : ma spero, che così non mi terrà mai la Chiesa. Innanzi. Il settimo articolo è questo :* Il rapporto di tutte le nostre azioni a Dio è di precetto, e non solamente di consilio,

Esso ricavasi dal giudizio, che ha fatto la Sede Apostolica, e i Romani Pontefici della Dottrina dell' Eminentissimo Cardinal Noris, e dei Padri Berti,

---

lio, e non basta, che le nostre azioni vi tendano interpretativamente. *Se questa proposizione s' intenda secondo il senso, che più naturalmente presenta, non solo non è un'* errore manifesto, *ma anzi è un* manifesto errore *il sentire diversamente: poichè dopo le proposizioni dannate sul precetto della carità da Alessandro VII., Innocenzo XI., e Alessandro VIII., è infallibile darsi un precetto affermativo, che ci obbliga di riferire a Dio noi stessi, e le nostre azioni, precetto, che, secondo S. Tommaso, non si distingue da quello della carità. Se poi la proposizione s' intenda nel senso di que' Teologi, che insegnano darsi un precetto, che sempre obbliga a riferire ogni qualunque nostra azione in Dio, cosicchè senza questo rapporto sia ella accompagnata da qualche colpa almen di veniale omissione; questa è una sentenza, che è fondata in più testi della Divina Scrittura, e de' Santi Padri, e s' insegna, e da' Teologi Cattolici, e da' Vescovi piissimi in molte Pastorali Istruzioni, senza che v' abbia finora contraddetto la Chiesa. Ma quale è mai il* quarto, *che so*prattutti gli altri *si vuole una Dottrina* manifestamente erronea? *Desso altro*

Berti , e Belleli nelle materie controverse , e della conformità con esse della Dottrina degli Op-

---

tro non è , se non la dottrina contraria alla Moliniana sentenza dell' equilibrio , *la quale non solo non è mai stata autorizzata dalla Chiesa , che anzi approvò le opposte dottrine di S. Agostino, e di San Tommaso , ma soltanto tollerata . Eccolo :* Nello stato di natura corrotta , affinchè giudicare si possa , che il libero arbitrio dell' Uomo, o pecchi, o meriti , non è necessario , che v' abbia una facilità uguale per il bene , e per il male , e una ugual propensione per l' una , o l' altra parte , nè uguali forze nella volontà . *Ben intesa , e capita , che sia questa proposizione , ella contiene una dottrina verissima , e insegnata dalle più celebri Scuole Teologiche del Mondo Cattolico , e confermata dalla esperienza medesima : nè vi può essere, chi la tratti da* manifesto errore , *se non chi abbia la mente imgombrata , e dirò anche acciecata , dalle sole idee Molinistiche . Che se quelle proposizioni , cui non può darsi nota di sorta alcuna , si tacciano da* errori manifesti , *che dovrà poi dirsi della dottrina contenuta negli altri* 7. Articoli , (*che solo per brevità tralascio*) *a' quali non si è creduto di apporre siffatta censura ? Il discreto Leggitore ben può facilmente raccorlo .*

Opponenti atteſtata dai Veſcovi ſteſſi più dichiarati contro di loro . Più volte , come ognuno ſa , ſono ſtate accuſate di Bajaniſmo le Opere Noriſiane , e deferite dagli Emoli Moliniſti al Tribunale ſupremo della Sede Apoſtolica , perchè foſſero condannate . La diſcuſſione , e l' eſame di eſſe fu fatto dalla Sacra Congregazione replicatamente con tutta l'accuratezza , e con tutto il rigore : ma nulla mai vi ſcoprì , che meritevole foſſe di proibizione , o cenſura : onde , rigettate le accuſe de' più oſtinati Avverſarj , laſciaronſi pacificamente godere di quel credito, che ſi erano acquiſtato . Di ciò, oltre la pubblica fama , ne abbiamo un teſtimonio ſuperiore a qualunque eccezione, cioè il Regnante Sommo Pontefice nel *Breve* diretto all' Inquiſitore Generale di Spagna , che innoltrato ſi era a porne alcune nell' Indice dei libri proibiti . *Quid dicendum erit* , ſcrive egli , *cum ea* (Opera) *Bajaniſmi* , *&* *Janſeniſmi nota careant* , *&* *carere conſtat poſt multiplicatum ſuper eis examen in hac ſuprema Inquiſitione Romana* , *cui Summi Pontifices pro tempore viventes præſunt* , *quique mox recenſita examina ſuo calculo approbarunt* . *Quæ mox ſubdemus* , *non ex hiſtoriis* , *non ex Authoribus uni* , *vel alteri parti faventibus* , *ſed ex monumentis* , *quæ ex Archivio Supremæ Romanæ Inquiſitionis ad nos deferri fecimus* , *deprehenduntur* . E così ſegue a deſcrivere e gli eſami , che ne furono fatti , e l' Ortodoſſia delle ſue dottrine con eſſi riconoſciuta, e giudicata con più ſentenze della Sacra Congregazione, approvate dai Romani Pontefici , proteſtando ſolennemente di non eſſere per ſoffrire giammai , che i di lui libri foſſero eſpoſti nell' Indice eſpurgatorio di quella Inquiſizio-

fizione (*a*). Quanto operarono i Molinisti per ottenere la censura delle sentenze insegnate dal Noris; tanto hanno poi rinnovato ai giorni nostri contra le Opere dei PP. Berti, e Belleli Teologi essi pure Agostiniani. Le loro sentenze furono similmente accusate di errore contro la Fede, e denunziate alla Sede Apostolica da un Canonico Molinista Franzese, e dall' Arcivescovo di Vienna in Francia, cui si aggiunse l' Arcivescovo di Sens nelle accuse. E il nostro Santo Padre ordinò ne fosse fatta una rigorosa disamina da più insigni Teologi, e Cardinali: siccome fu eseguito. Ma dopo il più severo squittinio, rigettò la Santa Sede le accuse, e le denunziate Dottrine, che altre non erano se non quelle del Cardinal Noris, e dell' Ordine Agostiniano, e furono riconosciute come sane, e Cattoliche. Ma ciò, che in questo fatto è più notabile, si è, che gli Accusatori del Berti, e Belleli, il Canonico Gorgue, e i due Arcivescovi di Vienna, e di Sens insistendo per la proibizione delle loro Opere, confessarono solennemente, che non altre erano le loro sentenze, se non se quelle stesse, che si sostenevano dagli Opponenti alla Bolla, e assicurarono la intera loro conformità per la cognizione perfetta, che aveano di quanto insegnavano, di ma-

(a) *Io penso di far cosa grata ai Leggitori, trascrivendo intiero questo passo del Sommo Pontefice: poichè contiene una relazione chiara, e distinta di questi fatti, la quale non si ha esposta altrove nè con pari distinzione, nè munita di una tanta autorità. Onde porremo il Testo Pontificio nel fine di questa lettera.*

maniera che non è possibile, non che, di negare, di mettere anche in controversia codesto fatto. Il testimonio medesimo ne hanno reso comunemente i Molinisti, e tra gli altri il P. Zaccaria, che perciò nel Tomo 4. della sua *Storia Letteraria* ha tentato di deprimere, e screditare, quanto più seppe, il giudizio della Sede Apostolica, fingendo di credere, che esso sia stato il sentimento di alcuni privati Censori, e non già della Sacra Congregazione, nel cui Tribunale fu trattata la causa di que' due Teologi, e del sapientissimo nostro Sommo Pontefice, che ne approvò la sentenza. L' argomento, che quindi si prende, non ammette risposta. Imperocchè, se la dottrina del Eminentissimo Cardinale Noris, dei due Padri Berti, e Belleli, e dell' Ordine Agostiniano non è punto diversa sulle controverse materie dalla dottrina, che sostengono gli Opponenti; siccome quella è stata giudicata dalla Santa Sede immune da ogni taccia, e sospezione di errore; per necessaria legittima conseguenza il giudizio medesimo dee formarsi della dottrina degli Opponenti; e però i Molinisti devono chiudere eternamente la bocca su questo punto, quando temerariamente non vogliano opporsi al giudizio della Cattedra di verità, e trattare cogli Opponenti da Eretici gli Agostiniani, i più accreditati Teologi di Roma, e di Italia, e del restante del Mondo Cattolico, i Cardinali della Sacra Congregazione, e il medesimo Sommo Pontefice: poiche tali in effetto tutti esser dovrebbono, se eretica fosse una dottrina chiara, e distinta, ch' essi sostengono come ortodossa, e cattolica.

So bene, che il P. Berti pretese di assegnare nella sua *Apologia* la differenza tra le dottrine

sue,

fue, e de' fuoi Agostiniani, e quella degli Opponenti, spiegando le proposizioni censurate dalla Bolla nel senso, che a suo parere, e di altri ancora in gran numero, fu riprovato dalla Sede Apostolica, e attribuendolo agli Opponenti. Ma questi si sono altamente lagnati di lui con pubblici scritti, che abbia loro apposto con evidente falsità ciò, che non men di lui stesso detestano, e condannano; e le loro querele tanto più devono giudicarsi ragionevoli, e giuste, quanto che il P. Berti si finse a talento sentimenti da loro sostenuti, senza aver prima disaminati, anzi nè tampoco letti i loro scritti, siccome da lui stesso ricavasi. Ma seppure su questo ricusasse taluno di prestar fede agli Opponenti, non dee bastare a dissipar ogni dubbio il fatto da noi prodotto dei due Arcivescovi di Vienna, e di Sens, che attestano la perfetta conformità delle dottrine degli uni, e degli altri? In grazia si rifletta alquanto più su questo nobile avvenimento.

Monsignor di Saleon Arcivescovo di Vienna nel 1747. denuncia alla S. Sede i libri dei PP. Berti, e Belleli come infetti degli errori di Bajo, e Giansenio, e di que' medesimi, che si tenevano dagli Appellanti, attestando per la cognizione distinta, che ne avea, l' identità totale delle dottrine. La Santa Sede rigetta le accuse dell' Arcivescovo: riconosce come ortodosse le sentenze di que' due Agostiniani, e di tutto il loro Sacro Ordine, e ne dà al P. Berti licenza di farne l' Apologia, che si stampa di consenso del Papa nella Stamperia Vaticana munita di tutte le più autentiche approvazioni. Gli Appellanti di Francia da ciò ne ricavano, e con pubblici scritti manifestano, che le loro dottrine ve-

nivano perciò giustificate dalla Sede Apostolica: poiche altre realmente non erano se non le stesse del Berti, e Belleli e dell'Ordine Agostiniano, se non che essi per la maggior parte, nello spiegare l'efficacia della grazia aderivano alla sentenza della fisica predeterminazione difesa dalla Scuola Tomistica. *Noi protestiamo*, dicono ad una voce (N. B.) *in faccia del Cielo, e della terra, senza timore di essere smentiti da alcuno, che sopra gli Articoli, i quali vengono accusati di errore da Monsignor di Saleon, e giustificati dal P. Berti, non abbiamo altra dottrina, se non se quella di codesto Religioso, e dell' Ordine Agostiniano, di cui ha preso la difesa. Il suo trionfo è il nostro, dacchè per confessione di Monsignor di Saleon la nostra dottrina non è punto diversa dalla sua ec.* Queste proteste sono divulgate colle stampe in tutta la Francia, senza che un Vescovo solo creda di potervi contraddire, o convincerle di falsità. Anzi Monsignor Languet Arcivescovo di Sens uno de' più capitali nimici degli Opponenti, non solo non le mette in contesa, ma ancora le ratifica, le conferma espressamente, e servesi delle medesime per combattere con tutto il vigore le dottrine del Berti, e Belleli, e indurre la Santa Sede a proscriverle, come contrarie ai dogmi Cattolici stabiliti, siccome egli pensa, nella Costituzione *Unigenitus*: e sopra ciò scrive una forte lettera a Papa Bendetto XIV., ove afferma, " che sulla libertà, sulla grazia, sulla „ possibilità de' comandamenti, sulla volontà „ di Dio, e la Redenzione di Cristo ec. sul „ sistema delle due dilettazioni ec., essi (Ber„ ti, e Belleli) sostengono i medesimi sentimen„ ti, e fanno le medesime risposte, che que„ sti *Eretici* " (così chiama gli Opponenti):

e poi

e poi soggiugne, *Noi, che in tanti anni di disputa abbiamo acquistato con una frequente sperienza una esatta cognizione delle sottigliezze, e finezze di questa Setta, abbiamo potuto vedere col più vivo dolore le medesime astuzie, e raggiri impiegati negli scritti di questi due Religiosi.* Papa Benedetto XIV. non fa caso alcuno di queste sue rimostranze, e nemmeno le giudica degne di risposta: e Monsignor di Sens torna a replicare un' altra più ardita lettera, ove con maggior enfasi, e forza ripete le cose già dette nella prima. Ma neppure a questa fu data dal nostro gran Pontefice risposta veruna.

Or ciò supposto, ecco l' argomento, che ne risulta, chiaro, e insolubile per provare la sana credenza degli Opponenti, esposto in questo sillogismo. *La dottrina dei PP. Noris, Berti, e Belleli, e dell' Ordine Agostiniano sulla libertà, sulla grazia, e sulle altre materie controverse, non è nè Eretica, nè sospetta di alcun errore contro la fede.* Questa proposizione è certissima pel giudizio, che ne ha fatto la Santa Sede, le Sacre Congregazioni, i Cardinali, e Teologi di Roma, i Sommi Pontefici, e tutti i Vescovi dispersi pel Mondo Cattolico, che hanno sempre riconosciuto, e riconoscono gli Agostiniani per buoni Cattolici. *Or le dottrine di questi sulle accennate materie sono quelle medesime, che si tengono, e difendono dagli Opponenti.* Questa proposizione altresì è indubitabile pel testimonio formale, reso alla Santa Sede dai loro stessi nimici, ed accusatori Monsignori Arcivescovi di Vienna, e di Sens, e di altri informatissimi per la lunga esperienza delle loro dottrine; ai quali perciò, anzi che ad ogni altro, prestar si deve credenza secondo le regole della ragione, e del giusto di-

 scer-

fcernimento. *Adunque la dottrina degli Opponenti fulle controverfe materie non è nè Eretica, nè fefpetta di alcun errore contra la Fede*. La confeguenza è legittimamente dedotta dalle premeffe, nè può effere negata da alcuno.

XVII. Una conferma validiffima dello fteffo argomento è la Ritrattazione, che la Santa Sede ha obbligato di fare in quefti ultimi anni al P. Niccolò Ghezzi della Compagnia di Gesù. Quefto Autore nel fuo libro intitolato, *Principj della Filofofia Morale ec.* trattò dei punti principali fpettanti le dottrine Gianfeniane, e con tale occafione notò di errore, e di conformità colle Erefie di Gianfenio, varie fentenze foftenute da Cattolici Autori, e fpezialmente dalla Scuola Agoftiniana, le quali pure fi tengono dagli Opponenti. Rilevata che ebbe la Sede Apoftolica quefta folenne ingiuftizia, era già in procinto di condannare, e proibire affolutamente quell' Opera: ma pei maneggi, che fatti furono gagliardiffimi, usò coll' Autore una condefcendenza non ordinaria, cioè d' ingiugnerli di far folamente una *Dichiarazione*, e *Protefta* ec., con che correggeffe, e ritrattaffe ciò, che potea effere di fcandalo agli incauti, e d' ingiuria agli Autori Cattolici. La Dichiarazione fu fatta a norma di quanto avea prefcritto la Sacra Congregazione, che la dettò: e da effa rileviamo chiaramente, che varie fentenze, le quali da' Moliniani fi fpacciano come erronee, e Gianfeniftiche, non fono realmente tali a giudizio della Santa Sede, e farfi, così chiamandole, a' Cattolici Dottori una grave ingiuria, ch' effa non vuol tollerare in guifa alcuna. E quali fono quefte fentenze? Quelle medefime, che fi difendono dai teftè mentovati Noris, Berti, Belleli, da tutto l' Ordine Agoftinia-

stiniano, e da moltissimi altri Teologi, e che per testimonianza non sospetta dell' Arcivescovo di Vienna Monsignor di Saleon, si difendono altresì dagli Opponenti, e sono: che *Iddio non potesse creare l' uomo con quella stessa concupiscenza, cui nasce ora soggetto: che non debba dirsi la concupiscenza indifferente all' offesa, e alla difesa: che si può sostenere senza taccia essere il peccato Originale motivo della riprovazione, anche in que' reprobi, ai quali fu rimesso: che S. Agostino non abbia ammessa una grazia necessitante, e che la sua dottrina, su queste materie spezialmente, sia quella della Chiesa: che non sia Gianseniano* il sistema de' Teologi, che *riponendo l' efficacia della Grazia Divina nella dilettazione celeste superior di gradi alla terrena, rigettano nondimeno le cinque proposizioni di Giansenio*; siccome appunto le rigettano cogli Agostiniani, e con altri Teologi Cattolici, gli Opponenti, i quali dichiarano per calunniatori spacciati quei, che gli accusano di sostenerle. Queste, ed altre sentenze, che tralascio, tacciate dal P. Ghezzi come erronee, e Gianseniftiche, sono certamente Cattoliche, e Ortodosse, per sentimento della Santa Sede, che obbligò il P. Ghezzi a ritrattare quanto su di esse avea detto con offesa della verità, ed oltraggio dei Cattolici Autori, che le difendono: donde ne segue, ch' essendo esse pure difese dagli Opponenti, non si possono per tal motivo trattare da Eretici senza un manifesto disprezzo de' Sovrani Tribunali della Chiesa.

XVIII. Dopo fatti sì luminosi, e irrefragabili, che potrà mai dire, Carissimo Amico, l' Autore dell' infame Lettera, e con esso lui tanti altri aderenti suoi, che vogliono a tutto costo tradurre per *Eretici* gli Opponenti alla Bolla? Al-

tro non veggo, che possano rispondere, se non che le loro dottrine quelle realmente non sieno, che furono in tante guise giustificate dalla Chiesa Romana, e che essi mentiscano protestando altamente, che sieno affatto le medesime. Ma primieramente per tanto asserire non è necessario, che diano una mentita sul volto ai due Arcivescovi di Vienna, e di Sens, e ad altri ancora, che hanno fatta una confessione la più solenne, e più chiara della identità delle sentenze degli uni, e degli altri. Ma inoltre non è ella questa una ingiustizia apertissima contraria a tutte le regole dell'equità Cristiana, e che non potranno difendere in nessun Tribunale del Mondo? Se essi dar non vogliono fede alle loro proteste; dunque sono strettamente obbligati a recare contro di loro, non già ciarle, o accuse in aria, non già prove infinte a capriccio, o fondate sulle false loro prevenzioni, ma argomenti di tal sorta, che possano convincerli di menzogna dinanzi qualche Giudice competente, il quale, udite le ragioni dell' una, e dell' altra parte, e libratele con giusta bilancia senza impegni, o passioni pronunci contro di essi la sentenza. Questa è la regola tenuta dalla Chiesa nel dar giudizio del reato di Eresia: regola, che fu spezialmente nel caso nostro assegnata dal gran Pontefice Innocenzo XII., il quale decretò, che nessuno potesse tradursi coll' odioso nome di *Giansenista*, o di *Eretico*, se prima non fosse stato convinto *coram judice*, o constasse, di avere sostenuta, o insegnata qualcuna delle cinque famose proposizioni. Ma questa regola sì saggia, sì giusta, e creduta sì necessaria a prevenire le calunnie, si osserva ella mai dai Molinisti verso del loro contraddittori? Chi può, Amico mio, persuaderselo, mentre vedia-

vediamo tutto giorno i fatti contrarj? Si chiamano francamente Giansenisti gli Opponenti, e cogli Opponenti i Domenicani, gli Agostiniani, i Benedettini, e tutti quanti mai sono, che rigettano le loro opinioni. Così hanno fatto l'Annato, il Daniele, il de Meyer, ed altri ne' libri, che han pubblicato, e così fanno i lor seguaci, e colla voce, e negli scritti, e nelle pubbliche tesi. E se loro dimandasi con qual ragione, o diritto diano questo titolo ai loro Avversarj? Essi non producono già sentenze, o giudizj contro di loro pronunciati da que' Tribunali, cui spetta di giudicarli: ma sogni, e chimere della loro mente, o falsità patentissime. Si figurano, che la Grazia per se stessa efficace tolga il libero arbitrio, e sia una Eresia: prendono per errori manifesti quelle verità, che sono sempre state ricevute nella Chiesa: spiegano malamente, e a lor talento le altrui sentenze: moltiplicano miserabilmente gli equivoci, e le questioni di sole parole, e supponendo di scoprire in qualche testo cose alla fede repugnanti, senza attendere la sentenza, o dichiarazione della Sede Apostolica, si avanzano a formarne eglino stessi il giudizio, e collocarne l'Autore nella *Biblioteca*, o *Dizionario Giansenistico*. " Hodie " (dice opportunamente su questo il Filalette Romano, che rispose ad un'altra infame Lettera scritta contra il Decreto della proibizione della *Biblioteca Giansenistica*) " non parum abest, quin accusetur, vel in suspicionem vocetur: sed accu-
„ satur reipsa, & in suspicionem Jansenismi voca-
„ tur, quicumque repudiato, ut licet, ac decet,
„ Molina, doctrinam tuetur sanioris scholæ Au-
„ gustinianæ. Incredibilis est enim omnium im-
„ peritorum accusandi libido, qui jam pœne in
„ Symbolo Apostolico videntur sibi Jansenismum
„ vi-

„ videre. Neque possum non mirari Cardinali
„ Thomasio viro sancto, atque eruditissimo, qui
„ Laderchio in suspicionem venit Jansenismi. Ita-
„ que, si ut quispiam locum habeat in Biblioteca
„ Jansenistica, sufficit eum semel accusari, aut in
„ suspicionem adduci Jansenismi; illi uni locum
„ non habebunt, qui Molinam sequuntur; illi
„ uni, qui quæ Molinianis non placent, oderit
„ opiniones.... Vide, quid agant, cum purioris
„ Augustinianæ scholæ sunt Episcopi imbuti do-
„ ctrina. Nonne hos ipsos audacissime oppugnant,
„ & calumniose traducunt? Non ignoras tu qui-
„ dem, quæ acta non ita pridem sunt adversus
„ Turonnensem Archiepiscopum, virum doctissi-
„ mum, imprimisque studiosum Sedis Apostolicæ?
„ Hunc, quod edita *de Justitia Christiana* Pastora-
„ li Institutione, quasdam docere videtur Augu-
„ stinianas opiniones, & malignis censuris, editis-
„ que libellis furiosissime appetiverunt, & Consti-
„ tutionis *Unigenitus* violatorem fautoremque *Baji*,
„ insimulare non dubitarunt. " Leggete, Amico,
il restante di quella bellissima Lettera, e sempre
più rimarrete persuaso, che, se i Moliniani impon-
gono sì facilmente errori contra la fede a perso-
ne, che sono indubitatamente Cattoliche, non
dee recar maraviglia, se gl' impongano altresì
agli Opponenti, che quantunque non siano discor-
danti dalla Chiesa quanto agli Articoli, che ella
propone da credere, si rendono tuttavia biasime-
voli per la loro resistenza alla Bolla, che falsa-
mente credono essere di pregiudizio alle verità di
fede sempre dalla Chiesa professate.

XIX. Qui però non voglio dissimulare, che
un Autore Moderno Molinista, che studiossi di
rispondere alle *Lettere Pacifiche*, nelle quali pari-
menti difendesi la sana credenza degli Opponen-
ti,

ti, vedendosi stretto, e provocato dall' Avversario ad assegnare qualche errore dalla Chiesa dannato, che fosse da essi sostenuto, pretese di ritrovarlo nella *quinta proposizione* di Giansenio, cioe, *Semipelagianum est dicere Christum pro omnibus omnino hominibus mortuum esse, aut sanguinem fudisse*, affermando, ch'essa appunto dagli Opponenti insegnavasi nel senso Gianseniano. Ma quest' accusa del Moliniano Scrittore è la più valevole difesa, della purità della loro fede. Imperocchè non altro dicono gli Opponenti intorno questo soggetto, se non quanto s'insegna impunemente da molti Autori Cattolici sotto li occhi de' Sommi Pontefici; nè l'Autore gli combatte con altri argomenti, se non con que' medesimi, onde i Molinisti combattono il senso, che vi si applica dagli Agostiniani, ed anche da parecchi Tomisti dietro Sant' Agostino. Io non mi stenderò in dimostrarlo. Già è stato risposto più che abbastanza al novello Accusatore, e si è fatto vedere con chiarezza, che gli Opponenti non altro senso rigettano, se non se quello, che applicano ai testi della Scrittura su questo particolare i Molinisti, per cui fanno dipendere l'efficacia della morte di Cristo, e della volontà, che ha Dio della nostra salute dal libero arbitrio dell' Uomo. Del rimanente essi si dichiarano, e dichiarati si sono più volte, che, tolto questo senso, abbracciano gli altri, che s'insegnano nelle Scuole, o degli Agostiniani, o de' Tomisti. Dal che è necessario inferirne, che se anche su questo stesso articolo, che solo credette di poter obbiettare agli Opponenti l'Autore *della Refutazione*, sana è la loro credenza, molto più lo sarà su tutti gli altri, ne' quali nulla trovò di apparente, onde tradurli da Eretici.

XX. Benchè duopo non sia di altri argomenti a ri-

a riprova di una verità da tanti lati luminosa; lasciate ad ogni modo, Amico Carissimo, che un altro ne aggiunga, il quale, siccome fu sempre presso di me di peso grandissimo, così lo sarà, se mal non mi appongo, parimenti presso di voi. Prendesi questo dalla condotta, che ha tenuto, e tiene cogli Opponenti la Chiesa, ed i Vescovi manutentori, e custodi delle Cattoliche verità. La condotta prescritta dai Sacri Canoni ai Tribunali Ecclesiastici verso gli Eretici, o sospetti di Eresia, voi la sapete, si è, di citarli giuridicamente, d' interrogarli su i dogmi, che tengono, di esaminare le loro risposte, e, se sono convinti di errore, obbligarli a detestarlo, e ritrattarlo con formole particolari. Tanto si pratica coi Protestanti Luterani, o Calvinisti, e con ciascun' altro, o Eretico, o sospetto di eresia ne' Tribunali della Chiesa; ma si è mai praticato, o si pratica altrettanto cogli Opponenti alla Bolla? Non v'ha un solo esempio, in cui qualcuno di questi, o in Francia, o altrove sia stato, o da' Vescovi, o dagl'Inquisitori, o da altri, chiamato in giudizio a rendere conto di sua credenza pel motivo di sua opposizione, esaminato sui punti di fede, e obbligato a ritrattarsi di qualche errore ad essa contrario, che prima tenesse (*a*). Tuttociò, che lor si domanda, è, che accettino la Bolla. Questo è l'unico punto, che da loro ricercasi: e quando abbian essi pronunciate queste parole: *io ricevo la Bolla*: *io mi sottometto alla Costituzione*, si lasciano in pace go-

(a) *Ognuno ben intende, che io parlo del comune degli Opponenti: mentre non nego, che tra loro possa esservi qualche Eretico, o sospetto di Eresia, nella guisa, che se ne danno in altri paesi Cattolici.*

godere tutti i diritti de' buoni Cattolici, senza astringerli o a ritrattar qualche errore, o a far professione di qualche dogma, che non credevano, o a cangiar di linguaggio, di credenza, di condotta. Questa pratica costante de' Vescovi, e de' Tribunali Ecclesiastici non è dessa un argomento decisivo della persuasione, in cui sono, che gli Opponenti non abbiano errore alcuno contro la fede?

XXI. Ed ecco, Carissimo Amico, che considerando noi giusta la dottrina dell'Angelico Dottore, gli Articoli, o verità, che *directè*, *&* *principaliter* appartengono alla fede, sì l'Autore dell'*infame Lettera*, che gli aderenti suoi commettono una manifesta ingiustizia contro degli Opponenti risguardandoli, e trattandoli come Eretici. Ma forse troveranno essi onde fondare l'accusa nell'altra parte della Dottrina del Santo Maestro di sopra trascritta, che possa alle volte essere taluno Eretico *indirecte*, *&* *secundario*, negando qualche verità, dal cui rifiuto *sequatur corruptio alicujus articuli fidei*? Nemmeno. Imperocchè, e quale può mai essere questa verità, che neghino gli Opponenti, e negando la quale neghino parimenti qualche articolo di fede? Per quanto si rifletta, e si specoli, non altro addurre potrebbesi, se non la loro stessa contumacia, o non sommissione alla Bolla *Unigenitus*, donde ricavasi, che gli Opponenti non riconoscano nel Sommo Pontefice quella autorità, che pei chiari testimonj della Divina Scrittura fu conferita da Cristo a San Pietro, ed a'suoi Successori, ovvero l'indeffettibilità della Chiesa nelle sane dottrine, verità, che amendue senza dubbio son dogmi di fede. Ma questa non è conseguenza, che o veggano, o venga ammessa da un solo. Essi tutti protestan-

stansi (*a*) ad alta voce di essere attaccati col cuòre, e spirito alla Cattedra di S. Pietro, come al centro dell' unità, di riconoscere nel Sommo Pontefice Romano quella autorità, e quelle prerogative, che vi riconosce, e confessa la Chiesa Cattolica: protestano che la Chiesa stessa in vigore delle promesse di Cristo, non possa mancare giammai, ed essere ella infallibile nelle sue decisioni: protestano in somma di credere su questi punti ciò che la fede propone, e si crede nella Cattolica Chiesa. Tutti i loro dubbj, o difficoltà non versano sul dogma, o sul diritto, siccome essi dicono, ma sul fatto: poichè credono, che la Chiesa non abbia per anche parlato a sufficienza sulla materia della Bolla, che non siavi per l' accettazione quella morale unanimità di consenso, che, giusta i loro principj, non per anche dalla Chiesa condannati, è necessaria, e che su tale affare concorrano varie altre circostanze, che gli disobblighi dall' accettarla. Essi senza dubbio s' ingannano: ma potrà dirsi frattanto, che neghino le verità, che sono su tal materia di fede? E le neghino di maniera, che vengano perciò ad essere Eretici? Non già certamente: e la dottrina stessa di San Tommaso riferita di sopra, li esclude dalla classe degli Eretici. Ripetiamo le parole del Santo Dottore. " Quædam, dice, indirecte pertinent ad „ fidei disciplinam, in quantum scilicet ipsa non „ proponuntur, ut propter se credenda, sed ex „ negatione eorum sequitur aliquid contrarium fi-
„ dei

(a) *Tanto apparisce da tutti gli Scritti degli Opponenti, e l' accordano gl' istessi Monsignori Languet, e Charanci, il primo nel secondo suo* Avvertimento, *e l' altro nella sua* Lettera Pastorale *del* 1740.

„ dei: sicut si negetur Isaac fuisse filium Abra-
„ hæ, sequitur aliquid contrarium fidei, scilicet
„ Sacram Scripturam continere aliquid falsi. Ex
„ talibus autem (N. B.) *non judicatur aliquis hæ-*
„ *reticus*, nisi adeo PERTINACITER perseve-
„ ret, quod ab errore non recedat, *ETIAM VI-*
„ *SO, quid ex hoc sequatur*. Si osservino bene
queste ultime parole del Santo. Supponiamo, che
la non sommessione alla Bolla negli Opponenti
sia tale, che da essa ne risulti *per se aliquid con-
trarium fidei*, non pertanto non si potranno cre-
dere Eretici, quando essi non veggano, *quid ex
hoc sequatur*. Or tanto per appunto affermano co-
stantemente di non vedere gli Opponenti, e si
protestano, che se tanto vedessero, sarebbono i
primi, e più pronti ad accettare la Bolla. Si di-
rà, ch' essi prendono abbaglio, e che il loro fal-
so giudizio nasce da ignoranza colpevole, che li
costituisce rei dinanzi a Dio di grave peccato.
Bene io l'ammetto, e l'ho già dimostrato nella
seconda mia lettera. Ma questo peccato frattan-
to non sarà mai di Eresia: perchè non v'ha quel-
la *pertinacia*, che è necessaria, affinchè alcuno sia
Eretico, secondo la detta dottrina di San Tom-
maso.

XXII. A maggior luce di ciò richiamo il Com-
mentario del celebre Francesco Silvio sopra l'ar-
ticolo citato della 2. 2., ove spiegando la perti-
nacia, che secondo l'Angelico, e tutti comune-
mente i Teologi richiedesi per costituire l'*Eretico*,
scrive così: „ Non omnis ea malitia, quæ sufficit
„ ad mortaliter peccandum, etiam sufficit *ad per-*
„ *tinaciam* hæretico propriam. Qui enim ex igno-
„ rantia *etiam mortaliter culpabili*, errat in fide,
„ animo tamen paratus credere, quod credendum
„ est, si ipsi proponeretur, mortaliter, quidem

„ pec-

„ peccat; *non est tamen hæreticus*. Pertinacia igi-
„ tur est, quando aliquis post manifestatam sibi
„ sufficienter veritatem fidei, sciens, & volens
„ ei repugnat. " E la differenza, che ne assegna, seguendo la dottrina dell'Angelico, tra il peccato di eresia, e gli altri, è questa: perchè „ cætera peccata non dicuntur ab *electione*: sed *sola*
„ *hæresis*, ad cujus propterea perfectam rationem
„ non sufficit voluntas quomodocumque inordi-
„ nata, sed requiritur *electio* fidei *directe* repu-
„ gnans. "

XXIII. In effetto, se l'Autore della *Lettera infame*, e gli altri suoi aderenti pretendono di trarre argomento da questa parte per tradurre da'Eretici gli Opponenti, quanti, e quanti Eretici dovranno riconoscere, e confessare nel loro partito per l'opposizione, che o fecero, o fanno ai Decreti o de'Concilj, o de'Romani Pontefici? Dovranno confessare per Eretico il Venerabile Cardinal Bellarmino, il quale, siccome altrove notai con altri Teologi, si oppose al Decreto del sesto Generale Concilio, pretendendo, che avesse preso errore in questione di fatto (a); siccome pretendono altresì gli Opponenti di Papa Clemente XI. Eretico il P. Pietro Stalois della Compagnia, il quale sostenne, che il quinto Concilio Ecumenico ricevuto già dalla Chiesa, sia stato un Concilia-

(a) *Il Testo del Bellarmino leggesi nel Cap. 4. de Rom. Pontif. Cap. 11.* „ *Quamvis*, dice, *Generale Concilium legitimum non possit errare in dogmatibus fidei definiendis; tamen errare potest in quæstionibus, de facto. Itaque tuto dicere possumus hos Patres, scilicet Concilii deceptos esse ex falsis rumoribus*.

ciliabolo adunato per iſtigazione del Demonio dall' Imperador Giuſtiniano, e che ſenza ragione condannaſſe come perniciofe le dottrine di Origene. Dovranno confeſſare per Eretici quei Geſuiti, che non ſono ſtati, e non ſono men contumaci, e refrattarj degli Opponenti nell' accettare, ed eſeguire le Coſtituzioni Apoſtoliche proibitive de' riti ſuperſtizioſi della Cina, e del Malabar: Eretici quei, che malgrado tanti Decreti, che condannarono la Morale rilaſsata, ſeguono ad inſegnarla, e mantenere in piedi quel *nuovo Corpo di Religione*, che loro rimproverava il fu Monſignor Arciveſcovo di *Tours*: Eretici quei, che difendono gli errori dei PP. Arduino, e Beruyer. E per tacere di molti altri, dovrà dirſi un Eretico l' Autore dell' *infame lettera*, il quale a viſiera alzata ſi oppone, e riprova l' *Enciclica* del noſtro Santo Padre, che è dire un' oracolo uſcito da quella Cattedra, che è Maeſtra di verità, giacchè tali vengono giudicate dagli ſteſſi ſuoi Teologi le *lettere Encicliche* dei Romani Pontefici ſpettanti la conſervazione, e i vantaggi della Chieſa. Tanto dovranno eſſi tutti neceſsariamente confeſsare gli Avverſarj, quando per un uguale motivo perſiſtano a volere, e chiamare *Eretici* gli Opponenti. Deteſtiamo dunque, Cariſſimo Amico, la temerità dell' ignorante preſontuoſo Cenſore, il quale ſenza ſapere, coſa ſia l' *Ereſia*, e chi debba dirſi veramente *Eretico*, ſi avanzò al grande eceſso di attaccare, e impugnare la Venerabile *Enciclica*, e rimproverare gli Eminentiſſimi Cardinali, e il ſapientiſſimo noſtro Pontefice, perchè non riſguardarono in eſsa, nè trattarono gli Opponenti da *Eretici*.

XXIII. Ma prima di chiudere queſto paragrafo, mi preme ſia fatta da voi una rifleſſione,

che nasce da quanto si è riportato : ed è, che i Molinisti, dovrebbono omai tralasciare di valersi della Bolla *Unigenitus* contro le sentenze de' Tomisti, degli Agostiniani, Benedettini, ec., e contro tutti quegli altri, i quali non sostengono sentenze realmente diverse. Imperocchè le Dichiarazioni della Sede Apostolica replicate più volte, tolgono loro di mano quest' arma, della quale si abusano, e con cui vanno suscitando brighe, e dissensioni tra' Cattolici di gran pregiudizio alla stessa Santa Sede, e confermano maggiormente i Refrattarj nell' ostinata loro non sommessione alla Bolla. Osservate. Papa Clemente XI. nella Bolla *Pastoralis*, protesta espressamente di non avere intaccate le sentenze, che s' insegnano comunemente nelle scuole: Innocenzo XII. dopo più esami accuratissimi dichiara le Opere del Noris esenti da ogni taccia di errore, e solleva l' Autore al più alto posto di dignità: Benedetto XIII. riconosce come sana, e cattolica la Dottrina dei *dodici articoli* difesa dagli Opponenti, e col Breve *Demissas*, e colla Costituzione *Pretiosus* fa una approvazione speziale delle sentenze di Sant' Agostino, e di San Tommaso sulle materie particolarmente controverse della Predestinazione, e della grazia dai PP. Domenicani difese: Clemente XII. conferma con altro suo Decreto le approvazioni medesime: e finalmente il Regnante Sommo Pontefice inerendo alle ordinazioni de' suoi Predecessori, prende con tutto l' impegno la difesa del detto Cardinal *Noris*, de *Berti*, e *Belleli*, che è a dire di tutta la Scuola dell' Ordine Agostiniano, rigetta le opposizioni, e censure, che fatte ne aveano delle loro dottrine due Arcivescovi, e proibisce per tal motivo tra gli altri la Biblioteca, e *Dizionario de' Giansenisti*. Dopo tante dimostrazioni de'

de' Sommi Pontefici sì sonore, sì chiare, sì irrefragabili, il persistere ancora nell' opporre agli Agostiniani, ai Tomisti, e a tutti quei, che le sentenze loro sostengono, la Bolla *Unigenitus*; il pretendere, che le dottrine loro siano ad essa contrarie, il trattarle perciò da malsane, ed erronee; non è una temerità insopportabile, un manifesto disprezzo dei sentimenti della Sede Apostolica, e de' Romani Pontefici, e diciamo ancora, un delitto, che si merita un solenne castigo? Non dovrebbero i Molinisti una volta comprendere l' ingiustizia, e la irregolarità delle loro condotte? Non dovrebbero lasciar di abusarsi di quel venerabile *Decreto*, e disturbare con esso la pace, che regnerebbe nelle scuole Cattoliche, e nella Chiesa? Sì, Amico mio, tanto far essi dovrebbero. Ma tanto essi faranno? Si può bramarlo, ma non già sperarlo, qualora non vengano a ciò costretti da suprema irrepugnabile Autorità.

§. II.

Osservazioni sul quarto Dubbio, o Quesito della Lettera Infame.

XXIV. SE la crassa, e profonda ignoranza del miserabile Autore dell' *Infame Lettera* comparisce manifesta nei tre suoi Quesiti, che abbiamo esaminati finora; molto più si fa ella manifestamente conoscere nel quarto, ed ultimo, ove prende a censurare le giustissime regole stabilite dal sapientissimo nostro Pontefice riguardo la notorietà del peccato, che è necessaria, affinchè possano i Sacri Ministri escludere dalla mensa Eucaristica chi pubblicamente vi si accosta per ricevere il Divin Pane. Propone egli il suo dubbio in tal guisa: *utrum Sacramenta Ministrari debeant*

 beant

beant a Missionariis, peccatoribus, qui licet NON SINT NOTORII *peccatores, contra eos tamen gravia militant indicia peccati?* E' chiaro da codesta esposizione del Dubbio, che il Censore parla di Peccatori, che non sono tali *notoriamente*, o con *notorietà di diritto*, o con *notorietà*, ovvero *evidenza di fatto*: poichè esclude, generalmente parlando, ogni notorietà, e restringe il Quesito ai meri indicj, o sospezioni, gravi bensì, ma che non arrivano a costituire *notorio* il pecacto. Che risponde dunque il nostro bravo Teologo? „ Affirmant, dice, Eminentissimi Cardinales in *Littera Encyclica*, perperam intellecta S. Thomæ „ doctrina in 3. p. q. 80., quam extendere non dubitant etiam ad hæreticos, contra quos graves „ sunt hæresis suspiciones: sed negant passim Doctores, & Theologi, qui deneganda putant Sacramenta peccatoribus gravibus, & urgentibus „ peccatorum indiciis laborantibus apud Laymanum in tract. 4. c. 6. ubi citat Ricardum in 4. „ dist. 9. q. 3. Paludanum q. 4. art. 1. Concl. 16. „ Henriquez 2., 6., Suarez disp. 6. sect. 6. " Pretende egli per tanto, che i Cardinali, e il Santo Padre, il quale è il vero Autore dell' *Enciclica*, abbiano preso errore nello stabilire necessaria la *notorietà* del peccato per escludere i Peccatori dalla partecipazione de' Divini Misterj, che ricercano pubblicamente: che non abbiano perciò ben intesa la dottrina dell' Angelico Dottor San Tommaso: e che bastino per tale esclusione, a sentimento comune dei Dottori, e Teologi, le sole congetture, o indicj, senza la notorietà del peccato.

XXV. Or questa sua risposta è un contrassegno palpabile della sua vergognosa ignoranza, onde mostra di non avere punto capita la dottrina di San Tommaso, di non sapere cosa dicano su que-

questo argomento i Dottori, e i Teologi, e di essere affatto all' oscuro delle pratiche, e regole sempre osservate nella Chiesa Cattolica. Cominciando da San Tommaso, se ben vi rimembra, Carissimo Amico, qualche cosa v' ho detto intorno la di lui mente nella prima mia Lettera: ma sarà bene di qui esporvela con maggior chiarezza a confusione del presontuoso ignorante Censore, che osò di avanzare d' essere ella stata *perperam intellecta* dagli Eminentissimi Cardinali: mentre non fu realmente nè poco nè punto intesa da lui medesimo. L' Angelico Dottore nel luogo da lui citato della 3. *parte q.* 80. *art.* 6. avendo proposto il dubbio: *utrum Sacerdos debeat denegare Corpus Christi peccatori petenti*, risponde con distinzione: " Circa peccatores distinguendum est. ,, Quidam enim sunt *occulti*: quidam vero *mani-* ,, *festi*, scilicet per evidentiam facti, sicut publi- ,, ci usurarii, aut pubblici raptores, vel etiam ,, per aliquod judicium Ecclesiasticum, vel ,, sæculare. " Qui il Santo distingue due generi di Peccatori, altri *occulti*, altri *manifesti*: e i *manifesti*, a detta sua, quelli sono, che tali appariscono, o per evidenza del fatto, come i pubblici Usuraj, i pubblici Ladroni, o quelli che sono stati così convinti, e sentenziati in qualche giudizio, o Ecclesiastico, o Secolare, ai quali nella quest. seguente 82. *ar.* 9. *ad* 3. aggiugne quei, che hanno in giudizio confessato il loro delitto, *per confessionem in jure factam*: Dal che ne segue, che quei peccatori, che non sono *manifesti* in alcuna di queste sorti di notorietà, siano, e debbano porsi nella classe de' Peccatori *occulti*. Premessa questa distinzione risolve, che *manifestis peccatoribus non debet etiam petentibus Sacra communio dari*: e lo prova coll' autotrità di San Ci-

N 3 pria-

priano già altrove recata . Ma se non v' abbia tale pubblicità , o notorietà del loro peccato : e in conseguenza siano nel numero de' peccatori occulti , risponde assolutamente , non potersi loro negare senza peccato la Sacra Comunione , che dimandano . " *Si vero non sunt manifesti peccatores* , „ *sed occulti* , *non potest eis petentibus Sacra Communio denegari* : E la ragione , che ne assegna , è , : „ Cum enim quilibet Christianus ex hoc ipso , quod „ est baptizatus , sit admissus ad Dominicam mensam , non potest ei jus suum tolli , nisi pro „ aliqua causa *manifesta* : unde super illud 1. Corint. 5. *si is qui frater nominatur inter vos &c.* dicit Gloss. August. : *nos a comunione quemquam prohibere non possumus , nisi aut sponte confessum , aut in aliquo judicio Ecclesiastico , vel saeculari nominatum atque convictum* . E secondo tal dottrina scioglie le obbiezioni , che si era proposte , dicendo al primo argomento , che *Sacra prohibentur dare canibus* , *idest peccatoribus MANIFESTIS* : *sed occulta non possunt PUBLICE puniri* , *sed sunt Divino Judicio reservanda* . E quindi al secondo : „ Quod licet pejus sit peccatori occulto peccare mortaliter , sumendo Corpus Christi , quam „ infamari ; tamen Sacerdoti ministranti Corpus „ Christi pejus est peccare mortaliter , infamando injuste peccatorem occultum , quam quod il„ le mortaliter peccet : quia nullus debet peccatum mortale committere , ut alium liberet a „ peccato . " Può essere più luminosa la mente di San Tommaso , e più contraria ai falsi divisamenti del malavveduto Autore della lettera nel luogo da lui stesso allegato , che pretende sia stato malamente inteso dagli Eminentissimi Cardinali?

XXVI. A maggior sua confusione però oda ancora altri testi dell' Angelico Dottore non men de-

decisivi del debito preciso, che hanno i Sacri Ministri nel rifiutare ai Peccatori la Sacra Comunione di non attenersi in questo alle pure congetture, o agli indicj, comunque si vogliano gravi, ma alla sola, o notorietà di diritto, o evidenza del fatto. Nella stessa terza parte *q.* 81. *ar.* 2. parla il Santo della Comunione di Giuda traditore, della cui iniquità chi dirà mai non vi fossero indicj, e sospetti nella mente degli Apostoli? E pure, che insegna San Tommaso? „ Quia
„ Christus nobis debuit esse exemplum justitiæ,
„ non conveniebat ejus magisterio, ut Judam oc-
„ cultum peccatorem *sine accusatore*, & *evidenti*
„ *probatione* ab aliorum communione separaret,
„ ne per hoc daretur exemplum Prælatis Eccle-
„ siæ similia faciendi, & ipse Judas exasperatus
„ inde sumeret occasionem peccandi. “

XXVII. La Dottrina medesima avea prima insegnata nel 4. delle sentenze *q.* 9. *art.* 5. „ Distin-
„ guendum est, scrive ivi pure nel corpo della
„ questiuncola prima: quia aut peccatum est oc-
„ cultum, aut manifestum. Si est occultum, aut
„ (peccator) exigit (communionem) in occul-
„ to, aut in manifesto. Si in occulto, debet ei
„ denegare, & monere, ne in publico petat. Si
„ autem *in manifesto* petat, *debet ei dare*. “ E lo conferma con varie ragioni, tra le quali v' ha questa: „ Quia, dice, quilibet Christianus ha-
„ bet jus in perceptione Eucharistiæ, nisi illud
„ per peccatum mortale ammittat. Unde, cum
„ in facie Ecclesiæ NON CONSTET istum am-
„ misisse jus suum, non oportet ei in facie Ec-
„ clesiæ denegare: alias daretur facultas malis
„ Sacerdotibus pro suo libitu punire maxima pœ-
„ na quos vellent. “ Si rifletta con attenzione a queste ultime parole, le quali c' insinuano i

gravi disordini, e inconvenienti, che seguirebbono dal negare la Sacra Comunione a chi pubblicamente la chiede su congetture, e meri indicj, benchè gravi opparischano. E nella risoluzione della *questiuncola seconda*, avendo dimandato se possa negarsi la Comunione per sospezioni, che abbiansi dell'altrui peccato, distingue tre sorte di sospezione, *violenta*, *probabile*, *e presontuosa*: e dice, che non solo non si può negare, quando la sospezione sia presontuosa, come è evidente, ma nè tampoco, quando sia *probabile*, o fondata su grave motivo: che è appunto ciò, che pretende il Censore. Solamente ammette il rifiuto qualora pubblica, e *violenta* sia la sospezione, cioè, che equivalga ad una notizia certa, e sicura, *ad cujus contrarium*, dice, *non admittitur probatio*, *sicut si inveniatur solus cum sola nudus in lecto*, *loco secreto*, *& tempore apto ad commixtionem*: e in questo caso conchiude, *si sit suspicio* (violenta) *procedens* ex fama PUBLICA (cioè, che siavi *publica* diffamazione) „ non debet dari neque in „ occulto, neque in manifesto: si autem sit sin„ gularis ipsius Sacerdotis, *sic dari debet* IN PU„ BLICO, *sed non in occulto*." Se l'Autore in leggere questi testi non si ricopre tutto di rossore, riflettendo alla sua temeraria proposizione, che la Dottrina del Santo sia stata *perperam intellecta* dai Cardinali, e dal Santo Padre, duopo è dire, che sia l' Uomo più sfacciato del Mondo.

XXVIII. Se non che motivo di pari confusione egli ha per l'altra sua proposizione, onde afferma, che *negant passim Doctores*, *& Theologi*, (che sia necessaria la notorietà del peccato per negare in pubblico la Comunione.) *Qui denegandа putant Sacramenta peccatoribus gravibus*, *& urgentibus peccatorum indiciis laborantibus apud Laymanum*,

num, &c. Qui vedete, Amico mio, che il Censore pretende sia comune tra i Dottori, e Teologi la sentenza, che egli vorrebbe promuovere. Ma che sarebbe, se anzi comune tra i Dottori, e Teologi fosse la sentenza contraria? Che sarebbe, se non ne potesse addurre un sol Teologo, che l'abbia in verità sostenuta, come ei la propone? Noi abbiam già veduto nella terza Lettera, che nè il Laiman, nè il Suarez favoriscono punto la sua pretesa, anzi vi contraddicono apertamente. Lo stesso per illazione legittima dovete dire di Ricardo, del Paludano, e dell' Enriquez citati dal Laimano, giacchè questi non li cita, se non per confermare la sentenza da lui sostenuta. Quanto agli altri Dottori, e Teologi, per convincervi della falsità, che scrive il Censore, non vi trascriverò qui i passi di tutti loro, ma di due soli principali, i quali fanno testimonianza autorevole di tutti gli altri. Il primo dunque è il celebre P. Valenza, cui dall' Autore della Lettera non sarà data eccezione. Egli sopra la terza parte di S. Tommaso *disp. 6. q. 8. pun. 3.* primieramente assegna, qual sia il peccatore *notorio* per opposizione all'*occulto*, e seguendo la Dottrina dell' Angelico, *Notorius*, scrive, *peccator in proposito dicitur, cujus crimen est manifestum, aut per sententiam in judicio, aut per publicam in eo confessionem, aut per evidentiam rei talem, ut nulla possit tergiversatione cœlari*. Ita D. Th. *q. 80. art. 6., e 82. art. 9. ad 3.* Quindi venendo alla questione, se sia necessaria qualcuna di queste notorietà per negare il pane degli Angeli a un peccatore, che pubblicamente il dimanda, così dichiara: „ D. Thomas, & OMNES „ ALII DOCTORES, ut Sotus etiam testatur, „ absque ulla distinctione vel Ministri, vel tem„ poris defendunt SEMPER esse dandam Eucharistiam

„ ſtiam OCCULTO peccatori publice eam petan-
„ ti. “ Mettete, cariſſimo Amico, a confronto quel *Negant PASSIM Doctores*, *& Theologi* (che richiedaſi la *notorietà* del peccato (*licet non ſint Notorii peccatores*, col teſtimonio del Valenza, e del Soto, che *D. Thomas*, *& OMNES alii Doctores*, *&c.*, e ne ravviſerete la mirabile conſonanza.

XXIX. Ma ecco un altro teſtimonio non men autorevole del Valenza, e del Soto, cioè dei Padri Salmaticenſi. Eſſi nella 3. *parte trat.* 22. *diſt.* 7. *dub.* 5. ſpiegano parimente quai ſiano i peccatori *pubblici*, e quali gli occulti: „ peccatores,
„ dicono, alii ſunt *publici*, alii *occulti*. Et quod
„ quis ſit peccator *publicus* contingit tripliciter:
„ primo, quando de illius peccato *conſtat in*
„ *judicio*, vel per ipſius delinquentis confeſſio-
„ nem, vel per depoſitionem teſtium ſufficien-
„ tium, vel per ſententiam judicis: & hic dici-
„ tur peccator *publicus jure*. 2.: quando delictum
„ commiſſum eſt coram multis, ut nulla tergi-
„ verſatione cœlari queat. 3.: Quando delictum
„ eſt publicum fama, quæ ſcilicet orta ſit ex ſuf-
„ ficientibus indiciis, notaque communi parti
„ communitatis, aut oppidi, in qua peccator ha-
„ bitat. De quibus publicitatis, aut notorietatis
„ modis videri poſſunt Soto, &c., Sanchez,
„ &c., Trullench, Prado, & alii. Quando au-
„ tem (N. B.) nullo ex prædictis modis pecca-
„ tum innoteſcit, homo, licet reipſa peccaverit,
„ & ſit in ſtatu peccati, non dicitur peccator
„ *publicus*, *ſed occultus*. “ Ognun vede, che l' Autore dell' infame lettera parlando di peccatori, *che non ſono notorj*, non può d' altri favellare, che di *occulti:* perchè quantunque ſupponga, che ſianvi *indicj gravi* del loro peccato, queſti non baſtano a coſtituirli peccatori *notorj*. Poſto ciò,

ve-

vediamo cosa dicano quegl' illustri Teologi. La tesi, che stabiliscono nel §. 2. è questa: „ Dicendum est Ministrum licite posse ministrare Sacramenta peccatori occulto publice petenti, & consequenter *obligari* ad hujusmodi administrationem. Hæc secunda pars assertionis facile constat ex prima: quia Minister debet vitare, ubi licite potest, infamiam proximi, quæ profecto immineret, ubi publice accedens ad Sacramenta ab illorum participatione arceretur. Ergo si Minister licite potest, debet utique Sacramenta non denegare. Utramque autem docet D. Thomas infra *q.* 80., &c. Et idem *communiter docent* tam Thomistæ, quam alii Theologi: Sotus in 4. dist. 12. Cajetanus infra q. 80., Nugnus diffic. 1. in q. 80. ar. 6. Prado dub. 8. Sylvester V. *Eucharistia* 3. n. 37., Armilla eodem V. 22., & 27., Navarrus c. 21. n. 55., Rodriguez in Summa c. 68., Sanchez lib. 3. de Matrim. disp. 16., Suarez disp. 18. sect. 2., Vasquez infra disp. 209. c. 3., Chamerota de Eucharistia dub. 16., Angles q. 2. ar. 4., Valentia T. 4. disp. 6. q. 8. punc. 3., Avversa in præf. sect. 10., Lugo disp. 8. sect. 10. Mascharenas disp. 3. c. 10. concl. 4., Pitigianus, Possevinus, Bartholomæus a S. Angelo, Henriquez, & alii, quos refert, & sequitur Dicastillo disp. 3. dub. 12., n. 275. “ E quello, che è osservabile, neppure un solo ne citano, che non sia concorde nel sentimento di questi Teologi.

XXX. Che ne dite ora, Carissimo Amico, della impudenza intollerabile del nostro Censore. *Passim*, afferma egli animosamente, *negant Doctores, & Theologi*, che sia necessaria la notorietà del peccato, per poter negare i Sacramenti, a chi li dimanda pubblicamente. E non solo

pas-

passim i Dottori, e *Teologi* non lo negano : ma anzi tutti d'accordo l'affermano necessaria, sicchè pecchi in tal caso il Sacro Ministro, negandola. Può essere ella più manifesta la sua temeraria ignoranza? Non basterebbe ciò ad eterna sua confusione? Tuttavia per sempre più confermarvi nella opinione, che già avrete di lui formata, piacemi ancora di esporvi sotto degli occhi altri documenti su questo soggetto vie più valevoli a comprovarla, i quali, da quanto apparisce, sono stati dall' infelice Censore totalmente ignorati. il sapientissimo nostro Pontefice dopo di avere nella sua venerabile *Enciclica* definiti con finale giudizio tutti i dubbj a lui proposti dalla Sacra Assemblea Generale del Clero Gallicano, soggiugne: *Quod quidem judicium super vigentibus controversiis a nobis interpositum, & Ecclesiasticis regulis nititur, & Conciliorum olim in ipsis Galliarum regionibus habitorum decretis, & gravium ipsius nationis vestræ Theologorum sententiis fulcitur*. Cosí è in verità: l'autorevole giudizio fatto dal nostro S. Padre sulla proposta controversia si appoggia alle regole, e pratiche sempre mai osservate nella Chiesa Cattolica, alle ordinazioni de' Sinodi, o Concilj celebrati spezialmente ne' paesi di Francia, e ai sentimenti de' più gravi Teologi di quel Regno: delle quali cose mostra l'ignorante Censore non averne avuta nemmeno una cognizione superficiale: ed io voglio darvene almen qualche saggio a maggior riprova della verità, e a maggior confusione, e scorno di chi ebbe l'ardire di negarla.

XXXI. Cosa dunque in primo luogo ha stabilito la venerabile antichità sul rifiuto de' Sacramenti? Sant' Agostino nel luogo da S. Tommaso accennato, cioè *Serm. 35. de pœnit. n. 20.*, insegna

segna qual regola universalmente seguita nella Chiesa, che non sia permesso di rifiutare la Sacra Comunione a chichesia, se non abbia confessato egli stesso il suo delitto, o non sia stato nominatamente convinto con sentenza di qualche giudice, o Secolare, o Ecclesiastico: *Nemo sibi arbitretur, fratres, propterea se consilium salutifera hujus pœnitentiæ debere contemnere, quia multos foris advertit, & novit ad Sacramenta Altaris accedere, quorum talia crimina non ignorat .... Nos vero a Communione prohibere quemquam non possumus, nisi aut sponte confessum, aut in aliquo sive sæculari, sive Ecclesiastico Judicio nominatum, atque convictum.* E ne rende questa ragione. *Quis enim sibi utrumque audeat assumere, ut cuiquam ipse sit & accusator, & Judex?* Ragione, che incalza appunto l'Autore della *infame Lettera*. Imperocchè, dice il Santo, chi sarà, che abbia l'ardimento di arrogarsi insiemente l'ufficio di accusatore, e di Giudice? Come in fatti si arroga, chi seguendo l'opinione del Censore, sopra meri indicj accusa presso se stesso il suo prossimo di delitto, e innalza al tempo stesso contro di lui un Tribunale, onde lo giudica degno di essere punito coll' esclusione dalla Sacra Mensa. Avvegnacchè in questo testo sembri, che Sant'Agostino non ammetta, se non la *notorietà di diritto* per escludere dalla Comunione i Peccatori; nulladimeno, che a lui anche bastasse la *notorietà*, o *evidenza di fatto* (apparisce da quanto scrive nell' Epist. *cont. Parmenian. n.* 13., ove parla dei delitti in questa seconda maniera *notorj* così descrivendoli: *quando ita cujusque crimen notum est, & omnibus execrabile apparet, ut vel nullos prorsus, vel non tales habeat defensores, per quos possit schisma contingere.*

XXXII. Prima di Sant'Agostino, San Cipriano essendo stato interrogato da un Vescovo, come

me portar si dovesse cogl' istrioni, che chiedevano la Sacra Comunione; il Santo considerandoli come peccatori notorj, rispose, che dovesse negargliela: *ego puto nec Majestati Divinæ, nec Evangelicæ disciplinæ congruere, ut pudor, & honor Ecclesiæ tam turpi, & infami contagione fœdetur*: E così infatti li considerò nel 314. il Concilio di Arles nel *Can.* 4., ove ordinò per tal motivo, che non dovessero ammettersi alla Sacra Mensa. Non può negarsi, che il peccato di questa sorta di gente sia manifesto, e notorio: poiche ed è manifesto, che una tal professione sia riprovata dalla Chiesa, ed è pur manifesto, che questi, e quella salendo tutto giorno in teatro, l' esercitino, nella guisa, che è manifesto che alcuno faccia la professione, o di Mercante, o di Avvocato, o di altro mestiere. Per il che la Chiesa non negò, e non nega agli istrioni il Divin Pane, se non perchè li tiene per peccatori *notorj*.

XXXIII. Abbiamo già addotta in altra Lettera la risposta, che diede Papa Alessandro III. ad un Vescovo, il quale lo interrogò, se deferire dovesse alle Appellazioni fatte da certuni giudicati pubblici adulteri, e percussori di Chierici; cioè, che ad esse non si dovea badare, quando realmente fossero pubblici: ma si dovesse però porre grande attenzione per non prendere abbaglio intorno la loro notorietà: *quia multa*, disse, *dicuntur notoria, quæ non sunt, providere debes, ne quod dubium est, pro notorio videaris habere*. Sopra di che il Panormitano fa il seguente comento: *nota*, scrive, *non esse de facili procedendum super aliquo tamquam notorio: quia multa dicuntur notoria, quæ non sunt: quia notorium non facile comprehenditur sensu corporis, sed judicio boni intellectus: adeoque etiam periti titubant, an, & quando factum dicatur notorium*.

XXXIV.

XXXIV. La regola poc' anzi riferita di Sant' Agostino fu rinnovata da Papa Martino V. nel Concilio di Costanza, a motivo degli abusi introdotti nell' osservanza della medesima. *Ad evitanda scandala*, prescrive, *& multa pericula .... Nemo deinceps a Sacramentorum administratione, vel susceptione, prætextu cujusdam sententiæ, aut censuræ Ecclesiasticæ teneatur abstinere, nisi sententia, aut censura fuerit illata contra personam ... specialiter, & expressè.*

XXXV. Nel Concilio di Meaux dell'anno 845. Can. XI. si stabilisce, che non si possa negare la Comunione arbitrariamente; ma soltanto per un peccato certo, e notorio. *Nemo*, dice, *Episcoporum quemlibet sine certa, & manifesta peccati causa Comunione privet Ecclesiastica, sub anathemate &c.*

XXXVI. Nel Sinodo di Nimes celebrato l'anno 1284. *Tract. de Sacram. Euchar.*, si proibisce prima ai Curati di rifiutare la Comunione pubblicamente ai peccatori colpevoli di un peccato occulto: e soltanto si ordina, che sia negata, quando pubblico, e manifesto sia il peccato: *si peccatum fuerit manifestum, & non est de ipso confessus, vere ante satisfactionem condignam, debet ei manifeste, & publice Communio denegari*. E dichiara, cosa intenda per peccato manifesto. *Manifestum autem intelligimus in hoc casu, quod potest sufficienter, & legitime probari, præcipue si de illo peccato fuerit per sententiam condemnatus, vel sponte confessus in judicio, vel fuerit adeo manifestum seu notorium per rei evidentiam, quod nulla possit tergiversatione celari.*

XXXVII. Il Sinodo di Langres del 1404. così prescrive: " *Si aliquis se offerat* Sacerdoti ad re-
„ cipiendum Corpus Christi, & Sacerdos sciat il-
„ lum

„ lum esse excommunicatum ... vel aliud enor-
„ me peccatum commisisse ... in tali casu Sacer-
„ dos loquatur secrete cum prædicto volente reci-
„ pere Sacramentum ... Quod si ille non vult
„ desistere, tunc Sacerdos illi ministret: quia in
„ publicis negotiis Sacerdos non debet illos ex-
„ cludere, sed in privatis non debet secum par-
„ ticipare. " Lo statuto di questo Sinodo fu traf-
critto ne' medesimi termini, e inserito nelle or-
dinazioni Sinodali pubblicate l'anno 1538. dal Car-
dinale di Giury Vescovo di Langres.

XXXVIII. Nel Concilio Provinciale di Roano tenuto l'anno 1581. *de Sacrif. Missæ n. 6.* si stabilisce, che non si voglia permettere a' Sacerdoti di celebrare la Messa, allora quando siano peccatori pubblici, e notorj: *neminem præterea, qui publicè, & notorie criminosus sit, præsertim per sententiam declaratus, Altari administrare permittant.* Questo istesso si ha nel Concilio Provinciale di Bourges dell'anno 1584. *tract. 23. c. 4. A Missæ celebratione prohibeantur Presbyteri .... aut* (a Comunione) *notorii peccatores, si per sententiam declarati sint, vel ita eorum crimina innotescant, ut nulla tergiversatione celari possint.* E lo stesso si ordina nei Concilj Provinciali di Bordeaux, e di Tours del 1583.

XXXIX. Negli statuti Sinodali di Orleans dell' anno 1587. leggiamo: " Arceantur præterea a
„ Communione, quos *NOTORIE constat in ma-*
„ *nifesto, & publico* esse peccato, ut Usurarj, Me-
„ retrices publicæ, nisi emendatioris vitæ signa
„ præseferant certissima: secus autem si eorum
„ peccatum sit occultum, seque *publice* præsen-
„ tent, *ad evitandum scandalum*. Hoc enim casu
„ neganda non est eis Communio, etiamsi con-
„ staret Curato eos esse in peccato: & hoc Christi

„ exem-

„ exemplo, qui Judæ, quem sciebat proditorem,
„ Corpus suum, sicut ceteris Apostolis commu-
„ nicavit. "

XL. Nelle regole Sinodali pubblicate l'anno 1710. da M. di Champflour pag. 197. abbiamo quanto segue: " Se il peccatore è occulto, ed egli dimandi
„ la Santa Comunione in particolare, e segreta-
„ mente, convien senza dubbio negargliela, quan-
„ do però non si sapesse il peccato, che per mez-
„ zo della Confessione. Ma se ei la dimanda *pub-*
„ *blicamente*, comunque grave sia il suo peccato,
„ e qualunque sia la certezza, che se ne abbia,
„ che non si sia corretto, non si dee rifiutargliela
„ pubblicamente, se occulto è il suo peccato. "
Dai Decreti di questi Concilj chiaro apparisce essere una regola inviolabile della Chiesa di Dio di non negare mai al peccatore la Comunione, che pubblicamente dimanda, quando non sia pubblico, o notorio il suo peccato. Ma questo stesso anche più chiaramente apparirà dalle Istruzioni, che si danno su questo soggetto ne' Rituali conformemente allo spirito, e volontà della Chiesa. Produciamone alcuni, e da essi vedrete, Amico, che in tutti sempre si esige come onninamente necessaria la *notorietà* del peccato per poter negare ai Peccatori i Sacramenti, senza che mai si giudichino per tal effetto bastanti le congetture, e gl'indicj, i quali gli lasciano nella classe degli occulti.

XLI. Nel Rituale Romano all'uso della Chiesa di Chaors stampato l'anno 1604. si legge: *convictos vel confessos de notorio, ac publico crimine, a Dominica Mensa repellat, neque admittat manifestum, nisi de eo peccato satisfactionem exhibuerit*. Questo stesso testo fu trascritto nel Manuale di Coutances del 1609.

XLII. Nel Rituale di Chartres impresso l'anno

1627. per ordine di Monsignor di Estampes parlan
dosi della Comunione degli infermi: " Cavendum
" in primis est, ne ad indignos cum aliorum scan
" dalo deferatur, quales sunt publici usurarii
" concubinarii, *notorie* criminosi." E al mod
stesso parlano i Rituali di Beuveais del 1637., d
Poitiers del medesimo anno, di Roano del 1640
di Chalons del 1649., e di Parigi del 1654. pubbli
cato per ordine di Monsignor di Gondy.

XLIII. Il Rituale di Tours dell'anno 1616. pag
96. si spiega in tal forma: " Publicos peccato
" res, vel censuris Ecclesiasticis irretitos ad illud
" (Sacramentum Eucharistiæ) non admittant, nil
" certi dè eorum absolutione, vel conversione, &
" post publicam pœnitentiam peractam: Repel
" lant etiam occultos peccatores sibi ut tales no
" tos, si occulte petunt: *non autem si public*
" propter periculum diffamationis illorum."

XLIV. Il Rituale di Sens del 1634. si esprime
così: " Occultos vero peccatores, si occulte petant
" & non eos emendatos agnoverit, repellat: non
" autem, *si publice petant*, & sine scandalo ipso
" præterire nequeant." Simile interamente a
questo è il Rituale di Parigi stampato l'anno 1697
per ordine di Monsignor Cardinal di Noallies.

XLV. Il Rituale di S. Omer del 1641. dice
" Quod autem ad peccatores occultos attinet, opu
" est distinctione. Nam si ita occulte petant, u
" possit iis absque ulla infamiæ nota Euchariſti
" denegari, utique denegenda est. Si vero pe
" tant ita publice, ut sine nota non possint præ
" teriri, utique communicandi sunt."

XLVI. Il Rituale d'Orleans del 1642. avver
in tal foggia: " Se i peccatori, *non essendo pu*
" *blici, e notorj* dimandino *pubblicamente* la C
" munione, in caso, che senza scandalo non
" pos-

,, possa loro rifiutarla, devono anche in questo
,, caso di peccato occulto comunicarli. " I Rituali di Alby del 1674., di Aleth del 1667., di Reims del 1677. di Senez del 1678., di Amiens del 1687., e di Nevers del 1689. al modo stesso si dichiarano.

XLVII. Veniamo ad altri Rituali più recenti. Il Rituale di Blois del 1730. prescrive: ,, riguardo a coloro, *il cui delitto non è pubblico*, se di-
,, mandano la Comunione *in secreto*, e senza te-
,, stimonj, non si devono ammettere, quando
,, però la loro indegnità sia altronde conosciuta,
,, che per via della Confessione, ed abbiasi sicu-
,, rezza, che non abbiano fatto penitenza. Ma se
,, essi la dimandassero *in pubblico*, non è permes-
,, so di negargliela. " Simile interamente a questo è il Rituale di Rhodez dell' anno 1733., e quello di Eureux del 1741., e quello di Soissons del 1753.

XLVIII. Il Rituale di Meaux di Monsignor Cardinale di Bissy impresso nel 1734. così si spiega: " Si dee rifiutare la Comunione ai peccatori *pubblici*, *e scandalosi*, allora anche, ch' essi la dimandano pubblicamente, fino che abbiano lasciati i loro peccati, e riparato lo scandalo, che han cagionato. Qui s'intende per peccatori *pubblici* gli scomunicati, o interdetti denunciati, gli Eretici, o Scismatici notoriamente riconosciuti per una pubblica professione, le persone infami per lo stato loro, i Commedianti, i Ciurmadori, fino che abbiano rinunciato a questa professione riprovata, gli Usurarj pubblici, i concubinarj, le femmine dissolute, ed altri peccatori, il cui delitto è veramente notorio, e incontestabile. " Il Rituale di Eureux di Monsignor di Rechechovart impresso l'anno 1741. par-

la dei peccatori, e stabilisce riguardo a loro i principj medesimi di Monsignor Cardinale di Bissy.

XLIX. Il Rituale di Auxerre del 1730. pubblicato da Monsignor di Caylus, mette per regola generale, che non si debba rifiutare ad alcuna persona la Comunione in pubblico. Eccettua soltanto da questa regola i peccatori, di cui parlano ordinariamente gli altri Rituali, purch'essi siano peccatori notorj, *aliique pubblici* (peccatores) *publicitate juris*.

L. Il Rituale di Rhodez del 1733. dice altresì, che bisogna ammettere alla Comunione i Fedeli dell' uno, e l' altro sesso, che hanno l' uso della ragione ec. se essi non sono peccatori pubblici, e scandalosi: " Conviene, dice, risguardare *come* „ *peccatori pubblici*, *e scandalosi* coloro, che sono „ scomunicati, e interdetti nominatamente, e „ tutti i concubinarj, usurarj, maghi, stregoni, „ bestemmiatori ec., i cui delitti si trovano cer„ ti per una *notorietà di fatto*, *e di diritto*. "

LI. Il Rituale di Bourges impresso nel 1746. per ordine di Monsignor Cardinale della Rochefoucault, spiegasi al modo stesso: " Si dee rifiutare la „ Comunione ai peccatori pubblici, e scandalosi, „ quando la dimandano pubblicamente. S'inten„ dono per peccatori pubblici gli scomunicati, e „ interdetti denunciati, gli Eretici, e Scismati„ ci notorj, le persone infami per lo stato loro, „ come gl'Istrioni, i Commedianti, finchè abbia„ no abbandonata la loro professione, gli usurarj „ pubblici, i concubinarj, le femmine prostitu„ te, e altri peccatori, il cui delitto è notorio „ in giudizio.

LII. Il Rituale di Roano dato in luce l'anno 1739. da M. di Saulx di Tavannes dopo aver detto, che fa di mestieri negare pubblicamente la

Comu-

Comunione a' peccatori *notorj*, aggiugne: „ Quod
„ quidem ut competenter executioni demandetur,
„ Ministris Eucharistiæ summa cautione opus est.
„ Unde si Pastores timeant, ne tales peccatores
„ impudenter, & proterve ad Sacram Commu-
„ nionem accedant, eos privatim, & remotis te-
„ stibus ab infando illo sacrilegio deterrere eni-
„ tantur. Quod si spretis monitionibus Sacræ Men-
„ sæ sistere se non dubitaverint, iis Eucharistiam
„ denegent, *qui peccatores sunt publici*, ut ajunt,
„ publicitate juris. Quantum autem ad eos, qui
„ publice indigni sunt *sola publicitate facti*, eos
„ a comunione non excludant inconsulto D. D.
„ Archiepiscopo. " Ne' medesimi termini favel-
lano i Rituali di Auranches del 1742., e di Seez
del 1744. Da ciò comprenda l'Autore dell'*infame
Lettera*, se questi Arcivescovi, e Vescovi credeva-
no mai sufficienti i soli indicj per negare la Co-
munione, mentre ordinano, che nemmeno ne-
garla si debba, *inconsulto Archiepiscopo* ai peccato-
ri notorj *sola publicitate facti*.

LIII. Sia l'ultimo il Rituale d'Argentina pro-
mulgato da Monsignor Cardinale di Rohan l'anno
1742., in cui *tit.* 14. *pag.* 78. leggesi: " Arcendi
„ sunt a Comunione *publice indigni*: quales sunt
„ notorie excommunicati, interdicti, manifeste-
„ que infames, ut meretrices, concubinarii, fœ-
„ neratores, magi, sortilegi, Blasphemi, & alii
„ ejus generis peccatores, nisi de eorum pœni-
„ tentia, & emendatione constet, & publico scan-
„ dalo prius satisfecerint. Quod quidem ut com-
„ petenter executioni demandetur, summa cau-
„ tione opus est. Quapropter in rebus dubiis, &
„ quæ negotium facessere possent, consulant DD.
„ Episcopum, Eucharistiæ Ministri. "

LIV. Tutti questi, e Concilj, e Rituali ci di-

mostrano, qual sia stato, e sia pure oggi giorno intorno l' argomento, che abbiam per le mani, lo spirito della Chiesa, di cui non ne ha la più leggiera notizia lo sciagurato Censore, e con quanta verità abbia detto il nostro Santo Padre, che il suo Giudizio *Ecclesiasticis regulis nititur*, *& Conciliorum in ipsis Galliarum regionibus habitorum Decretis*. Altro non rimane, se non mostrare eziandio, quanto esso pure *gravium ipsius Nationis Gallicanæ Theologorum sententiis fulciatur*. Dal che ci spediremo con tutta brevità, citando soltanto i nomi di alcuni; cioè Ivone Carnotense Lettera 186., Giovanni Gersone nelle Regole, o Istruzioni, che compose per dirigere i Curati nelle funzioni del lor Ministero: Monsig. Hallier Vescovo di Cavaillon in un documento approvato dal Clero di Francia: M. Rovault nel suo Trattato dei Monitorj *cap.* 13. Zipeo nella sua *Analisi juris de sent. excom. n.* 6. Giovanni Filesac citato dal Ferret *tract. de abus.*: P. Juenin. *Resol. Cas. Conf. T.* 2.: Monf. de Sainte Beuve *de Cas. Conf. T.*3.*C.*15. 19. 134. P. Contenson *dissert.* 4. *Cap.* 1.: Natale Alessandro *Th. Mor. de Sac. R.I.* Il Continuatore del Tournely *p.* 1. *de Euchar. c.* 6., ed altri. Onde per tanti sodissimi fondamenti di autorità e più che certo non essere bastevoli gl'indicj, o congetture, perchè il Sacro Ministro possa lecitamente negare la Sacra Comunione ad un peccatore, che si accosta al Sacro Altare, ma essere necessaria la notorietà del suo peccato o di *diritto*, o almeno di *fatto*.

LV. Ed eccomi, carissimo Amico, al termine della mia fatica intrapresa per compiacere alle vive istanze, che mi faceste. Io non so, se v' abbia data tutta quella soddisfazione, che aspettavate da me nell'appoggiarmi l'incarico di confutare l' *infame*, *sediziosa*, *scismatica lettera* scritta contro l'*En*-

l' *Enciclica Venerabile* del nostro Sommo Pontefice. Ma tuttavia voglio sperare, che per lo meno gradirete il mio buon animo, e mi donerete un benigno compatimento, se ho mancato di servirvi in miglior forma, conoscendo voi bene la qualità del mio talento, che non può giugnere a fare Opere di gran pregio, e che corrispondano al vostro merito, e alla mia volontà d' incontrare appieno il genio vostro. Potrebbe succedere, di aver voi in qualche luogo osservato, che io mi avanzo forse più del dovere nel trattare aspramente l'Autor della *Lettera*, ed i suoi Aderenti. Ma poteva io per avventura far di meno? Vi confesso, che nel vedere un'Uomo il più ignorante del Mondo insorgere con una temerità senza pari contro di un *Breve* del nostro sapientissimo Pontefice, del comun Padre, e Pastor de' Fedeli, del Capo visibile della Chiesa: un *Breve* il più giusto, il più saggio, il più conforme alle regole della ragione, e alle dottrine della Teologia: un Breve, che è stato ammirato dalle più dotte persone, ricevuto con venerazione, e rispetto da uno de' primi Re della terra, e accolto comunemente con aggradimento, e con applauso da tutti i Vescovi della Francia, cui fu diretto; vi confesso, dissi, che l'indignazione, che suscitossi in me, fu tale, e tanta, che non mi parea di trovare termini sufficienti per trattarlo nella guisa, che meritava, e detestare abbastanza la portentosa sua temerità. Tuttavia, se in qualche conto travalicati avessi que'confini, che la cristiana moderazione prescrive di usare, anche contro le persone più degne di ogni vitupero, io qui intendo di disapprovarlo, e rimettermi in ciò al vostro migliore giudizio, dandovi piena libertà di cancellare, e di correggere tutto quello, che a voi dispiaccia,

O 4 o pos-

o possa ad altri ragionevolmente dispiacere : e sopra tutto intendo di soggettarmi in ogni cosa ai sentimenti , e correzione della Santa Romana Chiesa , di cui mi professo , e mi glorio di essere umile obbedientissimo figlio . Con che ec.

PARTE DEL TESTO DELLA LETTERA DI BENEDETTO XIV.

Citata al num. XVI. intorno le Opere del Cardinal Noris .

„ QUid dicendum , quum (Norisiana Opera)
„ Bajanismi , & Jansenismi nota careant , &
„ carere constat post multiplicatum super eis exa-
„ men in hac suprema Inquisitione Romana , cui
„ Summi Pontifices pro tempore viventes præ-
„ sunt , quique mox recensita examina suo calcu-
„ lo approbarunt . Quæ mox subdemus , non ex
„ historiis , non ex Authoribus uni , vel alteri
„ parti faventibus , sed ex monumentis , quæ ex
„ Archivio Supremæ Romanæ Inquisitionis ad
„ nos deferri fecimus , deprehenduntur . Ante-
„ quam Norisius historiam Pelagianam , & Dis-
„ sertationem super quinta Synodo typis ederet ,
„ rumor insurrexit Bajanismi , & Jansenismi : &
„ hinc factum est , ut opus extra urbem eden-
„ dum , Teologorumque , & extraneorum Revi-
„ sorum approbatione munitum , ante editionem
„ ad urbem transmissum fuerit . Novi idcirco Re-
„ visores in urbe fuerunt deputati . Et cum hi
„ nihil mali , aut sanæ doctrinæ adversans in O-
„ pere invenissent , Authori datum est , ut jure
„ suo uteretur , compositumque opus typis ederet .
„ Opere edito novæ adversus illud excitatæ
„ sunt controversiæ : & potissimum sub obtentu ,
quod

,, quod ei furtive additæ ferebantur nonnullæ pa-
,, ginæ, quæ non erant in Opere MS., quæque
,, idcirco non fuerunt Revisorum oculis subjectæ.
,, Purgavit se ab hac calumnia Norisius: nulla
,, nota ejus Operi injusta fuit, communisque plau-
,, sus nedum perseveravit, sed auctus est. Dege-
,, bat Norisius Florentiæ apud Magnum Ætruriæ
,, Ducem, & Ecclesiasticæ historiæ Cathedram in
,, Universitate Pisana moderabatur, tantique viri
,, fama, quum ad aures Innocentii XII. tunc Ec-
,, clesiam Universalem gubernantis devenisset,
,, ipsumque ad Urbem evocasset, ut Officio pri-
,, mi Custodis Bibliothecæ Vaticanæ fungeretur,
,, ejusque Æmuli bene prævidissent ipsum ad Ur-
,, bem fuisse vocatum, ut inter Cardinales mox
,, creandos adscriberetur, Pontifici Innocentio XII.
,, detulerunt, Norisium esse virum doctum, sed
,, malæ doctrinæ, & libellis in vulgus sparsis,
,, veteribus repetitis accusationibus *Jansenianæ Do-*
,, *ctrinæ* ipsum insimularunt.

,, Hæsit Innocentius, & ne in Sacrum Cardina-
,, lium Collegium virum adscriberet malæ, aut
,, dubiæ doctrinæ, octo deputavit Theologos, qui
,, a partium studio abessent, illisque curæ dedit,
,, *ut in Norisii Opera acrius animadverterent*. Theo-
,, logi mandatis ea, qua decet, reverentia, stre-
,, nue morem gesserunt: ipsorum sententiæ in
,, Congregatione Supremæ Inquisitionis, suffra-
,, gantibus etiam Cardinalibus eidem ascriptis,
,, perpensæ sunt: quumque nihil anathemate, vel
,, alia censura dignum in Operibus fuerit adin-
,, ventum, Pontifex Innocentius Theologorum,
,, & Cardinalium sensum facto comprobavit. Con-
,, sultorum nempe Inquisitionis Collegio Norisium
,, adscripsit, quodque non fecisset, *si de ejus sa-*
,, *na doctrina vel minimam habuisset suspicionem.*

,, Æmu-

„ Æmuli, etsi hoc novo fulmine percussi, no„ cendi animum nullatenus deposuerunt. Sed ne „ Supremæ Inquisitionis judicium ab ipso Ponti„ fice (ut vidimus) comprobatum, directe im„ pugnare velle viderentur; nonnullos tantum di„ xerunt sibi scrupulos superesse adversus Norisii „ Doctrinam: quos & sparsis in vulgus libellis „ ediderunt: & tunc jussu Pontificis Innocentii, „ quinque eruditas Dissertationes Norisius elucu„ bravit; Primam, *De uno in Trinitate passo*; „ secundam, hoc est *Apologiam Monachorum Scy„ thiæ ab Anonimi scrupulis vindicatam*: tertiam, „ *de Anonymi scrupulis circa veteres Semipelagia„ norum sectatores*: quartam, quæ continet *Re„ sponsionem ad Appendicem Authoris scrupulorum*, „ Quintam denique, cui titulus. *Janseniani erro„ ris calumnia sublata*. Prodierunt hæ Disserta„ tiones Romæ anno 1695.: iterumque typis im„ pressæ inter Opera omnia Cardinalis Norisii edi„ tionis Veronensis anni 1732. In his celeberri„ mus Author universis Adversariorum petitioni„ bus occurrit, scrupulos injectos exturbat, evel„ lit, eradicat: & quum juremerito, *plaudenti„ bus omnibus*, uti victor in Cardinalium Colle„ gium fuerit ab Innocentio adscriptus, ab eo„ dem Innocentio inter Cardinales quoque Supre„ mæ Romanæ Inquisitionis Præsidentes relatus „ est, & in ea, sicut & in aliis Congregationi„ bus, quibus adscriptus fuit; usque ad obitum „ strenuam, & maxime utilem operam navavit.

„ Ex his, quæ fuse tibi, Venerabili Frater, „ exposuimus, colligere poteris Bajanismi, & „ Jansenismi notam Norisio impactam novam non „ esse, *eam repetitis solemnibus Romanis Judiciis „ fuisse penitus eliminatam*, non licuisse Hispanæ „ Inquisitioni eam iterum in controversiam vo-

„ ca-

„ care, multoque minus intra proscriptos libros
„ Opera Noriana recensere, *justissimos esse cla-*
„ *mores Ordinis Augustiniani*, *&* *aliorum ipsi ad-*
„ *hærentium*, nec nos denique, qui nec dum me-
„ mores sumus eximiæ benevolentiæ, qua nos,
„ etsi in juvenili ætate constitutos, Cardinalis
„ Norisius prosequebatur; sed ulterius vestigiis
„ Pontificum Prædecessorum nostrorum inhærere
„ tenemur, patienter esse laturos injuriam in
„ Expurgatorio Hispano adversus Cardinalem No-
„ risium ex improviso, & immerito jactatam.
„ Te Venerabilis Frater, ex corde diligimus,
„ nota nobis est tua doctrina, noti tui labores
„ pro Ecclesia Dei exantlati. Te merito æstima-
„ mus enixeque admonemus, & admonendo
„ etiam rogamus, ut opportuna pares remedia,
„ nec sinas diffidia inter te, & nos exoriri, &
„ inter Inquisitiones Romanam, & Hispanam.
„ Tu scis in celeberrimis quæstionibus de Præ-
„ destinatione, de Gratia, & de modo concilian-
„ di humanam libertatem cum omnipotentia Dei
„ multiplices etiam in scholis opiniones. Tho-
„ mistæ traducuntur uti destructores humanæ li-
„ bertatis, & uti sectatores nedum Jansenii, sed
„ etiam Calvini. Sed quum ipsi objectis appri-
„ me satisfaciant, nec eorum sententia fuerit un-
„ quam a Sede Apostolica reprobata, in ea Tho-
„ mistæ impune versantur, nec fas est ulli supe-
„ riori Ecclesiastico in præsenti rerum statu eos
„ a sua sententia removere. Augustiniani tradu-
„ cuntur tanquam sectatores Baji, & Jansenii.
„ Reponunt ipsi se humanæ libertatis fautores es-
„ se, & oppositiones pro viribus eliminant,
„ quumque eorum sententia unquam adhuc a Se-
„ de Apostolica damnata non sit; nemo est qui
„ non videat a nullo prætendi posse, ut a sua

„ sen-

,, ſententia diſcedant. Sectatores Molinæ, & ,, Suarezii a ſuis Adverſariis proſcribuntur perin- ,, de ac ſi eſſent Semipelagiani. Romani Pontifi- ,, ces de hoc Moliniano ſiſtemate uſque adhuc ju- ,, dicium non tulerunt, & idcirco in ejus tuitio- ,, ne proſequuntur, & proſequi poſsunt. Uno ver- ,, bo Epiſcopi, Inquiſitores non notas quas Do- ,, ctores inter ſe digladiantes ſibi invicem oppo- ,, nunt, attendere debent, ſed an notæ invicem ,, oppoſitæ ſint a Sede Apoſtolica reprobatæ. Hæc ,, libertati Scholarum favet, hoc nullum a propo- ,, ſitis modis conciliandi humanam libertatem cum ,, Divina Omnipotentia uſquam adhuc reproba- ,, vit. ec.

LET-

LETTERA
APOLOGETICA

Sopra di alcune accuse sparse contro le precedenti Lettere, coll' aggiunta di nuovi argomenti confermativi dell' enorme falsificazione fatta del Concilio Romano sotto Benedetto XIII.

CARISSIMO AMICO.

SE motivo di giusta consolazione recommi la notizia avanzatami coll' ultima vostra dell' approvazione, e aggradimento, che incontravano qui in Roma le cinque mie lettere scritte in difesa della Venerabile Enciclica del nostro Santo Padre Benedetto XIV. di felice memoria; rimasi al tempo stesso non poco amareggiato in udire, che non mancavano alcuni, i quali procuravano di porle in discredito, e spacciarle eziandio meritevoli di riprensione, e di biasimo. Veramente mi persuasi fin da principio, che un' opera di tal genere, ove si è dovuto parlare di varj punti assai delicati, dispiaciuta sarebbe a parecchie persone, che o pensano diversamente dagli altri, o disapprovano qualunque scritto, che uniforme non è al loro genio, o alle private loro prevenzioni. Ma poi non credeva, che trovar si potessero in essa cose realmente riprensibili in materia, siccome vien detto, di dottrina, atteso massimamente che io non fidandomi de' miei proprj lumi, prima d' inviare a Roma il MS. lo sottomisi

misi all'esame, e censura di sapienti, e disappassionati Teologi: e in Roma stessa, come voi ben sapete, fu posto sotto la rigorosa trafila di soggetti dottissimi e versati nelle materie, che ivi trattavansi, i quali non risparmiarono fino le più minute espressioni, e parole, che dar mai potessero fondamento ad alcuno di censurarle: Nulladimeno io mi son ingannato ne' miei divisamenti: giacchè intendo dalla carissima vostra, che varie accuse dagli avversarj si spargono contro della mia Operetta, e se ne fa gran romore: e quello, che è più, persone, per quanto mi avvisate, non mancano, letterate e saggie, che le hanno credute non affatto prive di fondamento: Di tutte queste accuse, voi fatta ne avete una diligente raccolta, e me la presentate sotto degli occhi in un foglio separato, raccomandandomi caldamente, che ben le disamini con animo indifferente, e soltanto premuroso della verità, e vi applichi la conveniente risposta, ovvero meglio dichiari i miei sentimenti, quando non fossero stati espressi a dovere. Ed io voglio compiacervi prontamente in sì giusta dimanda, sottomettendo quanto sono per dirvi, al migliore giudizio e vostro, e di tutte l'altre saggie persone, e sopra di tutto della Sede Apostolica, di cui sempre mi son protestato, e mi protesto pur di presente, ubbidientissimo figlio.

Seguendo l'ordine, che ritrovo nella nota inviatami, la prima accusa si è, di aver io chiamato il senso delle 101. proposizioni condannate nella Bolla Unigenitus, *oscuro*, ed *ambiguo*.

Questa accusa fuor di ogni dubbio si prende dal Num. X. della lettera 4. ove s' incontrano codesti termini. Ma chiunque l'oppone, parmi dovesse riflettere ai testi antecedenti, e conseguenti;

ti, i quali o rendono l'espressione innocente, o ne temprano almeno quella durezza, che può renderla degna di riprensione. Io dichiaro primieramente cosa richiedasi, affinchè una Bolla abbia a chiamarsi *Regola di fede* colla dottrina di Melchior Cano, del Reverendissimo P. Orsi, e del Cardinale di Santa Prisca che fu poscia Sommo Pontefice, da lui citato: e quindi nello stesso *Num. X.*, appoggiato a queste, ed altre dottrine, affermo, che quello, che costituisce una „ *Regola*, di qualunque sorta ella sia, e ne for„ ma il proprio carattere si è il dimostrare con „ precisione, e chiarezza ciò, che dee farsi, o „ fuggirsi, di modo che, se ella è *Regola di fe„ de*, noi veniamo col suo lume a conoscere, e „ sapere distintamente, e con sicurezza di non „ ingannarci, la verità, che abbiamo a credere „ come rivelata da Dio, e così proposta dalla „ Chiesa, e rigettare l'errore contrario senza pe„ ricolo di confondere l'una coll'altro, o quel„ lo, che positivamente è un errore contro la fe„ de con quello, che tale non è; ma o una ve„ rità mal'espressa, o una proposizione equivo„ ca, o sospetta, o temeraria ec. " Da questo testo per mio debole giudizio risulta, che la *oscurità*, e *ambiguità*, che quindi affermo del senso delle proposizioni condannate nella Bolla *Unigenitus*, non debbasi intendere, se non relativamente ai caratteri di quella precisione, chiarezza che dee avere una *Regola di fede*, e che mancano alla Bolla *Unigenitus*, per esser tale, sicchè *veniamo col suo lume a conoscere e sapere distintamente, e con sicurezza di non ingannarci* la verità, che abbiamo a credere, e l'errore, che dobbiamo fuggire senza pericolo di confondere l'una coll' altro, e le proposizioni che soltanto sono malsonan-

nanti, equivoche, o sospette. Ma oltre di ciò rifletta di grazia alle parole, che seguono immediatamente le oppostemi. Imperocchè dopo di aver detto, che il senso ec. delle proposizioni è *oscuro*, ed *ambiguo*, soggiungo tosto, *o almeno riguardo una gran parte di esse non è sì netto, e chiaro, che possa farsene da noi un sicuro, ed accertato discernimento*. Da tali parole non è evidente, che io restringo e correggo la prima espressione, riducendola a termini più moderati, e non soggetti, se mal non mi appongo, a censura, o critica ragionevole? Attesochè non mi sembra potersi con ragione pretendere, che il senso almeno di una gran parte delle proposizioni Quesnelliane sia *così netto e chiaro*, che possa farsene da noi un sicuro ed accertato discernimento: e le spiegazioni, che ne fece l' Assemblea Generale del Clero Gallicano del 1714. vedute certamente dal Sommo Pontefice Clemente XI. e molto più la varietà di tanti Vescovi, Teologi, ed altri sapienti Personaggi della Chiesa Cattolica nell' assegnarne il vero legittimo senso, è un argomento presso di me convincente. Tuttavia, giacchè quelle parole, che il *senso* ec. *sia oscuro, ed ambiguo*, non vengono più comunemente approvate, io volentieri mi sottometto all' altrui giudizio: e vedrò, che o siano levate, o almeno corrette: siccome saranno altresì o levate, o corrette le parole, che seguono in appresso, e somministrano materia di una seconda accusa del medesimo carattere, cioè: *più ve ne sono per sentimento comune* ec. Vengo a riflettere sul terzo Capo di accusa.

Questa vien esposta nel vostro foglio in tal guisa: *che gli Appellanti, o Opponenti vengono nelle lettere rappresentati come immuni da ogni errore*,

quan-

quando i Mandamenti, *e le Istruzioni de' Vescovi Appellanti*, *ed altre loro Opere sono state condannate da Roma colla qualifica anche di Eresia*.

Se chi dà questa accusa, avesse fatte prima tutte quelle riflessioni, che far egli dovea secondo le regole dell' equità; mi lusingo, che tralasciato avrebbe di appormela, e di alterare i veraci miei sentimenti esposti con tutta la maggiore chiarezza. Io contro l' Autore dell' *infame lettera* scritta contro la Venerabile *Enciclica* del Sommo Pontefice, vedendo che tante e tante volte francamente spacciava per Eretici gli Opponenti, e se la prendeva con arditezza insoffribile contro de' Cardinali, e del Papa, perchè così non li aveano chiamati; nell' esame che ho fatto di questo punto nella quinta mia letteta, ho detto che non potea darsi loro questa nota ignominiosa senza offendere la giustizia, e l'ossequio dovuto ai Tribunali più rispettabili della Chiesa: e non solamente l' ho detto, ma l' ho ancora provato, e l' ho provato con tali argomenti, che per mio credere pongono la cosa fuori di ogni contesa. L' ho provato coll' autorità della Chiesa Romana Madre, e Maestra di tutte le Chiese, che non ha mai dichiarati Eretici gli Opponenti, delle Assemblee Generali del Clero Gallicano, e in ispecie dell' ultima, le quali non gli hanno mai considerati, o trattati come Eretici, e di que' tanti Vescovi, che sopra ciò consultati dal Re di Francia, attestarono solennemente *non v' essere tra gli Opponenti*, *e Accettanti diversità veruna di sentimenti in ciò*, *che appartiene alla fede*: onde fu, ed è nella Francia severamente vietato di dare agli Opponenti il titolo di *Eretici*. L' ho provato inoltre, premessa la dottrina di San Tommaso, con tutti

que' documenti, confronti, e ragioni, che leggonsi distesamente dalla pag. 166. fino alla 195. Tutte codeste evidenti prove, e riprove era necessario di confutare, e di sciogliere prima di accusare, o riprendere la mia proposizione o difesa fatta dell' *Enciclica* del Sommo Pontefice, la quale in vigore di esse apparisce certissima, ed incontrastabile. Ma qual condotta si prende per accusarmi? Senza fare il minimo conto di tali e tante prove, mi si obbietta *di avere rappresentati* gli Opponenti come immuni da ogni errore, *quando*, si dice, *i Mandamenti*, *e le Istruzioni de' Vescovi Appellanti*, *ed altre Opere loro sono state condannate da Roma colla qualifica anche di Eresia*. Si ammetta questo per vero, giacchè non ho nè tempo, nè comodo di farne un' accurata disamina, che se ne può quinci inferire contro della mia proposizione? Io ho parlato sempre in generale degli Appellanti, o Opponenti: Io ho parlato nella guisa, che parlarono, e deposero i Vescovi stessi Accettanti della Francia (*a*). Gli argomenti da me prodotti provano altresì in generale, ch' essi non abbiano errori contrarj alla cattolica fede, nè possano chiamarsi *Eretici*, siccome non li ha finora chiamati, e riconosciuti la Chiesa. Che poi qualcuno tra loro o nè suoi Mandamenti, o nelle sue Opere sia caduto in qual-

(a) *Ecco il loro testimonio recato già nella lettera 5.:* che nel mezzo della diversità, che appariva tra loro, e gli Opponenti, avevano la consolazione di poter dire, che tutti aveano la medesima fede, il medesimo zelo contro l' errore: che tutti erano penetrati ugualmente dal medesimo spirito verso la Santa Sede.

qualche errore contrario alla fede; questo non può recare pregiudizio alla tesi generale. Imperciocchè è fuor di ogni dubbio, che un Corpo, o una Comunità può essere sana nella sua credenza, e uniforme ai dogmi Cattolici, e ad ogni modo darsi in essa alcun membro, che insegni qualche ereticale proposizione, la quale verrà a costituirlo propriamente *Eretico*, se sia sostenuta da lui con quella pertinacia, che è il proprio carattere dell' Eresia, siccome ho dichiarato colla dottrina dell' Angelico Dottor San Tommaso, e de' Teologi. Ma giacchè si riflette sulla *qualifica* mentovata di *Mandamenti* ec., perchè non si riflette eziandio, che in molti Decreti della Santa Sede proibitivi di Opere, e Istruzioni di Appellanti, o Opponenti, essa punto non comparisce? E quindi non si conchiude, che l'errore sia, o esser possa di qualche privato, e non già del corpo de' medesimi, a fronte specialmente di tante prove decisive della sana loro credenza? Potrei aggiugnere varie altre osservazioni; ma queste sole possono per mio parere bastare a mettere al coperto la verità della mia proposizione.

Riguardo alla quarta accusa io vi confesso, Carissimo Amico, che rimasi nel leggerla altamente sopraffatto dallo stupore, non potendo darmi a credere, che si ritrovasse un solo, che volesse imputarmela. Essa vien proposta in tali termini, che la rendono troppo evidentemente insussistente, e falsa: cioè, *che da me si vogliano scusati i Refrattarj non solamente da Eresia, ma ancora da peccato*. Come mai ciò potevasi oppormi, dopo di aver io in tanti e tanti luoghi provato, e dichiarato tutto il contrario? Lo provo in tutto il paragrafo secondo della seconda lettera, spiegan-

 do

do le parole dell' *Enciclica* del Santo Padre, e dimostrando il peccato , e peccato di sua natura mortale , che gli Opponenti commettono nel resistere, o non accettare la Bolla *Unigenitus*, colla autorità delle Divine Scritture, e colla Dottrina dell' Angelico Maestro San Tommaso . Lo confermo nel paragrafo terzo *N.* 10. confutando l' Autore dell' *Esprit del Breve di SS.*, e dicendo espressamente , *che la colpa , che viene agli Opponenti meritamente imputata , e colpa per sè stessa grave, e mortale è la loro disubbidienza , il loro orgoglio , la loro presunzione di resistere , e di opporsi ad una Costituzione Appostolica* ec. E lo stesso replico nelle Lettere susseguenti, dovunque occorre di far parola su questo punto . Come dunque mi si attribuisce , che *io voglia scusati non solamente da Eresia, ma anche da peccato gli Opponenti?* Perchè, si dice, *ammetto in essi ignoranza invincibile senza restringerla ai soli rustici, e donniciuole*. Che io negli Opponenti ammetta generalmente *ignoranza invincibile* nella guisa, che vien esposta l' accusa, raccoglietelo, Amico, da queste sole parole chiare, e distinte, che leggonsi verso il fine del *Num.* 21. della quinta lettera , ove dopo di avere accennate le scuse , e pretesti, che allegano gli Opponenti per non accettare la Bolla, soggiungo : *si dirà , ch' essi prendono abbaglio , e che il loro falso giudizio nasce da ignoranza COLPEVOLE* (o sia, che è lo stesso, *vincibile*), *che gli costituisce rei dinanzi a Dio di grave peccato . Bene : IO LO AMMETO , e l' ho già dimostrato nella seconda mia lettera .* Parvi , che ciò corrisponda alla imputazione, che mi vien fatta? Ma esaminiamo questa seconda lettera, donde si prende motivo dell' accusa .

Quivi nel *Num.* 16. tratto appunto di coloro , che

che possono essere scusati da peccato non ricevendo la Bolla. Ed io prego ognuno a leggere questo passo con tutta attenzione, e ponderare il testo, e contesto di quel paragrafo: poichè per tal modo, vedrà andarsene tosto all' aria l' accusa, e doversi riconoscere da tutti per vero quanto da me fu divisato. Il Santo Padre Benedetto nella sua *Enciclica*, i di cui sentimenti spiego, ed illustro, distingue sapientemente un genere di notorietà di fatti, il reato de' quali molto dipende dall' interna disposizione dell' animo, *quorum reatus ab interna etiam animi dispositione plurimum pendet*, soggiungendo, *de quo quidem notorii genere nunc agitur*. Per far dunque un saggio, e fondato giudizio del reato *subbiettivo* di chi si oppone alla Bolla, non basta l'esterna opposizione alla medesima: ma conviene avere eziandio riguardo alla disposizione dell' animo, da cui l'atto esterno procede; stante che può succedere, che la disposizione dell' animo sia o innocente, o in qualche modo scusabile. Io non penso che veruno degli Avversarj ardirà contraddire a questa dottrina: poiche non solo è la comune de' Teologi, ma è quella stessa, che stabilisce il Sommo Pontefice, per cui poscia risolve, che reati di questo genere *gravioribus, certioribusque argumentis probari oportebit*. Passiamo dunque all' applicazione, che ne ho fatta: ed ecco l'intero mio testo: „ Venendo, scrivo, al caso, di „ cui si tratta per la notorietà di un fatto, onde „ possa negarsi agli Opponenti alla Bolla il Sa„ cro Viatico, che dimandano, sarà duopo, che „ consti, e sia pubblica non solamente la loro op„ posizione, ma eziandio la prava disposizione „ dell' animo, che li muove ad opporsi: atteso„ chè può darsi, che il principio movente a un

 „ tal

„ tal atto non ſia già o il rifiuto di ſoggettarſi
„ alla Chieſa, o ai loro Superiori legittimi, o
„ uno ſpirito di arroganza, e di orgoglio, onde
„ ſi perſuadano di meglio intendere le verità Cat-
„ toliche, che tutto il Corpo de' Sacri Paſtori ec.
„ ma qualche altro principio per le circoſtanze,
„ che l'accompagnano, o innocente, o almeno
„ ſcuſabile: per cagione di eſempio poſſono alcu-
„ ni *non periti*, *e verſati nelle materie* darſi a
„ credere, che la Chieſa non abbia parlato an-
„ cora a ſufficienza ſulla Bolla, o non ſiavi per
„ eſſa il comune conſenſo della medeſima, o non
„ ſia ſtata da eſſa accettata: e tanto più poſſono
„ entrare in tal perſuaſione, mentre ſentono ciò
„ ripeterſi continuamente da perſone da loro ri-
„ putate dotte, e pie. Poſsono altri apprende-
„ re, che la Bolla ſia di pregiudizio a certe pre-
„ zioſe verità approvate in tutta la Chieſa, e
„ favoriſca errori manifeſti: e l'uſo, o abuſo con-
„ tinuo, che della Bolla ne fanno certuni, poſsono
„ confermarli nei vani loro timori: poichè odo-
„ no da loro tutto giorno dirſi, e ridirſi, che la
„ Bolla abbia canonizzate le dottrine Molinia-
„ ne, e le maſſime della Morale rilaſsata e con-
„ dannate le dottrine di Sant' Agoſtino, e di San
„ Tommaſo dai Concilj, dai Pontefici, e da tut-
„ to il Mondo Cattolico venerate. " E per tal
guiſa accennato qualche altro caſo poſſibile, ag-
giungo le diverſe condizioni di perſone ſemplici,
idiote, ignoranti, Contadini, Artigiani, Solda-
ti, Donniciuole ec. Dopo di che ripiglio: *ma
ſi dirà mai*, *che tali errori non poſſano eſſere*, *ri-
ſpetto almeno di molti*, *in qualche modo innocen-
ti*, *e ſcuſabili*? *Si pretenderà*, *che la loro ignoran-
za non poſſa eſſere invincibile* ec.?

In tutto queſto diſcorſo coſa v' è, che poſsa
dagli

dagli Avverſarj giuſtamente riprenderſi? Non è egli vero, che ſi può dare, che il *principio movente* all' oppoſizione, *non ſia già il rifiuto di ſoggettarſi alla Chieſa, o ai loro Superiori legittimi, ovvero uno ſpirito di arroganza, e di orgoglio* ec., *ma qualche altro principio per le circoſtanze, che l' accompagnano, o innocente, o almeno ſcuſabile da grave peccato?* Non è queſta una conſeguenza neceſsaria legittimamente dedotta dalla dottrina ſtabilita nell' *Enciclica* del Sommo Pontefice Benedetto? Imperciocchè, ſe dar non ſi poteſse il caſo, in cui l' oppoſizione non provenga da un principio innocente, o ſcuſabile, a che ſervirebbe la diſtinzione fatta da lui, e creduta neceſsaria da farſi di *quei fatti*, il cui reato nella ſola eſterna azione conſiſte, e di quegli altri, *quorum reatus ab interna etiam animi diſpoſitione plurimum pendet?* Ma ſe il caſo dee ammetterſi fuor di ogni dubbio poſſibile, perchè nella queſtione preſente non ſi ammetterà in coloro, di cui porto gli eſempj. Qui non ſi tratta d' ignoraza di legge, o di diritto: ma unicamente di materie di fatto: e in materie di fatto ognun ſa, che i Teologi ammettono poſſibile l' ignoranza, che ſcuſi: ſiccome può eſsere *invincibile* l' ignoranza, di un figlio, il quale giudichi, non già di non eſsere aſsolutamente tenuto ad ubbidire al proprio genitore, ma ſolamente di non eſsere tenuto in queſto o in quel caſo, in cui ſi perſuada o di non poter eſeguire il comando, o di aggravare la ſua coſcienza eſeguendolo. Contuttociò è manifeſto dal mio medeſimo teſto, che io non ammetto la poſſibilità di queſta ſteſsa ignoranza di fatto, che ſia *invincibile*, in tutti gli Opponenti, ma la reſtringo *ai men periti, e verſati nelle materie, alle perſone ſemplici, idiote* ec.,

 che

che possono essere prevenute, e sorprese dall' autorità, dai discorsi, e dalle apparenti ragioni degli altri.

Oltre queste obbiezioni, che si giudicano le principali, due altre se ne aggiungono riputate di minor conto, che io non voglio trasandare del tutto. La prima si è, *che io faccia dipendere la forza della Bolla dall' approvazione della Chiesa universale, e non riconosca l' infallibilità Pontificia.*

Rispondo in primo luogo di avere io esattamente seguite le orme del Sommo Pontefice Benedetto, ed essermi uniformato alle espressioni della sua Venerabile *Enciclica*. Egli parlando della Bolla *Unigenitus*, così si contenne: *Tanta est profecto in Ecclesia Dei Authoritas Apostolica Constitutionis, quae incipit* Unigenitus, *eademque sibi tam sinceram venerationem, obsequium, & obedientiam ubique vindicat, ut nemo fidelium possit absque salutis aeternae discrimine a debita erga ipsam subjectione se se subducere, aut eidem ullo modo refragagari*. E così mi son contenuto pur io. Laonde siccome non si vorrà mai dire da alcuno, che *abbia* il Sommo Pontefice *fatta* perciò *dipendere la forza della Bolla dalla accettazione della Chiesa* o negata *la infallibilità Pontificia*; così parmi che altrettanto non debba dirsi di me medesimo. Inoltre se confutando i Refrattarj di Francia, insisto alle volte sulla *accettazione della Chiesa*; ognun vede, che così parlare io dovea per meglio convincerli giusta i loro principj, o prevenzioni comuni in quel Reame. Finalmente mi si permetta di esporre sotto gli occhi di tutti due testi della *quarta* mia *lettera* tra gli altri, che ora non mi sovvengono alla memoria, dai quali si potrà riconoscere, se abbia fondamento l' accusa.

sa. S' incontra il primo al *Num.* 5. colle seguenti parole: *Tutte fuor di ogni dubbio le Bolle, o Decreti, che si promulgano dal Vaticano a vantaggio de' fedeli, meritano un' alta sincera venerazione, e rispetto, e a tutte deve prestar soggezione, e ubbidienza chiunque ha premura di stare unito con quella Cattedra, che fu costituita da Cristo per Maestra di verità*. L' altro poi comparisce nel *Num.* 10. ove dopo di avere accennate le esplicazioni e interpretazioni fatte della Bolla dalle Assemblee Generali del Clero Gallicano, e da altri Vescovi, e Teologi, soggiungo: *Ma oltre che non convengono tra loro nel fissare il vero senso di varie proposizioni, e quello, che taluno ha creduto un senso malsano, o erroneo, è stato riputato da altri ortodosso, e cattolico; la loro dichiarazione, o interpretazione non è di tale, e tanta autorità, che sia capace di stabilire pienamente, e fermamente la credenza di ogni fedele: siccome (N. B.) sarebbe quella, che uscisse dalla Cattedra di San Pietro, Maestra di quanto dobbiamo credere*. Se chi così favella, possa dirsi, che *abbia fatta dipendere la forza della Bolla dalla approvazione della Chiesa Universale, e negata la infallibilità Pontifizia*, io ne rimetto il giudizio alle eque, e saggie persone.

Nell' altra accusa poi, che è l' ultima della Nota inviatami, si dice, *che io insinuo quasi dubbiosa l' accettazione della Chiesa riguardo la Bolla Unigenitus*. Donde questa accusa ricavisi, non saprei indovinarlo. Ma qualunque sia il luogo, che possa mai dare motivo di appormela; bastar dovrebbe a ciascuno per assicurarsi de' veraci miei sentimenti, e per mia pienissima giustificazione, il testo della *Lettera* 2. *Num.* 8. ove mi esprimo con tal chiarezza su questo punto, che non lascia

scia luogo a verun dubbio della mia mente: *Anche più*, ivi dico comentando le parole della *Enciclica*, *se le deve* (alla Bolla) *ogni soggezione*, *e rispetto*, *considerando la grande autorità*, *che già gode in tutta la Chiesa di Dio*: *attesochè negar non si può* (notate) *da veruno*, *o mettere in dubbio con qualche soda apparenza di ragione un fatto* TROPPO VISIBILE *agli occhi di tutti*, *ch' ella sia stata ricevuta con sommissione dal Corpo Gerarchico de' Sacri Pastori*, *che formano*, *e rappresentano principalmente la Chiesa*, *e* GENERALMENTE *dal Mondo Cattolico*: *e chi ha preteso fino ai nostri giorni di negare questo fatto*, *o cavillare su tale accettazione*, *non altro* (far) *dovrebbe per ravvisarlo*, *che aprire ben gli occhi*, *e sgombrare d' intorno le nebbie di certi pregiudicj*, *che loro impediscono di vedere una luce troppo chiara*, *e brillante*. E in appresso due volte ripeto lo stesso, cioè che la *Chiesa Universale accetta la Bolla* .... e che essa *è una legge già accettata da tutta la Repubblica Ecclesiastica*. A fronte di testi sì chiari, e lampanti chi può mai accusarmi *d' insinuare quasi dubbiosa l' accettazione della Chiesa*?

Queste sono le osservazioni da me stese a scorsa di penna sulle accuse, che vengono apposte alle mie lettere, e che notate furono nella vostra. Io le soggetto, come già dissi, al giudizio, e correzione sì vostra, che degli altri saggi Teologi, cui vi piacesse di comunicarle, e molto più alla correzione della Santa Romana Chiesa. E mi protesto.

A G-

AGGIUNTA

IN RISPOSTA ALL' AUTORE

DELLE

SCOPERTE INTERESSANTI

Uscite ultimamente alla luce dai torchj di Antonio Zatta.

LE riferite finora sono tutte le difficoltà, che vennero opposte fin da principio alle cinque mie lettere pubblicate in difesa della Venerabile *Enciclica* diretta all' Assemblea del Clero di Francia dalla Santità di Papa BENEDETTO XIV, nè verun' altra mi è accaduto di udirne, o di leggerne, dacchè per circa tre anni vanno queste per le mani di tutti stampate, e ristampate, e tradotte eziandio nella lingua Francese. Ma ecco, quando meno il pensava, uscire in campo un novello Avversario ad attaccarle sopra due punti de' più rilevanti, che poi ad un solo riduconsi, il quale è stato da me diffusamente trattato, e discusso nella *quarta Lettera*, e per comun sentimento delle saggie persone, ridotto all' ultima evidenza. Nella Raccolta di *Gino Bottagrisi*, o sia di *Antonio Zatta* nel Tomo XVI. venuto in questi giorni alla luce, un Opuscolo s'incontra alla pag. 225 &c. intitolato, *Scoperte interessanti circa il vero spirito della Fazione, che tanto perseguita i Gesuiti* &c. il quale facevasi prima girare MS. e in Roma, e in altri luoghi. L' Autore, che si fa troppo chiaramente conoscere per un

Re-

Religioso della Compagnia, prende in esso a mostrare, che gli Avversarj dei Gesuiti, e specialmente coloro, che scrivono sugli affari presenti, siano *Eretici Giansenisti*, *e meno anche onorati degli altri Eretici*, *gente di perduta coscienza*, *privi di timor di Dio*, *rei di gravissimi delitti &c.* E quindi dopo altre false imputazioni, che siano impegnati *a diffondere gli errori di Quesnello*, *a screditare la Bolla*, *a difettare la Chiesa Romana*, soggiugne: „ Pure v' è ancora di più. Questi Si-„ gnori hanno finalmente cominciato a parlar „ chiaro sopra la Bolla. In uno di questi libri „ ella si trova *espressamente qualificata* col nome „ di *Cabalistica* (a). In un altro il P. Patuzzi si „ mette di proposito a provare, che ella non sia „ *Regola di fede:* che impegno! E perchè nel „ Concilio Romano tenutosi sotto Benedetto XIII, „ ella è chiamata in termini formali — *Regola di* „ *nostra fede* — egli con ciò viene a togliere l'au-„ torità a tutti i Sacrosanti Concilj della Chiesa, „ o almeno a somministrare armi agli Eretici per „ potersi difendere da qualunque Canone del Con-„ cilio Niceno, del Calcedonense, dell' Effesino, „ o qualsisia altro, che volesse allegarsi contro di „ loro: poichè ancor essi potranno dire allo stes-„ so modo, che il Canone non è del Concilio, „ ma vi è stato supposto per frode altrui „. E così

(a) *A me non è accaduto di leggere in alcuno di questi libri, che la Bolla* Unigenitus *sia espressamente qualificata per* Cabalistica. *L' Autore l' asserisce, ma senza portar verun testo: e però si può credere, che sia una delle tante imposture, di cui è pieno l' Opuscolo.*

così prosegùisce à parlare in difesa della *clausola* da me provata suppoſta ed intrusa nella *Lettera quarta*.

Sicchè tutta la sua accusa contro di me, e contro la mia 4 Lettera si riduce a due capi: l'uno, che risguarda il *diritto*, cioè, per avere io provato, che la *Bolla Unigenitus* non possa dirsi *Regola di fede*, l'altro il *fatto*, cioè, se la clausola, che comparisce nel Decreto del Concilio Romano, *quamque nostræ uti ejusdem fidei regulam agnoscimus*, vi sia stata inserita per altrui frode. Quanto dunque appartiene al primo Capo, l' Autore delle *scoperte* altro non fa, che darmi l'accusa, e rimproverarmi per avere provato, che la Bolla *Unigenitus*, comecchè degna di tutta la venerazione, rispetto, ed ubbidienza, non possa chiamarsi *Regola di Fede*. Ma non volea l'equità, che prima di farmi questo rimprovero, disaminasse, e ponderasse con attenzione, e diligenza le mie prove, e mostrasse al pubblico, che non erano sode, e concludenti? Imperocchè, qualora gli argomenti da me recati, provino questa verità, chi può mai darmi a colpa l'averla io sostenuta? anzi chi non dee più tosto ascrivermelo a lode? Ora a restar persuasi che gli argomenti addotti da me validamente la provino, non dovrebbe bastare anche questa sola riflessione, che egli non ha neppure il coraggio di attaccarli?

Ma qual bisogno v'era, dirà il nostro Autore, di prendersi questo impegno di provare, che alla Bolla *Unigenitus* non convenga il titolo di Regola di fede? Qual bisogno! Non era forse bisogno d' illuminare la gente sopra il carattere di una Bolla, della quale tanto abuso ne han fatto, e continuamente ne fanno i Molinisti per promuovere le loro opinioni, e deprimere le sode, e sa-

e sane dottrine delle scuole di Sant' Agostino, e di San Tommaso? Non era forse bisogno, o almeno una convenienza assai grande, di giustificare i motivi, che hanno avuti il Re di Francia, e i suoi Parlamenti, di vietare rigorosamente che si desse alla Bolla la qualificazione di *Regola di fede*? Ma sopra tutto qual bisogno non v' era di difendere il Sommo Pontefice Benedetto XIV, e i Cardinali di *Propaganda* dagli insulti temerarj, e maligni dell' Autore della infame Lettera, che preso avea a confutare in quella Operetta? Questo infelice, ed ignorante Scrittore avea avuta la grande incredibile arditezza di censurare il Vicario di Gesù Cristo, perchè nella sua *Enciclica* diretta all' Assemblea del Clero Gallicano, avea chiamata la Bolla *Unigenitus* soltanto *Costituzione APOSTOLICA*, senza darle la prerogativa di *Regola di fede*, e pretendeva, che avesse perciò mancato al suo dovere con iscandalo della Chiesa. Non era dunque bisogno, che spiegando io, e difendendo la medesima *Enciclica*, reprimessi l'audacia del maligno Censore, e dimostrassi, che il sapientissimo Pontefice Benedetto con tutta ragione non le diede quel titolo, perchè realmente non le conveniva? Qual motivo pertanto può avere il moderno *Autore delle scoperte* &c. di rimproverarmi, ed attribuirmi a delitto, per aver provate nelle mie Lettere, che la Bolla &c. non è *Regola di fede*? O egli mi crede reo, perchè per tale non la riconosca; o perchè abbia espressa e provata la verità, e sodezza di questo mio sentimento. Se per il primo capo, gli è duopo di condannare con me tutta la Francia col suo Re, e Parlamenti, e con tanti e tanti Vescovi di quel Reame, ed inoltre la maggiore, e miglior parte dei Teologi cattolici
di

di tutti gli altri Regni: E aggiugnerò eziandio, che gli è duopo di condannare con me i Sommi Pontefici Romani, che ressero la Chiesa da Clemente XI. fino ai nostri tempi, e in ispecie BENEDETTO XIV, il quale non solo non la chiamò *Regola di fede*, ma nemmen la teneva per tale, e forte stupivasi, che vi fosse qualche Vescovo, che si fosse avanzato a darle questo titolo: poichè sue per appunto sono le parole da me riferite nella *quarta Lettera al num.* 5. Se pòi mi giudica reo per avere espressa, e provata la verità di questo mio, e comun sentimento; mostri prima, che non possa uno scrittore mettere in pubblico la verità nemmeno per giustificare e difendere un sovrano Pontefice della Chiesa dall' altrui insolenza, ed allora confesserò ingenuamente la mia reità.

Ma seguiamo ad udire il nostro Autore delle *scoperte*, che ritorna nella pagina seguente ad insultarmi su questo stesso punto: e dimanda di bel nuovo da me, che *gli dica*, *perchè mai mi prenda tanta premura*, che la Bolla *Unigenitus non sia riputata Regola di fede*? Perchè mai tanto impegno *di disingannare il pubblico su questo punto*? Il *perchè* abbia ciò fatto, già l'ho detto, e spiegato chiaramente, ed è evidentissimo a chiunque trascorra coll' occhio le mie *cinque Lettere* sull' *Enciclica*, cosiche non potea non vederlo egli stesso con ogni chiarezza. Ma egli ha dissimulato, e finto di non vederlo per potermi accusare, se non per un' Eretico Giansenista, almeno per fautore de'Giansenisti. Onde ripiglia immediatamente: *Eh, c' intendiamo: questa benedetta Bolla si vorrebbe a poco a poco ridurre ad un mero giudizio di disciplina, e però riformabile. E questa appunto è la gran pretensione de' Giansenisti .... Il Gianse-*

nismo

nismo ha fatti in questi ultimi tempi de' gran progressi. E quando uno scrittore Cattolico arriva a dichiararsi TANTO SFACCIATAMENTE contro la Bolla, si può temere di tutto. Che dirò io, o che replicherò mai ad una sì evidente impostura, che mi viene dal nuovo Autore ingiustamente addossata? *Io mi son dichiarato, e dichiarato sfacciatamente contro la Bolla!* Io che in tutte le cinque Lettere ne sostengo l'autorità, l'ossequio, e l'obbedienza, che se le deve! io, che ne ho sempre parlato con titoli di rispetto, e di venerazione! io che ho dimostrati disubbidienti, contumaci, e refrattarj coloro, che ricusano di accettarla! io, torno a dire, *mi son dichiarato sfacciatamente contro la Bolla?* Altro non farò, se non rimettere al Pubblico il giudizio di una sì ingiuriosa, e patente impostura, la quale mi cagionerebbe ammirazione, se non avessi già assuefatte l'orecchie a sentirne tante, e tant'altre, che spargono di continuo i nemici della verità al tempo stesso, che accusano di questo delitto i pretesi loro Avversarj, e di cui ne dà un saggio lo stesso Autore dello *Scritto* colle parole, che subito aggiugne, cioè, che *non pare giudizio temerario, che alcuni almeno di questi fazionarj siano marci Giansenisti, e si siano mossi a fare ai Gesuiti la guerra per puro spirito di Giansenismo*; che *non può dubitarsi, che non siano gente di perduta coscienza, e affatto privi di timor di Dio*: che operano *con arti le piu indegne contro ogni legge di giustizia, e carità cristiana*: che *si accostano con un cuore pieno di astio, e di veleno a maneggiare le carni dell'Agnello immacolato*, e simili altre enormi imputazioni, che non altro meritano se non la compassione, e le lagrime per chi sì francamente le avanza senza altro fondamento

fuor-

fuorchè vano, e chimerico fabbricato unicamente dall'alterata fua fantafia, e dalla paffione di fcreditare que' buoni Cattolici, che non fono del fuo partito, e che pongono in luce quelle verità, che a lui, ed a' Socj difpiacciono, perchè hanno piu riguardo al loro proprio, che al pubblico bene. Onde tuttociò lafciando da parte, vengo al fecondo capo dell' accufa, che rifguarda il *fatto*, vale a dire l'alterazione feguita del Concilio Romano celebrato dal Santo Pontefice BENEDETTO XIII. l'anno 1725.

Quefto fatto è ftato provato da me nella 4 Lettera con sì forti, e decifivi argomenti, che hanno perfuafo e convinto tutte le perfone indifferenti, e faggie della fua verità. Non pago del teftimonio di varj fcrittori di quel tempo, che l' aveano gia colle ftampe pubblicato come indubitato, e ficuro, l'ho provato con quattro documenti irrefragabili, che fi poffono ivi leggere dal N. 20. fino alla fine del paragrafo, ognuri de' quali con tale evidenza dimoftra l' alterazione feguita nella ftampa del Decreto del Concilio, che converrebbe trarfi di capo gli occhi per non vederla. Io fin d'allora fapeva e l'Autore, e i Promotori dell'iniqua frode, e la ftanza medefima, ove fu tramata, e la qualità (almeno in parte) delle perfone, che vi concorfero; ma giudicai per il meglio di diffimulare tuttociò, e paffarlo fotto filenzio. Ma quefto contegno non credette di dover ufare l'Autore fopravvenuto dapoi della famofa *Appendice alle Rifleffioni del Portoghefe* &c., e manifeftò liberamente tutto l'intrigo, fpecificando i nomi e dell' impoftore corrotto, e di alcuni, che ne furono l'anima, e cofpirarono nell' efeguir una delle più folenni, e sfacciate impofture, che giammai fianfi udite, e meritevole de'

più severi castighi. Sì le mie *Lettere*, che l' *Appendice* sono state da gran tempo divulgate in Roma, e per tutta l'Italia, e fuori ancor dell'Italia, senza che abbia avuto alcuno il coraggio di porre in dubbio un fatto di tanta importanza, che interessava il decoro di piu persone, anzi della Compagnia, nè replicata (per quanto almeno ho potuto sapere) in contrario una sola parola: E que' medesimi, che doveano avere più impegno per la loro difesa, credettero più saggio partito il dissimulare, e tacere, anzichè obbligare altrui colle repliche a parlarne di bel nuovo, ed esporle in più luminoso prospetto nel teatro del Pubblico, con loro maggior obbrobrio, e vergogna.

Ma questa prudenza, o politica non ha avuta il moderno nostro scrittore delle *scoperte interessanti*, che si è messo all'impresa di oscurare questo fatto, e renderlo, se mai fosse possibile, perlo meno incerto e dubbioso; sicchè mi obliga a ritoccar questo punto, a confermarlo maggiormente, e produrre nuovi documenti, che lo riducano a quella ultima evidenza, a cui possono giugnere i fatti umani. L' Autore dell' Opuscolo mette in in vista alcune sue congetture le più frivole, e vane, e procura spezialmente nella *Nota* di far comparire un fatto totalmente diverso da quello, che è, confondendolo con altro autentico, e certo, senza punto badare ai documenti da me recati, dai quali apparisce la verità dell' uno, e dell'altro. Rilegga dunque egli, e rileggano tutti que' documenti, e spezialmente il *quarto*, e vedranno, che la difficoltà proposta nel sacro Concilio riguardo il decreto sulla Bolla *Unigenitus*, fu solamente circa il termine *excipiatur*, che fu levato, e circa il *debita*, che fu ritenuto coll'

ag-

aggiunta di *omnimoda*: e di quella claufola, *quamque noſtra uti ejuſdem* &c. cioè ſe doveſſe la Coſtituzione chiamarſi *Regola di fede*, non ne fu fatta neppur parola in quel Venerabile Conſeſſo, non che *riſolto*, *che non ſi levaſſe*, come dice, e pretende il noſtro Autore. Tanto conſta dal *Diario*, anzi da più Diarj di quanto paſsò trai Padri del Concilio, di cui ho addotta diſteſamente la relazione. E tanto riſulta chiaramente dai tre primi documenti, cioè delle tre copie del Decreto, come fu ſtabilito nel Concilio, mandate in Francia, ed in Fiandra dai medeſimi Geſuiti di Roma, nelle quali non v'ha ombra della clauſola controverſa. Infatti può mai cadere in penſiero di alcuno, che i Geſuiti di Roma inviaſſero ai loro Confratelli di Toloſa, di Parigi, di Lovanio il teſto del Decreto mutilato, e tronco, ſenza quella clauſola di *Regola di fede*, attribuita nella ſtampa del Concilio alla Bolla *Unigenitus?* I Geſuiti, dico, che tanto intereſſe aveano, e tanto impegno di rilevarne più, che mai poteſſero, l'autorità, per appoggiarvi ſopra le proprie dottrine, ſiccome fecero allora, ed hanno proſeguito a fare ſino al giorno preſente? Converrebbe eſſere affatto privo di mente, per concepirne il minimo ſoſpetto. Adunque ſe così la inviarono ſenza tal clauſola, prima che ſi ſtampaſſe il Concilio, ſiccome appariſce dai documenti riportati, non è coſa evidente al pari della luce del Sole, che eſſa non v'era negli atti del Concilio, ma che vi fu intruſa dapoi nella ſtampa del medeſimo? Laonde non è ſe non una ſoperchieria ſolenne dell'Autore delle *ſcoperte* il voler dar a credere, che *diſcuſſa ben la materia* (nel ſacro Concilio) *fu riſolto*, *che non ſi levaſſe* la formula di *Regola di Fede*.

Questo anche solo argomento egli è sì poderoso, ed evidente, che bastar dovrebbe a convincere ogni intelletto più pervicace, e prevenuto. Tuttavia giacchè l' Autore è stato sì poco saggio di stuzzicarmi, voglio rendere vie più evidente l'evidenza medesima, se mi sia lecito di così parlare, con altri documenti, che ho ricavato da parti autorevoli, e sicure, e che io esporrò, senza trattenermi in rilevarne la forza, bastar dovendo la semplice loro proposizione a convincere ognuno. E sia il

1. In parecchie librerie di Roma di Cardinali, e Prelati, che assisterono al sacro Concilio, si trovano i fogli della minuta del celebre Decreto del detto Concilio intorno la *Costituzione :* ne' quali di proprio pugno del tale, e tal Cardinale, e Prelato vi sono le aggiunte fatte, alla minuta dell' *omnimoda* obedientia, e la cassazione dell' *excipiatur*, colla sostituzione dell' *executione servetur*, sopra i quali termini si aggirò tutta la lite per le opposizioni fatte al Decreto dal Cardinal Salerno, e non vi si trova per ombra la formula, *uti Regulam fidei* &c. Questi fogli di minute sono originali, tali quali si dispensavano ai Padri del Concilio innanzi della Sessione, e tali quali erano emendati da loro di proprio pugno dopo le deliberazioni *:* e vi si riconosce il proprio carattere del tal Cardinale, o Prelato. Adunque è una falsità solennissima il dire, che nel Concilio *fosse insorta difficoltà* circa la clausola, *quam nostræ uti* &c., è *discussa ben la materia*, *sia stato risolto*, *che non si levasse*; mentre fu d' essa non ne fu fatta tampoco parola.

2. Vivono ancora dei Cardinali, e Prelati, i quali furono presenti al Romano Concilio, è confessano nelle famigliari loro conversazioni, che

di

di una tal formula non si parlò giammai nel Concilio. E su questo addurrò qui in ultimo luogo due Lettere di due Personaggi rispettabili, che ho ricevute ultimamente.

3. BENEDETTO XIV., che fu membro di quel Concilio, ed uno de' maggiori suoi lumi, non solo da Prelato, e da Cardinale, ma eziandio da Sommo Pontefice, più di venti volte ha attestata la verità medesima dinanzi a più Prelati viventi ancora, e dinanzi allo stesso P. Lombardo della Compagnia. La disse ancora più volte al Conte di Stainvil Ambasciatore di Francia, ed oggidì Duca di Choevil, che lo racconta a tutti.

4. Si trovano pur anche in alcune delle Biblioteche di Roma le prime stampe del Concilio Romano, in cui fu notata nel margine la falsificazione del Decreto per l'aggiunta inseritavi di quelle parole, *quamque nostræ uti ejusdem fidei regulam agnoscimus*, affinchè ne' tempi avvenire non si avesse a dubitare della frode.

5. Di questa falsificazione del Decreto altresì ne han parlato, e ne parlano senza riguardo, o mistero Personaggi eminenti, e cospicui di Roma, come di una cosa certissima, e indubitabile. Ed io so dalla bocca di un degno Religioso il P. Leopoldo Soldini dell'Ordine di San Domenico, partito già per le Missioni della Mesopotamia, che ritrovandosi egli un giorno nel Palazzo Pontificio col P. Maestro Giuseppe Agostino Orsi, allora Maestro del Sacro Palazzo e poscia Cardinale di Santa Chiesa, questi additandogli il *Noviziato di S. Andrea* dei PP. della Compagnia di Gesù, *là*, dissegli, *è stata commessa una delle maggiori iniquità, cioè di corrompere il Decreto del Concilio Romano riguardo alla Bolla Unigenitus*.

6. Dopo il Concilio Romano, e dopo la intru-

trusione già fatta nella stampa di esso di quella particella di proposizione, *quamque nostræ uti ejusdem* &c. su i romori, che insorsero in varie parti di una si enorme alterazione, e sul rapporto, che ne facevano in Roma i zelanti della verità, e dell' onore della Santa Sede, si tentò dai Promotori della frode di eseguire una novella soverchieria, cioè d'indurre col mezzo di Ministri corrotti BENEDETTO XIII. a spedire un *Breve*, che smentisse tali voci, e se ne stese anche una minuta, nella quale mettevasi in bocca del Papa le seguenti parole: *quam Constitutionem* (Unigenitus) *Nos in nostro Romano Concilio usque ad FIDEI REGULAM proveximus*. Ma presentata questa minuta del *Breve* sotto gli occhi di BENEDETTO XIII. ei la rigettò, e ricusò di approvarla, e di sottoscriverla, sicchè rimase vuota di effetto, senza poter essere nè spedita, nè pubblicata. Questo fatto è innegabile: poichè l' Originale di detta minuta si trova in Roma nelle mani di un rispettabilissimo Personaggio con una nota al margine di propria mano del vecchio Monsignor Maresoschi (poi Cardinale), che avvisa così: *non fuit pnblicata, nec expedita hæc minuta Brevis*: ed una copia esatta, ed autentica si trova nelle mani di un Illustre Prelato, che non ha avuta difficoltà di mostrarla.

7. Nel celebre affare della riconciliazione del Cardinal di Noailles colla Sede Apostolica, vedute tutte le Lettere, e monumenti, che riguardano una tal causa, e che sono anche per la maggior parte stampati in una *Relazione*; nelle diverse condizioni, che si esigevano e in Roma, e in Francia per un piano di ritrattazione, che dovesse egli pubblicare, non si trattò, non si parlò, non si pensò mai di chiedere da lui, che accet-

cettasse la Costituzione, *uti Regulam fidei*, ma solo che la riceveste *debita veneratione*, *&* *obsequio*, *plena & omnimoda obedientia*, siccome era stato deliberato, e approvato nel Concilio, e negli atti autentici incorrotti del medesimo, quantunque fosse presente agli occhi di Roma, e di Francia l'edizione stampata del Concilio, che portava quella clausula. Nè il Cardinal di Noailles accettò di fatto la Costituzione, *uti Regulam fidei*, siccome può vedersi in tutti gli atti pubblici, che fece per riconciliarsi colla Santa Sede: e il Papa ne fu così contento di lui, ed esistono ancora e la sua *Allocuzione*, con cui ne diede parte al sacro Collegio in un Concistoro, e i suoi *Brevi* pieni di benevolenza, ed amore pel ritorno di quel Cardinale ai retti sentimenti.

8. Parimente da tanti, e tanti Prelati, ed Ecclesiastici, che appellato aveano dalla Bolla *Unigenitus*, quando ritornati in loro stessi vollero riconciliarsi colla Sede Apostolica, non si richiese giammai da alcuno di loro, che accettasse la Costituzione qual *Regola di Fede*, tuttochè fosse già da gran tempo tenuto il Concilio Romano, e comparisse nella stampa codesta formula; ma solo, che l'accettassero, come un giudizio della Santa Sede, ricevuto da tutta la Chiesa: siccome può vedersi nell'Autore del *Supplimento delle Novelle Ecclesiastiche* Antagonista dell'Autore delle *Gazzette* Ecclesiastiche, e minuto relatore di tutte le ritrattazioni, che davano fuori quei, che erano stati Opponenti alla Bolla.

9. A questi si aggiungano tutti quei Teologi sì della Sorbona, che delle altre Università di Teologia del Regno di Francia, i quali nel ritorno dall'Appello alla accettazione della Bolla, non ricevèttero giammai, nè furono obbligati a riceve-

re la Costituzione, *uti regulam fidei*; ma semplicemente qual giudizio della Chiesa: siccome consta dai loro atti pubblici inseriti ne' registri delle medesime Università, dopo l'anno 1726. col consenso dei Vescovi, e di Roma, che non richiesero di vantaggio.

10. Ma perchè mai e Roma, e i Vescovi accettanti rimasero di questa sola accettazione paghi e contenti, mentre nella stampa del Concilio Romano appariva chiara, e lampante la formula, in cui la Bolla *Unigenitus* era chiamata *Regula fidei*? Non altro motivo se ne può assegnare, nè se ne assegnerà giammai, che sia sodo, e fondato, se non che era già a tutti notorio, che la detta formula non era stata *nè proposta, nè deliberata, e molto meno approvata* dal Sacro Concilio, ma inserita nel Decreto *con una insigne furberia di chi le falsificò*, siccome scrive un' Autor Francese. Di fatto ne' Codici Ms. di varie Biblioteche di Roma esistono i *voti* fatti da' Cardinali sull' affare dell' Eminentissimo di Noailes, ne' quali si confessa al Papa la nota falsificazione del Romano Concilio: e perciò se gli rappresenta non doversi far menzione della detta formula, non ostante i tentativi, e maneggi di alcuni, perchè *il fatto era troppo vero*.

A questi documenti, che da qualche tempo teneva presso di me per farne quell' uso, che fosse necessario, od opportuno, ne aggiugnerò un altro recentemente ricavato, il quale non può essere più autorevole sì per la qualità del soggetto, che è uno de' più illustri Vescovi della nostra Italia, sì per le circostanze, che in esso concorrono, di essere stato presente al Romano Concilio, aver avuto nel medesimo l' alto onore di essere stato prescelto Teologo di Sua Santità BE-

NE-

NEDETTO XIII. Questi è Monsignor *Giuseppe Luigi* d' *Andujar* dignissimo Vescovo di Tortona, il quale ricercato da me con una lettera sul punto presente dell' alterazione del Concilio Romano, ebbe la benignità di darmi la graziosissima risposta in data dei 12. Aprile di quest' anno 1761. nella quale, dopo di avere usate con me espressioni cortesissime; di cui certamente non son meritevole, fa il seguente attestato, che *per quanto fosse stato attentissimo, quando si leggeva nel Concilio il controverso Decreto, non avea udita la qualificazione pretesa di Regola di Fede*. Che quanto poi *al come sia seguita questa addizione* (del che ne avea io fatta speciale richiesta) nulla poteva avanzarmi di certo, e sicuro, *se non le voci, che allora si sparsero: poichè Monsignor di Damasco, poi Cardinal Fini, col suo partito Gesuitico si guardava da lui più, che da ogni altro*. Laonde sopra quello, che sa con totale certezza, e non per l' altrui relazione, ma per sua propria notizia, mi rimette alla copia, che mi acclude, di un foglio scritto in risposta ad un Signore di Roma, che nell' anno scorso lo interrogò su questo medesimo proposito, e ad un altro, che pur mi acclude, e *che allora* (cioè pochi giorni dopo la stampa del Concilio) *fu divulgato in Roma*. Ed ecco quanto attesta egli stesso nel foglio suo.

„ Sulla istanza, che mi vien fatta, se sia, o
„ no, stata intrusa nel Concilio Romano *Tit.* 1.
„ *Cap.* 2. la clausula, *quamque nostræ uti ejusdem*
„ *fidei regulam agnoscimus*, colla quale qualifica-
„ ta viene la Bolla *Unigenitus*, ingenuamente re-
„ plicherò a V. S. quanto più volte ho detto a
„ tanti altri: che quantunque io più di molti al-
„ tri avessi il comodo di udire la lezione de' De-
„ creti, tanto nelle Congregazioni *Presinodali*,
„ quan-

„ quanto nelle *Sessioni*, ed avessi un' impegno
„ maggiore di tutti di stare attento alla lezione
„ di quel Decreto, non ho udito a leggere in
„ veruna delle dette occasioni la sopraddetta clau-
„ sula *fidei regulam*.

„ Avea io la comodità di udire attentamen-
„ te la lezione dei Decreti più di molti altri:
„ perchè in vece di stare nel banco alquanto lonta-
„ no de' Teologi, fra i quali senza alcun mio
„ merito la S. M. di Benedetto XIII. mi avea
„ ascritto, restando vuoto il luogo di Monsi-
„ gnor Arcivescovo di Damasco, poi Cardinal
„ Fini, il quale come primo Segretario del Con-
„ cilio dal pulpito leggeva i Decreti; io mi met-
„ teva in quel luogo a' fianchi di Monsignor
„ Althann secondo Segretario, sito vicinissimo
„ al pulpito, ove si leggevano i Decreti, come
„ vedere si può nella immagine stampata di quel
„ Concilio, colla comodità del tavolino: onde
„ tanto il detto Monsignor Althann, quanto io,
„ andavamo brevemente notando, quanto di par-
„ ticolare si diceva: e pure, benchè in quelle
„ *note* vi siano registrati tutti i dibattimenti, che
„ seguirono nel leggere quel Decreto, i quali
„ in parte sono riferiti nel Diario del Signor
„ Formagliari pag. 84. e 85. benchè si ventilasse
„ tanto il termine *excipiatur*, che fu escluso, ed
„ il termine *debita*, che fu conservato coll' ag-
„ giunta dell' *omnimoda*, ed ogni minuta parte
„ di quel Decreto; la clausula *Regula fidei*, clau-
„ sula di tutto altro peso, e conseguenza, che
„ quelle inezie, non vi è notata.

„ Aggiungo, che io era impegnato più di tut-
„ ti a stare attento alla lettura di quel Decreto,
„ perchè io sono stato quello, che stomacato per
„ l' indegno abuso, che facevano i Molinisti del-
„ la

„ la Bolla *Unigenitus* contro la dottrina di S.
„ Agostino, e di S. Tommaso, e veggendo, che
„ le Lettere *Pastoralis Officii* di Clemente XI.
„ nulla servito aveano a reprimere somiglianti
„ calunnie, anzi che alcuni di essi erano giunti
„ a spacciare l' insoffribile paradosso, che la
„ *scienza media* fosse secondo la dottrina de' SS.
„ Agostino, e Tommaso; più volte umilmente
„ rappresentato avea al Santo Padre, che per
„ tagliare dalla radice questa calunnia era necessario,
„ che i Papi spiegassero una volta, che
„ la *Predestinazione gratuita*, e la *Grazia per se*
„ *efficace* erano i dogmi dei due SS. Dottori, come
„ ottenni col Breve *Demissas* ec. motivo per cui
„ il Generale Pipia chiese poi al Papa la facoltà
„ di crearmi Maestro in Provincia, benchè fatti
„ non avessi la metà dei corsi prescritti per tal
„ grado. Essendo dunque più di tutti impegnato,
„ che i Molinisti non si abusassero della Bolla
„ *Unigenitus*, più di tutti stetti attento alla
„ lettura di quel Decrero; e pure io non ho inteso
„ giammai, o nella Congregazione *Presinodale*,
„ o nella *Sessione*, qualificata la detta Bolla,
„ come *Regula fidei*.

„ Questo è ciò, che attestar posso di me medesimo:
„ il rimanente non è di mia ispezione:
„ è però mio debito di rinnovare a V.
„ S. quella obbligatissima servitù, colla quale perpetuamente
„ sono. “

Di V. S. ec.

Tortona 28. Febbrajo 1760.

A questa, come ho detto, Monsignor di Tortona un'altra ne aggiunse scritta da un Vescovo, che

che intervenne al Concilio, quando ricevuta l'edizione ſtampata oſſervò l' alterazione del Decreto, la quale fu impreſſa in lingua Franceſe, e Italiana, e che a lui ſteſſo rimandai, dopo averne fatta la Copia, perchè non ne teneva, che un ſolo Eſemplare. Eccola.

LETTERA

Di un Veſcovo intervenuto al Concilio Romano celebrato nel corrente anno ſanto dalla Santità di N. S. Benedetto XIII. ſcritta li 16. Gennajo 1726. all' Eminentiſſimo Signor Cardinale Paulucci Decano del Sacro Collegio, e Segretario di Stato.

„ PRendo l' ardire d' importunare V. Eminenza per ottenere dalla ſomma benignità ſua qualche lume, onde ſi poſſa dilucidare un fatto di ſomma importanza.

„ Terminato, che fu il Sacro Concilio, a cui per ordine di Sua Santità ebbi la ſorte d' intervenire, ritornai alla mia Dioceſi col deſiderio di vederne preſto pubblicati i Decreti, affine di oſservarli puntualmente, come norma della condotta mia, e del mio Clero.

„ Paſſati alcuni meſi, ſi è veduto il Concilio ſtampato, ed il mio Agente me ne ha traſmeſſo ſubito un' eſemplare. L' ho letto con ſomma avidità, e riverenza: ma non poſso diſimulare a V. Eminenza, che ſono reſtato aſſai ſorpreſo nell' incontrare nel Decreto concernente la Bolla *Unigenitus* queſte rilevanti parole, *quam ut ejuſdem fidei noſtræ Regulam*

„ *agno-*

„ *agnoscimus* . Mi ricordo perfettamente di esse-
„ re stato attentissimo a tutte le sillabe di quel
„ Decreto, quando nella Congregazione fu con-
„ certato, e disteso.

„ Ho presente all' animo tuttociò, che si dis-
„ se, quando per le istanze, e per le ragioni ad-
„ dotte dal Signor Cardinal Salerno fu aggiunta
„ la parola *omnimoda*.all' altra *debita obedientia*.
„ Ma sono *certo*, che allora non si parlò, nè si
„ pensò di attribuire alla suddetta Bolla il titolo
„ di *Regola di fede*.

„ Fui del pari attento, quando nella Sessione
„ tenuta in San Giovanni Laterano, secondo il
„ solito si lesse il Decreto, e non udii la clau-
„ sula accennata, nè poteva esservi, mentre non
„ si dovea promulgare nelle Sessioni, se non
„ quello, che si era stabilito nelle Congregazio-
„ ni, essendo tale il volere, e il comandamento
„ di S. Santità.

„ Non ardisco di scrivere tutto questo a V.
„ Eminenza: perchè io abbia ripugnanza a ve-
„ nerare la detta clausula, ogni qual volta dal
„ Sacro Concilio sia stata realmente espressa, ed
„ approvata. Ma quando fosse stata aggiunta di
„ capriccio da chi non ha autorità, trattandosi
„ di un' espressione, che merita di essere esattis-
„ simamente trutinata da' Teologi, e poi con
„ matura ponderazione approvata da' Vescovi,
„ da' Cardinali, e dal Sommo Pontefice, mi par-
„ rebbe necessario di appurare bene un tale at-
„ tentato, e fare quelle giuste dimostrazioni,
„ che fossero stimate opportune, per mantenere
„ illibata la fede pubblica della Chiesa Romana,
„ che è Madre, Maestra, ed Esemplare di tutte
„ l' altre.

„ Confesso ingenuamente, che avrei tenuti
„ na-

„ nascosti nel più profondo dell'animo questi sen-
„ timenti, se non avessi avuta notizia, che s'
„ incominciava a susurrare in varie parti circa l'
„ intrusione di quella clausula.

„ Ho scritto a molti amici che dimorano in
„ Roma, per essere informato con fedeltà, e dili-
„ genza sopra questo rilevantissimo affare, non
„ fidandomi della mia memoria, che per altro
„ su questo particolare non soggiace a vacilla-
„ mento, o esitazione veruna: e mi hanno rispo-
„ sto con perfetta uniformità:

„ I. Che molti Personaggi di conto attestano,
„ che nella Congregazione Conciliare nè si les-
„ sero, nè si esaminassero le parole suddette,
„ *quam ut ejusdem* ec., ed aggiungono non ave-
„ re incontrato veruno, che affermi il contra-
„ rio.

„ II. Che lo stesso si dice da' medesimi, quan-
„ to alla promulgazione del Decreto nella Sessio-
„ ne, nè si sa d'alcun altro, che si ricordi di
„ avere intesa quella espressione.

„ III. Due Persone, che sogliono avere le no-
„ tizie più recondite del Palazzo Apostolico,
„ mi assicurano di aver penetrato, che nella re-
„ visione dell'Originale del Concilio fatta in pre-
„ senza di S. Eminenza, e dei Signori Eminen-
„ tissimi Cardinali Corradini, e Olivieri, non fu-
„ rono incontrate, nè lette le suddette parole.

„ Mi perdonerà dunque V. Eminenza, se
„ per puro zelo dell'onore della Santa Sede, io
„ mi avanzo a supplicarla con umilissimo rispet-
„ to o ad attestare a tutto il Mondo Cattolico
„ in autentica forma, che l'accennata impor-
„ tantissima clausula è vero parto del Sacro
„ Concilio, quando ciò sia indubitato, e che
„ io, e tanti altri (il che non pare umanamen-

„ te

„ te possibile) siamo rimasti ingannati; o pure,
„ quando da alcuno sia stata commessa fraude,
„ ad avvertirne la Santità di N. Signore, affin-
„ chè si faccia rendere conto in faccia di tutta
„ la Chiesa, di quanto si è fatto contro la sua
„ Santa intenzione, e contro la parola datane a
„ tutto il sacro Consesso più di una volta.

„ Mi lusingo, che quest' ossequioso ricorso non
„ sarà ascritto a mia temerità, giacchè i sublimi
„ gradi di Decano del Sacro Collegio, di Vica-
„ rio di Roma, e di Segretario di Stato, de' qua-
„ li V. Eminenza sostiene il peso con tanta ap-
„ plicazione, ed integrità, la rendono più atta,
„ e più attenta d' ognuno a rendere questo im-
„ portante servigio a S. Chiesa. E mi confermo
„ con profondissima riverenza. ".

Di V. Eminenza.
Umilissimo ec.

Ora in faccia di tali, e tanti documenti, chi mai può darsi sì temerario, ed ardito, che presuma di metter in dubbio la verità della alterazione fatta nel Decreto del Concilio Romano? Ognuno di essi qui, e nella 4. lettera addotti, considerato eziandio separatamente, non basta a persuadere e convincere ogni intelletto dell' enorme attentato; ma tutti poi insieme uniti non formano una dimostrazione sì evidente, e incontrastabile, che non può negarsi, se non da chi ha fissato nell' animo di negare ogni cosa, che non vada a suo genio, e che pronto ugualmente sarebbe a negar, che sia giorno, quando risplende il Sole nel più sereno meriggio, se questo fatto non fosse di suo piacere? E pure questo coraggio, questa temerità ha avuta l' Autore delle

le *scoperte interessanti*, e ciò che ancora è peggio, e lo rende degno della indignazione di tutti i saggi, l' ha avuta senza aver altro da opporre, se non pròve si frivole, che a null' altro servono, se non se a far comparire maggiormente la debolezza estrema della sua causa, e la grandezza incredibile del suo ardimento, e della sua imprudenza nell'obbligare a ritoccar questo tasto. Già il principale suo argomento, che porta nella *Nota*, è stato dissipato all' aria colle osservazioni fatte di sopra, e con tanti documenti recati, che lo convincono di apertissima falsità. Ma io prego il saggio lettore a ben ponderare le sue parole, e la maniera, con che si esprime, che tosto rileverà non averlo lui avanzato, se non per fare illusione al pubblico, se fosse possibile, o almeno agli ignoranti, è incapaci di distinguere il vero dal falso. *E' noto*, dice, *a chi ha qualche notizia dei maneggi fatti sotto Benedetto XIV. essersi fatte ricerche in questo affare con suprema autorità, perchè* (nel Concilio Romano,) *dicevano non si era fatta menzione*, (se la Bolla Unigenitus) *fosse Regola di Fede, o no; e perchè dubitavasi, che vi fossero state intruse quelle parole da chi stese gli atti del Concilio*. Verissimo: anche sotto Benedetto XIV. furono fatte ricerche intorno questo affare: ma da tali ricerche che ne risultò? Che l' indegna frode di alterare un Concilio tenuto avanti il Capo supremo della Chiesa, fu maggiormente scoperta a quei, che non vi furono presenti, e ne dubitavano, non potendo di leggieri persuadersi, che tant' oltre si fosse avanzata l' umana temerità: e fu scoperta ed attestata e dallo stesso Sommo Pontefice Benedetto XIV. e da parecchi altri, che o erano intervenuti al Sacro Concilio, o tenevano documenti sicuri della iniqua

qua alterazione: sicchè non più dubitossi da veruno di loro, *che vi fossero state intruse quelle parole*, non da chi *stese gli atti del Concilio*, cioè quegli atti, che furono realmente dai Padri del Concilio *deliberati*, e *approvati*, ma da chi macchinò, deliberò, ed eseguì l' enorme impostura in occasione della stampa o edizione del Concilio. *Ma visitati*, segue il nostro Autore, *questi atti, si ritrovò, che essendosi essi poi letti in pieno Concilio, insorta difficoltà su quel TERMINE, e discussa ben la materia, fu poi risolto, che non si levasse*. Di grazia di quagli *atti* egli parla? Non già di quegli, che contengono quanto fu letto, discusso, ed approvato nel Concilio: poichè in essi neppur ombra apparisce di ciò, che pretende; seppure gli Autori dell' enorme attentato giunti non fossero a commetterne un' altro ancora più enorme di corrompere gli atti autentici del Concilio, o ad infingerne nuovi. Ma perchè mai egli dice, *insorta difficoltà* su quel *termine*, *e discussa ben la materia fu risolto che non si levasse*? Come parla di un *termine*, se qui trattasi di una clausula, o formula, che più e più ne contiene? Eh sa ben egli, o dee saperlo, che insorte, è vero, nel sacro Concilio difficoltà, ma non sopra la clausula *quam ut ejusdem* ec. di cui neppur si parlò; ma sopra appunto di un *termine*, cioè del termine *debita*, e *dopo discussa la materia fu risolto, che non si levasse*, ma si lasciasse coll' aggiunta di *omnimoda*. E tanto consta dagli *atti* del Concilio, i quali, se furono da lui veduti, come par che pretenda, non potea, se non con mala fede, confondere una cosa coll' altra.

Diamo eziandio, almen di fuga, un' occhiata ad un' altro argomento, che è il primo dall' Autore proposto. *Egli*, dice di me parlando, *con*

ciò viene a togliere l' autorità a tutti i Sacrosanti Concilj della Chiesa, o almeno a somministrare armi agli Eretici per potersi difendere da qualunque Canone del Concilio Niceno, del Calcedonese, dell' Effesino, o qualsisia altro, che volesse allegarsi contro di loro: poichè ancor essi potranno dire al modo stesso, che il Canone non è del Concilio, ma vi è stato supposto per frode altrui. Che miserabile discorso! Eh non temete, no, M. R. P. che col mettere in chiaro la frodolenta alterazione fatta in un Decreto del Concilio Romano, *si venga a togliere l' autorità* di tutti i santi Concilj della Chiesa. Appunto, perchè anche il Concilio Romano goda l' autorità, che gli è dovuta, in tutti i suoi Canoni, o Decreti, è bene, anzi necessario, che sia a tutti resa manifesta, e notoria l' indegna frode commessa nell' alterazione di uno di essi da persone, le quali con assai più di ragione, di quello fatte voi stesso contro tanti buoni Cattolici, possono dirsi *di perduta coscienza*. Nemmeno potranno gli Eretici perciò *difendersi da qualunque Canone, che si alleghi* contra di loro, approvato dalla Chiesa, *dei Concilj, Niceno, Calcedonese, Effesino ed altri*: poichè non hanno fondamento *di crederli supposti per frode altrui*, siccome l' abbiamo fermissimo riguardo al detto Decreto del Concilio Romano. Giacchè però l' Autore, malgrado un discorso sì frivolo, e ridicolo, mi richiede con aria insultante, *cosa direi in questa risposta*? Gli dirò, che dovrebbe egli vergognarsi di farmi una tal dimanda, e di produrre sì vane opposizioni, che più dimostrano il torto suo evidentissimo, e la disperazione, in cui si trova di addurne di migliori: poichè non merita di essere neppure riflettuto ciò che poi scrive d' *avere io asserita la frodolenta sostituzione solamente per*

aver-

averla sentita dire, quasi non avessi prodotti tanti documenti che la comprovano: o quanto soggiugne, che *sianvi persone intervenute al Concilio, e ancor viventi, che assicurano, che quelle parole vi furono poste con somma avvedutezza; e dopo maturo e lungo esame*. Si, lo potranno *assicurare* siffatte persone, se pur vi sono; ma, se non vogliono mentire in faccia della verità più lampante, dovranno anche aggiugnere, che il *maturo e lungo esame* fu fatto non già *in S. Giovanni Laterano*, ma nel *Noviziato di S. Andrea*, non dai Padri del *Concilio Romano*, ma dai Padri della Compagnia, e che quelle parole, *quam nostræ uti ejusdem* &c. *vi furono poste* nell'edizione del Concilio non solo *con somma avvedutezza*, mà ancora con insigne furberia. Questo è ciò, di cui possono far sicuro testimonio, e nulla più, se vogliono confessare ingenuamente la verità.

Del resto, quanto a ciò, che l'Autore delle *Scoperte interessanti* diettro altri Socj suoi, va sì francamente spacciando nel suo Opuscolo, che coloro, i quali scrivono contro de'Gesuiti su gli affari presenti, siano certamente *Eretici Giansenisti, e gente di coscienza perduta, rei di gravissimi peccati contro la carità, e la giustizia* &c. io non farò, che pregarlo a rispondermi schiettamente, e nettamente ad una, o due mie istanze. E prima per quanto spetta alla Eresia del Giansenismo, che loro imputa, io gli dimando, se ei li conosca, e li conosca pienamente, e a fondo, e conoscendoli, se abbia in mano una sentenza fatta giuridicamente in qualche Tribunale legittimo, per la quale vengano dichiarati *rei convinti di avere sostenute o tutte le cinque proposizioni di Giansenio, o almeno qualchedun a di esse*. Se di fatto egli ha in mano, o può mostrare una tale sen-

tenza, di grazia la produca al pubblico, che gliene fo la disfida: ed allora ed io, e tutti gli altri buoni Cattolici li riconosceremo, e li chiameremo con lui *Gianſeniſti*. Se poi non ha queſta *Sentenza* da produrre, mi dica un poco egli, che tanto declama contro i preteſi Avverſarj, che offendano la *carità e la giuſtizia*, con quale *carità, e giuſtizia*, con quale coſcienza li tratta e gli ſpaccia nel pubblico col titolo odioſo, e obbrobrioſo di *Eretici Gianſeniſti*? Sa pur egli, che Papa Innocenzo XII. con un ſuo *Breve* ha fatto un rigoroſo divieto di chiamare chi ſi ſia *Gianſeniſta*, ſe prima non ſia ſtato convinto in un legittimo Tribunale *di aver ſoſtenuta o una, o tutte cinque le propoſizioni di Gianſenio*. E ſe lo ſa, giacchè non può ignorarlo, eſſendo ſtato queſto decreto tante e tante volte obbiettato ad altri Socj come mai ha il coraggio di non ubbidirvi, e al tempo ſteſſo rimproverare i loro Avverſarj di non avere riſpetto, come egli penſa, per la Bolla *Unigenitus*? Forſe che tutta l'autorità de'Decreti Pontificj ſi reſtringe in queſta ſola Bolla, o a queſta ſola Bolla v'ha preciſo debito di preſtare ubbidienza? Per altro li ſoggiungo che tanto è falſo, che ſiano *Gianſeniſti* coloro, che così chiama, e pretende con inaudita franchezza, che poſſo dirgli, che uno di loro, il quale forſe ha più ſcritto degli altri ſu queſti affari, mi ha atteſtato ingenuamente, che *nemmeno ſapeva coſa foſſero, o in che conſiſteſſero le propoſizioni di Gianſenio*.

Quanto poi alla reità di peccato mortale, e graviſſimo, che a loro con uguale intrepidezza attribuiſce, ſenza diffondermi in parecchie oſſervazioni, che far potrei ſu queſta accuſa, e che già in parte ſono ſtate fatte da valenti ſcrittori, ma dal noſtro Autore diſſimulate, io gli farò un'

altra

altra dimanda, cioè, ſe egli creda, che ſi poſſano ſenza offeſa della *carità*, *e della giuſtizia*, ſvelare, e mettere in viſta que' delitti, quelle dottrine, o quelle azioni, eziandio di Perſone Eccleſiaſtiche, e Religioſe, che ridondano in pregiudizio del pubblico bene, per quel retto fine, che vi ſia poſto il convenevole rimedio? Se ei mi riſponde di no, cioè, che ſvelar non ſi poſſano, come dee riſpondere per non contraddire troppo apertamente a quanto ſcrive nel ſuo Opuſcolo; io lo convinco col teſtimonio de'ſuoi medeſimi Confratelli, del P. Le Tellier, che di queſto principio ſi valſe per mettere in luce enormi misfatti de'ſuoi Avverſarj, *intereſt Reipublicæ noſſe malos* (a): dei PP. Sanvitale, Gagna, Balla, che a chiare note han proteſtato *non offenderſi nè la giuſtizia, nè la carità*, col manifeſtare quelle coſe, che è ſpediente, o neceſſario ſi ſappiano dal Pubblico. E lo convinco colla dottrina dei Padri, dell'Angelico Dottor San Tommaſo, e di tutti i Teologi, i quali d'accordo convengono in queſta maſſima, che il ben comune dee preferirſi al privato, e che è lecito diſcoprire i difetti veri di alcuno, o di più per provvedere al pericolo di altri innocenti, e molto più per impedire il pubblico danno.

Queſta maſſima dunque eſſendo certiſſima, e irrefragabile, è neceſſario, che il noſtro Autore l'accordi, e ſi appigli all'altra parte: onde non gli reſta a riſpondere, ſe non che non è mai lecito di produrre alla luce, o imputare delitti *falſi*, comunque da queſta rivelazione calunnioſa ne poteſſe riſultare del vantaggio al ben comune,

 poi-

(a) Nella *Difeſa de' nuovi Criſtiani*.

poichè in nessun caso può essere lecita la calunnia, e la monzogna. Questo è verissimo, e da non porsi in contesa. Ma allora tutta la questione si riduce a questo sol punto: *se i delitti*, che a' Gesuiti vengono opposti, i quali senza dubbio sono pregiudiciali al ben pubblico, *siano veri, o falsi*. Provi dunque l'Autore, che siano falsi; ma lo provi, non come han fatto altri suoi Compagni, con ciarle inutili, non con imposture, e falsità, non con artificj frodolenti non ad altro diretti, che a nascondere, o inviluppare la verità de' fatti più certi; ma con documenti autentici, e sicuri, con argomenti chiari, e convincenti; ed in tal caso io stesso gli farò ragione, se tratta i moderni Scrittori da gente di *perduta coscienza*, *privi di ogni timor di Dio*, *rei di peccati gravissimi contro la carità*, *e la giustizia* &c. e mi unirò con lui medesimo a biasimare, a condannare, a detestare le perverse loro condotte. Ma, per dirgliela con candore, e schiettezza, siffatte prove, riguardo almeno le accuse principali, e più importanti, non mi è riuscito di vedere ne' libri suoi, e de' suoi Confratelli, e parziali, per quanto gli abbia letti con attenzione, e procurato di spogliarmi di ogni prevenzione, e pregiudizio.

P. S. Mi viene scritto, che il P. G. B. P. della Compagnia abbia preso l'impegno di rispondere alle mie Lettere in *difesa della Enciclica* &c. Siccome io nulla ho più a cuore della verità, e parmi poterlo dire senza esitanza; così mi protesto, che qualora mi sarà scoperto qualche errore, in cui sia innocentemente caduto, ingenuamente il confesserò, e lo ritratterò, quando almeno sia di qualche importanza. Ma se egli si porrà con artificj ad oscurare, e confondere la verità de fatti, e procederà nel suo scrivere con quel-

la doppiezza, e mala fede, con cui compose la pretesa sua *Dimostrazione*, l'avviso previamente, che non mancherà chi gli dia la conveniente risposta, e metra in luce le arti sue biasimevoli con maggior suo scorno, e vergogna. Da quanto posso congetturare, forse egli prenderà motivo di accusarmi per aver io, confutando l'Autore della lettera o scrittura contro l' *Enciclica* di Sua Santità, adoperato uno stile acre, e pungente, ed espressioni caricate, e forti, e chi sa, che non abbia egli a stenderne un Catalogo, siccome fece un altro Socio suo. Confesso ingenuamente esser vero, di non aver io in questa Operetta osservata la mia ordinaria maniera di scrivere, e praticata, per quanto mi pare, in tutte le altre Opere, che ho dato alla luce. Ma tre furono i motivi, che a ciò fare m'indussero, i quali se siano ben ponderati da ognuno, giustificano, se mal non mi avviso, pienamente la mia condotta. Si rifletta dunque in primo luogo, che nell'Opera presente io non prendo la difesa di qualche privato Autore, o di qualche scritto contro di lui pubblicato; ma del primo Personaggio della terra, del Sommo Pontefice, del Capo supremo della Chiesa, e di una sapientissima sua Lettera diretta all'Assemblea Generale del Clero Gallicano. Quando si trattò di difendere il P. Concina, giudicai convenevole di usare cogli Avversarj di quella moderazione, e rispetto, che essi certamente usato non aveano con quel degno Scrittore. Ma trattandosi di difendere il *Breve* di un Papa contro gli attentati temerarj di una persona, che troppo chiara dimostra la sua petulanza congionta con una somma ignoranza delle materie, mi è paruto necessario di valermi di uno stile diverso, e di termini significanti, e forti, per fargli meglio compren-

dere l'eccesso della sua arditezza, così esigendo il carattere eccelso del Personaggio, che difendeva.

Inoltre, se ognuno vorrà riflettere ai termini, e alle formule, di cui mi sono servito, vedrà, che o sono quegli stessi, o simiglievoli a quelli, di cui servissi il Vicario di Cristo nel condannare, e proibire l'infame scrittura indiritta ai Cardinali, e Teologi di *Propaganda*. Egli la condanna come ripiena di proposizioni false, temerarie, scandalose, per molti capi ingiuriose, contumeliose, impudenti, capziose, sediziose, favorevoli allo Scisma, *tamquam continentem assertiones respectivè falsas, temerarias, scandalosas, multimode injuriosas, contumeliosas, impudentes, captiosas, seditiosas, & schimati faventes*. Egli dichiara, che l'Autore di essa non ha avuto orrore di scagliare i dardi della *sua malignità* contro di lui medesimo vero Autore di quella Enciclica. *Nos etiam, qui eam conscripsimus, malignitatis suæ jaculis petere non veretur*. Chi dunque potrà darmi a colpa per avere io seguito lo stile, e imitate le parole, ed espressioni del Sovrano Pontefice, e chiamato l'Autore, e lo scritto suo con quei medesimi, e simiglianti vocaboli d'improperio, e di biasimo, con che lo chiamò il Santo Padre?

Finalmente convien riflettere, che io in queste *Lettere* me la prendo contro di un' Autore, che, comunque non s'ignori il ceto, cui appartiene, si è tuttavia saputo tenere sì occulto, e nascosto, che non si sa precisamente chi egli si sia. Impugnando io in altre Opere o il P. Sanvitali, o il Ghezzi, o il Gagna, o il Balla, o anche il Zaccaria, ed altri, stimai mio dovere l'usar dei riguardi con loro già al Pubblico noti abbastanza, ed astenermi da parole, ed espressioni, di cui potessero chiamarsi giustamente offesi. Ma tal riguar-

guardo non ho creduto dover usare con uno scrittore si a me, che al pubblico sconosciuto, comechè sia caduto forte sospetto sopra certuno, che avea già prodotti dei simili temerarj scritti alla luce, e Papa Benedetto XIV. l' abbia riputato mai sempre per Autore di quella scrittura, e ne parlasse liberamente senza timor d' ingannarsi. Laonde poteva io lasciare scorrere la penna contro di lui, e considerando il solo suo merito, trattarlo, come esigeva la sua temerità, e l' importanza della causa, che avea per le mani: poichè tutte le formule, e termini pungenti non andavano a ferire veruna persona, che fosse cognita al mondo. Se si rifletterà seriamente a tutti e tre questi motivi, mi giova credere, che nè l' Autore, che si prende l'impegno di rispondere alle mie lettere, nè verun altro sia per censurare la mia condotta o rimproverarmi di avere oltrepassati i confini, che prescrivono ad ogni Scrittore la carità, e la giustizia.

SAN-

SANCTISSIMI IN CHRISTO PATRIS, ET DOMINI NOSTRI DOM.

BENEDICTI

Divina Providentia PAPÆ XIV.

EPISTOLA ENCYCLICA

Ad S. R. E. Cardinales, Archiepiſcopos, & Epiſcopos Regni Galliarum, in noviſſimis Comitiis Cleri Gallicani congregatos.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Venerabilibus Fratribus noſtris S. R. E. Cardinalibus, Archiep. & Epiſcop. Regni Galliarum, in noviſſimis Comitiis Cleri Gallicani congregatis.

EX omnibus Chriſtiani orbis regionibus, ad quas impoſita imbecillitati noſtræ Paſtoralis cura protenditur, quum multa ſæpe ad nos deferantur, quæ animum noſtrum pro omnium, ſingularumque Eccleſiarum ſtatu ſollicitum, & anxium habeant, vix tamen aliunde nobis majores perturbationis, atque doloris

ESſendo a Noi giunta da tutte le parti del Mondo Criſtiano, delle quali è ſtata alla debolezza noſtra commeſſo il Paſtorale Governo, più, e più volte la notizia di molte coſe, le quali tengono l'animo noſtro altamente agitato, e ſollecito pel buono ſtato di tutte, e di ciaſcuna Chieſa in

foris causæ acciderunt quam ex gravissimis controversiarum & dissensionum incommodis, quibus florentissimum istud Regnum, & catholicam Gallorum nationem aliquot ab hinc annis jactari cognovimus. Neque sane destitimus hoc toto perturbationum vestrarum tempore Deum Optimum Maximum enixe rogare, ac interpositis etiam aliorum precibus orare, atque obsecrare, ut ipse, qui Deus pacis est, veram solidamque tranquilitatem turbatis Ecclesiis vestris reddere dignaretur. Sæpe etiam, datis ad carissimum in Christo filium nostrum Ludovicum Galliarum Regem Christianissimum Apostolicis litteris, illius opem, & brachium ad Ecclesiæ pacis tutelam, atque præsidium imploravimus. Iis autem, qui ad nos, & sedem Apostolicam de rebus istis recursum habuerunt, ea semper responsa dedimus, quibus nos promptos paratosque declaravimus pro pace Ecclesiæ Gallicanæ, quam sincera, & constanti dilectione

in particolare: appena ve n' è stata alcun' altra, che ci abbia maggiore perturbazione, e dolore recato, quanto i gravissimi dispareri e le controversie, dalle quali da qualche anno in quà pur troppo conosciamo essere agitato cotesto fioritissimo Regno, e Cattolica Nazione di Francia. Non abbiamo in vero in queste turbolenti circostanze mancato di porgere Noi stessi, e di far porgere ad altri ancora umili preghiere a Dio O. M., e di supplicarlo, perchè Esso, ch' è il Dio della pace, degnare si volesse di restituire alle vostre Chiese agitate una vera, e stabile tranquillità. Più volte abbiamo scritto al nostro carissimo Figlio Lodovico Re Cristianissimo di Francia, implorando la di lui mediazione, e potenza per difesa, e sostengno dell' Ecclesiastica Pace. E rispondendo a tutti quei, che a Noi, e all' Appostolica Sede ricorsero per le presenti emergenze, ci siamo

ne prosequimur, quidquid nobis vitæ superesse posset, libenter impendere; atque omnia, quæ nobis agenda proponerentur, & aggredi, & urgere, dummodo ejusmodi consilia essent, quæ ad revellendum malorum germen apta, & idonea dignoscerentur, & quorum executio cum spe prosperi eventus suscipienda, & ad intentum finem utiliter processura videretur.

Gravem, atque diuturnam de rebus vestris sollicitudinem, qua hactenus affecti fuimus, non parum sublevarunt litteræ e Gallicani Cleri Comitiis die 31. Octobris elapsi anni ad nos scriptæ; quas quidem legentes, vestram, venerabiles Fratres, firmitatem, atque constantiam, vestram perspeximus perfectam consensionem in custodiendo veræ, sanæque doctrinæ deposito, & in retinenda, quam semper ma-

mo sempre espressi di essere pronti, ed apparecchiati in tutto il corso di nostra vita a dare con tutto il piacere la mano a stabilire la Pace della Chiesa Gallicana, che noi sinceramente, e constantemente amiamo; e di più d' intraprendere, ed ultimare tutte quelle cose, che proposte ci fossero, purchè i progetti fossero riconosciuti atti, e valevoli ad estirpare la rea semenza de' mali, e la cui esecuzione accompagnata dalla speranza di felice successo : tendere potesse al fine bramato.

La lettera scrittaci dall' Assemblea del Clero Gallicano sotto il dì 31. Ottobre dell' anno scorso, ci ha non poco sollevato dal grave, e lungo disturbo, che provato abbiamo fin qui per le cose vostre; e in leggendo la quale riconosciuto abbiamo, o venerabili Fratelli, la vostra fermezza, e costanza, la vostra perfetta unione nel conservare illibato il deposito della vera, e sana Dottri-

majores vestri professi sunt erga Apostolicam B. Petri sedem, catholicæ unitatis centrum, observantia, & veneratione. Neque enim ullam inter vos dissensionem vigere comperimus, quoad canonicas regulas & principia, sed scissuras tantummodo esse inter vos in deligendis, statuendisque mediis, quibus utendum necessario est, ut eadem communia principia in usum deducantur. Quod quamvis optandum fuisset longe abesse a conventu vestro, haud tamen mirum videri debet scientibus, id alias inter Sacros Antistites, & doctrina, & morum sanctitate conspicuos, in gravissimarum rerum tractatione evenisse. In magnam autem præconceptæ consolationis nostræ accessionem sese obtulit eximia Christianissimi Regis pietas, & religio cum hæreditario ipsius in hanc Apostolicam Sedem obsequio conjuncta, quæ non in recentioribus tantummodo illius litteris, quas die 19. Decembris ejusdem elapsi an-

trina, come pure ad imitazione dei vostri maggiori il rispetto, e la venerazione verso la S. Sede, ch'è il centro della Cattolica unità. Ed in vero abbiamo scoperto non trovarsi tra di voi alcun disparere per ciò, che spetta alle canoniche regole, e principj; ma solamente non convenire voi nell' eleggere, e fissare i mezzi, dei quali faccià duopo servirsi per mettere in uso gli stessi comuni principj. Quantunque fosse desiderabile, che nella vostra adunanza luogo non avesse cotesto disparere, tuttavolta maraviglia non ci reca, ben consapevoli essere simili dissensioni accadute altre volte tra i Vescovi riguardevoli per dottrina, e santità di costumi, in occasione di trattare essi gravissimi affari. Ad accrescere poi in noi la concepita consolazione ha molto contribuito l' eccellente pietà, e religione del Re Cristianissimo, accompagnata dal di lui eredita-rio

anni, prædictam Cleri Epistolam huc mittens, ad nos dedit, sed in cæteris quoque omnibus ab eo conscriptis, præclare enituit; in quibus testari possumus, atque debemus nos semper illius regii animi sensus eos plane deprehendisse, qui maxime decebant orthodoxum Principem, & veram in Deum religionem, & sinceram erga Romanam Sedem pietate præditum, eumdemque pacis, atque concordiæ in suis regnis restituendæ & conservandæ amantissimum.

rio ossequio verso questa Appostolica Sede, il quale a maraviglia è spiccato non solo nell' ultima lettera dei 19. di Decembre dell' anno scorso, in cui ci compiegò, e trasmise quella del Clero, ma nell' altre tutte a noi indirizzate; e in queste possiamo, e dobbiamo attestare aver noi apertamente scoperti del di lui regio animo sentimenti tali, quali grandemente convengono a un Principe Cattolico, e pieno di Religione, di pietà, di zelo verso Iddio, e la Sede Romana, come pure amantissimo, che ritorni, e si conservi perpetua nel suo Dominio la pace, e la concordia.

Tanta est profecto in Ecclesia Dei auctoritas Apostolicæ Constitutionis, quæ incipit Unigenitus, *eademque sibi tam sinceram venerationem, obsequium, & obedientiam ubique vindicat; ut nemo fidelium possit absque salutis æternæ discrimine a debita erga ipsam subjectio-*

Certamente tale, e tanta è nella Chiesa di Dio l' autorità dell' Appostolica Costituzione *Unigenitus*, ed esige questa da per tutto tale venerazione, ossequio, ed ubbidienza, che nessun Fedele può senza pericolo di sua eterna salute sottrarsi dall' accettarla, e in qualsivo-

ctione sese subducere, aut eidem ullo modo refragari. Hinc porro consequitur, ut in ea, quæ exorta est, controversia, utrum hujusmodi refractariis Sanctissimum Corporis Christi viaticum expetentibus denegari debeat, sine ulla hæsitatione respondendum sit, quoties prædictæ constitutioni publice, & notorie refractarii sint, denegandum eis esse; ex generali nimirum regula, quæ vetat publicum, atque notorium peccatorem ad Eucharisticæ Communionis participationem admitti, sive eam publice, sive privatim requirat.

Publici autem, atque notorii sunt refractarii, in casu de quo agitur, quicumque per sententiam a Judice competente prolatam rei declerati sunt, eo nomine, quod debitam prædictæ constitutioni Unigenitus, *venerationem, obsequium, & obedientiam contumaciter denegaverint; quicumque etiam hujusmodi*

sivoglia maniera contraddirla. Quindi ne siegue, che in quella controversia, ch' è insorta, se si debba o no negare ai Refrattarj di questa Costituzione il Santissimo viatico, ch' essi richieggono, non altro devesi francamente rispondere, se non se correre l' obbligo di negarglielo, qualora essi siano pubblicamente, e notoriamente refrattarj alla predetta Costituzione, e ciò in vigore della regola generale, che proibisce l' amministrare l' Eucaristica Comunione a qualsisia pubblico, e notorio Peccatore, ancorchè ei pubblicamente, o privatamente la dimandi.

Quei poi sono pubblicamente, e notoriamente refrattarj per rapporto al Caso di cui si tratta, i quali sono tali dichiarati rei per sentenza di Giudice competente, e a motivo d' essere essi ostinati in negare la dovuta venerazione, ossequio, ubbidienza alla predetta Costituzione *Unigenitus*; quel-

di contumaciæ reos se in judicio confessi sunt; ac præterea illi, qui quamvis nec a judice condemnati, neque reatum suum in judicio confessi fuerint, nihilominus vel eo tempore, quo sacrum ipsum Viaticum suscepturi sunt, propriam inobedientiam, & contumaciam adversus Constitutionem unigenitus *sponte profitentur, vel in anteactæ vitæ decursu aliquid evidenter commisisse noscuntur manifeste oppositum venerationi, obsequio & obedientiæ eidem Constitutioni debitæ, in eoque facto moraliter perseverare; quod ita vulgo cognitum est, ut publicum scandalum inde exortum non adhuc cessaverit; in his enim casibus eadem omnino adest moralis certitudo, quæ habetur de iis factis, super quibus judex sententiam tulit; vel saltem alia suppetit moralis certitudo prædictæ similis, & æquipollens.*

In

quelli ancora, che in giudizio abbiano confessata una medesima contumacia; e quelli pure, che sebbene non siano stati dal Giudice condannati; nè abbiano confessata in giudizio la propria reità, nientedimeno in congiuntura di ricevere il Viatico, spontaneamente professano la propria disubbidienza, e contumacia contro la Costituzione *Unigenitus*, o in tempo addietro si sappia aver' essi commesso alcuna cosa manifestamente contraria alla venerazione, ossequio, e ubbidienza dovuta alla stessa Costituzione, e moralmente perseverare nello stesso impegno: il che sia così comunemente noto, che il pubblico scandalo indi insorto fino allora non sia cessato; imperocchè in simili casi corre la stessa certezza morale, che si ha in quei fatti, nei quali il Giudice ha pronunziata sentenza; o almeno si sostituisce un'altra morale certezza simile, ed equivalente alla predetta.

Nel

In quo tamen præ oculis habenda est differentia, quæ intercedit inter notorium illud, quo merum aliquod factum deprehenditur, cujus facti reatus in ipsa sola externa actione consistit, ut est notorietas usurarii, aut concubinarii, & aliud notorii genus, quo externa illa facta notari contigerit, quorum reatus ab interna etiam animi dispositione plurimum pendet; de quo quidem notorii genere nunc agitur. Alterum enim illud gravibus sane probationibus evinci debet, sed alterum gravioribus, certioribusque argumentis probari oportebit.

Nel che si dee avvertire la differenza, che passa tra quella notorietà, colla quale vien scoperto qualche mero fatto, il reato del quale nella sola azione esterna consiste, come sarebbe quella di un' usurajo, e di un concubinario; e un' altra specie di notorietà, con la quale accade d' esser messi in vista quei fatti esterni, il reato dei quali ancora assai più dipende dall' interna disposizione dell' animo, e della quale specie di notorietà presentemente si tratta. Imperocchè il primo provar si dee con argomenti gravi; ma con molto più gravi, e certi provar si dee il secondo.

Ea vero, quam supra innuimus, certitudo minime adesse dicenda est in aliis casibus, in quibus crimen nititur conjecturis, præsumptionibus, quæ originem suam plerumque debent hominibus, aut malo animo affectis, aut qui præjudicatis opinionibus, vel partium studiis ducuntur:

Non si dee però dire trovarsi negli altri casi quella, che di sopra accennammo, morale certezza, nei quali il delitto sta appoggiato a mere congetture, a presunzioni, e a discorsi vaghi, ed incerti, i quali il più delle volte nascono da uomini di mal talento, e

tur: quibus dum fides habetur, satis compertum est tum præteritorum temporum, tum ætatis nostræ experientia, quot modis homines errare, & falli, ac in transversum agi contingat.

Qui vero nonnulli animarum Pastores, Ecclesiæque ministri pietatæ, & zelo commendati, hujusmodi conjecturis & præsumptionibus deferentes, dum ad sacrum Viaticum aliquibus ministrandum advocantur animo anxii hærent, verentes, ne id sine propriæ conscientiæ periculo administrare non possint; certam subnectimus agendi regulam quam sequantur.

Hoc itaque animadvertere debent, an scilicet ei, qui extremum Viaticum postulat, quum antea ad sacram mensam accederet, Paschali præsertim tempore, a loci illius Parocho, ubi

che trasportare si lasciano dai pregiudizj per le loro opinioni, e dallo spirito di partito; ai quali mentre si presta fede, è abbastanza noto per l'esperienza sì de' passati, che de' nostri tempi, quanto facilmente accada, che gli uomini errino, s' ingannino, e camminino a rovescio.

Perchè però alcuni Pastori delle anime, e ministri della Chiesa commendabili per la loro pietà, e zelo, appoggiandosi a simili congietture, e presunzioni, allora che sono chiamati ad amministrare a taluni il sacro Viatico stanno dubbiosi, e irresoluti sul timore di non lo potere amministrare senz' aggravio della propria coscienza, prescriviamo adesso quella, che seguire debbono, regola certa di operare.

Primieramente adunque debbono avvertire questo, cioè se quegli, che chiede l'estremo Viatico, sia stato ammesso dal proprio Parroco, specialmente nel tempo di Pas-

ubi degebat, Eucharistica communio administrata fuerit: si enim hæc illi in vita non fuerit denegata, argumento id erit, aut hominem illum ab omni labe immunem, aut saltem non vere notorium peccatorem reputatum fuisse; indeque sequetur sacrum Viaticum eidem in exitu vitæ publice postulanti denegari non posse, nisi forte postquam olim ad Eucharisticam mensam admissus fuit, & ante id tempus quo postrema Sacramenta requirit, aliquid commisisse noscatur, quo publici, & notorii peccatoris notam, juxta præmissa, contraxerit.

Pasqua, alla sacra Comunione; imperocchè se a questi non è stata negata giammai in vita, segno sarà esser egli stato scevro da ogni colpa, o almeno non creduto veramente peccatore notorio; dal che ne seguirà non potersi negare il sacro viatico a costui, che sull' ultimo di sua vita pubblicamente lo richiede, quando però tra l' ultima comunione, e il tempo che dimanda i Sagramenti, non si scoprisse aver egli commesso alcuna cosa, per cui contratta avesse, secondo abbiamo detto, la taccia di pubblico, e notorio peccatore.

Ubi autem ex hac facti specie certum ipsis non suppetat fundamentum, cui insistere valeant, aliunde vero validæ adversus ægrotum præsumptiones, & indicia gravia, & urgentia militent, ob quæ obortum sibi scrupulum rationabiliter deponere nequeant, in his rerum circumstantiis oportet eos, remotis arbitris, ægrotantem alloqui, eique cum omni lenitate, &

Quando poi non apparisca loro per questa sorta di fatti un fondamento certo, cui appoggiare si possano, e dall' altra parte non spregevoli presunzioni, e gravi, e forti indizj militino contro l'ammalato, pei quali non sia loro possibile deporre ragionevolmente il natogli scrupolo; in sì fatte circostanze fa di mestiere, ch' essi, licenziati prima gli

& mansuetudine, non tanquam disputantes, eumque convincere volentes, ostendere, quæ & qualia sint indicia, quæ suspectum reddunt ipsius vitæ tenorem; rogantes eum, & obsecrantes, ut resipiscat, in eo saltem temporis articulo, a quo æterna ipsius salutis sors pendet, eidemque præterea demonstrantes, quod, quamvis ipsi parati sint sanctissimum Corporis Christi Viaticum ei ministrare, ac etiam reipsa illud ei administrent, non ideo tamen tutus ipse erit ante tribunal Christi, sed potius novi, & horrendi criminis reum se constituet, ex quo judicium sibi manducavit & bibit, cæterum se non alia de causa Sacramentum Corporis Christi eidem ministraturos, nisi ut Ecclesiæ jubenti obtemperent, quæ præter eam, quam habet, curam, ut scandala publica antevertat, pro sua etiam pietate ægroti ipsius infamiam præcavere studet, & idcirco eum a sacra mensa non repellit, dum ipsum, licet peccato-

rem

gli astanti, parlino all' infermo, e a lui mostrino con tutta la maggiore piacevolezza, e mansuetudine, non a guisa di chi vuole disputare, e convincerlo, quali siano, e di qual sorta, gli indizj, che sospetto gli rendono il tenore di sua vita; pregandolo, e scongiurandolo a ravvedersi almeno in quella circostanza di tempo, da cui l'eterna sua sorte dipende; dimostrandogli inoltre, che sebbene apparecchiati siano per conferirgli l'estremo Viatico, e ancora di più che glielo amministrino, non per questo però sarà egli sicuro nel Tribunale di Gesù Cristo; ma che anzi si farà reo d'un nuovo, ed orrendo delitto, dopochè avrà mangiato, e bevuto la sua condanna; del resto si protestino di non gli amministrare il Sagramento del Corpo di Gesù Cristo, se non se per ubbidire alla Chiesa, che così comanda, la quale oltre la premura, che ha di prevenire i pubblici

scan-

rem in conspectu Domini reputet, non tamen in proprio Tribunali publicum, atque notorium peccatorem agnoscit.

scandali, ancora per la sua pietà procura d'impedire l'infamia dell'ammalato, e perciò non lo discaccia dalla sacra mensa, perchè sebbene lo giudichi peccatore nel cospetto del Signore, non lo riconosce però per tale pubblico, e notorio nel suo Tribunale.

Hanc itaque judicandi, agendique normam oportet vos, venerabiles Fratres, utpote nostro, & Apostolicæ sedis judicio probatam, inferioribus Animarum Pastoribus, cæterisque Presbyteris, per Civitates, & Diœceses vestras Sacramenta legitime administrantibus, sequendam, & observandam proponere. Quod quidem judicium super vigentibus controversiis a nobis interpositum, & Ecclesiasticis regulis nititur, & Conciliorum olim in ipsis Galliarum regionibus habitorum decretis, & gravium ipsius nationis vestræ Theologorum sententiis fulcitur. Ut igitur vobis laudis fuit illustrium Prædecessorum vestrorum exempla sequendo promotas istic

Dovete per tanto voi, o venerabili Fratelli, proporre cotesta norma di giudicare, e di operare, come approvata dal nostro giudizio, e dalla Sede Apostolica, agl' inferiori Pastori, e a tutti i Sacerdoti legittimi ministri de' Sagramenti nelle vostre Città, e Diocesi, perchè la seguano e l'osservino. Il quale giudizio da noi dato intorno le controversie presenti si appoggia alle regole Ecclesiastiche, ai Decreti de' Concilj, tenuti altre volte in cotesti paesi della Francia, e sostenuto è pure da gravi Teologi della stessa vostra Nazione. Siccome adunque è stata per voi non picciola lode, seguendo gli esempj dei vo-

istic controversias, suborta- taque dubia ad nos, & Apostolicam Sedem deferre, certamque hinc regulam ad revocandam, tuendamque Ecclesiarum vestrarum pacem, exposcere; ita nunc officii vestri partes, vestraque simul apud Deum, & Ecclesiam merita cumulabitis, si suprascriptam agendi methodum, ab iis, ad quos pertinet, in occurrentibus casibus omnino servari curabitis. Quod nos a Fraternitatibus vestris eo fidentius expectamus, nobisque pollicemur, quo magis nobis ipsi conscii sumus nihil diligentiæ, aut studii a nobis prætermissum fuisse, sive in perpendis, ac discutiendis articulis, quos Episcopi in præfatis Cleri comitiis adunati, licet non unanimi sententia proposuerunt, desumendisque ex ipsa eorum discrepantia notionibus, ad rem penitus percipiendam, rectoque judicio definiendam opportunis, sive in legendis ponderandisque sententiis scripto exaratis a Venerabilibus Fratribus nostris hujus S. R.

vostri maggiori, le costì nate controversie, e gl' insorti Dubbj deferire a noi, e alla Sede Apostolica, dimandando da lei una regola certa per richiamare, e conservare la pace delle Chiese vostre; così adesso vieppiù adempirete alle parti del vostro ministero, e maggior merito acquisterete innanzi a Dio, e alla Chiesa, se farete di tutto, perchè la prescritta regola si osservi onninamente negli occorrenti casi da quelli, a' quali appartiene l' osservarla. Il che con tanta maggior fiducia lo aspettiamo da voi, e ce lo promettiamo, quanto che siamo certi di non aver ommessa alcuna diligenza, e studio, sia nel considerare, ed esaminare gli articoli, che i Vescovi adunati nei predetti comizj del Clero, sebbene non concordemente, ci proposero, prendendo noi lume, e ricavando dalla stessa loro discrepanza le nozioni opportune, ed atte ad intende-

R. E. Cardinalibus, quorum hac de re consilia exquisivimus, sive in cæteris omnibus exequendis, atque præstandis, per quæ divini luminis adjuctorium, quod interim flagrantissimis votis implorare non prætermisimus, nobis promereri possemus.

Neque vero dubitamus, quin Carissimus quoque in Christo filius noster Rex Chrstianissimus, postquam susceptum a vobis consilium non solum probavit, sed etiam, ut supra inuimus, suis ad nos datis litteris fovere, & adjuvare non recusavit: pro sua perspecta in Deum, & Ecclesiam religione, ac pietate validam Fraternitatibus vestris opem præbere studeat, quo tam vobis, quam inferioribus Ecclesiæ ministris, liberum, & integrum sit ad superius descriptam agendi normam Sa-

dere a fondo il punto, e a definirlo con retto giudizio; sia ancora nel leggere, e pesare i voti scritti dai nostri venerandi Fratelli Cardinali di questa S. R. C., i consigli de' quali su di questa materia abbiamo noi richiesti; sia finalmente nell' eseguire, e fare quel di più, che ci potesse meritare l' assistenza del divin lume, che tralasciato, non abbiamo giammai d'implorare ardentemente.

Nè dubitiamo, che il Carissimo nostro Figlio, il Re Cristianissimo dopo aver non solamente approvata la risoluzione da voi presa, ma ancora, come abbiamo accennato di sopra, nelle lettere a noi indiritte, non ha mostrata difficoltà alcuna di promuoverla, e spalleggiarla; attesa la sua nota religione, e pietà verso Iddio, e la S. Chiesa, avrà a cuore di darvi la mano, perchè possiate voi, e gli altri inferiori ministri Ecclesiastici nell'

Sacrorum Mysteriorum administrationem moderari. Qua quidem fiducia freti nos hic sermonem minime habendum existimavimus de reliquis Fratrum vestrorum articulis, respicientibus Episcopalia jura circa eorumdem Sacramentorum participationem concedendam, vel denegandam, & varias super hac re obortas controversias; sed potius cum ipso Christianissimo Rege par alias litteras nostras agendum duximus, ut is Sacra Episcopatus jura sua animi magnitudine, ac præstanti virtute tueatur. Quod ipsum & proprio, & majorum suorum more facturum certo confidimus; ut nobilissimæ Galliarum Ecclesiæ, illius regio favore nostris, vestrisque studiis obsecundante, suum pristinum decorem retinuisse, & perturbatam ad tempus tranquillitatem cito recuperasse lætentur. In cujus optatissimi eventus auspicium, Fraternitatibus vestris, cunctisque populis, Pastorali curæ vestræ concreditis, Apostoli-

nell' amministrazione dei Sacrosanti Misterj regolarvi a tenore di quanto e stato prescritto. Appoggiati pertanto a questa fiducia non abbiamo giudicato opportuno di trattar qui degli altri articoli, da voi trasmessici, e concernenti i diritti Episcopali intorno al concedersi, o negarsi l' uso de' medesimi Sagramenti, e intorno a varie controversie insorte su questo punto; ma abbiamo giudicato più tosto tenerne proposito in altre lettere col Re Cristianissimo, perch' egli colla grandezza dell'animo suo, e colla eccellente virtù sua difenda i sacri diritti dei Vescovi. Il che certamente speriamo, che sia egli per fare stimolato dalla pratica già da lui tenuta, come pure da quella de' suoi maggiori; affinchè le nobilissime Chiese di Francia, secondando i nostri voti, e i vostri il di lui regio favore, si rallegrino di aver conservato il loro antico de-

cam co-

cam Benedictionem peramanter impertimur.

coro, e la per qualche tempo turbata tranquillità subitamente ricuperata. E per dar principio a questo desiderabilissimo successo con tutto il nostro amore concediamo a voi, e a tutti i popoli alla vostra cura soggetti l'Apostolica Benedizione.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem die decima sexta Octobris MDCCLVI. Pontificatus nostri anno decimo septimo.

Data in Roma a S. Maria Maggiore il dì 16. Ottobre 1756. anno 17. del nostro Pontificato.

LET-

LETTERA

Scritta da un Anonimo sulla predetta Enciclica di N. S. Papa Benedetto XIV.

AMplissimis S. R. E. Cardinalibus, & Clarissimis Theologis in Urbe Præneste congregatis post pacem Ecclesiæ Gallicanæ restitutam, & methodum propediem adituris pro studiis peragendis ab Alumnis Collegii Urbani de propaganda fide ad Hæreticos profligandos, ad Gentiles & Atheos in sinum Ecclesiæ reducendos. Hæc sunt dubia, quæ resolvenda proponuntur ab aliquibus fidei catholicæ zelatoribus; quo laudati Alumni fidem per universum Orbem disseminaturi a fidei regula non declinent, & in annunciatione Evangelii ab Ecclesiastica traditione non discedant.

Pri-

AGli Amplissimi Cardinali della S. R. Chiesa, e chiarissimi Teologi radunati nella Città di Palestrina, dopo la pace restituita alla Chiesa Gallicana, e il metodo da pubblicarsi in breve riguardo agli studj da farsi dagli Alunni del Collegio Urbano di *Propaganda* per confutare gli Eretici, e ridurre nel seno della Chiesa i Gentili, e gli Ateisti.

Questi sono i dubbj, che alcuni zelanti della fede cattolicá propongono da risolvere, ad istruzione dei predetti Alunni, che hanno da disseminare la fede per l'universo mondo, affinchè non si allontanino dalla regola della fede, e nella predicazione del Vangelo non si discostino dalla tradizione Ecclesiastica.

Pri-

Primum Dubium.

Utrum liceat dictis Alumnis, quum versantur inter Hæreticos, & infideles, articulos fidei ab Ecclesia Romana, declaratos occulere pro bono pacis, & ne Hæretici scandalo afficiantur.

Sunt qui credunt, hujusmodi silentium licitum esse fidei præconibus post Litteram Enciclicam anno præterito a Benedicto XIV. emissam, & ad Clerum Gallicanum directam, in qua Bulla Unigenitus *ab Ecclesia universali tanquam fidei regula accepta, & in Sede Apostolica ita pariter declarata, prædicatur solum tanquam lex Ecclesiæ conducibilis, mutationibus obnoxia quæ tamen obsequium, & reverentiam mereatur. Et cane pejus, & angue abstinetur a confitenda fidei regula, quam Clemens XI. non sine jansenistarum indignatione in Bulla* Unigenitus *contineri inquit, & Universam Ecclesiam docendo prædicavit in Bulla incipiente* Pastora-

Primo Dubbio.

Se lecito sia ai detti Alunni, qualora si trovano tra gli Eretici, ed infedeli, occultare per il bene della pace, ed evitare lo scandalo degli Eretici, gli articoli della fede già dichiarati dalla Chiesa Romana?

Vi sono alcuni, che pensano essere lecito ai Predicatori della fede un tal silenzio, dopo la *Lettera Enciclica* pubblicata nell' anno scorso da Benedetto XIV., e diretta al Clero Gallicano, nella quale la Bolla *Unigenitus* già ricevuta dalla Chiesa universale come *Regola di fede*, e così parimente dichiarata nella Sede Apostolica, si prèdica unicamente qual legge giovevole alla Chiesa, soggetta a mutazioni, che tuttavia meriti ossequio, e riverenza. E peggio ancora, e assai peggio, si tralascia di confessare quella regola di fede, che Clemente XI. non senza indignazione de' Giansenisti, afferma contenersi nella Bol-

ralis *edita anno* 1718. *Sunt tamen qui negant hujusmodi silentium licitum esse ob Divinum præceptum adigens fidei præcones ad fidem confitendam, sive a potestate publica, sive a privata persona interrogentur; Sic in utroque casu secundum S. Thomam* 2. 2. q. 3. ar. 2. in corp. *subtraheretur honor debitus Deo, & utilitas pro ximis impendenda, præ oculis semper habito dicto Innocentii I.* Veritas cum non defensatur opprimitur.

Bolla *Unigenitus*, e lo protestò, ammaestrando tutta la Chiesa, nella Bolla, che comincia *Pastoralis* promulgata nell' anno 1718. Altri però vi sono, che negano esser lecito un tal silenzio, a cagione del precetto divino, che obbliga i banditori della fede a confessarla se sieno interrogati o dalla Podestà pubblica, o da private persone, se nell' uno e l' altro caso, secondo S. Tommaso 2. 2. *q.* 3. *ar.* 2. *in corp.* venisse perciò sottratto l' onore a Dio dovuto, o l' utilità da conferirsi ai nostri prossimi, sempre avendo dinanzi gli occhi quel detto d' Innocenzo I. *la verità rimane oppressa, qualora non si difenda.*

Secundum Dubium.

Utrum fidei præconibus ad evitandam sive Hæreticorum, sive Infidelium perturbationem liceat uti œconomia reticendo, & occultando formulas ab Ecclesia in explicatione Mysteriorum fidei usurpatas?

Secondo Dubbio.

Se sia lecito ai Predicatori della fede, affine di evitare la perturbazione o degli Eretici o degli Infedeli, valersi di certa economia, tacendo, e occultando le formule usate dalla Chiesa nell' esplicazione dei Misterj della fede?

Hanc

Sif-

Hanc œconomiam approbarunt anno præterito Amplissimi Cardinales in Littera Encyclica, *in* qua benemereri potius de Jansenistis studuerunt, quam fidem explicatam in Bulla Unigenitus prædicare. *Sed ab ejusmodi œconomia abhorruit semper Ecclesia Dei, uti factum scimus in causa Honorii Papæ, in causa Liberii, Hœnotici Zenonis*, *& Typi Constantis. Satis in Historia Ecclesiastica vulgata sunt hæc*; *sed* non satis perpensa *in Littera Encyclica*, *quæ quum fuerit directa ad covincendos Jansenistarum errores*, *præseferre debuit explicitam fidei confessionem, secundum illud Apostoli ad Titum commonentis Ecclesiæ Prælatos*, *& fidei præcones:* ut sit potens exhortari in doctrina sana & eos, qui contradicunt arguere.

Ter-

Siffata Economia approvarono l' anno scorso gli Amplissimi Cardinali nella *Lettera Enciclica*, in cui si studiarono di rendersi benemeriti de' Giansenisti, anzi che predicare apertamente la fede spiegata nella Bolla *Unigenitus*. Ma la Chiesa di Dio ebbe sempre abborrimento a tale economia, siccome apparisce nella causa di Onorio, nella causa di Liberio, dell' Onotico di Zenone, e del Tipo di Costante. Questi esempj sono abbastanza divolgati nella Storia Ecclesiastica: ma non bastantemente riflettuti nella *Lettera Enciclica*, la quale essendo stata diretta a convincere gli errori de' Giansenisti, dovea render palese l' esplicita confessione della fede giusta quelle parole dell' Apostolo, che ammonisce i Prelati della Chiesa, e i Predicatori della fede, *ut sit potens exhortari in doctrina sana*, *& eos, qui contradicunt*, *arguere*.

Dub-

Tertium Dubium.

Utrum liceat Missionariis de propaganda fide Sacramenta ministrare iis, contra quos gravia, & urgentia militant inditia de hæresi.

Hoc concesserunt Amplissimi Cardinales in Littera Enciclica ad consulendum famæ Hæreticorum. Verumtamen hoc semper negavit S. M. Ecclesia, quæ pro nihilo habuit famam Hæreticorum, quos de hæresi suspectos detegi coram fidelibus voluit, etiam per negationem Sacramentorum. Id clarissime evincunt leges Canonicæ in C. In fidei favorem de hæret. in 6. *Idque luculentissime ostendit historia Manichæorum sub S. Leone, & S. Gelasio, qui occultos Manichæos, eosque de hæresi infami vage suspectos detegendos coram fidelibus voluerunt per legem adigentem ad communicandum sub specie quoque vini, nullatenus consulto famæ Hæreticorum, quæ in Littera Enciclica tantope-re*

Dubbio Terzo.

Se sia lecito ai Missionarj di *Propaganda*, amministrare i Sacramenti a coloro, contro de' quali militano indicj gravi, ed urgenti di Eresia?

Tanto per appunto concedettero gli Amplissimi Cardinali nella *Lettera Enciclica*, affine di provvedere alla fama degli Eretici. Ma questo sempre negò di fare Santa Madre Chiesa, la quale non fece mai conto veruno della fama degli Eretici, che anzi volle, che i sospetti di Eresia fossero resi manifesti al cospetto de' fedeli, ezian-dio col negar i Sacramenti. Ciò chiarissimamente comprovasi dalle leggi Canoniche nel *C. in fidei favorem de Hæretic. in 6.* e tanto con tutta evidenza dimostra la Storia de' Manichei sotto i Pontefici San Leone, e San Gelasio, i quali vollero, che fossero palesati dinanzi i fedeli, con una legge, che gli ob-

re servanda sarta tecta inculcatur .

obbligava a comunicarsi sotto ancora la specie del vino, senza avere riguardo veruno alla fama degli Eretici, che nella *Lettera Enciclica* con tanto studio s'inculca, perchè resti conservata intiera, e senza lesione.

Quartum Dubium.

Utrum Sacramenta ministrari debeant a Missionariis, peccatoribus, qui licet non sint notorii peccatores, contra eos tamen gravia militant indicia peccati?

Affirmant Eminentissimi Cardinales in Littera Encyclica perperam intellecta doctrina S. Thomæ in 3. p. q. 80. *quam extendere non dubitant etiam ad Hæreticos, contra quos graves sunt hæresis suspiciones: sed negant passim DD. & Theologi, qui deneganda putant Sacramenta peccatoribus gravibus, & urgentibus peccatorum indiciis laborantibus apud Laymanum in tract.* 4. cap. 6. *ubi citat Ricardum in* 4. dist. 9. q. 3. *Palud.* q. 4. ar.

Dubbio Quarto.

Se si debbano dai Missionarj amministrare i Sacramenti a quei peccatori, i quali, quantunque non siano peccatori notorj, contro di loro però militano gravi indicj di peccato?

Così affermano gli Eminentissimi Cardinali nella *Lettera Enciclica*, malamente intendendo la dottrina di San Tommaso nella 3. *p. q.* 80. la quale non temono punto di estendere anche agli Eretici, contro de' quali vi sono gravi sospetti di Eresia. Ma lo negano comunemente i Dottori, e i Teologi, i quali insegnano doversi rifiutare i Sacrameni a que' peccatori, su cui concorrono indizj gravi ed urgenti di peccati, pres-

ar. 1. concl. 16. *Henriquez* 2. 6. *Suarez* disp. 67. sect. 6.

Hæc dubia resolvenda sunt a Cardinalibus Præneste congregatis, antequam Methodum studiorum proponant alumnis de propaganda Fide, qui informandi ante omnia sunt se, tanquam Missionarios teneri externam fidem confiteri, & defendere, effuso etiam sanguine, ubi fides periclitetur, vel ad reprimendam infidelium insultationem ex S. Thoma 2. 2. q. 3. ar. 2. ad 2. *Immo docendi sunt de præcepto fidei articulos prædicandos, licet Infideles, & Hæretici commoveantur, & scandalum patiantur, sicut Apostolus Paulus Evangelium prædicavit Gentibus scandalum, Judæis vero stultitiam.*

presso il Laimano nel *trat.* 4. *c.* 6. ove cita Ricardo in 4. *dist.* 9. *q.* 3. Il Paludano *q.* 4. *ar.* 1. *Concl.* 10. Henriquez 2. 6. Suarez *disp.* 67. *sect.* 6.

Questi dubbj si devono risolvere dai Cardinali radunati in Palestrina, prima che propongano il metodo degli studj agli Alunni *de propaganda fide*, i quali devono sopra tutto istruirsi, che, come Missionarj, sono tenuti a fare l'esterna confessione della fede, e difenderla, anche collo spargimento del sangue, quando essa corra pericolo, o per istruzione degli altri fedeli, o per confermarli in essa, o per reprimere gl' insulti degl' Infedeli, conforme insegna S. Tommaso 2. 2. *q.* 3. *ar.* 2. ad 2. anzi conviene ammonirli del precetto di predicare gli articoli della fede, malgrado la commozione, e lo scandalo degl' Infedeli, e degli Eretici, siccome l' Apostolo S. Paolo predicò il Vangelo *Gentibus scandalum, Judæis vero stultitiam*.

Hu- Co-

Hujusmodi præceptum fidei articulos non occultandi, sed palam confitendi, addiscant Alumni ex nova Methodo studiorum Præneste longis vigiliis elaborata: dummodo in dicta Methodo inseri non omittantur quæ docuit Apostolus ad Rom. cap. 10. Corde creditur ad justitiam, ore autem confessio fit ad salutem: dicit enim scriptura: omnis qui credit in illum non confundetur; *& ad quod fides, adiget fidei Præcones si in nova Methodo explicetur ex S. Augustino & S. Thoma, quorum* primus lib. de Fide & Symbolo habet: quandoquidem in sempiterna justitia regnaturi a præsenti sæculo maligno salvi fieri non possumus, nisi & nos ad salutem proximorum nitentes, etiam ore profitemur fidem, quam corde gestamus. *S. Thomas autem præceptum fidem exterius confitendi luculentius explicat* 2. 2. q. 3. ar. 2. *aitque illud urgere, neque semper, neque in quolibet loco, sed* quando

Codesto precetto di non occultare gli articoli della fede, ma di confessarli pubblicamente imparino gli Alunni dal nuovo metodo di studj, formato in Palestrina con tante diligenze, e fatiche: purchè nel detto Metodo non si tralascino d' inserire i documenti dell' Apostolo ai Romani 10. *Corde creditur ad justitiam, ore autem confessio fit ad salutem. Dicit enim scriptura: omnis qui credit in illum non confundetur*: e così pure a ciò, che la fede obblighi i Predicatori, se nel nuovo Metodo venga spiegato giusta i sentimenti di S. Agostino, e di S. Tommaso, il primo de' quali nel lib. *de Simb. & fide*, scrive: *quandoquidem in sempiterna justitia regnaturi a præsenti sæculo maligno salvi fieri non possumus, nisi & nos ad salutem proximorum nitentes etiam ore profiteamur fidem, quam corde gestamus*. San Tommaso poi spiega più apertamente il precetto di con-

do per omissionem hujus confessionis subtraheretur honor debitus Deo, aut etiam utilitas proximis impendenda: *Puta si aliquis interrogatus de fide taceret, & ex hoc crederetur, quod fides non esset vera, vel alii per ejus taciturnitatem averterentur a fide. In hujusmodi enim casibus confessio est de necessitate salutis.*

confessare esteriormente la fede nella 2. 2. *q.* 3. *ar.* 2. ove dice, che quello non obblighi nè sempre, nè in ogni luogo: *Sed quando per omissionem hujus confessionis subtraheretur honor debitus Deo, aut etiam utilitas proximis impendenda*: per cagione di esempio, se qualcuno interrogato della fede tacesse, e da ciò si venisse a credere, che la fede non fosse vera, o gli altri pel suo silenzio abbandonassero la fede. In questi casi la Confessione della fede cade sotto precetto.

Sed utrum hæc cum iis, quæ insinuata sunt in Littera Encyclica, conveniant, explicabunt Sapientissimi Cardinales Præneste congregati, quos Benedictus XIV. consiliarios adhibuit pro dicta Littera Encyclica, quosque gloriari vidimus pro pace Galliæ restituta, pro fœdere concordiæ inter Catholicos, & jansenistas inito, quod a sæculo nullus Romanorum Pontificum, nullus Theologorum tentare, non di-

Ma in qual maniera possano tali cose conciliarsi con quelle, che vengono insinuate nella *Lettera Enciclica*, si lascia di spiegarlo ai Sapientisimi Cardinali congregati in Palestrina, de' quali come Consiglieri si prevalse Benedetto XIV. per distendere la detta *Lettera Enciclica*, e i quali abbiam veduti andarsi gloriando per la pace restituita alla Francia, per l' unione, e concor-dia

dicam proficere conatus est.

At num bono fidei, vel potius Religionis detrimento pax & concordia cesserint, congruo tempore disputabitur a Romanæ Curiæ Theologis, quos spiritus assentationis non tenet, & nova Theologia ad hæreticorum auram captandam accommodata transversum non egit, quique Ecclesiæ pacem a fidei sola unitate petendam putant cum Hieronymo Epist. ad Duplinum: sit inter nos una fides, & illico pax sequetur; omittamus hæreticorum patrocinium, & nulla erit inter nos contentio.

Horum dubiorum solutio petitur, & expectatur ab Am-

dia fatta tra i Cattolici, e i Gianfenisti, la quale da un secolo nessun Romano Pontefice, nessun Teologo, neppure procurò di tentarla, non che di effettuarla.

Ma se questa pace, e concordia sia tornata in bene della fede, o piuttosto in pregiudizio della Religione, questo è un argomento, che verrà disputato a suo tempo da quei Teologi della Curia Romana, che non sono animati dallo Spirito di adulazione, nè si lasciano travolgere da una nuova Teologia idonea ad acquistarsi gli applausi degli Eretici, e i quali pensano non doversi procurare la pace della Chiesa, se non se dalla sola unità della fede, con S. Girolamo nella Lettera a Duplino: *Sit inter nos una fides, & illico pax sequetur: ommittamus hæreticorum patrocinium, & nulla erit inter nos contentio.*

Si dimanda la risoluzione di questi dubbj, e si

Amplissimis Cardinalibus a spectatissimis Theologis, quorum fides, & rerum Theologicarum doctrina omnibus in Urbe nota est, & prædicatur in universo mundo, sive pro Littera Enciclica pacem Ecclesiæ Gallicanæ afferente, sive pro methodo studiorum mox edenda ad fidelium edificationem, ad hæreticorum, & atheorum (conversionem) *remoto timore a quibusdam male præconcepto, qui dictam novam methodum odio habent & detestantur, quique cum Vincentio Lyrinensi cap. 9.* In rebus Theologicis ad novitatem rei reclamandum putant, creduntque semper retinendam antiquitatem, & explodendam novitatem.

e si aspetta dagli Amplissimi Cardinali, e dai chiarissimi Teologi, la fede dei quali, e la dottrina nelle cose Teologiche è a tutti nota in Roma, e si decanta nell' universo mondo, o sia per la *Lettera Enciclica*, che apporta la pace alla Chiesa Gallicana, o sia per il metodo degli studj da presto pubblicarsi, per edificazione de' fedeli, per la conversione degli Eretici, e degli Ateisti, tolto di mezzo il timore già conceputo da alcuni, che hanno in odio il detto nuovo metodo, e lo detestano, e i quali con Vincenzo Lirinese credono, che si debba reclamare contro la novità di tal cosa in materie Teologiche, e pensano doversi sempre ritenere l' antichità, e rigettare la novità.

Con-

Condanna, e proibizione della Lettera scritta contro l' Enciclica riferita, e diretta AGLI AMPLISSIMI CARDINALI ec. confutata nell' Opera presente.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Ad perpetuam rei memoriam.

CUm *ad nonnullos ex Venerabilibus Fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus pervenerint exempla Manuscripta cujusdam Epistolæ, cui præfixa est directio hujusmodi*: Amplissimis S. R. E. Cardinalibus, & clarissimis Theologis in urbe Præneste congregatis post pacem Ecclesiæ Gallicanæ restitutam, & methodum propediem edituris pro studiis peragendis ab Alumnis Collegii Urbani de Propaganda fide, ad hæreticos profligandos, ad Gentiles, & Atheos in sinum Ecclesiæ reducendos. *Quæque incipit:* hæc sunt dubia, &c., *ac desinit:* & explodendam novitatem *: unumque etiam ex*

ESsendo giunti ad alcuni de' Venerabili nostri Fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa gli esemplari manuscritti di certa lettera, colla seguente direzione: *Agli Amplissimi Cardinali della S. R. C., e chiarissimi Teologi radunati nella Città di Palestrina, dopo la pace restituita alla Chiesa Gallicana, ed il metodo da pubblicarsi in breve, riguardo agli studj da farsi dagli Alunni del Collegio Urbano di Propaganda per distruggere gli Eretici, e ridurre nel seno della Chiesa i Gentili, e gli Ateisti:* e la quale comincia: *Questi sono i dubbj ec.*, e finisce con queste parole: *e rigettare la novità*: Ed uno

ex hujusmodi exemplis transmissum fuerit ad dilectum filium nostrum Albericum, ejusdem S. R. E. Cardinalem, Archintum nuncupatum, nostrum in universi status negotiis Secretarium, eo scilicet consilio, ut nostris quoque oculis Epistola ipsa subjceretur, id, quod factum est. Cumque officii nostri partes sint, pro commissi nobis divinitus Gregis Dominici cura, animarum periculis, atque detrimentis, quæ ex præfatæ Epistolæ lectione, & usu provenire possent, Pastorali solicitudine, quantum cum Domino possumus, occurrere; idcirco nos statim aliquot viros doctos, Theologicæ facultatis professores, nulliusque partis studio addictos elegimus, iisque injunximus, ut de prædicta Epistola, deque in ea contentis judicium facerent: qui sane mandatis nostris diligenter obtemperantes, sententiis suis docte, prudenterque conscriptis, unanimiter censuerunt prædictam Epistolam, utpote refertam assertionibus respective falsis, temerariis, scanda-

uno ancora di questi esemplari essendo stato trasmesso al nostro Figliuolo diletto, Alberico Cardinale della stessa S. R. C., nostro Segretario in tutti i negozi di Stato, a questo fine, che fosse altresì presentato sotto degli occhi nostri: il che addivenne. Ed essendo debito del nostro officio, per la cura del Gregge Cristiano, a noi da Dio raccomandato, di ovviare con Pastorale sollecitudine, per quanto mai ci è possibile col divino ajuto, ai pericoli, e danni delle anime, che derivar potrebbero dalla lezione, e dall' uso della predetta lettera. Noi pertanto abbiam tosto scelti alcuni uomini dotti, Professori di Teologia, ed alieni da ogni spirito di partito, e ad essi abbiam ordinato di formar giudizio della detta lettera, e delle cose in essa contenute: i quali obbedendo con ogni diligenza ai comandi nostri, con sentenze scritte dottamente, e saggiamente, di unanime consenso giu-

dalosis, multimode injuriosis, contumeliosis, impudentibus, captiosis, seditiosis, & schismati faventibus, damnandam a nobis, & proscribendam fore.

giudicarono doversi condannare da noi e proscrivere la detta Lettera, siccome ripiena di asserzioni respettivamente false, temerarie, scandalose, per molti capi ingiuriose, contumeliose, impudenti, capziose, sediziose, e favorevoli allo scisma.

Relato Theologorum examini successit aliud, quod nos ipsi pariter commisimus nonnullis Venerabilibus Fratribus nostris prædictæ S. R. E. Cardinalibus, Theologicarum Disciplinarum scientia præstantibus: qui eadem Epistola mature perpensa, consideratisque dictorum Theologorum suffragiis, in eamdem cum ipsis sententiam convenerunt, quæque ab illis adducta, & firmata sunt, suis quoque calculis comprobarunt.

Al riferito esame de' Teologi ne succedette un' altro, che noi stessi parimente abbiam commesso ad alcuni Venerabili nostri Fratelli Cardinali della detta S. R. C. eccellenti nella scienza delle discipline Teologiche: i quali avendo considerata maturamente la medesima lettera, e ponderati i voti dei detti Teologi, convennero nel medesimo parere, ed approvarono coi loro stessi voti, quanto era stato addotto, e confermato da quelli.

Nos denique ipsi quæcumque in primo, & altero examine discussa fuerant, inspicere, legere, & considerare non prætermisimus; dictæque Epistolæ tenorem cum illius censura studiose comparavimus. Subin-

Finalmente noi medesimi non abbiamo tralasciato di vedere, leggere, e considerare quanto era stato discusso nel primo, e secondo esame, ed abbiamo attentamente confrontato il tenore del-

hinde vero nos ipsi rem totam communicavimus cum Venerabilibus Fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus in tota Republica Christiana Generalibus Inquisitoribus adversus hæreticam pravitatem Authoritate Apostolica deputatis, in sacrorum canonum sanctionibus, graviorumque negotiorum tractatione apprime versatis: quibus, quum omnia distincte exposuerimus, quæ tum a nobis gesta sunt, tum a prædictis Theologis, & Cardinalibus in priori, & posteriori Epistolæ examine præ oculis habita fuerunt; his quoque censentibus prædictam Epistolam damnandam, & proscribendam esse; Nos inhærentes hujusmodi Theologorum, & Cardinalium judiciis, atque consiliis, ac etiam motu proprio, & certa scientia nostra, præsentium litterarum tenore sæpe dictam Epistolam tamquam continentem assertiones respective falsas, temerarias, scandalosas, multimode injuriosas, contumeliosas, impudentes, captio-

la detta Lettera cola censura di essa. Quindi noi stessi abbiam comunicato tutto l'affare coi Venerabili Nostri Fratelli Cardinali della S.R.C., Inquisitori Generali in tutta la Cristiana Repubblica contro l'Eretica pravità, deputati con autorità Apostolica, grandemente versati nelle sanzioni dei Sacri Canoni, e nell'amministrazione de' negozj più gravi: ai quali avendo noi esposto il tutto distintamente, sì quello, che da noi fu fatto, sì le altre cose, che dai Teologi, e dai Cardinali erano state riflettute nel primo, e secondo esame della Lettera; questi pure convenendo nel parere, che la Lettera fosse da condannarsi, e proscriversi; Noi, inerendo ai giudicj, e consigli di questi Teologi, e Cardinali, e ancora di moto proprio, e con certa nostra scienza, col tenore delle presenti Lettere, e coll' Autorità Apostolica condanniamo, e riproviamo la Lettera spessefiate men-

ptiosas, seditiosas, & schismati faventes, *Autoritate Apostolica damnamus, & reprobamus, ejusque exempla legi, describi, & retineri prohibemus, mandantes omnibus, & singulis Christi fidelibus, qui ejusmodi exempla penes se habuerint, seu in quorum manus subinde pervenerint, Hæreticæ Pravitatis Inquisitoribus, seu eorum Vicariis, ubi adsit S. Officii tribunal, alioquin Episcopis, seu Ordinariis locorum, tradere, & consignare teneantur, sub pœna excomunicationis majoris quoad personas sæculares, quo vero ad Personas Ecclesiasticas, etiam Regulares, hujusmodi mandato nostro non obedientes, & contrafacientes, sub pœna suspensionis a divinis, ipso facto, absque alia declaratione incurrendas: quarum absolutionem & respective relaxationem, Nobis, & Successoribus Nostris Romanis Pontificibus pro tempore existentibus, reservamus, excepto duntaxat, quoad excommunicationem prædictam, uniuscuiusque mortis articulo,* quo

mentovata, *come contenente asserzioni respettivamente false, temerarie, scandalose, per molti capi ingiuriose, contumeliose, impudenti, capziose, sediziose, e favorevoli allo Scisma:* e proibiamo di leggere, copiare, e ritenere gli esemplari della medesima, comandando a tutti i fedeli di Cristo, e ad ognuno in particolare, i quali avranno presso di se questi esemplari, o nelle cui mani giugnessero, di consegnarli agl' Inquisitori dell' Eretica pravità, o ai loro Vicarj, ove siavi il Tribunale del S. Officio, altrimenti ai Vescovi, o agli Ordinarj de' luogi, sotto pena della scomunica maggiore, riguardo le persone Secolari, riguardo poi l' Ecclesiastiche, anche Regolari, che non obbediscero al presente comando, sotto pena della sospensione dalle cose divine, da incorrersi collo stesso fatto, senza ulteriore dichiarazione: L'assoluzione, e respettivamen-

quo nimirum Confessarius quilibet ab hujusmodi censura, ut præfertur, incursa absolvere poterit.

Quia vero æquum non est, ut impunitus remaneat Author prædictæ damnatæ, & proscriptæ Epistolæ, qui per assertiones, ut supra, reprobatas carpere, atque traducere ausus est rectissimam agendi rationem eorum Cardinalium, quorum Nos consilio, & opera usi sumus, ubi actum fuit de conscribenda Epistola Encyclica, quæ prodiit superiore anno 1756. sub die 16. mensis Octobris: idemque contra ipsam Epistolam nostram Encyclicam audendo, Nos etiam, qui eam conscripsimus, malignitatis suæ jaculis petere non veretur; idcirco Nos Officio S. Inquisitionis committimus, & injungimus, ut exactissima diligentia adhibita curet Auctorem supra, di-

mente la rilassazione delle quali riserviamo a noi, e a' Nostri Successori Pontefici Romani, eccettuato però solamente quanto alla predetta scomunica, l' articolo della morte di ognuno, in cui qualunque Confessore potrà assolverlo da tale Censura incorsa, come si è detto.

Ma perchè non è cosa giusta, che rimanga impunito l'Autore della predetta Lettera dannata, e proscritta, il quale con asserzioni, come di sopra, ebbe l'ardimento d'intaccare, e maltrattare la condotta rettissima di operare di quei Cardinali, del cui consiglio, ed opera Noi ci siamo prevaluti, quando trattossi di scrivere la Lettera Enciclica, che si pubblicò l'anno scorso 1756. sotto la data dei 16. del mese di Ottobre: e lo stesso attentando contro della stessa nostra Lettera Enciclica, non ha avuto timore di avventare eziandio contro di noi, che scritta l' abbiamo, le saette della sua malignità; pertanto Noi

dictæ damnatæ Epistolæ, qui adhuc latet, detegere, & agnoscere: volentes, ut statim ac collecta fuerint indicia, quæ semiplenam, ut ajunt, probationem constituunt, ad capturam rei ejusmodi indiciis gravati, juxta stylum, & consuetudinem S. Officii, deveniatur, deindeque completo, & concluso processu ad ulteriores pœnas adversus eum procedatur, juxta Sacrorum Canonum, & Constitutionum Apostolicarum Sanctiones: sic exigente justitia publica, quæ perniciosos hujusmodi ausus severiori vindicta coerceri jubet.

Noi commettiamo, od ordiniamo all' Officio della S. Inquisizione, che procuri colla più esatta diligenza di scoprire, e conoscere l' Autore della sopradetta dannata Lettera, che per anche è occulto, volendo, che tosto che raccolti siano tali indicj, che costituiscono una prova semipiena, siccome si chiama, incontanente procedasi alla cattura del Reo così indiziato, secondo lo stile, e consuetudine del S. Officio, e compiuto quinci, e conchiuso il processo, si passi a punirlo con altre pene, giusta le ordinazioni de' Sacri Canoni, e delle Costituzioni Apostoliche, così esigendo la pubblica giustizia, la quale comanda, che vengan repressi col più severo castigo sì fatti perniciosi attentati.

Ut autem eædem præsentes Litteræ ad omnium notitiam facilius perducantur, nec quisquam illarum ignorantiam allegare possit, volumus, & authoritate præsentium decernimus, illas ad valvas Basilicæ Principis Apostolorum

Affinchè poi le Lettere presenti prevengano più facilmente alla notizia di tutti, nè alcuno possa allegarne ignoranza, vogliamo, e coll' autorità delle Presenti decretiamo, ch' esse col mezzo di alcuno de' nostri Cursori, co-

rum, ac Cancellariæ Apostolicæ, nec non Curiæ Generalis in monte citorio, & in acie Campi Flore de Urbe per aliquem ex cursoribus Nostris, ut moris est, publicari, illarumque exempla ibi affixa relinqui: sic vero publicatas, omnes & singulos, quos concernunt, perinde afficere, ac si unicuique illorum personaliter notificatæ, & intimatæ fuissent: ipsarum autem præsentium Litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo Personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eamdem prorsus fidem, tam in judicio, quam extra illud, ubique locorum haberi, quæ haberetur eisdem præsentibus, si exhibitæ forent, vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die 5. Septembris 1757. Pontificatus nostri anno 18.

D. Cardinalis Passionæus.

come si costuma, siano pubblicate e i loro esemplari affissi alle porte della Basilica del Principe degli Apostoli, e della Cancelleria Apostolica, e ancora della Curia Generale nel monte citorio, e in campo fiore di Roma: e in tal guisa pubblicate, che obblighino tutti, ed ognuno in particolare, come fossero personalmente notificate, ed intimate a ciascheduno. I trasunti poi, o gli Esemplari delle Lettere presenti, anche impressi, sottoscritti per mano di qualche pubblico Notajo, e muniti col Sigillo di qualche persona costituita in dignità Ecclesiastica, devono avere la medesima fede sì in giudizio, che fuori di giudizio, in tutti i luoghi, che si avrebbe alle medesime presenti, se fossero esibite, o mostrate.

Dato in Roma presso S. Maria Maggiore sotto l'anello del Pescatore, il giorno 5. di Settembre 1757., del nostro Pontificato 18.

D. Cardinalis Passionæus.

BRE-

BREVE

DI NOSTRO SIGNOR PAPA

CLEMENTE XIII.

Col quale conferma la Lettera Enciclica pubblicata dalla Santa Memoria di BENEDETTO XIV.

CLEMENS XIII. PAPA

Venerabilis Frater salutem, & Apostolicam beneditionem.

CUm primum accepimus Comitia Generalia Antistitum, & Deputatorum istius Cleri, ad primam diem labentis mensis Martii, Lutetiæ Parisiorum indicta esse; non modica Nobis spes affulgere visa est, ex tot delectorum Virorum Conventu, quem Religionis, & Pacis studio, sapientiæque spiritum animatum merito augurarunt, illustre aliquod, & salutare consilium esse producturum, per quod turbatæ jamdudum Ecclesiarum Regni istius res aliquando componi, & ad optatam tranquillitatem adduci possint. Quum vero Fraternitatem Tuam, cujus virtutes egregio Præsule dignæ multiplici apud nos testimonio commendamur, hujusmodi Comitiis Præsidem electum fuisse intelleximus; conceptam animo Nostro spem magis magisque augeri persensimus, plurimum in Domino confisi, te nihil ommissurum,

rum, quo venerabiles Fratres atque dilectos Filios de graviffimis Ecclefiæ negotiis tecum deliberantes ad eum, quem fingulis propofitum effe non dubitamus utilitatis publicæ finem affequendum, confilio, ftudio, auctoritate juvare queas. Quod, ut enixius atque ferventius præftare fatagas, quamvis cohortationibus Noftris te minime indigere exiftimemus, haud tamen fupervacaneum duximus has ad te literas fcribere plenas ardentiffimis ejus defideriis, quo maxime pro Ecclefiæ Gallicanæ incolumitate, & pace flagramur, eamque propterea affiduis precibus a Deo bonorum omnium largitore expetere non ceffamus. In quo cum omnium Prædecefforum Noftrorum Apoftolicæ Sedis Antiftitum, qui Nobiliffimas Galliarum Ecclefias fingulari femper affectu in oculis, & in corde geffiffe nofcantur; cum vero potiffimum felicis recordationis Decefforis Noftri Benedicti XIV. exempla fectamur, cujus paternam prorfus in vos charitatem, ac de reftituenda rerum veftrarum tranquillitate folicitudinem, multis quidem argumentis fæpe teftatam, tum vero maxime compertam plurimum habuiftis in illa Encyclica Epiftola, qua propofitis fibi quæftionibus a Comitiis Generalibus anni 1755. ita refcripfit, quemadmodum Pontificem fapientiffimum, eundemque fimul Canonicæ Difciplinæ retinentiffimum, & Chriftianæ Pacis amantiffimum refpondere decebat. Eam porro Epiftolam traditam, quæ in ea Praxim, ac normam in Sacramentorum adminiftratione fervandam, quam noftro quoque judicio probare, & quatenus opus fit, plene confirmare profitemur, fi omnes, & finguli Ecclefiarum Galliæ Præfules, in hac Comitiorum celebritate, Te præfertim Duce, ac Præfide, pro Regula fumant, quam

in

in suis quique Dioecesibus reipsa custodiri, parique usu, & animorum consentione observari jubeant, non dubitamus, quin magnus existat Comitiorum vestrorum fructus. Nam, sicut in aliis, Galliarum Populi unanimem Pastorum suorum voluntatem, firmamque costantiam in custodiendo veræ, sanæque doctrinæ deposito, & in purioribus Canonicæ Disciplinæ principiis afferendis, perspectam habuerunt: ita si nunc in statuendis, tradendisque ministrandorum Sacramentorum regulis, parem animorum concordiam in Episcopali cœtu conspexerint, majori quoque venerationis, obsequii, ac etiam amoris sensu erga Pastores suos afficientur; seque ita eorum dicto audientes, docilesque præstabunt, ut sinceram tandem Apostolicæ Sedis definitionibus, quas universa jampridem Ecclesia veneratione debita complectimur, obedientiam, & observantiam omnes exhibeant. Ipse autem Carissimus in Christo Filius noster Ludovicus Rex Christianissimus, pro eximia sua in Deum, & Ecclesiam religione ac pietate, non modo pacem, atque concordiam suis in Regnis, quantum in Vobis est, restitui, & foveri lætus accipiet; verum etiam hac ipsa consentione vestra magis excitabitur, ut validam opem Ecclesiæ Antistibus præbeat, quo ipsis, cunctisque animarum Rectoribus, in omni sua ditione, liberum tandem, & integrum sit, ad normam in præfata Benedicti Prædecessoris Epistola descriptam Sacrorum Mysteriorum administrationem moderari. Id olim ab ipso laudatus Prædecessor noster studiosissime petiit, id ipsum nos, & alias non semel, & iterum hac ipsa occasione enixis votis ab eo postulare non omisimus. Quod si temporibus nostris hoc Deus dederit, ut Gallicana Ecclesia, tuis, Venerabilis Frater, aliorumque Sacro-

crorum Præſulum, & Eccleſiaſticorum virorum iſthic congregatorum, conſiliis, & ſtudiis, e tot diſſidiorum perturbationibus emergat, quanta cordi noſtro futura ſit lætitia, quanta Sacerdotali virtute veſtræ laus, apud Apoſtolicam Sedem, omneſque Chriſtiani Orbis Eccleſias acceſſura ſit, res ipſa ſatis per ſe declarabit. Nos quidem Omnipotentis Dei opem, & gratiam hac in re tibi, tuiſque Conſortibus, & Cooperatoribus adprecantes, Apoſtolicam Benedictionem, Fraternitati Tuæ, Univerſæque Congregationi veſtræ, peramanter impertimur.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem ſub annulo Piſcatoris die Decima quinta Martii MDCCLX. Pontificatus Noſtri anno Secundo.

Thomas Emaldus.

EPI-

EPISTOLA

Archiepiscopi, & Primatis Narbonensis, Præsidis Comitiorum Generalium Cleri Gallicani Beatissimo Patri Clementi Divina Providentia Papæ Decimotertio directa.

BEATISSIME PATER.

QUod omnibus exoptabam votis, quodque ardentissimis exposcebam precibus ab eo, qui Pater est luminum, a quo descendit omne datum optimum, & omne datum perfectum, ut scilicet essemus omnes unius labii, sermonumque eorumdem, idem loquentes, idem sapientes, illud tamen est in Comitiis nostris generalibus unanimi omnium consensu hodierna die perfectum.

Quam indicare mihi dignata est Sanctitas Tua, viam in ea ambulavi, non declinans neque ad dexteram, neque ad sinistram, conscriptam a Te Beatissime Pater in spiritu mansuetudinis, & lenitatis, atque ad me benignissime directam Epistolam coram Fratribus meis perlegi, paternæ Sanctitatis Tuæ monita omnium oculis subjecti, quæ essent Vota Tua, quæ curæ, quæ solicitudines, quanta in Ecclesiam Gallicanam charitas, quantis jactaremur procellarum fluctibus, quæ restituendæ tranquillitatis ratio, Te Duce, Te auspice exposui, omnia ostendi illis, nec subterfugi, quominus omnia Consilia Tua eis annunciarem.

Audierunt omnes, & admirantes super doctrina oris tui, mentisque tuæ sapientia, quidquid ad-

adhuc forſan ſcrupuli, difficultatis, anxietatis nonnullorum animis ſupereſſe patiebatur infirmitas humana, Beati Petri Succeſſoris voce confirmati depoſuerunt, & Encyclicis Sedis Apoſtolicæ literis, quæ a Sanctæ Memoriæ tuo Præceſſore manaverant, firmum, conſtantem, unanimemque læti præbuerunt aſſenſum.

Unum tamen eſt, Beatiſſime Pater, de quo in tanta omnium noſtrum lætitia me velim excuſatum, fuiſſet profecto, & cordi meo magis jucundum, & meæ erga Sedem Romanam venerationi conſentaneum magis, ſi de abſoluto hoc in Comitiis noſtris negotio, promptior expeditiorque ad Sanctitatem Tuam nuntius deveniſſet.

Verum, pro ſumma, quæ Tibi a Deo Optimo conceſſa eſt, prudentia, utque longas es rerum, hominumque experientia exercitatus, haud ignoras, quam lento greſſu tractari ſoleant in plurimorum hominum Comitiis negotia vel faciliora, quot in dies creſcant, ſuccreſcantque, ut ita dicam incommoda, quæ, ipſis etiam ad eventum ardentiore ſtudio feſtinantibus, moram injiciant, quam proinde neceſſaria ſit patientia, ut res ad optatum finem unanimi omnium voto producantur.

De cætero, cum Te talem, tantumque Pontificem habeamus apud Deum precatorem aſſiduum, apud Regem mediatorem amantiſſimum, apud Noſmetipſos monitorem benevolentiſſimum, non dubitamus, quin breviſſimo temporis intervallo Epiſtola Prædeceſſoris tui Encyclica, cui firmiter adhæſimus, fiat omnibus Nobis pax noſtra faciens utraque unum, reconcilians cunctos in uno Corpore Deo.

Tamdiu, tamque ardentibus votis exoptatæ, omnium Regni Sacerdotum concordiæ lætus aderit

rit regum optimus, idemque, ut ajebat Benedictus XIV. vera in Deum Religione, & sincera erga Romanam Sedem pietate præditus, præstanti, qua pollet, animi magnitudine, & virtute impugnata jam a multis annis Ecclesiæ Catholicæ decreta tuebitur, plurimum labefactata Episcopatus jura restituet, perturbatam ad tempus tranquillitatem perducet, laborantique Ecclesiæ nostræ pristinum reddet nitorem.

Ego vero tuorum memor in æternum beneficiorum, quidquid ævi Deus superesse voluerit, in id libenter impendam, ut conceptam animo meo de me spem, licet nullo meo merito, magis magisque augeam, ut quæcumque vera, quæcumque justa, quæcumque sancta, quæcumque in Religionis Gallicanæ Ecclesiæ, & Romanæ Sedis gloriam, decus, & commodum agenda judicaveris, hæc cogitem, & exequar.

Sumum interea Numen enixe obtestamur, ut Te salvum, & incolumem diutissime velit, & ad Sacros Sanctitatis Tuæ Pedes provolutus, Paternam Benedictionem Tuæ Charitatis, & Benevolentiæ indicem devotissime postulo.

Vestræ Sanctitatis.

Beatissime Pater.

Parisiis die 16. Maji 1760.

Umillimus, & Obedientissimus Filius Carolus Antonius Archiepiscopus, & Primas Narbonensis.

ALIA

ALIA EPISTOLA

Ab Archiepiscopis, Episcopis cæterisque Ecclesiasticis Viris in Generalibus Cleri Gallicani Comitiis congregatis eodem.

BEATISSIMO PATRI

CLEMENTI XIII.

Divina Providentia Papæ directa.

BEATISSIME PATER.

QUod, pro suo in Ecclesias nostras, Religionemque ipsam studio Vestra Sanctitas exoptabat, illud expectationi Tuæ, nostræque etiam voluntati obsequentes, unanimi assensu præstitimus, perfectaque consentione animorum. Nempe felicissimæ Memoriæ Benedicti XIV. qui Catholicam Ecclesiam cum tanta laude, & gloria gubernavit, Encyclicam ad Collegas nostros in novissimis, quæ tunc habita fuerant, Cleri Gallicani Comitiis congregatos Epistolam plenis quoque in Comitiis rite suscepimus, illamque amplexi sumus ea reverentia, eoque obsequio in Apostolicam Beati Petri Cathedram, quibus usus esse idem Decessor Tuus æquissimus testatus est, tum olim majores nostros tum ipsos nuperrime nostros Fratres, ad quos rescribebat.

Certe est, Beatissime Pater, quod Dei consilium, ac Providentiam miremur, cum in ea ipsa

ipsa re, quæ (a) *quoniam dies mali sunt*, Religioni portendere aliquid periculi videbatur, nihilominus ei melius consultum, provisumque sit. Qui enim e tenebris educere lucem unus potuit, is etiam fuit, ut ex illo negotio, quod initio nebulosum, mœstumque erat ob exortam dissentionem, duo deinde splendidiora Ecclesiæ Gallicanæ in Apostolicam Sedem obsequii testimonia exorirentur, alterum quidem, quando Fratres Nostri contrariis quibusdam momentis inter se diffidentes, cæterum in colendo Christi Vicario unanimes, quæstiones controversas ad illum detulerunt, alterum vero, cum ejus sententia, ac judicio venerabundi hodie assentimur.

Quapropter lætamur totum istud pacis, & concordiæ negotium, tanta charitate tractatum esse inter nos, ac confectum, sed ad hanc lætitiam maxime optandum Nobis ut cumulus accedat gratulationis Tuæ, atque hoc a Te petimus, Veterum Patrum exemplo (b) gratulare Nobis, Beatissime Pater, hanc nostram consentionem, cui omnia postposuimus ad ædificationem Ecclesiæ, cum præsertim ostendimus consentionis istius, atque unitatis centrum Nobis esse æternam Cathedram Romæ constitutam, in qua futuros Christi Vicarios jam onerasti magnis exemplis, Ecclesiamque adeo Gallicanam, imperante Nobis Ludovico XV. cujus animus, cum ipsius maxime Religionis sit, ita vestri amans, studiosusque est Apostolatus, illam ipsam etiam num esse, quæ vetustis Caroli Magni temporibus Romanam Eccle-

(a) Ephes. cap. 5. v. 16.
(b) Epist. Synod. Concil. Const.

cleſiam conſulebat, ejuſque reſponſa pie ſanƈteque venerabatur. Idem poſtea veſtræ Sanƈtitati obſequium, eamdemque venerationem ſpondemus, atque vovemus, quippe meminimus hoc eſſe a Gregorio IX. noſtræ Genti, Noſtriſque Eccleſiis præconium conceſsum (*a*): „ Quod in fervore „ Fidei Chriſtianæ, & devotione Apoſtolicæ Se„ dis non ſequantur alias gentes, ſed antece„ dant, “ illudque magis ac magis promæreri Nos velle profitemur.

Beatiſſime Pater.

Sanƈtitatis Veſtræ.

Lutetiæ Pariſiorum die 16. Maji 1760.

Devotiſſimi, & obſequentiſſimi Filii Archiepiſcopi, Epiſcopi, & cæteri viri Eccleſiaſtici in Comitiis generalibus Cleri Gallicani congregati.

(a) Epiſt. ad Archiepiſcopum Remenſem.

IL FINE.